

XVI legislatura

**Atto comunitario n. 57:**

**Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"EURODAC" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento n. . che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide - COM (2009) 342 def.**

n. 45/DN  
20 gennaio 2010



servizio affari  
internazionali  
del Senato

ufficio dei rapporti  
con le istituzioni  
dell'Unione europea

**Unione  
Europea**



Senato della Repubblica  
Servizio affari internazionali  
Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

XVI legislatura

**Atto comunitario n. 57:**

**Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"EURODAC" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento n. . che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide - COM (2009) 342 def.**

Dossier n. 45/DN  
20 gennaio 2010

*a cura di Luca Briasco*

XVI Legislatura  
Dossier

# Servizio affari internazionali

## Direttore

Maria Valeria Agostini

tel. 06 6706\_2405

## Consigliere parlamentare

Rappresentante permanente del Senato

presso l'Unione Europea

Beatrice Gianani \_0032 2 284 2297

## Segretario parlamentare

Documentarista

Federico Pommier Vincelli

\_3542

## Segreteria

Grazia Fagiolini

\_2989

Simona Petrucci

\_3666

Fax 06 6706\_4336

## Ufficio dei Rapporti con gli Organismi Internazionali

(Assemblee Nato e Ueo ) fax 06 6706\_4807

### Consigliere parlamentare capo ufficio

Alessandra Lai

\_2969

### Segretario parlamentare Documentarista

Elena Di Pancrazio

\_3882

### Coadiutori parlamentari

Nadia Quadrelli

\_2653

Laura E. Tabladini

\_3428

Monica Delli Priscoli

\_4707

## Ufficio per le Relazioni

### Interparlamentari

(Assemblee Consiglio d'Europa, Osce, Ince )

fax 06 6865635

### Consigliere parlamentare capo ufficio

Stefano Filippone Thaulero

\_3652

### Segretario parlamentare Documentarista

Giuseppe Trezza

\_3478

### Coadiutori parlamentari

Daniela Farneti

\_2884

Antonella Usiello

\_4611

## Ufficio dei Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea

Segreteria

\_2891

fax 06 6706\_3677

### Consigliere parlamentare capo ufficio

Roberta d'Addio

\_2027

### Consigliere

Davide A. Capuano

\_3477

### Segretari parlamentari Documentaristi

Patrizia Borgna

\_2359

Luca Briasco

\_3581

Viviana Di Felice

\_3761

### Coadiutori parlamentari

Antonina Celi

\_4695

Silvia Perrella

\_2873

Antonia Salera

\_3414

## Unità Operativa Attività di traduzione e interpretariato

fax. 06 6706 4336

### Segretario parlamentare

Interprete Coordinatore

Paola Talevi

\_2482

### Coadiutore parlamentare

Adele Scarpelli

\_4529

### Segretari parlamentari Interpreti

Alessio Colarizi Graziani

3418

Patrizia Mauracher

\_3397

Claudio Olmeda

\_3416

Cristina Sabatini

\_2571

Angela Scaramuzzi

\_3417

## INDICE

|  | Pag. |     |
|--|------|-----|
| NOTA ILLUSTRATIVA  |      | i   |
| Atto comunitario n. 57: Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"EURODAC" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento n. .... che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide - COM (2009) 342 def.   | "    | 1   |
| Documento di lavoro dei servizi della Commissione. Documento di accompagnamento della proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"EURODAC" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento n. .... che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e della proposta di decisione del Consiglio sulle richieste di confronto con i dati EURODAC presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto - Sintesi della valutazione d'impatto - SEC (2009) 937 | "    | 77  |
| Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"EURODAC" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento n. .... che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide - COM (2008) 825 def.  | "    | 85  |
| Sistema europeo comune di asilo - Relazione sullo stato dei lavori (doc. 15414/09) ( <i>documento non disponibile</i> )  | "    | 153 |

|   |   |     |
|---|---|-----|
| Asilo - Relazione della presidenza sull'andamento dei lavori (doc. 9786/09  | " | 161 |
| Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"EURODAC" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento n. .... che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide - risultati della prima lettura del Parlamento europeo (doc. 9330/09) | " | 167 |
| Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: relazione sulla valutazione del sistema di Dublino (COM (2007) 299 def.   | " | 185 |
| Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio dell'11 dicembre 2000 che istituisce l'"EURODAC" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino  | " | 199 |
| Regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio del 28 febbraio 2002 che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'"EURODAC" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino  | " | 209 |
| Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio del 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo   | " | 215 |

## NOTA ILLUSTRATIVA

Il documento in esame costituisce una nuova versione modificata della proposta, di analogo titolo, presentata in data 3 dicembre 2008 (COM (2008) 825). La Commissione ha apportato le proprie modifiche tenendo conto degli emendamenti suggeriti dal Parlamento europeo nella sua risoluzione in prima lettura del 7 maggio 2009, e delle prime risultanze del dibattito svoltosi in sede di Consiglio.

La proposta di regolamento originaria procede a modificare il regolamento 2725/2000, con il quale era stato istituito l'EURODAC, sistema informatico su scala comunitaria per la gestione delle impronte creato per facilitare l'applicazione della Convenzione di Dublino, intesa a istituire un meccanismo chiaro ed efficace per determinare lo Stato competente per le domande di asilo presentate in uno degli Stati membri dell'UE.

Lo strumento privilegiato dalla Commissione è quello che prevede la contestuale rifusione, in un unico testo, del citato regolamento 2725/2000, del relativo regolamento di attuazione 407/2002 e delle rispettive modifiche.

La Convenzione di Dublino è stata sostituita da un atto legislativo comunitario, il regolamento n. 343/2003, e il cosiddetto "sistema Dublino" è stato oggetto, nel giugno 2007, di una prima relazione di valutazione da parte della Commissione europea, nella quale, pur riconoscendo che il quadro applicativo è nel complesso soddisfacente, venivano segnalati alcuni problemi connessi all'efficienza delle disposizioni in vigore per il sistema EURODAC, e segnatamente:

- L'esistenza di sensibili ritardi nella trasmissione delle impronte dei richiedenti asilo da parte di alcuni Stati membri, dovuta almeno in parte alla vaghezza dei termini fissati dal regolamento;
- Una gestione insufficiente della cancellazione dei dati, dovuta all'assenza di un dispositivo efficiente che permetta agli Stati membri di scambiarsi le informazioni relative allo status del richiedente asilo;
- La mancanza di chiarezza nella designazione delle autorità nazionali che hanno accesso all'EURODAC, che ostacola il ruolo di controllo in capo alla Commissione europea e al garante europeo della protezione dei dati (GEPD);
- La presenza di casi, desumibili dai dati statistici dell'EURODAC, in cui coloro cui è stato accordato asilo in uno Stato membro presentano la richiesta anche in un altro Stato membro (e in alcuni casi la ripresentano nel medesimo Stato membro). In tali casi, il regolamento EURODAC in

vigore non prevede che gli Stati membri che introducono i dati relativi a una domanda dispongano di informazioni su eventuali duplicazioni. Ne risulta un palese rischio di violazione del principio secondo cui la competenza su una richiesta di asilo spetta ad un unico Stato membro.

Le misure proposte per far fronte ai problemi sopra elencati prestano debita attenzione alla tutela dei diritti fondamentali, e appaiono conformi a quanto previsto agli articoli 8 e 18 della Carta dei diritti, in materia rispettivamente di protezione dei dati personali e di diritto di asilo.

La proposta consta dei seguenti elementi portanti:

1. una più chiara definizione dei termini per la trasmissione dei dati da parte degli Stati membri;
2. l'obbligo per il sistema centrale di informare gli Stati membri su quando procedere alla cancellazione dei dati sui richiedenti;
3. lo sblocco dei dati sui rifugiati (attualmente non consultabili), e la possibilità di accedervi, quando i relativi richiedenti abbiano ottenuto protezione internazionale in uno Stato membro;
4. l'obbligo per gli Stati membri di indicare nell'EURODAC che applicano le regole discrezionali previste dal regolamento Dublino, e che pertanto si riconoscono competenti per l'esame della domanda di un richiedente in eccezione ai criteri generali del regolamento stesso;
5. l'estensione, in coerenza con l'acquis in materia di asilo, del campo di applicazione del regolamento alla protezione sussidiaria, e l'allineamento della terminologia adottata a quella di altri atti in materia di asilo per quanto riguarda la definizione di straniero ("cittadino di un paese terzo o apolide");
6. l'obbligo per gli Stati membri di indicare con precisione l'autorità nazionale competente per EURODAC, precisando altresì in quale misura il suo operato è connesso alle finalità dell'EURODAC stesso;
7. un aggiornamento e una più chiara definizione delle diverse fasi di gestione della Banca dati, nella prospettiva di una piattaforma condivisa tra EURODAC, SIS II e VIS per quanto concerne il sistema di confronto biometrico. Fino a quando non sarà istituita un'Autorità di gestione unica per i tre sistemi, la Commissione rimarrà responsabile della gestione dell'unità centrale e dovrà garantire la sicurezza della trasmissione dei dati da e verso l'EURODAC.

In termini di sussidiarietà, la proposta si giustifica in un contesto generale caratterizzato da una significativa espansione della criminalità transfrontaliera, che rende ancor più stringente l'esigenza, per ogni Stato membro, di accedere alle informazioni pertinenti in possesso di altri Stati. Inoltre, un'azione a livello europeo dovrebbe contribuire a garantire l'applicazione di norme armonizzate



sulla protezione dei dati, difficilmente ottenibili qualora ogni Stato membro agisse di propria iniziativa.

Chiamato a pronunciarsi in prima lettura sulla proposta di regolamento, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione contenente 36 emendamenti. La proposta modificata ne accoglie in tutto 22, in parte 4, mentre ne respinge 10.

In sintesi, vengono accolti gli emendamenti presentati allo scopo di garantire ai richiedenti asilo una migliore informazione sugli esiti delle procedure di esame e rilevazione di dati e impronte; vengono parzialmente accolti gli emendamenti che prolungano l'intervallo tra il rilevamento e la trasmissione delle impronte, prevedendo proroghe in circostanze eccezionali e per un periodo massimo di un mese; vengono invece respinti gli emendamenti che prevedono la cancellazione dei dati su EURODAC per chi abbia ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo; impongono agli Stati membri di comunicare eventuali inesattezze nell'identificazione di richiedenti all'Autorità di gestione e al garante europeo; conferiscono all'Autorità di gestione il compito di fissare i requisiti comuni che le persone autorizzate ad accedere ad EURODAC devono soddisfare; fissano in trenta giorni il termine con cui gli Stati membri devono comunicare ogni modifica nell'elenco delle autorità che possono accedere ai dati EURODAC; pongono l'Autorità di gestione EURODAC sotto il controllo del garante europeo.

Per quanto concerne il dibattito in sede di Consiglio, nel maggio 2009 (in data coincidente con la citata risoluzione del Parlamento europeo) i negoziati tra le delegazioni avevano registrato notevoli progressi, e risultava un numero limitato di questioni ancora in sospeso. Esse includevano nondimeno la questione dei termini per la raccolta e la trasmissione dei dati relativi alle impronte digitali, il periodo di conservazione dei dati raccolti in merito a coloro che sono fermati in relazione all'attraversamento illegale di una frontiera esterna dell'Unione, l'età a partire dalla quale dovrebbero essere rilevate le impronte digitali e se debba essere resa obbligatoria la raccolta e la conservazione dei dati relativi alle impronte digitali di coloro che sono risultati illegalmente presenti in uno Stato membro.

In base ai suddetti negoziati, la proposta modificata:

- introduce un nuovo articolo 8, teso a garantire agli Stati membri una informazione completa sullo status del richiedente, con particolare riferimento alle persone trasferite in base a una procedura di *ripresa in carico*, all'applicazione della clausola di sovranità del regolamento Dublino e ai casi in cui una persona i cui dati figurano nella banca dati sia stata trasferita a norma di una procedura di presa in carico o abbia lasciato il territorio degli Stati membri volontariamente o in esito a una decisione di rimpatrio o un provvedimento di allontanamento;

- riformula l'articolo 12 in modo da stabilire con la massima chiarezza a quali cittadini di paesi terzi o apolidi vanno rilevate le impronte digitali e in quale momento. In tal modo si dovrebbe ottenere un'armonizzazione fra le pratiche degli Stati membri e garantire che le impronte digitali siano rilevate e inviate alla banca dati EURODAC non appena l'interessato sia autorizzato a entrare nel territorio degli Stati membri.

Sono state anche apportate le modifiche ritenute necessarie per consentire l'accesso ai dati EURODAC a fini di contrasto, previsto da altra proposta di decisione presentata all'interno del Terzo pilastro comunitario. La Commissione ha tenuto conto soprattutto dell'esigenza che le autorità designate allo scopo dagli Stati membri rispettino le disposizioni sulla responsabilità in materia di utilizzazione e sicurezza dei dati; che venga chiaramente definito per ogni Stato membro il punto di accesso al sistema e l'autorità di verifica; che sia introdotto l'obbligo di raccogliere statistiche sul numero di consultazioni a fini di contrasto e delle risposte pertinenti; che siano introdotte modifiche tecniche del sistema centrale dell'EURODAC, vale a dire una nuova funzione di ricerca sulla base della cosiddetta "impronta latente" e una modalità di confronto dei dati introdotti con tutti i dati dattiloscopici memorizzati sulla banca dati centrale, onde sostenere al meglio le finalità dell'accesso a fini di contrasto; che la valutazione complessiva del regolamento EURODAC includa anche il meccanismo di accesso a fini di contrasto, per verificarne l'uso proporzionato e il rispetto dei diritti individuali, ma soprattutto per assicurarsi che l'applicazione del meccanismo non abbia avuto l'effetto di stigmatizzare i richiedenti asilo.

In un successivo documento del 20 novembre, la Presidenza del Consiglio, preso atto della proposta di modifica presentata dalla Commissione, rileva in primo luogo come essa tenga conto della nuova proposta di decisione che permette ai servizi di contrasto degli Stati membri e di Europol di accedere alla banca dati centrale di EURODAC, ma come sulle disposizioni che consentono tale accesso esistano ancora elementi di contrasto tra le delegazioni degli Stati membri. Quanto alla proposta della Commissione di ridurre da due a un anno il periodo di conservazione dei dati per i cittadini di paesi terzi fermati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna, la maggioranza delle delegazioni preferisce l'opzione "due anni" anziché uno, anche se una parte rilevante di Stati membri sarebbe disposta ad accettare un anno come compromesso, per raggiungere un accordo complessivo.

Risultano invece in netta riduzione gli elementi di contrasto con il Parlamento europeo.



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 10.9.2009  
COM(2009) 342 definitivo

2008/0242 (COD)

Proposta modificata di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che istituisce l'“EURODAC” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide]**

**(Rifusione)**

{COM(2009) 344 definitivo}  
{SEC(2009) 936}  
{SEC(2009) 937}

## RELAZIONE

### 1. INTRODUZIONE

A istituire l'EURODAC è il regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino<sup>1</sup>. Nel dicembre 2008 la Commissione ha adottato una proposta di rifusione diretta a modificare tale regolamento (di seguito “proposta del dicembre 2008”)<sup>2</sup>.

Obiettivo della proposta era garantire un uso più efficiente della banca dati EURODAC ai fini della determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo (e fornire così un sostegno più efficiente all'applicazione del regolamento Dublino) e affrontare a dovere le preoccupazioni connesse alla protezione dei dati.

La proposta ha inoltre allineato il quadro di gestione IT con quello dei regolamenti SIS II e VIS, disponendo il trasferimento dei compiti di gestione operativa dell'EURODAC alla futura agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (di seguito “agenzia IT”)<sup>3</sup>.

La proposta del dicembre 2008 ha poi previsto l'abrogazione del regolamento di attuazione e l'integrazione del suo contenuto nel regolamento EURODAC.

Da ultimo sono state introdotte modifiche per tener conto degli sviluppi dell'acquis in materia di asilo e dei progressi tecnici dall'adozione del regolamento del 2000.

La proposta è stata inviata al Parlamento europeo e al Consiglio il 3 dicembre 2008 e il Parlamento l'ha a sua volta trasmessa alla commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (LIBE).

Nella seduta plenaria del 7 maggio 2009 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione legislativa<sup>4</sup> che approva la proposta della Commissione con alcuni emendamenti.

### 2. PROPOSTA MODIFICATA

La presente proposta modifica la proposta del dicembre 2008 al duplice scopo di tener conto della risoluzione del Parlamento europeo e degli esiti dei negoziati in sede di Consiglio e di introdurre la possibilità per le autorità di contrasto degli Stati membri e Europol di accedere alla banca dati centrale EURODAC ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi.

---

<sup>1</sup> GUL 62 del 5.3.2002, pag. 1.

<sup>2</sup> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. [...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] (COM(2008) 825 definitivo).

<sup>3</sup> La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (COM(2009) 293 definitivo) è stata adottata il 24 giugno 2009.

<sup>4</sup> Creazione del sistema "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali (rifusione), P6\_TA (2009)0378.

Ove una persona indagata per terrorismo o altri reati gravi risulti registrata come richiedente asilo ma non figuri in nessun'altra banca dati o vi sia registrata solo con dati alfanumerici (che potrebbero essere inesatti, per esempio se l'interessato ha dichiarato un'identità falsa ovvero usato documenti contraffatti), è possibile che le sole informazioni disponibili per identificarla siano i dati biometrici contenuti nell'EURODAC.

L'obiettivo è fare in modo che anche le autorità di contrasto possano consultare l'EURODAC per fini di prevenzione, individuazione e investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi. È quindi necessario modificare il regolamento EURODAC affinché preveda esplicitamente questa nuova finalità.

La presente proposta introduce pertanto una clausola passerella per permettere l'accesso a fini di contrasto e le necessarie disposizioni di accompagnamento e modifica la proposta del dicembre 2008.

Il confronto delle impronte digitali in possesso delle autorità di contrasto designate dagli Stati membri e di Europol con i dati dattiloscopici presenti nella banca dati EURODAC sarà possibile solo se necessario in casi specifici e circostanze ben definite. Le disposizioni che disciplinano l'accesso ai dati e la sicurezza dei dati tengono conto dell'accesso a fini di contrasto.

Avendo il Parlamento europeo adottato la risoluzione sulla proposta di rifusione in prima lettura il 7 maggio 2009, si presume che riuscirà a adottarne una nuova in prima lettura sull'attuale proposta (che riprende i contenuti della proposta del dicembre 2008 e gli emendamenti citati).

La presente proposta viene presentata contestualmente alla proposta di decisione del Consiglio sulle richieste di confronto con i dati EURODAC presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol (di seguito "decisione [...]GAI del Consiglio [*decisione EURODAC sulle autorità di contrasto*]") che fissa le modalità esatte di accesso a fini di contrasto.

#### Contesto generale

Il programma dell'Aia sollecita un miglioramento dello scambio transfrontaliero di informazioni tra autorità di contrasto, anche estendendo l'accesso agli archivi di dati dell'Unione europea.

Le conclusioni del comitato misto del Consiglio GAI del 12-13 giugno 2007 invitavano la Commissione a presentare, quanto prima, le proposte necessarie per "permettere ai servizi di polizia e di contrasto degli Stati membri e all'Europol di avere accesso a determinate condizioni all'EURODAC a fini di consultazione nel quadro dell'esercizio delle loro competenze nel settore della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati terroristici e di altri reati gravi".

L'impatto prodotto dall'accesso a fini di contrasto di cui alla presente proposta modificata è oggetto della valutazione di impatto in allegato.

### 3. COERENZA CON ALTRE POLITICHE

La presente proposta è pienamente in linea con il programma dell'Aia del 2004, con il patto europeo sull'immigrazione e l'asilo approvato dal Consiglio europeo del 15-16 ottobre 2008 e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda il diritto di asilo e la protezione dei dati personali.

La presente proposta è altresì in linea con la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo concernente il miglioramento dell'efficienza e l'incremento dell'interoperabilità e delle sinergie tra le banche dati europee nel settore della giustizia e degli affari interni<sup>5</sup>, in cui si legge che "il Consiglio ritiene attualmente un problema il fatto che le autorità competenti per la sicurezza interna non possano accedere ai dati VIS. Lo stesso vale per tutti i dati relativi all'immigrazione contenuti in SIS II e per i dati EURODAC. Le autorità incaricate dell'applicazione della legge ritengono attualmente che questa sia una grave lacuna per l'identificazione di presunti autori di gravi atti di criminalità". Dalla comunicazione del 2005 è stata adottata la decisione VIS per consentire alle autorità di contrasto e a Europol di accedere alla banca dati del VIS.

### 4. CONFORMITÀ CON LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

La presente proposta modificata presta debita attenzione alla tutela dei diritti fondamentali. La valutazione d'impatto allegata alla presente proposta prende in considerazione il diritto di asilo e la protezione dei dati personali.

Per quanto riguarda il diritto di asilo, le modifiche alle disposizioni del regolamento riguardanti *l'informazione obbligatoria dei richiedenti asilo in ordine all'applicazione del sistema Dublino* fanno sì che questo diritto possa essere effettivamente esercitato. La nuova disposizione che impone agli Stati membri di *indicare nell'EURODAC se agiscono in applicazione delle clausole discrezionali* previste dal regolamento Dublino agevola la comunicazione tra gli Stati membri e, facendo chiarezza su quale Stato membro si occupa del caso, riduce l'incertezza per il richiedente asilo. Quanto alla protezione dei dati personali, assicurando una *gestione efficiente della cancellazione dei dati* la presente proposta garantisce che i dati siano conservati in modo da non consentire l'identificazione degli interessati per un tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. Lo stesso principio sottende alla modifica in virtù della quale *il periodo di conservazione dei dati relativi a cittadini di paesi terzi o apolidi, cui sono state rilevate le impronte digitali in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna*, è allineato con il periodo durante il quale il regolamento Dublino attribuisce la competenza in base alle suddette informazioni.

Con riguardo alla situazione particolare dei richiedenti protezione internazionale, per esempio, si è posto il problema che i dati estratti dall'EURODAC a fini di contrasto possano cadere nelle mani degli stessi paesi da cui il richiedente è fuggito o di cui teme la persecuzione. Gli effetti sul richiedente, sui suoi familiari e amici potrebbero essere nefasti, il che rischia anzitutto di demotivare i rifugiati dal presentare domanda ufficiale di protezione internazionale. Di conseguenza, nella proposta è contemplato il divieto specifico di trasmettere a paesi terzi, organizzazioni o enti i dati ottenuti ai sensi della stessa. È altresì previsto un vasto meccanismo di monitoraggio e valutazione della proposta, il cui obiettivo

---

<sup>5</sup> COM(2005) 597.

sarà anche stabilire se l'attivazione della funzione di ricerca a fini di contrasto avrà portato alla stigmatizzazione dei richiedenti protezione internazionale. Inoltre, affinché il trattamento dei dati personali a fini di contrasto non contravvenga al diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, in particolare ai principi di necessità e proporzionalità, la proposta fissa condizioni ferree riguardo all'accesso delle autorità di contrasto ai dati EURODAC, escludendo così che la banca dati possa essere consultata su base sistematica. La proposta vieta inoltre il trattamento successivo a fini di contrasto definendo chiaramente il tipo di reati per i quali è permesso l'accesso all'EURODAC, dispone rigorose misure di sicurezza per garantire la sicurezza dei dati personali trattati e affida il controllo delle attività di trattamento ad autorità pubbliche indipendenti di protezione dei dati. La proposta stabilisce inoltre che al trattamento dei dati personali effettuato a norma del regolamento si applicano la direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001 e che il trattamento dei dati personali effettuato dalle autorità di contrasto sulla base dei dati estratti dall'EURODAC è soggetto alla decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

La presente proposta risulta pertanto pienamente in linea con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda il diritto di asilo (articolo 18) e la protezione dei dati personali (articolo 8), e deve essere applicata di conseguenza.

## **5. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE**

Nel giugno 2007 la Commissione ha pubblicato il libro verde sul futuro regime comune europeo in materia di asilo<sup>6</sup> che individua le opzioni possibili per definire il futuro assetto dei regolamenti Dublino ed EURODAC. In risposta alla vasta consultazione pubblica sul libro verde, sono pervenuti 89 contributi da un'ampia gamma di parti interessate.

I servizi della Commissione hanno discusso i risultati della relazione di valutazione e la scaletta delle modifiche proposte al regolamento con gli Stati membri nel marzo 2008 in sede di comitato per l'immigrazione e l'asilo, e con gli operatori degli Stati membri nell'ottobre 2007 e nell'aprile 2008 in occasione di due riunioni informali di esperti dedicate alle conclusioni della relazione di valutazione.

Nell'approntare le modifiche al regolamento sono stati inoltre consultati informalmente l'UNHCR, il Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli (ECRE) e il GEDP.

Nell'elaborare la presente proposta modificata la Commissione ha consultato gli Stati che applicano l'acquis di Dublino, vale a dire gli Stati membri, l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera, così come Europol, con due questionari e una riunione di esperti svoltasi a Bruxelles il 25-26 settembre 2007, durante la quale gli esperti hanno potuto chiarire le risposte al questionario ed esprimersi ulteriormente. In una riunione tenutasi a Bruxelles l'8 ottobre 2007 sono state consultate diverse organizzazioni intergovernative e non governative e altri esperti attivi nel settore dell'asilo e dei diritti fondamentali. I rappresentanti delle autorità nazionali di protezione dei dati degli Stati che attuano l'acquis di Dublino, l'autorità di controllo comune di Europol e il garante europeo della protezione dei dati sono stati tutti consultati nell'ambito di una riunione svoltasi a Bruxelles l'11 ottobre 2007.

Un elenco dettagliato delle parti consultate è accluso alla valutazione d'impatto allegata alla presente proposta.

---

<sup>6</sup> COM(2007) 301.

## **6. BASE GIURIDICA**

La presente proposta modifica la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. [...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide], presentata dalla Commissione (COM(2008) 825).

La presente proposta modificata si fonda sulla stessa base giuridica della proposta originaria, ossia l'articolo 63, punto 1, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea.

Il titolo IV del trattato non si applica al Regno Unito né all'Irlanda, a meno che tali Stati membri non decidano altrimenti secondo le modalità indicate nel protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato ai trattati.

Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio avendo notificato che intendono partecipare alla sua adozione e applicazione a norma del suddetto protocollo. La posizione di tali Stati membri rispetto al regolamento in vigore non pregiudica l'eventuale partecipazione al regolamento modificato.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai trattati, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, applicando l'attuale regolamento Dublino in seguito a un accordo internazionale<sup>7</sup> concluso con la CE nel 2006, la Danimarca dovrà notificare alla Commissione, conformemente all'articolo 3 dell'accordo, la decisione di attuare o meno il contenuto delle modifiche adottate.

## **7. CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA SUGLI STATI NON MEMBRI DELL'UE ASSOCIATI AL SISTEMA DUBLINO**

Parallelamente all'associazione di vari paesi terzi all'acquis di Schengen, la Comunità ha concluso o sta concludendo con questi stessi paesi accordi di associazione all'acquis di Dublino/EURODAC:

- accordo di associazione dell'Islanda e della Norvegia, concluso nel 2001<sup>8</sup>;
- accordo di associazione della Svizzera, concluso il 28 febbraio 2008<sup>9</sup>;
- accordo di associazione del Liechtenstein, firmato il 28 febbraio 2008<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a “Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 66 dell'8.3.2006).

<sup>8</sup> Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia (GU L 93 del 3.4.2001, pag. 40).

<sup>9</sup> Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 5).



Per stabilire diritti e obblighi tra la Danimarca – che è stata associata, come si è già detto, all’acquis di Dublino/EURODAC con un accordo internazionale – e i paesi associati di cui sopra, sono stati conclusi altri due strumenti tra la Comunità e i paesi associati<sup>11</sup>.

In conformità dei tre accordi citati, i paesi associati accettano l’acquis di Dublino/EURODAC e i relativi sviluppi senza eccezioni. Pur non partecipando all’adozione di atti che modificano l’acquis di Dublino o si basano su di esso (quindi neanche alla presente proposta), tali paesi devono notificare alla Commissione entro un termine stabilito se decidono di accettare o meno il contenuto di tali atti una volta approvati dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Qualora la Norvegia, l’Islanda, la Svizzera o il Liechtenstein non accettino un atto che modifica l’acquis di Dublino/EURODAC o si basa su di esso, si applica la clausola “ghigliottina” e pertanto i rispettivi accordi cessano di avere efficacia, a meno che il comitato misto/congiunto istituito dagli accordi decida altrimenti all’unanimità.

Poiché la modifica del regolamento EURODAC diretta a inserire una clausola passerella per permettere l’accesso a fini di contrasto costituisce uno sviluppo dell’acquis di Dublino/EURODAC ai sensi dei citati accordi, la procedura descritta si applica anche in relazione alla presente proposta.

## **8. PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ**

Dato il carattere transnazionale dei problemi connessi all’asilo e alla protezione dei rifugiati, l’UE si trova nella posizione ideale per proporre soluzioni, nell’ambito del sistema comune europeo di asilo, ai problemi attinenti al regolamento EURODAC. Sebbene con il regolamento del 2000 si sia raggiunto un livello considerevole di armonizzazione, è ancora possibile perfezionare il sostegno fornito dall’EURODAC all’attuazione del regolamento Dublino. Per la gestione di una banca dati UE creata al fine di contribuire all’attuazione di un regolamento che si occupa di flussi transnazionali di richiedenti asilo, l’intervento dell’UE risulta essenziale.

È necessario poi modificare il regolamento EURODAC per prevedere una finalità secondaria, ossia permettere l’accesso a fini di contrasto del terrorismo e della criminalità ai dati memorizzati nella banca centrale EURODAC. Questo obiettivo non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri poiché solo la Commissione può proporre tale modifica.

---

<sup>10</sup> Protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (COM(2006) 754), in attesa di conclusione.

<sup>11</sup> Il protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (2006/0257, concluso il 24.10.2008, non ancora pubblicato nella GU) e il protocollo all’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia (GU L 93 del 3.4.2001).

## **9. PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ**

La valutazione d'impatto pubblicata insieme alla proposta del dicembre 2008<sup>12</sup> esamina le singole subopzioni per la soluzione dei problemi individuati, in modo da ottenere un equilibrio ideale tra utilità pratica e sforzo necessario, e giunge alla conclusione che privilegiando un'azione a livello UE non si va oltre quanto è necessario alla soluzione di questi problemi, che è poi l'obiettivo perseguito.

La valutazione d'impatto conclude inoltre che l'unico modo tempestivo, accurato, sicuro e efficiente in termini di costi per stabilire se ed eventualmente dove esistano dati sui richiedenti asilo negli Stati membri è permettere alle autorità di contrasto di accedere all'EURODAC. Se l'obiettivo è stabilire o verificare l'esatta identità di un richiedente asilo, non esistono alternative altrettanto ragionevoli e efficienti all'EURODAC che permettano alle autorità di contrasto di raggiungerlo.

## **10. ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA**

### **10.1. Modifiche introdotte in base alla risoluzione del Parlamento europeo**

Nella sua risoluzione legislativa il Parlamento europeo dà ampio sostegno alla proposta della Commissione e introduce emendamenti prevalentemente redazionali, oltre ad alcuni di tipo sostanziale. Gli emendamenti proposti sono perlopiù accettabili, in tutto o in parte, salvo eccezioni. Segue la posizione della Commissione al riguardo.

#### ***10.1.1. Emendamenti accolti***

*Emendamenti 3, 5, 6, 10, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 30, 39*

Sono accolti in quanto correggono inesattezze e contribuiscono alla coerenza del testo.

*Emendamenti 12 e 29*

Sono inseriti nel nuovo articolo 8 (informazioni sullo status dell'interessato) che è la fusione degli articoli 6, paragrafo 2, e 17, paragrafo 6, della proposta del dicembre 2008.

*Emendamenti 16, 17 e 18*

Con una formulazione leggermente diversa l'articolo 12 riprende nella sostanza questi emendamenti.

*Emendamento 35*

L'emendamento, il cui fine è garantire che la persona interessata riceva le debite informazioni "in una lingua a lei comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale", è recepito nell'articolo 25, paragrafo 1.

---

<sup>12</sup> SEC(2008) 2981.

## *Emendamenti 37 e 38*

Sono accolti in quanto chiariscono il testo in ordine ai diritti dell'interessato (articolo 25 della presente proposta).

### **10.1.2. Emendamenti parzialmente accolti**

#### *Emendamento 1*

Come risulta dal considerando 2 della presente proposta, l'emendamento è accolto limitatamente al riferimento "protezione *internazionale*" ma non già alla proposta di sopprimere l'espressione "spinti dalle circostanze" per motivi di coerenza con la direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato<sup>13</sup>.

#### *Emendamento 11*

La prima parte dell'emendamento, che prevede due termini distinti per il rilevamento e la trasmissione delle impronte digitali, non è accolto a causa delle difficoltà pratiche che potrebbe procurare agli Stati membri. Si accetta invece di prolungare a 72 ore il termine per la trasmissione (secondo la proposta del PE di 48 più 24 ore) e l'articolo 7 è modificato di conseguenza. La seconda parte propone deroghe alla regola generale ed è complessivamente accettabile. Si propone tuttavia una formulazione diversa in modo da tener conto degli esiti della discussione con il Consiglio.

#### *Emendamento 25*

È accolta (e integrata nell'articolo 18, paragrafo 3 della presente proposta) la prima parte dell'emendamento, che rinvia a un ulteriore articolo in relazione al numero di riferimento utilizzato per la transazione relativa a un cittadino di un paese terzo o un apolide illegalmente presente in uno Stato membro.

#### *Emendamento 42*

L'emendamento è recepito all'articolo 5, paragrafo 4.

### **10.1.3. Emendamenti respinti**

#### *Emendamenti 4 e 14*

Gli emendamenti all'articolo 9 e al connesso considerando 11 della proposta del dicembre 2008 (considerando 17 e articolo 11 della presente proposta) indicano che devono essere cancellati dall'EURODAC i dati dattiloscopici di quanti abbiano acquisito lo status di soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo<sup>14</sup>. La richiamata direttiva esclude esplicitamente dal proprio ambito di applicazione i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale: per questo motivo è impossibile

---

<sup>13</sup> GU L 326 del 13.12.2005, pagg. 13-34.

<sup>14</sup> GU L 16 del 23.1.2004, pagg. 44-53.

accettare i due emendamenti che, per giunta, sono stati introdotti nella parte del testo non interessata dalla rifusione e sono pertanto inammissibili.

#### *Emendamento 8*

L'emendamento è respinto poiché la finalità dell'articolo 5, paragrafo 7, non è determinare l'ambito di applicazione dell'agenzia IT, bensì chiarire che l'Autorità di gestione di cui al regolamento è la stessa di cui ai regolamenti SIS II e VIS.

#### *Emendamento 9*

L'emendamento (connesso all'articolo 5 della presente proposta) non è accolto in quanto è inerente alla proposta di istituire l'agenzia IT e non già alla presente proposta.

#### *Emendamento 23*

L'emendamento, che propone di aggiungere all'articolo 16, paragrafo 2 della presente proposta un riferimento a ulteriori articoli della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta<sup>15</sup> non è ritenuto necessario trattandosi di situazioni già contemplate nell'attuale formulazione.

#### *Emendamento 28*

Obiettivo dell'emendamento è introdurre l'obbligo di informare il GEPD di ogni risposta falsa. Poiché è compito delle autorità nazionali di protezione dei dati e non già del garante europeo della protezione dei dati monitorare direttamente il funzionamento quotidiano del sistema, non è possibile accogliere l'emendamento proposto (peraltro non richiesto dallo stesso GEPD nel suo parere sulla proposta).

#### *Emendamento 31*

L'emendamento introduce una disposizione che vieta il trasferimento dei dati alle autorità di paesi terzi. Stabilendo che solo le autorità designate degli Stati membri hanno accesso all'EURODAC e vietando esplicitamente, al suo articolo 22, il trasferimento dei dati a paesi terzi, il regolamento in vigore è già chiaro al riguardo. L'emendamento è quindi respinto in quanto non necessario; anzi, potrebbe dare l'impressione che prima fosse possibile trasferire dati a paesi terzi.

#### *Emendamento 32*

L'emendamento prevede che l'Autorità di gestione fissi “una serie di requisiti comuni che le persone autorizzate ad accedere a Eurodac devono soddisfare”. La disposizione proposta non è chiara e rischia di generare inutili oneri amministrativi a carico dell'Autorità di gestione: l'esame del personale che ha accesso all'EURODAC risulta più efficiente se svolto a livello nazionale.

---

<sup>15</sup> GU L 304 del 30.9.2004, pagg. 12-23.

### *Emendamento 33*

L'emendamento introduce l'obbligo in capo agli Stati membri di segnalare le modifiche dei rispettivi elenchi delle autorità entro trenta giorni dalla modifica. L'onore che ciò comporterebbe è considerato inutile e il termine proposto irrealistico. Per giunta, l'emendamento non è conforme a disposizioni analoghe del regolamento Dublino.

### *Emendamento 40*

L'emendamento mira a porre l'Autorità di gestione sotto il controllo del GEPD. Non è questo l'oggetto del regolamento EURODAC.

## **10.2. Modifiche introdotte in base agli esiti dei negoziati in sede di Consiglio**

### *Articolo 8*

Questo nuovo articolo è stato voluto affinché gli Stati membri siano informati sullo status dell'interessato. Esso ricomprende anzitutto disposizioni già presenti nella proposta del dicembre 2008, ossia l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 17, paragrafo 6, che riguardano le informazioni sulle persone trasferite in base a una procedura di *ripresa in carico* e l'applicazione della clausola di sovranità del regolamento Dublino. Inoltre l'articolo dispone che gli Stati membri siano informati anche se una data persona, i cui dati figurano nella banca dati, è stata trasferita a norma di una procedura di *presa in carico* ovvero se quella persona ha lasciato il territorio degli Stati membri volontariamente o in esito a una decisione di rimpatrio o a un provvedimento di allontanamento.

Il nuovo articolo agevolerà quindi gli Stati membri nel determinare lo Stato membro competente a norma del regolamento Dublino.

### *Articolo 12*

Scopo delle modifiche apportate all'articolo è stabilire chiaramente a quali cittadini di paesi terzi o apolidi vadano rilevate le impronte digitali e in quale momento. In tale modo si otterrà un'armonizzazione fra le pratiche degli Stati membri e si garantirà che le impronte digitali siano rilevate e inviate alla banca dati EURODAC non appena l'interessato sia autorizzato a entrare nel territorio degli Stati membri.

### *Articolo 30*

Fino a che non sarà avviata l'agenzia IT, la Commissione continuerà a produrre i due tipi di relazione previsti dal regolamento in vigore: le relazioni annuali (comprehensive dell'analisi delle statistiche annue) e le relazioni di valutazione (insieme con la relazione del regolamento Dublino).

### *Altre modifiche*

Sono stati modificati i considerando 3, 19 e 32, l'articolo 5, paragrafi 1 e 4 e l'articolo 19, paragrafo 1, onde tener conto delle proposte redazionali formulate durante i negoziati in sede di Consiglio che la Commissione ha ritenuto di poter accettare.

### **10.3. Modifiche dirette a consentire l'accesso a fini di contrasto**

#### *Articolo 1*

Il paragrafo 2 è modificato in modo da integrare la nuova finalità del sistema.

#### *Articolo 2*

È aggiunto il paragrafo 1, lettera c), punto iv) onde assicurare che le autorità designate per accedere all'EURODAC a fini di contrasto rispettino anche le disposizioni sulla responsabilità in materia di utilizzazione dei dati e di sicurezza dei dati. Alle lettere f) e g) vengono definiti il punto di accesso nazionale e l'autorità di verifica.

#### *Articolo 3*

Questo nuovo articolo introduce una clausola passerella per permettere l'accesso a fini di contrasto istituendo un nesso tra uno strumento di terzo pilastro (decisione [.../...]GAI del Consiglio [*decisione EURODAC sulle autorità di contrasto*]) e il presente regolamento di primo pilastro.

#### *Articolo 6*

Le lettere i) e j) introducono l'obbligo di raccogliere statistiche sul numero di consultazioni a fini di contrasto e delle risposte pertinenti.

Per sostenere al meglio le finalità dell'accesso a fini di contrasto, la presente proposta comporta una modifica tecnica del sistema centrale dell'EURODAC, vale a dire una nuova funzione di ricerca sulla base della cosiddetta impronta latente<sup>16</sup>.

#### *Articolo 13*

Al secondo comma del paragrafo 1 è fatto riferimento all'articolo 3 per tener conto della possibilità di accesso a fini di contrasto.

#### *Articolo 19*

Viene esteso l'ambito di applicazione del paragrafo 4 per tenere conto della possibilità di accesso a fini di contrasto.

#### *Articolo 22*

Il nuovo paragrafo 2 introduce il nuovo tipo di consultazione del sistema: nell'ambito dell'accesso a fini di contrasto i dati introdotti sono confrontati con tutti i dati dattiloscopici memorizzati nella banca dati centrale.

---

<sup>16</sup> L'impronta latente è la riproduzione fortuita delle creste papillari su un corpo. Le impronte latenti sono spesso frammentarie e per visualizzarle possono essere necessari metodi chimici, polveri o sorgenti di luce alternative.

## *Articolo 25*

Al paragrafo 1, la modifica della lettera b) è diretta a garantire che, nel rilevare le impronte dell'interessato, questi sia informato anche della possibilità che i suoi dati siano consultati a fini di contrasto.

## *Articolo 30*

Il paragrafo 5 è modificato per estendere la valutazione complessiva del regolamento EURODAC al meccanismo di accesso a fini di contrasto. Nell'ambito di questa valutazione più ampia si potrà appurare anzitutto se sarà stato fatto un uso proporzionato del meccanismo introdotto dall'articolo 3, se saranno stati rispettati i diritti individuali e se l'applicazione del meccanismo non avrà avuto per effetto di stigmatizzare i richiedenti asilo. La valutazione potrà altresì tenere conto delle relazioni approntate dal garante europeo della protezione dei dati, dalle autorità nazionali di protezione dei dati e dall'autorità di controllo comune di Europol nell'ambito delle loro funzioni di controllo. Sulla scorta di questa valutazione la Commissione potrà presentare opportune proposte.

## **11. INCIDENZA DI BILANCIO**

La presente proposta comporta una modifica tecnica del sistema centrale dell'EURODAC diretta a permettere il confronto a fini di contrasto. È altresì proposta una nuova funzione di ricerca sulla base di un'impronta latente.

La scheda finanziaria allegata alla presente proposta vale anche per la proposta di decisione del Consiglio sulle richieste di confronto con i dati EURODAC presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (COM(2009) 344).

Il costo stimato di 2,415 milioni di euro comprende tre anni di manutenzione tecnica, i connessi servizi di tecnologia dell'informazione, il software e l'hardware, l'aggiornamento e la personalizzazione necessari per permettere la consultazione a fini di contrasto, nonché le modifiche introdotte in relazione alla finalità originaria dell'asilo non connesse con l'accesso a fini di contrasto. Nella scheda finanziaria continuano a figurare, per motivi di chiarezza, gli importi della proposta di rifusione EURODAC adottata il 3 dicembre 2008.

---

↓ 2725/2000/CE (adattato)

2008/0242 (COD)

Proposta modificata di

## REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che istituisce l'“EURODAC” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino  del regolamento (CE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide]**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punto 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione<sup>17</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato<sup>18</sup>,

considerando quanto segue:

---

↓ nuovo

(1) È opportuno apportare una serie di modifiche sostanziali al regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino<sup>19</sup> e al regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino<sup>20</sup>. Per ragioni di chiarezza, è quindi opportuno provvedere alla rifusione di tali regolamenti.

---

<sup>17</sup> COM(2008) XXX.

<sup>18</sup> GU C [...], [...], pag. [...].

<sup>19</sup> GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1.

<sup>20</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 1.



---

↓ 2725/2000/CE considerando 1

~~(1) Gli Stati membri hanno ratificato la convenzione di Ginevra, del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.~~

---

↓ 2725/2000/CE considerando 2  
(adattato)

~~(2) Gli Stati membri hanno concluso la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990 (in seguito denominata: "la convenzione di Dublino").~~

---

↓ nuovo

(2) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema comune europeo d'asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione internazionale nella Comunità.

(3) Il 4 novembre 2004 il Consiglio europeo adotta il programma dell'Aia, determinando gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il patto europeo sull'immigrazione e l'asilo approvato dal Consiglio europeo del 15-16 ottobre 2008 chiede che sia completata l'istituzione del sistema europeo comune di asilo introducendo una procedura unica in materia di asilo che preveda garanzie comuni e uno status uniforme per i rifugiati e per i beneficiari di protezione sussidiaria.

(4) Il programma dell'Aia sollecita il miglioramento dell'accesso agli archivi di dati dell'Unione europea.

(5) Nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente il miglioramento dell'efficienza e l'incremento dell'interoperabilità e delle sinergie tra le banche dati europee nel settore della giustizia e degli affari interni<sup>21</sup>, del 24 novembre 2005, la Commissione ritiene che le autorità incaricate della sicurezza interna potrebbero accedere all'EURODAC in casi ben definiti, qualora vi sia il fondato sospetto che l'autore di un reato di terrorismo o altro reato grave abbia presentato domanda d'asilo.

(6) Per poter prevenire, individuare e investigare reati di terrorismo e altri reati gravi occorre accedere ai dati dattiloscopici conservati nella banca dati centrale EURODAC a fini di contrasto.

---

<sup>21</sup> COM(2005) 597 definitivo del 24 novembre 2005.

(7) È opportuno che le autorità di contrasto designate dagli Stati membri e Europol possano accedere a tali dati soltanto in casi specifici, ben definiti, quando non vi sono alternative meno intrusive e solo dopo che gli Stati membri abbiano consultato le rispettive banche dati nazionali e esperito la procedura di cui alla decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera<sup>22</sup>.

(8) Non deve essere possibile effettuare nell'EURODAC nessun confronto di massa delle impronte digitali ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi.

↓ 2725/2000/CE considerando 3  
(adattato)  
⇒ nuovo

(9) Ai fini dell'applicazione ~~della convenzione di Dublino~~  del regolamento (CE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide]<sup>23</sup>  è necessario determinare l'identità dei richiedenti ~~asilo~~  ⇒ protezione internazionale  e delle persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare delle frontiere esterne della Comunità. È inoltre auspicabile, ai fini di un'efficace applicazione ~~della convenzione di Dublino~~  del regolamento (CE) n. [.../...] del Consiglio [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide]  e, in particolare, dell'articolo ~~10~~ 18, paragrafo 1, lettere ~~e) ed e) b) e d)~~, consentire a ciascuno Stato membro di accertare se ~~uno straniero~~  un cittadino di un paese terzo o un apolide  trovato illegalmente nel suo territorio abbia presentato domanda di ~~asilo~~  ⇒ protezione internazionale  in un altro Stato membro.

↓ 2725/2000/CE considerando 4

(10) Costituendo le impronte digitali un elemento importante per la determinazione dell'identità esatta di tali persone, occorre istituire un sistema per il confronto dei dati relativi alle loro impronte digitali.

↓ 2725/2000/CE considerando 5  
⇒ nuovo

(11) A tal fine, è necessario istituire un sistema denominato "~~Eurodac~~EURODAC", comprendente ~~un'unità~~  ⇒ un sistema  centrale, ~~che opererà presso la Commissione e~~

<sup>22</sup> GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

<sup>23</sup> COM(2008) XXX.

che gestirà una banca dati centrale informatizzata di dati sulle impronte digitali, e i mezzi telematici necessari per le trasmissioni tra gli Stati membri e ~~la banca dati~~ ⇒ il sistema ⇐ centrale.

---

↓ nuovo

(12) Per assicurare la parità di trattamento di tutti i richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e per garantire la coerenza con l'acquis dell'UE vigente in materia di asilo, in particolare con la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta e con il regolamento (CE) n. [...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide], è opportuno estendere il campo di applicazione del presente regolamento onde includere i richiedenti protezione sussidiaria e i beneficiari di tale protezione.

---

↓ 2725/2000/CE considerando 6  
(adattato)  
⇒ nuovo

(13) È altresì necessario invitare gli Stati membri a rilevare ⇒ e trasmettere ⇐ tempestivamente ⇒ i dati sulle ⇐ le impronte digitali di tutti richiedenti ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ e di tutti ~~gli stranieri~~ ⊗ i cittadini di paesi terzi o apolidi ⊗ che vengano fermati in relazione all'attraversamento irregolare della frontiera esterna di uno Stato membro, qualora costoro abbiano almeno 14 anni di età.

---

↓ 2725/2000/CE considerando 7  
(adattato)  
⇒ nuovo

(14) È necessario dettare disposizioni precise in ordine alla trasmissione ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale dei dati relativi a tali impronte digitali, alla registrazione, ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale, dei dati suddetti e di altri dati pertinenti, alla loro memorizzazione, al loro confronto con altri dati relativi a impronte digitali, nonché in ordine alla trasmissione dei risultati di tali confronti e al ~~congelamento~~ ⇒ contrassegno ⇐ ed alla cancellazione dei dati registrati. Dette disposizioni possono differire ed essere specificamente adattate per quanto riguarda altre categorie di ~~stranieri~~ ⊗ cittadini di paesi terzi o apolidi ⊗.

---

↓ nuovo

- (15) È opportuno che le risposte pertinenti ottenute dall'EURODAC siano verificate da un esperto in dattiloscopia in modo da garantire l'esatta determinazione della responsabilità ai sensi del regolamento (CE) n. [...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] e la corretta identificazione dell'indagato i cui dati potrebbero figurare nell'EURODAC.

---

↓ 2725/2000/CE considerando 8  
(adattato)  
⇒ nuovo

- (16) ~~Gli stranieri~~ ☒ I cittadini di paesi terzi o apolide ☒ che hanno presentato domanda di ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ in uno Stato membro possono avere la possibilità di chiedere ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ per vari anni ancora in un altro Stato membro. Pertanto, il periodo massimo durante il quale le impronte digitali devono essere conservate ~~dall'unità~~ ⇒ dal sistema ⇐ centrale dovrebbe essere piuttosto lungo. Dato che la maggior parte ~~degli stranieri~~ ☒ dei cittadini di paesi terzi o apolide ☒ che hanno soggiornato nella Comunità per vari anni avranno ottenuto uno status giuridico definito ovvero avranno persino acquisito la cittadinanza di uno Stato membro al termine di tale periodo, si ritiene che dieci anni costituiscano un periodo ragionevole per la conservazione dei dati relativi alle impronte digitali.

---

↓ 2725/2000/CE considerando 9  
(adattato)

- (17) Il periodo di conservazione dovrebbe essere ridotto in talune situazioni particolari in cui non vi sia necessità di conservare i dati dattiloscopici così a lungo. I dati dattiloscopici dovrebbero essere cancellati non appena ~~gli stranieri~~ ☒ i cittadini di paesi terzi o gli apolide ☒ cui tali dati si riferiscono acquisiscono la cittadinanza di uno Stato membro.

---

↓ nuovo

- (18) È opportuno conservare i dati di coloro le cui impronte digitali sono state inizialmente registrate nell'EURODAC al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale e ai quali è stata riconosciuta la protezione in uno Stato membro, al fine di consentire il confronto di detti dati con quelli registrati al momento della presentazione di un'altra domanda di protezione internazionale.

- (19) Nel lungo termine, in seguito a una valutazione d'impatto che vagli a fondo le alternative sotto il profilo finanziario, operativo e organizzativo, occorrerà prevedere l'istituzione di un'Autorità di gestione responsabile della gestione operativa

dell'EURODAC. Fino ad allora, la gestione del sistema centrale e dell'infrastruttura di comunicazione dovrà competere alla Commissione.

---

↓ 2725/2000/CE considerando 10  
(adattato)  
⇒ nuovo

- (20) È necessario precisare chiaramente le competenze rispettive della Commissione ⇒ e dell'Autorità di gestione, ~~nei riguardi dell'unità~~ ⇒ per quanto concerne il sistema ⇐ centrale ⇒ e l'infrastruttura di comunicazione, ⇐ e degli Stati membri per quanto concerne l'utilizzazione, la sicurezza, l'accesso e la rettifica dei dati registrati.
- 

↓ nuovo

- (21) È necessario compilare statistiche sul numero delle consultazioni richieste a fini di contrasto e sul numero delle risposte pertinenti che tali richieste hanno generato nell'EURODAC.

- (22) È opportuno che l'interessato sia informato della possibilità che i suoi dati vengano consultati dalle autorità di contrasto ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi.
- 

↓ 2725/2000/CE considerando 11

- (23) Mentre la responsabilità extracontrattuale della Comunità in relazione alle attività del sistema ~~Eurodac~~EURODAC sarà disciplinata dalle pertinenti disposizioni del trattato, è necessario dettare regole specifiche per la responsabilità extracontrattuale degli Stati membri in relazione al funzionamento del sistema.
- 

↓ 2725/2000/CE considerando 12

- (24) Secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo delle misure proposte, vale a dire l'istituzione ~~presso la Commissione~~ di un sistema per il confronto dei dati sulle impronte digitali, come supporto all'attuazione della politica di asilo della Comunità, non può, per sua stessa natura, essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario. Secondo il principio di proporzionalità di cui al suddetto articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo.

---

↓ 2725/2000/CE considerando 15  
(adattato)

- (25) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati<sup>24</sup>, si applica al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri  ai sensi del presente regolamento  ~~nel contesto del sistema Eurodac.~~

---

↓ 2725/2000/CE considerando 16

- ~~(16) A norma dell'articolo 286 del trattato, la direttiva 95/46/CE si applica altresì alle istituzioni e agli organismi comunitari. Poiché l'unità centrale sarà istituita presso la Commissione, la suddetta direttiva si applicherà al trattamento dei dati personali effettuato dall'unità centrale.~~

---

↓ 2725/2000/CE considerando 17

- (26) I principi sanciti dalla direttiva 95/46/CE in tema di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, in particolare il loro diritto alla tutela della vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali, andrebbero rafforzati o chiariti, in particolare in rapporto ad alcuni settori.

---

↓ nuovo

- (27) È opportuno che al trattamento dei dati personali effettuato dalle istituzioni e dagli organismi comunitari ai sensi del presente regolamento si applichi il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati<sup>25</sup>. Occorrerebbe tuttavia precisare taluni punti per quanto concerne le responsabilità in materia di trattamento dei dati e il controllo della protezione degli stessi.
- (28) È opportuno che le autorità nazionali di controllo verifichino la liceità del trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri e che il garante europeo della protezione dei dati, istituito con decisione 2004/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla nomina dell'autorità di controllo indipendente prevista dall'articolo 286 del trattato CE<sup>26</sup>, controlli le attività delle istituzioni e degli organismi comunitari attinenti al trattamento dei dati personali, in

---

<sup>24</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

<sup>25</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

<sup>26</sup> GU L 12 del 17.1.2004, pag. 47.

considerazione dei compiti limitati delle istituzioni e degli organismi comunitari con riguardo ai dati stessi.

---

↓ 2725/2000/CE considerando 18  
⇒ nuovo

- (29) È opportuno controllare e valutare l'attività dell'~~Eurodac~~EURODAC ⇒ a intervalli regolari ⇐ .
- 

↓ 2725/2000/CE considerando 19  
(adattato)  
⇒ nuovo

- (30) Gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema di sanzioni  effettive, proporzionate e dissuasive  per punire l'uso dei dati ~~registri~~  inseriti  ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale con finalità contrarie a quelle dell'~~Eurodac~~EURODAC.
- 

↓ nuovo

- (31) È necessario che gli Stati membri siano informati della situazione di determinate procedure di asilo onde facilitare un'adeguata applicazione del regolamento (CE) n. [...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide].

- (32) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e deve essere applicato di conseguenza. Esso osserva i principi sanciti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento assicura il pieno rispetto della protezione dei dati personali e del diritto di asilo.
- 

↓ 2725/2000/CE considerando 22  
(adattato)

- (33) È opportuno far coincidere l'ambito di applicazione territoriale del presente regolamento con quello ~~della convenzione di Dublino~~  del regolamento (CE) n. [...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] .

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1

##### Scopo dell'“~~Eurodac~~EURODAC”

1. È istituito un sistema denominato “~~Eurodac~~EURODAC”, allo scopo di concorrere alla determinazione dello Stato membro competente, ai sensi ~~della convenzione di~~ ~~Dubline~~ ~~☒~~ del regolamento (CE) n. [...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] ~~☒~~, per l'esame di una domanda di ~~asilo~~ ~~⇒~~ protezione internazionale ~~⇐~~ presentata in uno Stato membro ~~⇒~~ da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, ~~⇐~~ e di facilitare inoltre l'applicazione ~~di tale convenzione~~ ~~☒~~ del richiamato regolamento ~~☒~~ secondo le disposizioni del presente regolamento.

~~2. L'Eurodac comprende:~~

~~a) l'unità centrale di cui all'articolo 3;~~

~~b) una banca dati centrale informatizzata, nella quale vengono trattati i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 11, paragrafo 2, in vista del confronto dei dati sulle impronte digitali dei richiedenti asilo e delle categorie di stranieri di cui all'articolo 8, paragrafo 1 e all'articolo 11, paragrafo 1;~~

~~e) i mezzi di trasmissione dei dati tra gli Stati membri e la banca dati centrale.~~  
~~3.2.~~ Fatta salva l'utilizzazione dei dati destinati all'“~~Eurodac~~EURODAC” da parte dello Stato membro d'origine in banche dati istituite ai sensi della propria legislazione nazionale, i dati sulle impronte digitali e gli altri dati personali possono essere trattati nell'“~~Eurodac~~EURODAC” solo per gli scopi previsti dall'articolo ~~4532~~, paragrafo 1, ~~della convenzione di~~ ~~☒~~ del regolamento ~~☒~~ Dublino ~~⇒~~ e ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, alle condizioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento e alla decisione [...]GAI del Consiglio [*decisione EURODAC sulle autorità di contrasto*] ~~⇐~~.



## Articolo 2

### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) ~~“convenzione di regolamento Dublino”~~: ~~la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990~~ il regolamento (CE) n. [...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide];
- b) ~~“richiedente asilo”~~ ⇒ protezione internazionale ⇐: ~~lo straniero~~ il cittadino di un paese terzo o l’apolide che ha presentato una domanda di ~~asilo o per conto del quale è stata presentata una siffatta domanda~~ ⇒ protezione internazionale ai sensi dell’articolo 2, lettera g) della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, sulla quale non sia stata ancora adottata una decisione definitiva ⇐;
- c) “Stato membro d’origine”:
- i) in relazione ~~ai richiedenti asilo~~ alle persone di cui all’articolo 7, lo Stato membro che trasmette i dati personali ~~all’unità~~ ⇒ al sistema centrale e che riceve i risultati del confronto;
  - ii) in relazione alle persone di cui all’articolo ~~8~~ 12, lo Stato membro che trasmette i dati personali ~~all’unità~~ ⇒ al sistema centrale;
  - iii) in relazione alle persone di cui all’articolo ~~11~~ 15, lo Stato membro che trasmette detti dati ~~all’unità~~ ⇒ al sistema centrale e che riceve i risultati del confronto;

↓ nuovo

iv) in relazione ai compiti di cui agli articoli 17 e 21

- lo Stato membro che trasmette i dati personali al sistema centrale e che riceve i risultati del confronto;
- le autorità designate degli Stati membri e di Europol di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 4, della decisione [...]GAI del Consiglio [*decisione EURODAC sulle autorità di contrasto*];

---

↓ 2725/2000/CE (adattato)  
⇒ nuovo

- d) “rifugiato ⇒ beneficiario di protezione internazionale ⇐”: ☒ il cittadino di un paese terzo o l’apolide ☒ ~~la persona cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra, del 28 luglio 1951, relativa ai rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967~~ ⇒ che ha diritto allo status di protezione internazionale definito all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio⇐;
- e) “risposta pertinente”: la corrispondenza constatata o le corrispondenze constatate ~~dall’unità~~ ⇒ dal sistema ⇐ centrale, sulla base di un confronto, tra i dati sulle impronte digitali registrati ~~nelle banche dati~~ ☒ nella banca dati centrale ☒ e quelli trasmessi da uno Stato membro relativi a una persona, fatto salvo l’obbligo degli Stati membri di controllare immediatamente l’esito del confronto a norma dell’articolo ~~4~~ 19, paragrafo ~~6~~ 4;

---

↓ nuovo

- f) “punto di accesso nazionale”: il sistema nazionale designato per comunicare con il sistema centrale;
- g) “autorità di verifica”: l’organismo nazionale unico designato dallo Stato membro o da Europol di cui all’articolo 4 della decisione [.../...]GAI del Consiglio [*decisione EURODAC sulle autorità di contrasto*].

---

↓ 2725/2000/CE (adattato)

2. I termini definiti nell’articolo 2 della direttiva 95/46/CE hanno lo stesso significato nel presente regolamento.
3. Salvo diverse disposizioni, i termini definiti nell’articolo ~~1~~ 2 ~~della convenzione di~~ ☒ del regolamento ⇐ Dublino hanno lo stesso significato nel presente regolamento.

---

↓ nuovo

### Articolo 3

#### *Disponibilità dei dati al fine di prevenire, individuare e investigare reati di terrorismo e altri reati gravi*

1. Quando il confronto con i dati conservati nella banca nazionale dei dati dattiloscopici e l’accesso ai sistemi nazionali automatizzati d’identificazione dattiloscopica degli

altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera<sup>27</sup> (decisione Prüm) danno esiti negativi, le autorità designate dagli Stati membri e da Europol in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione [...]GAI del Consiglio [*decisione EURODAC sulle autorità di contrasto*], nei limiti delle loro competenze ove necessario in un caso specifico e previa richiesta motivata scritta o in formato elettronico, possono chiedere il confronto di dati relativi alle impronte digitali con i dati conservati nella banca dati centrale EURODAC di cui agli articoli 9 e 12, paragrafo 2, qualora esistano fondati motivi per ritenere che la consultazione dei dati EURODAC contribuisca in misura sostanziale alla prevenzione, all'individuazione o all'investigazione di reati di terrorismo e di altri reati gravi.

2. Al confronto di cui al paragrafo 1 provvede l'autorità di verifica di cui all'articolo 4 della decisione [...]GAI del Consiglio [*decisione EURODAC sulle autorità di contrasto*], che vaglia e trasmette le richieste delle autorità designate al punto di accesso nazionale. Compete all'autorità di verifica garantire il rispetto delle condizioni per la richiesta di confronto delle impronte digitali con i dati EURODAC fissate nella richiamata decisione. In un caso eccezionale d'urgenza, l'autorità di verifica può ricevere richieste motivate scritte o in formato elettronico e verificare solo a posteriori se tutte le condizioni di accesso siano rispettate, compresa la sussistenza di un caso eccezionale d'urgenza. La verifica a posteriori ha luogo senza indebiti ritardi previo trattamento della richiesta.

3. Non sono trasferiti a paesi terzi, a organizzazioni internazionali o a soggetti di diritto privato stabiliti all'interno o all'esterno dell'Unione europea, né sono messi a loro disposizione, le risposte pertinenti e i dati ottenuti dall'EURODAC ai sensi della decisione [...]GAI del Consiglio [*decisione EURODAC sulle autorità di contrasto*].

4. Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 2, il sistema centrale non conserva i dati dattiloscopici trasmessi a norma del presente articolo e, terminata la trasmissione dei risultati del confronto, li cancella immediatamente.

↓ 2725/2000/CE (adattato)

#### Articolo 4

~~Unità centrale~~ ☒ Architettura del sistema e principi di base ☒

~~1. È istituita presso la Commissione un'unità centrale, alla quale è affidato il compito di gestire la banca dati centrale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) per conto degli Stati membri. L'unità centrale è dotata di un sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali.~~

<sup>27</sup> GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

---

↓ nuovo

1. L'EURODAC consta di:

a) una banca dati centrale informatizzata per le impronte digitali (sistema centrale) costituita da

- un'unità centrale,
- un sistema di continuità operativa;

b) un'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e gli Stati membri, dotata di una rete virtuale cifrata dedicata ai dati EURODAC (infrastruttura di comunicazione).

2. Ciascuno Stato membro dispone di un unico punto di accesso nazionale.

---

↓ 2725/2000/CE (adattato)  
⇒ nuovo

2.3. I dati riguardanti ~~i richiedenti asilo e~~ le persone di cui agli articoli ~~8 e 11~~ 7, 12 e 15 sono trattati ~~dall'unità~~ ⇒ dal sistema ⇐ centrale per conto dello Stato membro d'origine alle condizioni indicate nel presente regolamento ☒ e sono tenuti separati con mezzi tecnici adeguati ☒.

---

↓ 2725/2000/CE articolo 1,  
paragrafo 2, secondo comma  
⇒ nuovo

4. Le norme cui è soggetto l'~~Eurodac~~ EURODAC si applicano anche alle operazioni effettuate dagli Stati membri dal momento della trasmissione dei dati ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale fino all'utilizzazione dei risultati del confronto.

---

↓ 2725/2000/CE articolo 4,  
paragrafo 1, seconda frase  
⇒ nuovo

5. La procedura di tale rilevamento è stabilita ⇒ e applicata ⇐ in conformità delle prassi nazionali dello Stato membro interessato e in conformità delle salvaguardie previste dalla ⇒ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla ⇐ ~~Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della~~ e Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

## Articolo 5

### *Gestione operativa a cura dell'Autorità di gestione*

1. Un organo di gestione (“Autorità di gestione”) finanziato dal bilancio generale dell’Unione europea è responsabile della gestione operativa dell’EURODAC. In cooperazione con gli Stati membri, l’Autorità di gestione provvede a che in qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori tecnologie disponibili per il sistema centrale.
2. L’Autorità di gestione è responsabile altresì dei seguenti compiti relativi all’infrastruttura di comunicazione:
  - a) controllo;
  - b) sicurezza;
  - c) coordinamento delle relazioni tra gli Stati membri e il gestore.
3. La Commissione è responsabile di tutti gli altri compiti relativi all’infrastruttura di comunicazione, in particolare:
  - a) compiti di esecuzione del bilancio;
  - b) acquisizione e rinnovo;
  - c) aspetti contrattuali.
4. Prima che l’Autorità di gestione entri in funzione, la Commissione è responsabile di tutte le funzioni a quella attribuite in forza del presente regolamento.
5. La gestione operativa dell’EURODAC consiste nell’insieme dei compiti necessari a garantire un funzionamento dell’EURODAC 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, in conformità del presente regolamento, e comprende in particolare la manutenzione e gli adeguamenti tecnici necessari a garantire che il sistema funzioni a un livello di qualità operativa soddisfacente, in particolare per quanto riguarda il tempo richiesto per l’interrogazione del sistema centrale.
6. Fatto salvo l’articolo 17 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, l’Autorità di gestione applica norme adeguate in materia di segreto professionale o altri doveri di riservatezza equivalenti ai membri del proprio personale che devono lavorare con i dati EURODAC. Questo obbligo vincola tale personale anche dopo che abbia lasciato l’incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le attività.
7. L’Autorità di gestione di cui al presente regolamento è la medesima Autorità di gestione del SIS II di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema

d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), e del VIS di cui al regolamento n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS).

↓ 2725/2000/CE (adattato)  
⇒ nuovo

### Articolo ~~6~~<sup>3</sup>

Statistiche  ~~Unità centrale~~

3 Ogni ~~tre mesi~~ ⇒ mese ⇐ ~~l'unità centrale~~  l'Autorità di gestione  elabora ~~una statistica~~  statistiche sulle attività del sistema centrale  da cui risultano ⇒ in particolare ⇐:

- a) il numero dei dati trasmessi relativi ~~ai richiedenti asilo~~ e alle persone di cui all'articolo 7 ~~8~~, paragrafo 1, ~~e all'articolo 11 12, paragrafo 1 e all'articolo 15, paragrafo 1;~~
- b) il numero delle risposte pertinenti riguardanti i richiedenti ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ che hanno presentato domanda in un altro Stato membro;
- c) il numero delle risposte pertinenti riguardanti le persone di cui all'articolo ~~8~~ 10, paragrafo 1, che hanno presentato domanda in un momento successivo;
- d) il numero delle risposte pertinenti riguardanti le persone di cui all'articolo ~~11~~ 13, paragrafo 1, che avevano presentato in precedenza domanda in un altro Stato membro;
- e) il numero dei dati sulle impronte digitali che ~~l'unità~~ ⇒ il sistema ⇐ centrale ha dovuto ~~nuovamente~~ richiedere ⇒ ripetutamente ⇐ agli Stati membri di origine, in quanto i dati sulle impronte digitali trasmessi inizialmente non erano idonei al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali;;

↓ nuovo

- f) il numero delle serie di dati contrassegnate conformemente all'articolo 16, paragrafo 1;
- g) il numero delle risposte pertinenti riguardanti le persone di cui all'articolo 16, paragrafo 1;
- h) le persone per le quali sono state registrate risposte pertinenti ai sensi delle lettere b), c), d) e g);

i) il numero di confronti richiesti conformemente all'articolo 3;

j) il numero delle risposte pertinenti ottenute in applicazione dell'articolo 3.

↓ 2725/2000/CE

⇒ nuovo

Alla fine di ogni anno viene elaborata una statistica in cui sono sintetizzati i dati delle statistiche ⇒ mensili ⇐ ~~trimestrali~~ ~~elaborate dall'inizio dell'avvio dell'attività dell'Eurodac~~ ⇒ relative all'anno in questione ⇐ e da cui risulta il numero delle persone nei cui confronti sono state constatate risposte pertinenti, ai sensi delle lettere b), c), ~~e~~ d) ⇒ , g) e i) ⇐ .

La statistica contiene dati separati per ciascuno Stato membro.

~~4. Secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, l'unità centrale può essere incaricata di svolgere altri lavori statistici sulla scorta dei dati da essa trattati.~~

↓ 2725/2000/CE (adattato)

⇒ nuovo

## CAPO II

### ~~ASILE~~ **RICHIEDENTI ASILE** **PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

#### Articolo ~~7~~ 4

##### *Rilevamento, trasmissione e confronto delle impronte digitali*

1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di ogni richiedente ~~asile~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ di età non inferiore a 14 anni e ⇒, non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento Dublino, ⇐ trasmette  tali dati  ~~sollecitamente all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale  insieme ai  i dati di cui all'articolo ~~59~~, ~~paragrafo 1~~, lettere da ~~a~~ b) a f g).

↓ nuovo

⇒ L'inosservanza del termine di 72 ore non dispensa gli Stati membri dal rilevare e trasmettere le impronte digitali al sistema centrale. Quando lo stato dei polpastrelli

non consente di effettuare un rilevamento delle impronte di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo 19, lo Stato membro d'origine provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali del richiedente e le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal buon esito del rilevamento. ⇐

---

↓ 2725/2000/CE

~~(2) I dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1 sono registrati immediatamente nella banca dati centrale dall'unità centrale oppure, nella misura in cui sono soddisfatte le condizioni tecniche necessarie a tal fine, direttamente dallo Stato membro d'origine.~~

---

⇐ nuovo

2. In deroga al paragrafo 1, quando non è possibile rilevare le impronte digitali di un richiedente a causa di provvedimenti che ne tutelano la salute o per motivi di salute pubblica, gli Stati membri rilevano e inviano le impronte digitali del richiedente quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dacché tali motivi sono venuti meno.
- 

↓ 2725/2000/CE (adattato)  
⇐ nuovo

3. I dati relativi alle impronte digitali di cui all'articolo ~~5, paragrafo 1~~ 9, lettera ~~b~~ a), trasmessi da qualsiasi Stato membro, ☒ ad eccezione dei dati trasmessi a norma dell'articolo 8, lettera b), ☒ sono ⇐ automaticamente ⇐ confrontati con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi da altri Stati membri e già conservati ~~nella banca dati~~ ⇐ nel sistema ⇐ centrale.
4. ~~L'unità~~ ⇐ Il sistema ⇐ centrale provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il confronto di cui al paragrafo 3 venga effettuato con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi precedentemente dallo stesso Stato membro, oltre che con i dati trasmessi dagli altri Stati membri.
5. ~~L'unità~~ ⇐ Il sistema ⇐ centrale trasmette ~~, senza indugio,~~ ⇐ automaticamente ⇐ la risposta pertinente o il risultato negativo del confronto allo Stato membro d'origine. In caso di risposta pertinente, vengono trasmessi per tutte le serie di dati corrispondenti alla risposta pertinente i dati di cui all'articolo ~~5, paragrafo 1~~ 9, lettere ~~da a) a~~ ⇐ g) ⇐, insieme al contrassegno di cui all'articolo 16, paragrafo 1, se applicabile ⇐ ~~Tuttavia, i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) vengono trasmessi solo se sono alla base della risposta pertinente.~~

~~La trasmissione allo Stato membro d'origine del risultato del confronto può essere effettuata direttamente, sempreché siano soddisfatte le condizioni tecniche necessarie a tal fine.~~

- ~~7. Le modalità di applicazione necessarie per l'attuazione dei paragrafi da 1 a 6 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 1.~~



Articolo 8

Informazioni sullo status dell'interessato

Le seguenti informazioni sono inviate al sistema centrale e ivi conservate in conformità dell'articolo 10 ai fini della trasmissione di cui all'articolo 7, paragrafo 5.

- a) Quando un richiedente protezione internazionale, o altro richiedente di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento Dublino, giunge nello Stato membro competente in seguito a un trasferimento effettuato in forza di una decisione che acconsente a una richiesta di ripresa in carico di cui all'articolo 24 del regolamento Dublino, lo Stato membro competente aggiorna i dati registrati in conformità dell'articolo 9 relativi all'interessato, aggiungendo la data di arrivo.
- b) Quando un richiedente protezione internazionale giunge nello Stato membro competente in seguito a un trasferimento effettuato in forza di una decisione che acconsente a una richiesta di presa in carico di cui all'articolo 22 del regolamento Dublino, lo Stato membro competente invia i dati registrati in conformità dell'articolo 9 relativi all'interessato, e include la data di arrivo.
- c) Non appena può stabilire che l'interessato, i cui dati sono stati registrati nell'EURODAC in conformità dell'articolo 9, ha lasciato il territorio degli Stati membri, lo Stato membro d'origine aggiorna i dati registrati in conformità dell'articolo 9 relativi all'interessato, aggiungendo la data in cui questi ha lasciato il territorio, in modo da agevolare l'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, e dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento Dublino.
- d) Non appena si assicura che l'interessato, i cui dati sono stati registrati nell'EURODAC in conformità dell'articolo 9, ha lasciato il territorio degli Stati membri per effetto di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento emessa da quello Stato membro a seguito del ritiro o del rigetto della domanda come previsto all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento Dublino, lo Stato membro d'origine aggiorna i dati registrati in conformità dell'articolo 9 relativi all'interessato, aggiungendo la data di allontanamento o la data in cui questi ha lasciato il territorio.
- e) Lo Stato membro che assume la competenza in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino aggiorna i dati registrati in conformità dell'articolo 9 relativi all'interessato, aggiungendo la data in cui è stata presa la decisione di esaminare la domanda.

---

↓ 2725/2000/CE  
⇒ nuovo

Articolo 95

Registrazione dei dati

1 ~~Nella banca dati~~ ⇒ Nel sistema ⇐ centrale vengono registrati unicamente i seguenti dati:

~~a)~~ dati relativi alle impronte digitali;

~~b)~~ Stato membro d'origine, luogo e giorno in cui è stata presentata la domanda di ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale; nei casi di cui all'articolo 8, lettera b), la data della domanda corrisponde alla data inserita dallo Stato membro che ha provveduto al trasferimento del richiedente ⇐ ;

c) sesso;

d) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;

e) data di rilevamento delle impronte digitali;

f) data della trasmissione dei dati ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale;

~~g) data di inserimento dei dati nella banca dati centrale;~~

---

↓ nuovo

g) identificativo utente dell'operatore.

---

↓ 2725/2000/CE  
⇒ nuovo

~~h) particolari relativi ai destinatari ai quali sono stati trasmessi i dati e data/date della/delle trasmissioni.~~

h) nei casi di cui all'articolo 8, lettera a) o b), la data di arrivo dell'interessato in seguito a trasferimento;

i) nei casi di cui all'articolo 8, lettera c), la data in cui l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri;

i) nei casi di cui all'articolo 8, lettera d), la data in cui l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri o ne è stato allontanato;

k) nei casi di cui all'articolo 8, lettera e), la data in cui è stata presa la decisione di esaminare la domanda.

~~2. Dopo la registrazione nella banca dati centrale, l'unità centrale distrugge i supporti utilizzati per la trasmissione, a meno che lo Stato membro d'origine non ne chieda la restituzione.~~

### Articolo ~~10~~ 6

#### Conservazione dei dati

Ciascuna serie di dati di cui all'articolo ~~5, paragrafo 1~~ 9 viene conservata presso ~~la banca dati~~ ⇒ il sistema ⇐ centrale per dieci anni a decorrere dalla data alla quale le impronte sono state rilevate.

Decorso tale termine, ~~l'unità~~ ⇒ il sistema ⇐ centrale cancella automaticamente i dati ~~dalla banca dati centrale.~~

### Articolo ~~11~~ 7

#### Cancellazione anticipata dei dati

1. I dati riguardanti le persone che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro prima della scadenza del periodo di cui all'articolo ~~6~~ 10 sono cancellati ~~dalla banca dati~~ ⇒ dal sistema ⇐ centrale, a norma dell'articolo ~~15~~ 22, paragrafo ~~3~~ 4, non appena lo Stato membro d'origine viene a conoscenza che gli interessati hanno acquisito tale cittadinanza.

---

↓ nuovo

2. Il sistema centrale informa tutti gli Stati membri di origine della cancellazione a cura di un altro Stato membro di origine, per il motivo di cui al paragrafo 1, di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da quelli trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 7, paragrafo 1, o all'articolo 12, paragrafo 1.

---

↓ 2725/2000/CE (adattato)  
⇒ nuovo

## CAPO III

### ~~STRANIERI~~ ☒ CITTADINI DI PAESI TERZI O APOLIDI ☒ FERMATI IN RELAZIONE

# ALL'ATTRAVERSAMENTO IRREGOLARE DI UNA FRONTIERA ESTERNA

## Articolo 12 <sup>g</sup>

### *Rilevamento e trasmissione di dati relativi alle impronte digitali*

1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente, ~~in conformità delle salvaguardie previste dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,~~ al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di ~~stranieri~~  cittadini di paesi terzi o apolidi  di età non inferiore a quattordici anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti  o che rimangano fisicamente nel territorio degli Stati membri e che non siano in stato di trattenimento, custodia o non siano altrimenti confinati per tutto il periodo che va dal fermo all'allontanamento sulla base di una decisione di respingimento .
2. Lo Stato membro interessato trasmette ~~sollecitamente~~  quanto prima e in ogni caso entro 72 ore dalla data del fermo  all'unità  al sistema  centrale i seguenti dati relativi ~~agli stranieri~~  ai cittadini di paesi terzi o apolidi  di cui al paragrafo 1 non respinti:
  - a) dati relativi alle impronte digitali;
  - b) Stato membro d'origine, luogo e data del fermo;
  - c) sesso;
  - d) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;
  - e) data di rilevamento delle impronte digitali;
  - f) data della trasmissione dei dati ~~all'unità~~  al sistema  centrale;

g) identificativo utente dell'operatore.

3. In deroga al paragrafo 2, i dati di cui al medesimo paragrafo 2 relativi alle persone fermate nei modi descritti al paragrafo 1 che rimangono fisicamente nel territorio degli Stati membri ma sono in stato di trattenimento, custodia o sono altrimenti confinati dal momento del fermo per oltre 72 ore, sono trasmessi prima della loro liberazione.
4. L'inosservanza del termine di 72 ore di cui al paragrafo 2 non dispensa gli Stati membri dal rilevare e trasmettere le impronte digitali al sistema centrale. Quando lo

stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo 19, lo Stato membro d'origine provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali dell'interessato e le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal buon esito del rilevamento.

5. In deroga al paragrafo 1, quando non è possibile rilevare le impronte digitali dell'interessato a causa di provvedimenti che ne tutelano la salute o per motivi di salute pubblica, lo Stato membro interessato rileva e invia le impronte digitali entro il termine previsto al paragrafo 2 dacché tali motivi sono venuti meno.

↓ 2725/2000/CE (adattato)  
⇒ nuovo

### Articolo ~~13~~ 9

#### Registrazione dei dati

1. Sono registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale i dati di cui all'articolo ~~5~~ 12, ~~paragrafo 1, lettera g) e all'articolo 8, paragrafo 2.~~

Fatte salve le disposizioni dell'articolo ~~6 3, paragrafo 3~~ ⇒ e dell'articolo ~~3~~ ⇐, i dati trasmessi ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale ai sensi dell'articolo ~~8~~ 12, paragrafo 2, sono registrati all'unico scopo di confrontarli con i dati relativi ai richiedenti ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ trasmessi successivamente ~~alla stessa unità~~ ⇒ allo stesso sistema ⇐ centrale.

~~L'unità~~ ⇒ Il sistema ⇐ centrale non confronta i dati trasmessi ~~gli~~ ai sensi dell'articolo ~~8~~ 12, paragrafo 2, con dati già registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema stesso ⇐ né con i dati che ~~le gli~~ vengono successivamente trasmessi ai sensi dell'articolo ~~8~~ 12, paragrafo 2.

2. ~~Si applicano le procedure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 5, paragrafo 2, nonché le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7.~~ Ai fini del confronto dei dati relativi ai richiedenti ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ trasmessi successivamente ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale con i dati di cui al paragrafo 1, si applicano le procedure di cui all'articolo ~~47~~, paragrafi ~~3, 5 e 7~~ e 5, e all'articolo 19, paragrafo 4.

### Articolo ~~14~~ 10

#### Conservazione dei dati

1. Ciascuna serie di dati riguardanti ~~gli stranieri~~ ☒ i cittadini di paesi terzi o gli apolidi ☒ di cui all'articolo ~~8~~ 12, paragrafo 1, viene conservata ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale per ~~due anni~~ ⇒ un anno ⇐ a decorrere dal rilevamento

delle loro impronte digitali. Decorso tale termine, l'unità ⇒ il sistema ⇐ centrale cancella automaticamente i dati ~~dalla banca dati centrale~~.

2. I dati relativi ~~agli stranieri~~ ⊗ ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi ⊗ di cui all'articolo ~~812~~, paragrafo 1, sono cancellati ~~immediatamente dalla banca dati~~ ⇒ dal sistema ⇐ centrale, a norma dell'articolo ~~1522~~, paragrafo 3, ~~se~~ ⊗ non appena ⊗ lo Stato membro d'origine, prima che scada il termine di ~~due anni~~ ⇒ un anno ⇐ di cui al paragrafo 1, viene venga a conoscenza di una delle seguenti circostanze:
- a) ~~allo straniero~~ ⊗ al cittadino di un paese terzo o all'apolide ⊗ è stato rilasciato un permesso di soggiorno;
  - b) ~~lo straniero~~ ⊗ il cittadino di un paese terzo o l'apolide ⊗ ha lasciato il territorio degli Stati membri;
  - c) ~~lo straniero~~ ⊗ il cittadino di un paese terzo o l'apolide ⊗ ha acquisito la cittadinanza di uno Stato membro.

---

↓ nuovo

3. Il sistema centrale informa tutti gli Stati membri di origine della cancellazione a cura di un altro Stato membro di origine, per i motivi di cui al paragrafo 2, lettere a) o b), di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da quelli trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 12, paragrafo 1.
4. Il sistema centrale informa tutti gli Stati membri di origine della cancellazione a cura di un altro Stato membro di origine, per il motivo di cui al paragrafo 2, lettera c), di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da quelli trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 7, paragrafo 1, o all'articolo 12, paragrafo 1.

## CAPO IV

# ~~STRANIERI~~ ☒ CITTADINI DI PAESI TERZI O APOLIDI ☒ ILLEGALMENTE PRESENTI IN UNO STATO MEMBRO

### Articolo ~~15~~

#### *Confronto dei dati sulle impronte digitali*

1. Al fine di stabilire se ~~uno straniero~~ ☒ un cittadino di un paese terzo o un apolide ☒ illegalmente presente nel suo territorio abbia precedentemente presentato una domanda di ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ☒ in un altro Stato membro, ciascuno Stato membro può trasmettere ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ☒ centrale qualsiasi dato relativo alle impronte digitali eventualmente rilevate ☒ dell'interessato ☒ ~~di tale straniero~~, purché di età non inferiore a 14 anni, insieme al numero di riferimento assegnato.

Di norma, la verifica dell'avvenuta presentazione di una domanda di ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ☒ in un altro Stato membro ha luogo quando:

- a) ~~lo straniero~~ ☒ il cittadino di un paese terzo o l'apolide ☒ dichiara di avere inoltrato una domanda di ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ☒, ma non indica lo Stato membro in cui l'ha presentata;
  - b) ~~lo straniero~~ ☒ il cittadino di un paese terzo o l'apolide ☒ non chiede ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ☒ ma rifiuta di essere rimpatriato nel suo paese di origine affermando che vi si troverebbe in pericolo; oppure
  - c) ~~lo straniero~~ ☒ il cittadino di un paese terzo o l'apolide ☒ cerca di evitare l'allontanamento con altri mezzi, rifiutandosi di cooperare alla propria identificazione, in particolare non esibendo alcun documento di identità oppure esibendo documenti falsi.
2. Quando partecipano alla procedura di cui al paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ☒ centrale i dati sulle impronte di tutte le dita o almeno degli indici e, qualora queste ultime non fossero disponibili, sulle impronte di tutte le altre dita ~~degli stranieri~~ ☒ dei cittadini di paesi terzi o apolidi ☒ di cui al paragrafo 1.
  3. I dati relativi alle impronte digitali ~~dello straniero~~ ☒ dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ☒ di cui al paragrafo 1 sono trasmessi ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ☒ centrale esclusivamente ai fini del confronto con i dati sulle impronte digitali dei richiedenti

~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ trasmessi da altri Stati membri e già registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale.

I dati sulle impronte digitali di ~~detto straniero~~ ☒ detti cittadini di paesi terzi o apolidi ☒ non sono registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale né sono confrontati con i dati trasmessi ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale ai sensi dell'articolo ~~812~~, paragrafo 2.

4. Ai fini del confronto dei dati sulle impronte digitali trasmessi a norma del presente articolo con i dati sulle impronte digitali dei richiedenti ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ trasmessi da altri Stati membri e già registrati presso ~~l'unità~~ ⇒ il sistema ⇐ centrale, si applicano le procedure di cui all'articolo ~~47~~, paragrafi ~~3, 5 e 6~~, nonché le disposizioni adottate a norma dell'articolo ~~4~~, paragrafo ~~7~~.

~~5. Non appena i risultati del confronto sono stati trasmessi allo Stato membro d'origine, l'unità centrale provvede a:~~

~~a) cancellare i dati relativi alle impronte digitali e gli altri dati ad essa trasmessi ai sensi del paragrafo 1, e a~~

~~b) distruggere i supporti utilizzati dallo Stato membro d'origine per trasmettere i dati all'unità centrale, a meno che lo Stato membro d'origine non ne abbia chiesto la restituzione.~~

## CAPO V

### ~~RIFUGIATI RICONOSCIUTI~~ ☒ ~~BENEFICIARI DI~~ ~~PROTEZIONE INTERNAZIONALE~~ ☒

#### ~~Articolo 12~~

#### ~~Congelamento dei dati~~

~~1. I dati riguardanti richiedenti asilo registrati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, sono congelati nella banca dati centrale se tali persone sono riconosciute e ammesse come rifugiati in uno Stato membro. Il congelamento è effettuato dall'unità centrale dietro istruzione dello Stato membro d'origine.~~

~~Finché non sarà stata adottata una decisione ai sensi del paragrafo 2, le risposte pertinenti relative alle persone che sono state riconosciute e ammesse in uno Stato membro come rifugiati, non sono trasmesse. L'unità centrale comunica allo Stato membro richiedente un risultato negativo.~~

~~2. Cinque anni dopo l'avvio dell'attività dell'Eurodac, sulla base di statistiche attendibili elaborate dall'unità centrale sulle persone che hanno presentato una domanda d'asilo in uno Stato membro dopo essere state riconosciute e ammesse come rifugiati in un altro Stato membro, è adottata una decisione secondo le pertinenti disposizioni del~~



~~trattato, in merito all'opportunità che i dati relativi alle persone riconosciute e ammesse come rifugiati in uno Stato membro;~~

~~A) siano conservati ai sensi dell'articolo 6, ai fini del confronto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3; ovvero~~

~~b) siano cancellati non appena la persona sia stata riconosciuta e ammessa come rifugiato;~~

~~3. Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera a) i dati congelati ai sensi del paragrafo 1 sono sbloccati e cessa di applicarsi la procedura di cui a detto paragrafo 1.~~

~~4. Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera b):~~

~~a) i dati che sono stati congelati ai sensi del paragrafo 1 sono immediatamente cancellati dall'unità centrale; e~~

~~b) i dati relativi a persone successivamente riconosciute e ammesse come rifugiati sono cancellati a norma dell'articolo 15, paragrafo 3 non appena lo Stato membro d'origine viene a conoscenza che l'interessato è stato riconosciuto e ammesso come rifugiato in uno Stato membro.~~

~~5. Le modalità di applicazione relative alla procedura di completamento dei dati di cui al paragrafo 1 e all'elaborazione delle statistiche di cui al paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 1.~~

↓ nuovo

## Articolo 16

### Contrassegno dei dati

1. Lo Stato membro di origine che ha concesso protezione internazionale a un richiedente i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale conformemente all'articolo 9 provvede a contrassegnare i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale definiti dall'Autorità di gestione. Il contrassegno è conservato nel sistema centrale in conformità dell'articolo 10 ai fini della trasmissione di cui all'articolo 7, paragrafo 5.
2. Lo Stato membro di origine rimuove il contrassegno precedentemente apposto ai dati di un cittadino di un paese terzo o di un apolide conformemente al paragrafo 1, se lo status dell'interessato è revocato, è cessato ovvero se ne viene rifiutato il rinnovo ai sensi dell'articolo 14 o dell'articolo 19 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio.

## CAPO VI

# UTILIZZAZIONE E PROTEZIONE DEI DATI, SICUREZZA E RESPONSABILITÀ

### Articolo ~~17~~ ~~13~~

#### *Responsabilità in materia di utilizzazione dei dati*

1. Lo Stato membro d'origine è tenuto a garantire:
  - a) la legalità del rilevamento delle impronte digitali;
  - b) la legalità della trasmissione ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale dei dati sulle impronte digitali e degli altri dati di cui all'articolo ~~5~~ 9, ~~paragrafo 1~~, all'articolo ~~8~~ 12, paragrafo 2 e all'articolo ~~11~~ 15, paragrafo 2;
  - c) l'esattezza e l'attualità dei dati al momento della trasmissione ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale;
  - d) ferma restando la responsabilità ~~della Commissione~~ ⇒ dell'Autorità di gestione ⇐, la legalità della registrazione, della conservazione, della rettifica e della cancellazione dei dati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale;
  - e) la legalità dell'uso dei risultati del confronto dei dati sulle impronte digitali trasmessi ~~dall'unità~~ ⇒ dal sistema ⇐ centrale.
2. A norma dell'articolo ~~14~~ 12, lo Stato membro d'origine garantisce la sicurezza dei dati di cui al paragrafo 1 prima e durante la trasmissione ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale, nonché la sicurezza dei dati che esso riceve da quest'ultimo.
3. Lo Stato membro d'origine è responsabile dell'identificazione definitiva dei dati ai sensi dell'articolo ~~4~~ 19, paragrafo ~~6~~ 4.
4. ~~La Commissione~~ ⇒ L'Autorità di gestione ⇐ provvede affinché ~~l'unità~~ ⇒ il sistema ⇐ centrale operi ai sensi delle disposizioni del presente regolamento ~~e delle relative modalità di applicazione~~. In particolare, ~~la Commissione~~ ⇒ l'Autorità di gestione ⇐:
  - a) adotta le misure necessarie affinché le persone che lavorano ~~nell'unità~~ ⇒ con il sistema ⇐ centrale non usino i dati ~~ivi~~ ~~registrati presso la banca dati centrale~~ per scopi diversi da quelli dell'~~Eurodac~~ EURODAC, quali definiti all'articolo ~~1~~, ~~paragrafo 1~~;

~~b) garantisce che le persone che lavorano nell'unità centrale soddisfino tutte le richieste fatte dagli Stati membri ai sensi del presente regolamento per quanto concerne la registrazione, il confronto, la rettifica e la cancellazione dei dati di cui sono responsabili;~~

b) ~~⇒~~ adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza ~~dell'unità~~ ⇒ del sistema ⇐ centrale a norma dell'articolo ~~14~~ 12;

c) ~~d)~~ ~~fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 20 e~~ ~~⊗~~ fatti salvi ~~⊗~~ i poteri dell'organo di controllo indipendente ~~⊗~~ del garante europeo della protezione dei dati ~~⊗~~ che sarà istituito ai sensi dell'articolo 286, paragrafo 2 del trattato, ~~garantisce~~ assicura che solo le persone autorizzate a lavorare ~~nell'unità~~ ⇒ con il sistema ⇐ centrale abbiano accesso ai dati ~~⊗~~ ivi ~~⊗~~ registrati ~~presso la banca dati centrale.~~

~~La Commissione~~ ⇒ L'Autorità di gestione ⇐ comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le misure adottate ai sensi della lettera a).

↓ 407/2002/CE articolo 2  
(adattato)  
⇒ nuovo

## Articolo 182

### Trasmissione

1. Le impronte digitali vengono digitalizzate e trasmesse nel formato dei dati indicato nell'allegato I. ~~L'unità centrale~~ Se necessario al suo funzionamento efficace ⇒ del sistema centrale ⇐, ~~⊗~~ l'Autorità di gestione ~~⊗~~ definisce i requisiti tecnici per la trasmissione del formato dei dati da parte degli Stati membri ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale e viceversa. ~~L'unità centrale~~ ~~⊗~~ Autorità di gestione ~~⊗~~ assicura che i dati relativi alle impronte digitali trasmessi dagli Stati membri possano essere confrontati dal sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali.
2. Gli Stati membri ~~dovrebbero trasmettere~~ ~~⊗~~ trasmettono ~~⊗~~ i dati di cui all'articolo ~~59~~, paragrafo 1, ~~all'articolo 12, paragrafo 2 e all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento Eurodac~~ per via elettronica. ⇒ I dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 12, paragrafo 2, sono automaticamente registrati nel sistema centrale. ⇐ ~~L'unità centrale~~ Se necessario al suo funzionamento efficace ⇒ del sistema centrale ⇐, ~~⊗~~ l'Autorità di gestione ~~⊗~~ definisce i requisiti tecnici onde garantire che i dati siano correttamente trasmessi per via elettronica dagli Stati membri ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale e viceversa. ~~La trasmissione dei dati su carta utilizzando il modulo riportato nell'allegato II o mediante altri supporti (dischetti, CD-ROM o altri supporti che saranno sviluppati e generalmente utilizzati in futuro) dovrebbe rimanere limitata ai casi di prolungati guasti tecnici.~~
3. Il numero di riferimento di cui all'articolo ~~59, paragrafo 1,~~ lettera d), ~~all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento Eurodac~~ rende

possibile l'attribuzione univoca dei dati a una persona e allo Stato membro che trasmette i dati. Esso inoltre rende possibile asserire se tali dati si riferiscono a ~~un richiedente asilo o a~~ una persona di cui ~~agli articoli 8 o 11 del regolamento Eurodac~~ all'articolo 7, 12 o 15.

4. Il numero di riferimento inizia con la o le lettere di identificazione che contraddistinguono lo Stato membro che ha trasmesso i dati, conformemente alla norma di cui all'elenco dell'allegato I. La o le lettere di identificazione sono seguite dal codice che identifica la categoria di persone. I dati relativi ai richiedenti asilo  alle persone di cui all'articolo 7, paragrafo 1,  sono contrassegnati da "1", quelli relativi alle persone di cui all'articolo ~~8~~ 12, paragrafo 1, ~~del regolamento Eurodac~~ da "2" e quelli relativi alle persone di cui all'articolo ~~11~~ 15 ~~del regolamento Eurodac~~ da "3".
5. L'~~unità centrale~~  Autorità di gestione  definisce le procedure tecniche necessarie affinché gli Stati membri assicurino il ricevimento di dati univoci da parte ~~dell'unità~~  del sistema  centrale.
64. ~~L'unità~~  Il sistema  centrale conferma il più rapidamente possibile il ricevimento dei dati trasmessi. A tal fine ~~l'unità centrale~~  l'Autorità di gestione  definisce i requisiti tecnici necessari ad assicurare che agli Stati membri sia fornita, se richiesta, la ricevuta di conferma.

#### Articolo 19~~3~~

##### *Effettuazione dei confronti e trasmissione dei risultati*

1. Gli Stati membri assicurano la trasmissione di dati relativi alle impronte digitali di qualità adeguata al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali. L'~~unità centrale~~  Autorità di gestione  definisce la qualità adeguata dei dati relativi alle impronte digitali trasmessi, se necessario ad assicurare che i risultati del confronto ~~da essa~~ effettuato  dal sistema centrale  raggiungano un livello molto elevato di accuratezza. ~~L'unità~~  Il sistema  centrale verifica, non appena possibile, la qualità dei dati relativi alle impronte digitali trasmessi. Qualora essi non siano idonei al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali, ~~l'unità~~  il sistema  centrale  informa  ~~chiede allo~~ lo Stato membro ~~di trasmettere quanto prima.~~  Lo Stato membro interessato trasmette  dati relativi alle impronte digitali qualitativamente più adeguati  usando lo stesso numero di riferimento dei precedenti dati .
2. ~~L'unità~~  Il sistema  centrale effettua i confronti seguendo l'ordine di arrivo delle richieste. Ogni richiesta deve essere esaminata entro 24 ore. ~~In caso di dati trasmessi per via elettronica,~~ ~~u~~ Uno Stato membro può chiedere che, per motivi di diritto interno, i confronti ritenuti particolarmente urgenti siano effettuati entro un'ora. Qualora questi tempi non possano essere rispettati a causa di circostanze che esulano dalla responsabilità ~~dell'unità centrale~~  dell'Autorità di gestione , ~~l'unità~~  il sistema  centrale evade la richiesta in via prioritaria non appena dette circostanze ~~sonosiano~~ sono venute meno. In tali casi ~~l'unità centrale~~  l'Autorità di gestione , se

necessario ad assicurare il ~~suo~~ funzionamento efficace ⇒ del sistema centrale ⇐ , definisce i criteri per assicurare che le richieste siano evase in via prioritaria.

3. L'~~Unità centrale~~ ⇒ Autorità di gestione ⇐ , se necessario ad assicurare il ~~suo~~ funzionamento efficace ⇒ del sistema centrale ⇐ , definisce le procedure operative per l'elaborazione dei dati ricevuti e per la trasmissione del risultato del confronto.

↓ 2725/2000/CE articolo 4,  
paragrafo 6 (adattato)  
⇒ nuovo

4. Il risultato del confronto è immediatamente controllato nello Stato membro d'origine. L'identificazione definitiva è effettuata dallo Stato membro d'origine in collaborazione con gli Stati membri interessati, a norma dell'articolo ~~1532 della convenzione di~~ ⇐ del regolamento ⇐ Dublino ⇒ e della decisione [.../...]GAI del Consiglio [*decisione EURODAC sulle autorità di contrasto*] ⇐ .

Le informazioni, pervenute ~~dall'unità~~ ⇒ dal sistema ⇐ centrale, riguardanti dati comunque ritenuti inattendibili sono cancellate o distrutte non appena ne sia stata accertata l'inattendibilità.

↓ nuovo

5. Se l'identificazione definitiva ai sensi del paragrafo 4 rivela che il risultato del confronto ricevuto dal sistema centrale è inesatto, gli Stati membri comunicano questa circostanza alla Commissione e all'Autorità di gestione.

↓ 407/2002/CE (adattato)  
⇒ nuovo

#### Articolo ~~204~~

##### *Comunicazione tra gli Stati membri e l'~~unità~~ ⇒ il sistema ⇐ centrale*

I dati trasmessi dagli Stati membri ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale e viceversa utilizzano ~~i servizi generici di IDA di cui alla decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune per reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA)~~ ⇒ l'infrastruttura di comunicazione EURODAC ⇐ . L'~~unità centrale~~ ⇐ Autorità di gestione ⇐, se necessario ad assicurare il ~~suo~~ funzionamento efficace ⇒ del sistema centrale ⇐, definisce le procedure tecniche necessarie all'utilizzo ~~dei servizi generici di IDA~~ ⇒ dell'infrastruttura di comunicazione ⇐.

~~Articolo 14~~

~~Sicurezza~~

~~1. Lo Stato membro d'origine adotta le misure necessarie per:~~

- ~~a) vietare alle persone non autorizzate l'accesso alle installazioni nazionali in cui vengono effettuate le operazioni che spettano allo Stato membro in relazione alle finalità dell'Eurodac (controllo all'ingresso dell'installazione);~~
- ~~b) impedire la lettura, la duplicazione, la rettifica o la cancellazione dei dati e dei supporti dei dati dell'Eurodac da parte di persone non autorizzate (controllo dei supporti dei dati);~~
- ~~c) garantire che sia possibile verificare e stabilire a posteriori quali dati siano stati registrati nell'Eurodac, quando e da chi (controllo della registrazione dei dati);~~
- ~~d) impedire la registrazione non autorizzata di dati nell'Eurodac, nonché qualsiasi modifica o cancellazione non autorizzata di dati ivi registrati (controllo dell'inserimento dei dati);~~
- ~~e) garantire che le persone autorizzate all'uso dell'Eurodac accedano soltanto ai dati di loro competenza (controllo dell'accesso);~~
- ~~f) garantire che sia possibile verificare e stabilire a quali autorità possano essere trasmessi i dati registrati nell'Eurodac mediante gli appositi dispositivi di trasmissione (controllo della trasmissione);~~
- ~~g) impedire la lettura, la duplicazione, la rettifica o la cancellazione non autorizzate di dati, sia durante la trasmissione diretta alla banca dati centrale o in provenienza da essa, sia durante il trasporto dei loro supporti all'unità centrale o in provenienza da essa (controllo del trasporto).~~

~~2. Per quanto riguarda il funzionamento dell'unità centrale, la Commissione è responsabile dell'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.~~

*Articolo 21*

*Sicurezza dei dati*

1. Lo Stato membro d'origine garantisce la sicurezza dei dati prima e durante la trasmissione al sistema centrale. Ciascuno Stato membro garantisce la sicurezza dei dati che riceve dal sistema centrale.
2. Ciascuno Stato membro, in relazione al proprio sistema nazionale, adotta le misure necessarie, compreso un piano di sicurezza, al fine di:
  - a) proteggere fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani d'emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;
  - b) negare alle persone non autorizzate l'accesso alle strutture nazionali nelle quali lo Stato membro effettua operazioni ai fini dell'EURODAC (controlli all'ingresso delle strutture);
  - c) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati);
  - d) impedire che siano inseriti dati senza autorizzazione e che sia presa visione, senza autorizzazione, di dati personali memorizzati o che essi siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo della conservazione);
  - e) impedire che i dati siano trattati nell'EURODAC senza autorizzazione e che i dati trattati nell'EURODAC siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'inserimento dei dati);
  - f) garantire che le persone autorizzate ad accedere all'EURODAC abbiano accesso solo ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso, tramite identità di utente individuali e uniche ed esclusivamente con modalità di accesso riservato (controllo dell'accesso ai dati);
  - g) garantire che tutte le autorità con diritto di accesso all'EURODAC creino profili che descrivano le funzioni e le responsabilità delle persone autorizzate ad accedere, inserire, aggiornare, cancellare e consultare i dati e mettano senza indugio tali profili a disposizione delle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 26, su richiesta di queste ultime (profili personali);
  - h) garantire la possibilità di verificare e stabilire a quali organismi possono essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature di comunicazione dei dati (controllo della comunicazione);
  - i) garantire che sia possibile verificare e stabilire quali dati siano stati trattati nell'EURODAC, quando, da chi e per quale scopo (controllo della registrazione dei dati);

j) impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che, all'atto della trasmissione di dati personali dall'EURODAC o verso il medesimo ovvero durante il trasporto dei supporti di dati, tali dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo del trasporto);

k) controllare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure organizzative relative al controllo interno per garantire l'osservanza del presente regolamento (autocontrollo).

3. L'Autorità di gestione adotta le misure necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati al paragrafo 2 per quanto riguarda il funzionamento dell'EURODAC, compresa l'adozione di un piano di sicurezza.

↓ 2725/2000/CE  
⇒ nuovo

#### Articolo 22 ~~15~~

##### Accesso ai dati registrati nell'~~Eurodac~~EURODAC e loro rettifica o cancellazione

1. Lo Stato membro d'origine può accedere ai dati da esso trasmessi che sono registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema centrale ⇐, ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.

Nessuno Stato membro può consultare i dati trasmessi da un altro Stato membro né può ricevere tali dati, ad eccezione di quelli risultanti dal confronto di cui all'articolo ~~4~~ 7, paragrafo 5.

↓ nuovo

2 In deroga al paragrafo 1, le autorità designate dagli Stati membri e l'unità specializzata designata da Europol in conformità dell'articolo 4, paragrafi 1 e 4, della decisione [.../...]GAI del Consiglio [*decisione EURODAC sulle autorità di contrasto*], possono consultare tutti i dati conservati nella banca dati centrale, indipendentemente dallo Stato membro d'origine, e possono ricevere tali dati in conformità dell'articolo 3 e della richiamata decisione.

↓ 2725/2000/CE (adattato)  
⇒ nuovo

3. Le autorità degli Stati membri che, ai sensi del paragrafo 1, hanno accesso ai dati registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema centrale ⇐ sono designate da ciascuno Stato membro ⇒ ai fini dell'articolo 1, paragrafo 1. ⇐ ~~il quale~~ ⇒ La designazione indica la specifica unità competente a svolgere i compiti connessi all'applicazione del



presente regolamento. Ogni Stato membro ⇐ comunica ☒ senza indugio ☒ alla Commissione ⇒ e all'Autorità di gestione ⇐ l'elenco di dette autorità ⇒ e le relative modifiche. L'Autorità di gestione pubblica l'elenco consolidato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Qualora l'elenco subisca modifiche, l'Autorità di gestione pubblica una volta all'anno un elenco consolidato aggiornato. ⇐

4. Fatte salve le cancellazioni effettuate a norma dell'articolo ~~6~~ 10 o dell'articolo 14, paragrafo 1, ~~dell'articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 12, paragrafo 4, lettera a)~~, soltanto lo Stato membro d'origine ha il diritto di modificare i dati che ha trasmesso all'unità ⇒ al sistema ⇐ centrale, rettificandoli o integrandoli, ovvero di cancellarli.

~~Qualora registri direttamente i dati nella banca dati centrale, lo Stato membro d'origine può provvedere direttamente a modificarli o cancellarli.~~

~~Se lo Stato membro d'origine non registra direttamente i dati nella banca dati centrale, l'unità centrale li modifica o li cancella su richiesta dello stesso Stato membro.~~

5. Se uno Stato membro o l'unità centrale ⇒ l'Autorità di gestione ⇐ è in possesso di indizi dai quali risulta che dati registrati nella banca dati ⇒ nel sistema ⇐ centrale sono di fatto inesatti, ne avvisa quanto prima lo Stato membro d'origine.

Analogamente, se uno Stato membro è in possesso di indizi dai quali risulta che nella banca dati ⇒ nel sistema ⇐ centrale sono stati registrati dati in modo non conforme al presente regolamento, ne avvisa parimenti quanto prima ⇒ l'Autorità di gestione, la Commissione e ⇐ lo Stato membro d'origine. Quest'ultimo controlla i dati in questione e, ove necessario, li modifica o cancella senza indugio.

6. L'unità centrale ⇒ Autorità di gestione ⇐ non trasferisce né rende disponibili alle autorità di un paese terzo i dati registrati nella banca dati ⇒ nel sistema ⇐ centrale, se non specificamente autorizzata nell'ambito di un accordo comunitario sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente dell'esame di una domanda d'asilo ⇒ di protezione internazionale ⇐ .

## ~~Articolo 21~~

### ~~Modalità di applicazione~~

- ~~1. Il Consiglio, deliberando alla maggioranza prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato, adotta le modalità di applicazione necessarie a:~~

~~definire la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 7,~~

~~definire la procedura applicabile al congelamento dei dati, di cui all'articolo 12, paragrafo 1,~~

~~compilare le statistiche di cui all'articolo 12, paragrafo 2.~~

~~Nei casi in cui tali modalità di applicazione abbiano implicazioni finanziarie per le spese operative a carico degli Stati membri, il Consiglio delibera all'unanimità.~~

~~2. Le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 4 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.~~

### Articolo ~~23~~ ~~46~~

#### *Conservazione delle registrazioni da parte dell'unità centrale*

1. L'~~unità centrale~~ ⇒ Autorità di gestione ⇐ conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati avvenute ~~nell'unità~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale. Le registrazioni devono indicare lo scopo dell'accesso, la data, la durata, i dati trasmessi, i dati impiegati per l'interrogazione e il nome dell'unità che ha ~~immesso~~ ⊗ inserito ⊗ o estratto i dati, nonché le persone responsabili.
2. Le registrazioni possono essere utilizzate esclusivamente per controllare, a fini di protezione dei dati, l'ammissibilità del trattamento dei dati, nonché per garantire la sicurezza dei dati ai sensi dell'articolo ~~14~~ ~~12~~. Le registrazioni devono essere protette da adeguate misure contro l'accesso non autorizzato e sono cancellate dopo un anno ⇒ dalla scadenza del periodo di conservazione di cui all'articolo 10 e all'articolo 14, paragrafo 1 ⇐, a meno che non siano necessarie per procedure di controllo già avviate.

---

↓ nuovo

3. Ciascuno Stato membro adotta, in relazione al proprio sistema nazionale, le misure necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati ai paragrafi 1 e 2. Ciascuno Stato membro tiene altresì i registri del personale debitamente autorizzato ad inserire e a estrarre i dati.

---

↓ 2725/2000/CE (adattato)  
⇒ nuovo

### ~~Articolo 22~~

#### ~~Comitato~~

~~1. La Commissione è assistita da un comitato.~~

~~2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.~~

~~Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.~~

~~3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.~~

Articolo ~~24~~ 17

*Risarcimento dei danni*

1. Le persone e gli Stati membri che hanno subito un danno in conseguenza di un trattamento illecito di dati o di qualsiasi altro atto incompatibile con le disposizioni del presente regolamento hanno diritto di ottenere un risarcimento dallo Stato membro responsabile del pregiudizio. Lo Stato membro è esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile.
2. Ogni Stato membro è responsabile per i danni causati ~~alla banca dati~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale in caso di inosservanza da parte sua degli obblighi derivanti dal presente regolamento, tranne nel caso e nei limiti in cui ~~la Commissione~~ ⇒ l'Autorità di gestione o un altro Stato membro ⇐ abbia ommesso di adottare misure ragionevolmente idonee ad evitare i danni o a minimizzarne gli effetti.
3. Le azioni proposte contro uno Stato membro per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dalle leggi dello Stato membro convenuto.

Articolo ~~25~~ 18

*Diritti dell'interessato ~~delle persone interessate~~*

1. Lo Stato membro d'origine provvede a informare la persona soggetta al presente regolamento ⇒ per iscritto e se del caso oralmente, in una lingua a lei comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale ⇐ :
  - a) dell'identità del responsabile del trattamento ed eventualmente del suo rappresentante;
  - b) ~~delle finalità~~ ⊗ dello scopo ⊗ per cui i ⊗ suoi ⊗ dati saranno trattati nell'ambito dell' ~~Eurodac~~ EURODAC ⇒, compresa una descrizione delle finalità del regolamento Dublino, conformemente all'articolo 4 del medesimo regolamento, e delle finalità dell'articolo 3 del presente regolamento e della decisione [.../...]GAI del Consiglio [*decisione EURODAC sulle autorità di contrasto*] ⇐ ;
  - c) dei destinatari dei dati;
  - d) riguardo alla persona di cui all'articolo ~~4~~ 7 o all'articolo ~~8~~ 12, dell'esistenza di un obbligo per rilevare le sue impronte digitali;
  - e) ~~dell'esistenza di un~~ del diritto di accesso ai dati che la riguardano e ~~di un diritto di~~ ~~rettifica di tali dati~~ ⊗ del diritto di chiedere che i dati inesatti che la riguardano siano rettificati ⊗ ⇒ o che i dati che la riguardano trattati illecitamente siano cancellati, nonché il diritto di ottenere informazioni sulle procedure da seguire per esercitare tali diritti, compresi gli estremi del

responsabile del trattamento e delle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 26, paragrafo 1 ⇐ .

Per quanto riguarda la persona di cui all'articolo ~~4~~ 7 o all'articolo ~~8~~ 12, le informazioni di cui alla lettera a) sono fornite all'atto del rilevamento delle sue impronte digitali.

Per quanto riguarda la persona di cui all'articolo ~~11~~ 15, le informazioni di cui alla lettera a) sono fornite al più tardi quando i dati che la concernono sono trasmessi ~~all'unità~~ ⇐ al sistema ⇐ centrale. Quest'obbligo non sussiste nei casi in cui fornire dette informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato.

---

↓ nuovo

Se la persona soggetta al presente regolamento è un minore, gli Stati membri provvedono a comunicare le informazioni in modo consono alla sua età.

---

↓ 2725/2000/CE  
⇐ nuovo

2. In ciascuno Stato membro le persone interessate possono, secondo le leggi, i regolamenti e le procedure di tale Stato, esercitare i diritti di cui all'articolo 12 della direttiva 95/46/CE.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere la comunicazione dei dati ad essi relativi registrati ~~nella banca dati~~ ⇐ nel sistema ⇐ centrale e dello Stato membro che li ha trasmessi ~~all'unità~~ ⇐ al sistema ⇐ centrale, fermo restando l'obbligo di fornire altre informazioni ai sensi dell'articolo 12, lettera a), della direttiva 95/46/CE. L'accesso ai dati può essere autorizzato soltanto da uno Stato membro.

3. In ciascuno Stato membro tutti gli interessati possono chiedere che i dati di fatto inesatti siano rettificati o che i dati registrati illegalmente siano cancellati. La rettifica e la cancellazione vengono effettuate senza eccessivo ritardo dallo Stato membro che ha trasmesso i dati, secondo le proprie leggi, regolamenti e procedure.
4. Se i diritti di rettifica e di cancellazione vengono esercitati in uno Stato membro diverso da quello o da quelli che hanno trasmesso i dati, le autorità di detto Stato membro prendono contatto con le autorità dello Stato membro o degli Stati membri in questione affinché questi verifichino l'esattezza dei dati, nonché la legalità della loro trasmissione e registrazione ~~nella banca dati~~ ⇐ nel sistema ⇐ centrale.
5. Qualora risulti che i dati registrati ~~nella banca dati~~ ⇐ nel sistema ⇐ centrale sono di fatto inesatti o vi sono stati registrati illegalmente, lo Stato membro che li ha trasmessi li rettifica o li cancella a norma dell'articolo ~~15~~ 22, paragrafo 3. Lo Stato membro conferma per iscritto agli interessati, senza eccessivo indugio, di aver adottato le opportune misure per rettificare o cancellare i dati che li riguardano.

6. Ove contesti che i dati registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale sono di fatto inesatti o vi sono stati registrati illegalmente, lo Stato membro che li ha trasmessi indica per iscritto alle persone interessate, senza eccessivo indugio, i motivi per cui rifiuta di rettificare o cancellare i dati in questione.

Lo Stato membro deve anche fornire agli interessati le informazioni relative alle azioni che possono avviare se non accettano le spiegazioni fornite. Le informazioni riguardano anche le modalità per proporre ricorso o se del caso presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato membro, nonché l'assistenza finanziaria o di altro tipo disponibile secondo le leggi, i regolamenti e le procedure di tale Stato membro.

7. Ogni richiesta a norma dei paragrafi 2 e 3 deve contenere tutti i particolari necessari per l'identificazione della persona interessata, comprese le impronte digitali. Questi dati sono utilizzati unicamente ai fini dell'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 2 e 3 e vengono distrutti subito dopo.
8. Le autorità competenti degli Stati membri collaborano attivamente fra di loro per rendere rapidamente effettivo l'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.

---

↓ nuovo

9. Se una persona chiede la comunicazione dei dati che la riguardano in conformità del paragrafo 2, l'autorità competente conserva una registrazione della richiesta sotto forma di documento scritto, che mette senza indugio a disposizione delle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 26, paragrafo 1, su loro istanza.

---

↓ 2725/2000/CE (adattato)

⇒ nuovo

- ~~9.~~ 10. In ciascuno Stato membro l'autorità nazionale di controllo assiste ⇒, su richiesta, ⇐ gli interessati nell'esercizio dei loro diritti, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE.

- ~~10.~~ 11. L'autorità nazionale di controllo dello Stato membro che ha trasmesso i dati e l'autorità nazionale di controllo dello Stato membro in cui la persona interessata si trova le prestano assistenza e, a richiesta, consulenza nell'esercizio dei suoi diritti di rettifica o di cancellazione. Le autorità nazionali di controllo dei due Stati cooperano a tal fine. Le richieste di assistenza possono essere rivolte all'autorità nazionale di controllo dello Stato membro in cui la persona si trova, che le trasmette all'autorità dello Stato membro che ha trasmesso i dati. ~~La persona interessata può, inoltre, richiedere l'assistenza e la consulenza dell'autorità comune di controllo di cui all'articolo 20.~~

- ~~11.~~ 12. In ciascuno Stato membro qualsiasi persona alla quale sia stato rifiutato il diritto di accesso di cui al paragrafo 2 può proporre ricorso o, se del caso, può presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato secondo le leggi, i regolamenti e le procedure di detto Stato.

~~12.~~ 13. Chiunque può, secondo le leggi, i regolamenti e le procedure dello Stato membro che ha trasmesso i dati, proporre ricorso o, se del caso, presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato in merito ai dati che lo riguardano e che sono registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale, al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi del paragrafo 3. Alle autorità nazionali di controllo è fatto obbligo di prestare assistenza e, a richiesta, consulenza alla persona interessata, ai sensi del paragrafo ~~10~~ 13, per tutto l'iter processuale.

#### Articolo ~~26~~ 19

##### ~~⊗~~ Vigilanza dell' ~~⊗~~ Autorità nazionale di controllo

1. Ciascuno Stato membro dispone che la o le autorità nazionali di controllo designate a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE controllino in modo indipendente, secondo la propria legislazione interna, che il trattamento dei dati a carattere personale da parte dello Stato membro in questione, nonché la loro trasmissione ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale avvengano legalmente e ai sensi del presente regolamento.
2. Ogni Stato membro garantisce che la rispettiva autorità nazionale di controllo possa avvalersi della consulenza di persone in possesso di adeguate conoscenze in materia di impronte digitali.

---

↓ nuovo

#### Articolo 27

##### Vigilanza del garante europeo della protezione dei dati

1. Il garante europeo della protezione dei dati controlla che le attività di trattamento dei dati personali da parte dell'Autorità di gestione siano effettuate in conformità del presente regolamento. Si applicano, di conseguenza, gli obblighi e le competenze di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001.
2. Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché almeno ogni quattro anni sia svolto un controllo delle attività di trattamento dei dati personali effettuate dall'Autorità di gestione, conformemente alle norme di revisione internazionali. Una relazione su tale controllo è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, all'Autorità di gestione, alla Commissione e alle autorità nazionali di controllo. All'Autorità di gestione è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell'adozione della relazione.

## Articolo 28

### Cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati

1. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, cooperano attivamente nell'ambito delle rispettive responsabilità e assicurano il controllo coordinato dell'EURODAC.
2. Se necessario, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, si scambiano informazioni pertinenti, si assistono vicendevolmente nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, studiano problemi inerenti all'esercizio di un controllo indipendente o all'esercizio dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati.
3. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono a tal fine almeno due volte l'anno. I costi di tali riunioni e la gestione delle stesse sono a carico del garante europeo della protezione dei dati. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente, se necessario. Ogni due anni è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e all'Autorità di gestione una relazione congiunta sulle attività svolte.

↓ 2725/2000/CE (adattato)  
⇒ nuovo

## CAPO VII

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo ~~29~~ 21

##### Spese

1. Le spese connesse all'istituzione e alla gestione ~~dell'unità centrale~~ ⇒ del sistema centrale e dell'infrastruttura di comunicazione ⇐ sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea.
2. Le spese per le ⇒ autorità di verifica e i punti d'accesso ⇐ ~~unità~~ nazionali, incluse quelle per il loro collegamento con ~~la banca dati~~ ⇒ il sistema ⇐ centrale, sono a carico dei singoli Stati membri.

~~3. Le spese di trasmissione dei dati inviati dallo Stato membro d'origine e dei risultati del confronto inviati a tale Stato sono a carico di quest'ultimo.~~

### Articolo ~~30~~ 24

#### Relazione annuale, monitoraggio e valutazione

- ~~1. La Commissione~~ ⇒ L'Autorità di gestione ⇐ trasmette annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attività ~~dell'unità~~ ⇒ del sistema ⇐ centrale. La relazione annuale contiene anche informazioni sulla gestione e le prestazioni dell'~~Eurodac~~EURODAC, misurate sulla base di indicatori quantitativi predeterminati per gli obiettivi di cui al paragrafo 2.
- ~~2. La Commissione~~ ⇒ L'Autorità di gestione ⇐ provvede affinché vengano attivate ~~le~~ sistemi ⊗ procedure ⊗ attie a monitorare il funzionamento ~~dell'unità~~ ⇒ del sistema ⇐ centrale in rapporto a determinati obiettivi di produzione, economicità e qualità del servizio.
- ~~3. La Commissione sottopone periodicamente a valutazione il funzionamento dell'unità centrale allo scopo di accertare il rapporto di efficacia dei costi rispetto agli obiettivi conseguiti e di fornire direttive per migliorare l'efficienza del suo futuro funzionamento.~~
- ~~4. Un anno dopo l'inizio dell'attività dell'Eurodac, la Commissione presenta una relazione valutativa sull'operato dell'unità centrale focalizzata sul livello della domanda in rapporto alle attese e sui problemi operativi e gestionali alla luce dell'esperienza acquisita, allo scopo di individuare i possibili miglioramenti da introdurre nel breve termine nel suo funzionamento pratico.~~

---

↓ nuovo

- ~~3. Ai fini della manutenzione tecnica, delle relazioni e delle statistiche, l'Autorità di gestione ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti le operazioni di trattamento effettuate nel sistema centrale.~~
- ~~4. Ogni due anni l'Autorità di gestione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico del sistema centrale, ivi compresa la sua sicurezza.~~

---

↓ 2725/2000/CE

⇒ nuovo

- ~~5. Tre anni dopo l'inizio dell'attività dell'Eurodac~~ ⇒ la data di decorrenza di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 35, paragrafo 2 ⇐, e successivamente ogni ~~sei~~ ⇒ quattro ⇐ anni, la Commissione presenta una valutazione complessiva dell'~~Eurodac~~EURODAC nella quale analizza i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi, valuta se continuano a sussistere i motivi che ne



avevano giustificato l'istituzione ⇒, anche rispetto al meccanismo introdotto dall'articolo 3, valuta l'applicazione del presente regolamento con riguardo al sistema centrale e la sicurezza del sistema centrale⇐ e studia le eventuali implicazioni per la sua futura attività ⇒ formulando, se del caso, le raccomandazioni necessarie ⇐ . ⇒La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio . ⇐

---

↓ nuovo

6. Gli Stati membri forniscono all'Autorità di gestione e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 4 e 5.
7. L'Autorità di gestione comunica alla Commissione le informazioni necessarie per presentare le valutazioni globali di cui al paragrafo 5.
8. Fino all'istituzione dell'Autorità di gestione di cui all'articolo 5, la Commissione si limita a presentare le relazioni previste ai paragrafi 1 e 5.

---

↓ 2725/2000/CE (adattato)  
⇒ nuovo

#### Articolo ~~31~~ 25

##### *Sanzioni*

Gli Stati membri ⊗ adottano le misure necessarie per ⊗ ~~garantiscono~~ garantire che ~~qualsiasi~~ ⊗ ogni ⊗ uso dei dati ~~registrati~~ ⊗ inseriti ⊗ ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale contrario allo scopo dell'~~Eurodac~~EURODAC quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, sia ~~oggetto di adeguate sanzioni~~ ⊗ passibile di sanzioni, anche a carattere amministrativo e/o penale in conformità della legislazione nazionale, che siano effettive, proporzionate e dissuasive ⊗.

#### Articolo ~~32~~ 26

##### *Applicazione territoriale*

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai territori a cui non si applica ~~la convenzione di~~ ⊗ il regolamento ⇐ Dublino.

---

↓ nuovo

### Articolo 33

#### Disposizioni transitorie

I dati congelati nel sistema centrale in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio sono sbloccati e contrassegnati in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento alla data di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

---

↓

### Articolo 34

#### Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, e il regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino sono abrogati con effetto dalla data di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

I riferimenti ai regolamenti abrogati vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

---

↓ 2725/2000/CE articolo 27  
(adattato)  
⇒ nuovo

### Articolo ~~35~~ ~~27~~

#### Entrata in vigore e decorrenza dell'applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ~~giorno della~~ ☒ ventesimo giorno successivo alla ☒ pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ~~delle Comunità europee~~ ☒ dell'Unione europea ☒ .
2. Il presente regolamento si applica ~~ed Eurodac inizia la propria attività~~ a decorrere dalla data in cui la Commissione lo pubblica nella Gazzetta ufficiale ~~delle Comunità~~

europée ☒ dell'Unione europea ☒, non appena siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) ciascuno Stato membro abbia notificato alla Commissione di aver espletato i preparativi tecnici necessari per trasmettere dati all'unità ⇒ al sistema ⇐ centrale, ~~secondo le modalità di applicazione adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7 e per conformarsi alle modalità di applicazione adottate ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5~~ ☒ conformemente al presente regolamento ☒ e
- b) la Commissione abbia espletato i preparativi tecnici necessari affinché l'unità ⇒ il sistema ⇐ centrale inizi a funzionare ~~secondo le modalità di applicazione adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7 e dell'articolo 12, paragrafo 5~~ ☒ conformemente al presente regolamento ☒.

---

↓ nuovo

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione di aver espletato i preparativi di cui al paragrafo 2, lettera a) quanto prima e in ogni caso non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

---

↓ 2725/2000/CE

4. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, [...]

*Per il Parlamento europeo*  
*Il Presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*

---

|                          |
|--------------------------|
| ↓ 407/2002/CE<br>⇒ nuovo |
|--------------------------|

### **Allegato I**

#### **Formato per lo scambio dei dati relativi alle impronte digitali**

È stabilito il seguente formato per lo scambio di dati relativi alle impronte digitali:

~~ANSI/NIST - CSL 1-1993~~ ⇒ ANSI/NIST-ITL 1a-1997, Ver.3, giugno 2001 (INT-1) ⇐ e qualsiasi altro futuro sviluppo di questo standard.

#### **Norma per le lettere che contraddistinguono lo Stato membro**

Si applica la seguente norma ISO: ISO 3166 — codice di 2 lettere.

**Allegato II**

## Eurodac - Fingerprint form

|    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | Reference number  |  |
| 2. | Place of the application for asylum or place where the alien was apprehended  |  |
| 3. | Date of the application for asylum or date on which the alien was apprehended |  |
| 4. | Sex   |  |
| 5. | Date on which the fingerprints were taken                                     |  |
| 6. | Date on which the data were transmitted to the Central Unit                   |  |

105 mm from top of form  
155 mm from top of form  
205 mm from top of form

### ROLLED IMPRESSIONS

|                |                     |                        |                      |                        |
|----------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| 1. Right thumb | 2. Right forefinger | 3. Right middle finger | 4. Right ring finger | 5. Right little finger |
| 50 mm          | 40 mm               | 40 mm                  | 40 mm                | 40 mm                  |
| 6. Left thumb  | 7. Left forefinger  | 8. Left middle finger  | 9. Left ring finger  | 10. Left little finger |
| 40 mm          |                     |                        |                      |                        |

### PLAIN IMPRESSIONS

|  |  |       |   |
|--|--|-------|---|
| LEFT HAND<br>Four fingers taken simultaneously | TWO THUMBS<br>Impressions taken simultaneously |       | RIGHT HAND<br>Four fingers taken simultaneously |
|  | LEFT   | RIGHT |   |
| 75 mm  | 30 mm  | 30 mm | 75 mm   |
| 65 mm  | 55 mm  |       |   |



**Allegato II**  
**Regolamenti abrogati**  
**(di cui all'articolo 32)**

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio | (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1) |
| Regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio  | (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 1.)   |

**Allegato III**  
**Tavola di concordanza**

| <b>Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio</b> | <b>Il presente regolamento</b> |
|--|--------------------------------|
| Articolo 1, paragrafo 1                            | Articolo 1, paragrafo 1        |
| Articolo 1, paragrafo 2, primo comma               | Articolo 4, paragrafo 1        |
| Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma             | Articolo 4, paragrafo 4        |
| Articolo 1, paragrafo 3                            | Articolo 1, paragrafo 2        |
| Articolo 3, paragrafo 1                            | Soppresso                      |
| Articolo 2   | Articolo 2                     |
| Articolo 3, paragrafo 2                            | Articolo 4, paragrafo 3        |
| Articolo 3, paragrafo 3                            | Articolo 6                     |
| Articolo 3, paragrafo 4                            | Soppresso                      |
| Articolo 4, paragrafo 1                            | Articolo 7, paragrafo 1        |
| Articolo 4, paragrafo 2                            | Soppresso                      |
| Articolo 4, paragrafo 3                            | Articolo 7, paragrafo 3        |
| Articolo 4, paragrafo 4                            | Articolo 7, paragrafo 4        |
| Articolo 4, paragrafo 5                            | Articolo 7, paragrafo 5        |
| Articolo 4, paragrafo 6                            | Articolo 19, paragrafo 4       |
| Articolo 5   | Articolo 9                     |
| Articolo 6   | Articolo 10                    |
| Articolo 7   | Articolo 11                    |
| Articolo 8   | Articolo 12                    |
| Articolo 9   | Articolo 13                    |
| Articolo 10  | Articolo 14                    |

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Articolo 11, paragrafi 1-4 | Articolo 15, paragrafi 1-4 |
| Articolo 11, paragrafo 5   | Soppresso                  |
| Articolo 12                | Articolo 16                |
| Articolo 13                | Articolo 17                |
| Articolo 14                | Articolo 21                |
| Articolo 15                | Articolo 22                |
| Articolo 16                | Articolo 23                |
| Articolo 17                | Articolo 24                |
| Articolo 18                | Articolo 25                |
| Articolo 19                | Articolo 26                |
| Articolo 20                | Articolo 27                |
| Articolo 21                | Articolo 29                |
| Articolo 22                | Soppresso                  |
| Articolo 23                | Soppresso                  |
| Articolo 24                | Articolo 30                |
| Articolo 25                | Articolo 31                |
| Articolo 26                | Articolo 32                |
| Articolo 27                | Articolo 35                |
| -                          | Allegato II                |



| <b>Regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio</b> | <b>Il presente regolamento</b> |
|---|--------------------------------|
| Articolo 2  | Articolo 16                    |
| Articolo 3  | Articolo 17                    |
| Articolo 4  | Articolo 18                    |
| Articolo 5, paragrafo 1                           | Articolo 3, paragrafo 2        |
| Allegato I  | Allegato I                     |
| Allegato II                                       | -                              |

**Allegato IV**  
**SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA**

**1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:**

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. [.../...] <sup>28</sup>.

**2. QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)**

Politica: Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (titolo 18)

Attività:

Flussi migratori - Politiche comuni in materia di immigrazione e asilo (capitolo 18.03)

**3. LINEE DI BILANCIO**

**3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:**

Quadro finanziario 2007-2013: **Rubrica 3A**

Linea di bilancio: 18.03.11 - **Eurodac**

**3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:**

L'entrata in vigore del regolamento EURODAC è connessa con l'entrata in vigore del regolamento Dublino, ossia non prima del 2011.

**3.3. Caratteristiche di bilancio:**

| Linea di bilancio | Tipo di spesa |                                 | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |
|-------------------|---------------|---------------------------------|-------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 18.03.11.         | Spese non     | Stanz. dissociate <sup>29</sup> | No    | No                  | No                                | 3A                                    |

<sup>28</sup> La presente scheda finanziaria legislativa riguarda unicamente i costi che si prevede saranno occasionati dai cambiamenti connessi alla presente modifica. Essa non contempla pertanto le spese connesse alla gestione ordinaria dell'EURODAC.

<sup>29</sup> Stanziamenti dissociati (SD).

|  |        |  |  |  |  |  |
|--|--------|--|--|--|--|--|
|  | oblig. |  |  |  |  |  |
|--|--------|--|--|--|--|--|

#### 4. SINTESI DELLE RISORSE

##### 4.1. Risorse finanziarie

##### 4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

| Tipo di spesa | Sezione n. |  | Anno 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | n+4 | n + 5 e segg. | Totale |
|---------------|------------|--|-----------|------|------|------|-----|---------------|--------|
|---------------|------------|--|-----------|------|------|------|-----|---------------|--------|

##### Spese operative<sup>30</sup>

|                                |      |   |       |       |       |       |  |  |       |
|--------------------------------|------|---|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|
| Stanziamenti di impegno (SI)   | 8.1. | a | 0.000 | 2.415 | 0.000 | 0.000 |  |  | 2.415 |
| Stanziamenti di pagamento (SP) |      | b | 0.000 | 2.415 | 0.000 | 0.000 |  |  | 2.415 |

##### Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento<sup>31</sup>

|   |        |   |       |       |       |       |  |  |       |
|---|--------|---|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|
| Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND) | 8.2.4. | c | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |  | 0.000 |
|---|--------|---|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|

##### IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO

|                           |  |     |       |       |       |       |  |  |       |
|---------------------------|--|-----|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|
| Stanziamenti di impegno   |  | a+c | 0.000 | 2.415 | 0.000 | 0.000 |  |  | 2.415 |
| Stanziamenti di pagamento |  | b+c | 0.000 | 2.415 | 0.000 | 0.000 |  |  | 2.415 |

##### Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento<sup>32</sup>

|  |        |   |       |       |       |       |  |  |       |
|--|--------|---|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|
| Risorse umane e spese connesse (SND)   | 8.2.5. | d | 0.000 | 0.244 | 0.122 | 0.122 |  |  | 0.488 |
| Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND) | 8.2.6. | e | 0.000 | 0.084 | 0.020 | 0.000 |  |  | 0.104 |

##### Costo totale indicativo dell'intervento

|   |  |                 |       |       |       |       |  |  |       |
|---|--|-----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|
| TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane |  | a+c<br>+d<br>+e | 0.000 | 2.743 | 0.142 | 0.122 |  |  | 3.007 |
|---|--|-----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|

<sup>30</sup> Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato.

<sup>31</sup> Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del Titolo xx.

<sup>32</sup> Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

|  |                          |       |       |       |       |  |  |       |
|--|--------------------------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|
| <b>TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane</b> | <b>b+c<br/>+d<br/>+e</b> | 0.000 | 2.743 | 0.142 | 0.122 |  |  | 3.007 |
|--|--------------------------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|

### Cofinanziamento

Nessun cofinanziamento anticipato.

Mio EUR (al terzo decimale)

| Organismo cofinanziamento di                    |                                 | Anno n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 e segg. | Totale |
|---|---------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------------|--------|
| .....   | f                               |        |       |       |       |       |               |        |
| <b>TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento</b> | <b>a+c<br/>+d<br/>+e<br/>+f</b> |        |       |       |       |       |               |        |

#### 4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

- La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.
- La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.
- La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale<sup>33</sup> (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie)

#### 4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

- Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate
- La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

| Linea di bilancio | Entrate                       | Prima dell'azione<br>[Anno n-1] | Situazione a seguito dell'azione |       |       |       |       |                            |
|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|
|                   |                               |                                 | [Anno n]                         | [n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5]<br><small>34</small> |
|                   | a) Entrate in valore assoluto |                                 |                                  |       |       |       |       |                            |
|                   | b) Variazione delle entrate   | Δ                               |                                  |       |       |       |       |                            |

<sup>33</sup>

Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

<sup>34</sup>

Se la durata dell'azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.

**4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.**

| Fabbisogno annuo     | Anno 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | n + 5 |
|----------------------|-----------|------|------|------|-------|
| Totale risorse umane | 0         | 2.0  | 1.0  | 1.0  |       |

**5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI**

**5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine**

Per agevolare la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi sarà autorizzato l'accesso all'EURODAC per consultazione a fini di contrasto.

**5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari**

La presente proposta risponderà alle preoccupazioni del Consiglio e dell'intera comunità delle autorità di contrasto che ritengono un problema il fatto che le autorità competenti per la sicurezza interna non possano accedere ai dati EURODAC e reputano che sia questa una grave lacuna per l'identificazione di presunti autori di reati di terrorismo o altri reati gravi.

La possibilità di effettuare consultazioni a fini di contrasto sulla base di impronte latenti nell'EURODAC è subordinata alla migrazione della banca dati in un nuovo sistema IT, ossia il sistema di confronto biometrico (BMS). Il BMS fungerà da piattaforma comune fornendo servizi di confronto biometrico al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), al sistema di informazione visti (VIS) e all'EURODAC. L'integrazione dell'EURODAC nel BMS dovrebbe iniziare nel 2001.

**5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori**

Gli obiettivi principali della proposta sono agevolare la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi e autorizzare l'accesso all'EURODAC, per consultazione, a fini di contrasto.

Sono assunti come indicatori i dati statistici sul funzionamento dell'EURODAC, ad esempio i dati sui confronti di impronte digitali a fini di contrasto, ecc.

**5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)**

*Gestione centralizzata*

diretta da parte della Commissione

- indiretta, con delega a:
  - agenzie esecutive
  - organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario
  - organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico
- Gestione concorrente o decentrata**
  - con Stati membri
  - con paesi terzi
- Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)**

In futuro, la gestione operativa dell'EURODAC potrebbe essere trasferita ad un'agenzia competente per il SIS II, il VIS e altri sistemi IT in questo settore (spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia). Per quanto riguarda l'istituzione di una tale agenzia, la Commissione intende presentare una proposta separata con relativa valutazione dei costi connessi.

## **6. CONTROLLO E VALUTAZIONE**

### **6.1. Sistema di controllo**

Nell'ambito delle relazioni annuali sulle attività dell'unità centrale dell'EURODAC verrà verificato che le modifiche introdotte con la presente proposta diano risultati in termini di efficienza. Allo stesso modo si procederà alla valutazione delle pratiche di accesso a fini di contrasto.

Il garante europeo della protezione dei dati verificherà le questioni connesse alla protezione dei dati.

### **6.2. Valutazione**

#### *6.2.1. Valutazione ex-ante*

La valutazione ex-ante è stata inclusa nella valutazione d'impatto.

#### *6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)*

A giugno 2007 la Commissione ha pubblicato la relazione sulla valutazione del sistema di Dublino che traccia il bilancio dei primi tre anni (2003-2005) di funzionamento dell'EURODAC. Pur riconoscendo che il regolamento Dublino viene applicato in modo soddisfacente nell'insieme, la relazione punta il dito su alcuni problemi connessi all'efficienza delle disposizioni di legge in vigore e individua quelli che occorre affrontare per migliorare il sostegno fornito dall'EURODAC ad un'applicazione più agevole del regolamento Dublino.

6.2.3. *Modalità e periodicità delle valutazioni successive*

Viene proposto che siano effettuate valutazioni regolari a cura della Commissione e, una volta istituita, dell'Autorità di gestione.

**7. MISURE ANTIFRODE**

Per la lotta alle frodi, alla corruzione e ad altre attività illecite, si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1037/1999.



## 8. DETTAGLI SULLE RISORSE

### 8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

| (Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)                                    | Tipo di risultato | Costo medio | Anno 2010       |              | Anno 2011       |              | Anno 2012       |              | Anno 2013       |              | Anno n + 4      |              | Anno n + 5 e segg. |              | TOTALE          |              |
|--|-------------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|
|  |                   |             | N. di risultati | Costo totale | N. di risultati | Costo totale | N. di risultati | Costo totale | N. di risultati | Costo totale | N. di risultati | Costo totale | N. di risultati    | Costo totale | N. di risultati | Costo totale |
| OBIETTIVO OPERATIVO 1 <sup>35</sup><br>Requisiti a derivanti dal regolamento EURODAC |                   |             |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                    |              |                 |              |
| <b>Azione 1 Introdurre nuove funzioni nel sistema centrale EURODAC</b>               |                   |             |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                    |              |                 |              |
| Nuove funzioni Risultato 1 – modifiche diverse dall'accesso a fini di contrasto      |                   |             | 0.000           |              | 0.100           |              | 0.000           |              | 0.000           |              |                 |              |                    |              |                 | 0.100        |
| Nuove funzioni Risultato 2 – modifiche per l'accesso a fini di contrasto             |                   |             |                 |              | 2.000           |              | 0.000           |              | 0.000           |              |                 |              |                    |              |                 | 2.000        |
| <b>Spese generali e spese varie (15%)</b>  |                   |             | 0.000           |              | 0.315           |              | 0.000           |              | 0.000           |              |                 |              |                    |              |                 | 0.315        |

<sup>35</sup> Quale descritto nella sezione 5.3.

|              |  |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |  |  |       |
|--------------|--|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|--|--|--|--|-------|
| COSTO TOTALE |  |  |  | 0.000 |  | 2.415 |  | 0.000 |  | 0.000 |  |  |  |  |  | 2.415 |
|--------------|--|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|--|--|--|--|-------|

Per il calcolo dei costi si presuppone che il sistema EURODAC si avvalga del BMS e giri sulla stessa piattaforma del sistema BMS/VIS. Per questa ragione le tabelle riportano soltanto i costi relativi al 2011. La stima di 2,415 milioni copre tre anni di servizi di manutenzione e assistenza (2011-2012-2013) per la nuova configurazione dell'EURODAC che dovrà essere predisposta nel 2011; non occorre quindi prevedere costi aggiuntivi per i prossimi due anni, la cui copertura risulta pressoché garantita. Di conseguenza, bisognerà far fronte ai costi di manutenzione per le nuove funzioni solo dopo il 2013.

I costi di cui sopra comprendono tre anni di manutenzione, ossia i servizi di tecnologia dell'informazione, il software e l'hardware, l'aggiornamento e la personalizzazione del sistema BMS/EURODAC necessari per permettere la consultazione a fini di contrasto, nonché le modifiche introdotte in relazione alla finalità originaria dell'asilo non connesse con l'accesso a fini di contrasto. Per maggiore chiarezza la presente scheda riporta gli importi contenuti nella scheda finanziaria originale allegata alla proposta del 3 Dicembre 2008 (COM(2009) 825), che figurano come "risultato 1" accanto ai costi per le modifiche rese necessarie dalla presente proposta, classificati come "risultato 2".

## 8.2. Spese amministrative

### 8.2.1. Risorse umane: numero e tipo

| Tipo di posto   |            | Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari ( <b>numero di posti/ETP</b> ) |           |           |           |          |          |
|---|------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
|   |            | Anno 2010   | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno n+4 | Anno n+5 |
| Funzionari o agenti temporanei <sup>36</sup> (XX 01 01)         | A*/AD      | 0   | 0         | 0.0       | 0.0       |          |          |
|   | B*, C*/AST | 0   | 2.0       | 1.0       | 1.0       |          |          |
| Personale finanziato <sup>37</sup> con l'art. XX 01 02          |            |   |           |           |           |          |          |
| Altro personale <sup>38</sup> finanziato con l'art. XX 01 04/05 |            |   |           |           |           |          |          |
| <b>TOTALE</b>   |            | 0   | 2.0       | 1.0       | 1.0       |          |          |

### 8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

Trattare le questioni amministrative e finanziarie connesse al contratto con il fornitore del sistema.

Seguire l'introduzione dei cambiamenti al sistema informatico EURODAC.

Seguire i test effettuati dagli Stati membri.

Helpdesk per gli Stati membri a disposizione dei nuovi utenti.

### 8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

- Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare
- Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n
- Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB
- Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)
- Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

<sup>36</sup> Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

<sup>37</sup> Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

<sup>38</sup> Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

8.2.4. *Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)*

Mio EUR (al terzo decimale)

| Linea di bilancio<br>(numero e denominazione)   | Anno<br>n | Anno<br>n+1 | Anno<br>n+2 | Anno<br>n+3 | Anno<br>n+4 | Anno<br>n+5<br>e segg. | TOTALE |
|---|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------|
| <b>1. Assistenza tecnica e amministrativa<br/>(inclusi gli afferenti costi del personale)</b> |           |             |             |             |             |                        |        |
| Agenzie esecutive <sup>39</sup>   |           |             |             |             |             |                        |        |
| Altra assistenza tecnica e amministrativa   |           |             |             |             |             |                        |        |
| - <i>intra muros</i>  |           |             |             |             |             |                        |        |
| - <i>extra muros</i>  |           |             |             |             |             |                        |        |
| <b>Totale assistenza tecnica e amministrativa</b>   |           |             |             |             |             |                        |        |

8.2.5. *Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento*

Mio EUR (al terzo decimale)

| Tipo di risorse umane  | Anno<br>2010 | Anno<br>2011 | Anno<br>2012 | Anno<br>2013 | Anno<br>n+4 | Anno<br>n+5<br>e segg. |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|
| Funzionari e agenti temporanei (18 01 01)  | 0.000        | 0.244        | 0.122        | 0.122        |             |                        |
| Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.)<br><br>(specificare la linea di bilancio) |              |              |              |              |             |                        |
| <b>Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento)</b>                                   | <b>0.000</b> | <b>0.244</b> | <b>0.122</b> | <b>0.122</b> |             |                        |

Calcolo – *Funzionari e agenti temporanei finanziati con l'art. 18 01 01 01*

<sup>39</sup> Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

AD/AST – 122.000 EUR/anno x 2,0 persone = 244.000 EUR (2011)

AD/AST – 122.000 EUR/anno x 1,0 persone = 122.000 EUR (2012 -2013)

8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

|   | Anno<br>2010 | Anno<br>2011 | Anno<br>2012 | Anno<br>2013 | Anno<br>n+5 | Anno<br>n+5<br>e<br>segg. | TOTALE |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------|--------|
| 18 01 02 11 01 – Missioni   | 0.000        | 0.004        | 0.000        | 0.000        |             |                           | 0.004  |
| XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze  | 0.000        | 0.080        | 0.020        | 0.000        |             |                           | 0.100  |
| XX 01 02 11 03 – Comitati <sup>40</sup>   |              |              |              |              |             |                           |        |
| XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze   |              |              |              |              |             |                           |        |
| XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione  |              |              |              |              |             |                           |        |
| <b>2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11)</b>   |              |              |              |              |             |                           |        |
| <b>3 Altre spese di natura amministrativa</b><br>(specificare indicando la linea di bilancio)   |              |              |              |              |             |                           |        |
| <b>Totale spese amministrative diverse dalle<br/>spese per risorse umane e altre spese<br/>connesse (NON incluse nell'importo di<br/>riferimento)</b> | 0.000        | 0.084        | 0.020        | 0.000        |             |                           | 0.104  |

<sup>40</sup> Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.





COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 10.9.2009  
SEC(2009) 937

**DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE**

*Documento di accompagnamento del*

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

Proposta modificata di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che istituisce l'“EURODAC” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide]**

**(Rifusione)**

*e della*

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**sulle richieste di confronto con i dati EURODAC presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto**

**SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO**

{COM(2009) 342 definitivo}

{COM(2009) 344 definitivo}

{SEC(2009) 936}

## 1. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA

Secondo il comitato misto del Consiglio GAI del 12-13 giugno 2007, per conseguire pienamente l'obiettivo di migliorare la sicurezza e per intensificare la lotta al terrorismo, occorre permettere ai servizi di polizia e di contrasto degli Stati membri e all'Europol di avere accesso a determinate condizioni all'EURODAC a fini di consultazione nel quadro dell'esercizio delle loro competenze nel settore della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati terroristici e di altri reati gravi. La Commissione è stata pertanto invitata a presentare, quanto prima, le proposte necessarie al conseguimento di tale obiettivo.

A segnalare come lacuna tale impossibilità per le autorità di contrasto di accedere all'EURODAC per lottare contro il terrorismo e altre forme gravi di criminalità è anche la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente il miglioramento dell'efficienza e l'incremento dell'interoperabilità e delle sinergie tra le banche dati europee nel settore della giustizia e degli affari interni del 24 novembre 2005<sup>1</sup>.

L'EURODAC è un sistema su scala comunitaria per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo. È stato istituito dal regolamento EURODAC, entrato in vigore il 15 dicembre 2000, che si applica in tutti gli Stati che attuano l'*acquis* di Dublino. Lo scopo dell'EURODAC è facilitare l'applicazione del regolamento Dublino<sup>2</sup> che è inteso a istituire un meccanismo chiaro ed efficace per determinare lo Stato competente per l'esame delle domande di asilo, a impedire il cosiddetto "asylum shopping" e a garantire un accesso efficace alle procedure pertinenti. Tale obiettivo è raggiunto attraverso un sistema di identificazione delle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi cui si applica il regolamento, disciplinato da regole rigorosamente definite e armonizzate sulla conservazione, sul confronto e sulla cancellazione delle impronte digitali.

La banca dati contiene soltanto le seguenti informazioni: impronte digitali, Stato membro di origine, luogo e data della domanda di asilo, sesso, numero di riferimento attribuito dallo Stato membro di origine, data di rilevamento delle impronte digitali e data di trasmissione all'unità centrale.

Nell'ambito delle attività di contrasto, mentre gli Stati membri possono accedere senza difficoltà alle impronte digitali dei richiedenti asilo a livello nazionale, la consultazione delle stesse banche dati di altri Stati membri risulta più problematica.

Sebbene esistano attualmente alcuni strumenti UE che permettono ad uno Stato membro di consultare le impronte digitali e altri dati utili a fini di contrasto in possesso di un altro Stato membro, è stata riscontrata una *carenza strutturale in termini di informazione e verifica* per quanto riguarda lo scambio transfrontaliero dei dati dei richiedenti asilo, che rende *molto lunghe e molto onerose le procedure* di cooperazione.

Tale carenza strutturale è riconducibile al fatto che non esiste attualmente un sistema unico accessibile alle autorità di contrasto che consenta loro di determinare quale Stato membro sia in possesso di informazioni su un richiedente asilo. Se interrogando un sistema nazionale automatizzato d'identificazione dattiloscopica (AFIS), ai sensi della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al

---

<sup>1</sup> COM(2005) 597, pag. 6.

<sup>2</sup> GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.



terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (decisione Prüm) non si ottiene una “risposta pertinente”, ciò non significa che non esistano informazioni in un altro Stato membro. Di conseguenza, le autorità di contrasto non sapranno né se esistono informazioni ed eventualmente in quale Stato membro, né addirittura in molti casi se l’informazione si riferisce alla stessa persona, ma saranno informate dell’esistenza di informazioni nella banca dati di un altro Stato membro soltanto se le loro autorità giudiziarie faranno richiesta di assistenza giudiziaria chiedendo all’altro Stato membro di consultare le sue banche dati e di inviare le informazioni pertinenti ai sensi della Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale<sup>3</sup>. La decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge può essere applicata soltanto quando è noto lo Stato membro in possesso dei dati.

La cooperazione è ostacolata anche dal fatto che gli strumenti attuali non permettono di scambiarsi queste informazioni in modo rapido e agevole. Se non ottiene una risposta pertinente con una ricerca Prüm, lo Stato membro non ha altra scelta che rivolgere una richiesta di assistenza giudiziaria a tutti gli altri Stati membri. Senza un modo efficace per stabilire se un altro Stato membro disponga o meno di informazioni, l’azione delle autorità pubbliche è destinata ad avere costi proibitivi e tempi lunghissimi, compromettendo così seriamente l’applicazione della legge. Disporre delle informazioni in tempi brevi è particolarmente importante per evitare danni a beni o persone, o per proteggere le infrastrutture critiche. L’accesso rapido alle informazioni è necessario anche per impedire la distruzione delle prove di un reato grave o di un tentativo di reato.

## **2. ANALISI DELLA SUSSIDIARIETÀ**

Il diritto dell’UE di intervenire in questo settore discende dal titolo VI del trattato sull’Unione europea relativo alla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. Gli attuali strumenti dell’UE per la cooperazione di polizia non sono sufficienti ad agevolare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di consultazione e scambio delle impronte digitali dei richiedenti asilo. Senza misure opportune a livello europeo, le autorità di contrasto non saranno in grado di colmare la lacuna strutturale esistente in termini di informazione e verifica.

Europol sostiene che la criminalità transfrontaliera è in espansione e rappresenta uno dei pericoli più gravi per la nostra società. Se non potranno contare su un’efficace ed adeguata collaborazione reciproca, comprendente l’accesso alle informazioni pertinenti in possesso di altri Stati membri, sarà molto difficile, se non impossibile, per le autorità di contrasto degli Stati membri lottare contro tale criminalità. Data la natura stessa di questi reati, occorrono strumenti a livello dell’UE per porre le basi di una cooperazione tra Stati membri.

Inoltre, un’azione a livello europeo contribuirà a garantire l’applicazione di norme armonizzate sulla protezione dei dati; un livello armonizzato di protezione sarebbe difficilmente ottenibile se gli Stati membri dovessero legiferare da soli.

---

<sup>3</sup> Atto del Consiglio, del 29 maggio 2000, che stabilisce, conformemente all’articolo 34 del trattato sull’Unione europea, la convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1).

Anche se il numero potenziale di richiedenti asilo suscettibili di essere coinvolti in reati di terrorismo transfrontalieri o in altri reati gravi potrebbe rivelarsi piuttosto esiguo, la gravità di tali reati e il loro impatto sulla società e sulla vita di tutti i giorni dovrebbero bastare da soli a giustificare un'azione a livello europeo.

### **3. OBIETTIVI DELL'INIZIATIVA**

Obiettivi generali:

- prevenzione, individuazione e investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi;
- protezione delle vittime del terrorismo e di altri reati gravi.

Obiettivi specifici:

- rafforzare la sicurezza dell'UE facilitando la verifica dell'identità di alcune categorie di cittadini di paesi terzi, colmando l'attuale carenza strutturale in termini di informazione e rendendo più rapide e meno onerose le procedure di verifica dell'identità di tali persone;
- facilitare l'identificazione delle vittime usando gli stessi mezzi.

Questi obiettivi strategici andrebbero realizzati sempre nel rispetto dei diritti fondamentali, specialmente il diritto di asilo e il diritto alla protezione dei dati personali, imponendo condizioni per l'accesso e adeguate salvaguardie.

### **4. OPZIONI STRATEGICHE**

#### **4.1. *Rinuncia ad affrontare il problema a livello UE – Mantenimento dello statu quo (opzione strategica A)***

Secondo questa opzione l'UE non dovrebbe prendere iniziative. Le procedure di identificazione e verifica resterebbero lunghe ed estremamente onerose e il risultato incerto.

#### **4.2. *Disciplinare l'accesso all'EURODAC a fini di contrasto (opzione strategica B)***

Questa opzione stabilisce le basi per l'accesso condizionato all'EURODAC delle autorità di contrasto degli Stati membri e di Europol modificando il regolamento EURODAC e disciplinando l'accesso effettivo ai dati personali contenuti nella banca dati e il loro uso in una proposta di decisione del Consiglio collegata. La risposta pertinente sarebbe accompagnata dall'indicazione del tipo di dati contenuti nell'EURODAC. Le richieste di informazioni supplementari a seguito di una risposta pertinente non sarebbero disciplinate nella proposta di decisione del Consiglio ma dagli strumenti vigenti, come la decisione quadro 2006/960 e l'assistenza giudiziaria reciproca.

Sono previste due possibili subopzioni: i) ricerca sulla base soltanto delle impronte digitali o ii) ricerca sulla base delle impronte digitali e di quelle latenti. Attualmente l'EURODAC non prevede la possibilità di ricerca sulla base di impronte latenti e questa funzione dovrebbe essere aggiunta al sistema. D'altronde, tale funzione è fondamentale nell'azione di contrasto in quanto sul luogo del reato si trovano di solito soltanto impronte latenti.

#### **4.3. *Disciplinare l'accesso all'EURODAC a fini di contrasto e lo scambio di informazioni supplementari sui richiedenti asilo (opzione strategica C)***

Questa opzione stabilisce le basi per l'accesso condizionato all'EURODAC delle autorità di contrasto degli Stati membri e di Europol modificando il regolamento EURODAC e disciplinando l'accesso effettivo ai dati personali contenuti nella banca dati e il loro uso in una proposta di decisione del Consiglio collegata. La risposta pertinente sarebbe accompagnata dall'indicazione del tipo di dati contenuti in EURODAC. La proposta stabilirebbe inoltre una procedura specifica secondo la quale, a seguito di una risposta pertinente, lo Stato membro richiedente potrebbe chiedere allo Stato membro di origine informazioni supplementari sul richiedente asilo a cui appartiene l'impronta digitale, anziché presentare la sua richiesta ricorrendo agli strumenti vigenti, come nel caso dell'opzione strategica B.

Come per l'opzione strategica B esistono due sottoopzioni: i) ricerca sulla base soltanto delle impronte digitali o ii) ricerca sulla base delle impronte digitali e di quelle latenti.

#### **4.4. *Disciplinare l'accesso ai dati nazionali sui richiedenti asilo a fini di contrasto (opzione strategica D)***

Questa opzione prevede l'istituzione di un meccanismo di rete decentrato che permetterebbe a ciascuno Stato membro di effettuare ricerche automatizzate nelle banche dati sui richiedenti asilo di tutti gli altri Stati membri. Questi ultimi dovrebbero costituire banche dati nazionali distinte da usare esclusivamente a fini di contrasto e un meccanismo separato per collegare tra loro le banche dati di tutti gli Stati membri. La nuova rete sarebbe creata sul modello dell'EURODAC per quanto riguarda i dati contenuti e le funzioni previste. Il sistema di ricerca sarebbe simile a quello "hit/no hit" istituito dalla decisione Prüm. L'accesso a informazioni supplementari sarebbe reso possibile da disposizioni speciali previste nella decisione EURODAC o dal ricorso agli strumenti vigenti.

I costi di questa opzione strategica sarebbero sproporzionati poiché una scelta in tal senso richiederebbe la creazione di speciali banche dati in ciascuno Stato membro e l'istituzione di un rete complessa per collegare tra loro le banche dati di tutti gli Stati membri. Sembra superfluo e inopportuno creare una struttura tecnica complessa del tutto nuova al solo scopo di permettere alle autorità di contrasto di cercare informazioni che figurano già in una banca dati esistente. Pertanto, questa opzione strategica non è considerata appropriata ed è esclusa.

## **5. VALUTAZIONE D'IMPATTO**

L'impatto delle opzioni strategiche proposte è valutato in relazione ai seguenti criteri:

- rafforzare la sicurezza dell'UE facilitando la verifica dell'identità di alcune categorie di cittadini di paesi terzi e colmando la carenza strutturale in termini di informazione;
- rafforzare la sicurezza dell'UE e facilitare l'identificazione delle vittime assicurando procedure tempestive e meno onerose per la verifica dell'identità;
- impatto sui diritti fondamentali, sul diritto d'asilo e sulla protezione dei dati personali;
- costi di attuazione per le amministrazioni degli Stati membri;
- bilancio dell'UE.

Le opzioni B e C avrebbero un impatto equivalente molto positivo sul rafforzamento della sicurezza dell'UE e lo stesso impatto sui diritti fondamentali. Differiscono però per quanto riguarda i costi di attuazione per le amministrazioni degli Stati membri poiché l'opzione C risulta molto più costosa. L'opzione C comporterebbe costi aggiuntivi per la creazione di una nuova architettura tecnica e amministrativa per lo scambio delle informazioni supplementari. Questi costi potrebbero risultare considerevoli dal momento che gli Stati membri dovrebbero fare in modo che le informazioni supplementari siano fornite entro un certo lasso di tempo e assicurare che siano messe a disposizione rapidamente nei casi d'urgenza.

## **6. CONFRONTO DELLE OPZIONI**

L'opzione del non intervento non serve a migliorare la sicurezza dell'UE. Lo status quo implica che le autorità di contrasto continueranno a non sapere se esistono informazioni su una data impronta digitale, quale Stato membro ne sia in possesso e se le eventuali informazioni si riferiscono alla stessa persona, e a non essere in grado di ottenere tali dati. L'alternativa consistente nel chiedere un'ipotetica assistenza giudiziaria a tutti gli Stati membri è troppo lenta e onerosa per costituire un'opzione realistica.

Le opzioni B e C, che prevedono le proposte necessarie per permettere ai servizi di contrasto di accedere all'EURODAC, presentano il chiaro vantaggio di contribuire a rafforzare la sicurezza dell'Unione facilitando la verifica dell'identità di alcune categorie di cittadini di paesi terzi e colmando la carenza strutturale in termini di informazione, rendendo meno onerose le procedure di verifica dell'identità delle persone in questione e garantendo la possibilità di interrogare la banca dati sulla base di impronte latenti.

Anche se questi obiettivi possono essere raggiunti più efficacemente con l'opzione C rispetto alla B, i costi di attuazione dell'opzione C sono considerati più elevati. Inoltre, allo stato attuale delle cose non c'è motivo di pensare che la decisione quadro 2006/960 non sia uno strumento sufficiente per lo scambio di informazioni supplementari.

L'opzione B permetterebbe comunque di scambiare agevolmente le informazioni, rispettando al tempo stesso le eccezioni e le condizioni che disciplinano lo scambio generale di informazioni a fini di contrasto. Non sembrano sussistere motivi validi per introdurre regole speciali sullo scambio di informazioni relative ai richiedenti asilo, né tantomeno per creare una nuova architettura tecnica e organizzativa (più costosa) per lo scambio di informazioni supplementari, quando i sistemi attuali sono adeguati e adattati a tale scopo. L'opzione B è quindi l'opzione privilegiata.

Questa opzione strategica potrebbe presentare diverse subopzioni. La scelta non è effettuata nella presente valutazione d'impatto ma è lasciata ai responsabili politici.

Una delle subopzioni riguarda il campo di applicazione dello strumento, che sarebbe limitato alla prevenzione, all'individuazione e all'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi. L'espressione "reati gravi" potrebbe riferirsi: i) all'elenco dei reati gravi di cui alla decisione quadro sul mandato di arresto europeo, secondo quanto auspicato dagli Stati membri, ii) a un elenco ridotto adottato specificamente per questo strumento da cui sarebbero esclusi i reati che potrebbero riguardare in particolare i richiedenti asilo, come l'ingresso illegale, secondo quanto auspicato dai difensori delle libertà civili, o iii) all'elenco previsto nel mandato d'arresto europeo ma con l'introduzione di speciali salvaguardie per i reati riguardanti specificamente i richiedenti asilo.

Un'altra subopzione riguarda le autorità pubbliche a cui consentire l'accesso ai dati EURODAC. Dovrebbe trattarsi delle autorità responsabili della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi. La loro designazione potrebbe essere i) affidata completamente agli Stati membri o ii) soggetta all'approvazione della Commissione. In quest'ultimo caso gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione.

Una terza serie di subopzioni riguarda la durata dello strumento. La differenza principale tra le tre subopzioni consiste nel valutare se prevedono o meno una clausola di caducità (sunset clause) ed eventualmente la sua durata.

## **7. CONTROLLO E VALUTAZIONE**

Ciascuno Stato membro effettuerà valutazioni annuali dell'efficacia delle consultazioni EURODAC e, dopo cinque anni dall'entrata in vigore, la Commissione esaminerà il funzionamento della banca dati e presenterà una relazione al Consiglio.





COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 3.12.2008  
COM(2008) 825 definitivo

2008/0242 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che istituisce l'“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide]**

(Rifusione)

{SEC(2008) 2981 }

{SEC(2008) 2982 }

## RELAZIONE

### 1. Contesto della proposta

- Motivazione e obiettivi

Il regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'“Eurodac” (di seguito “regolamento EURODAC”)<sup>1</sup> è entrato in vigore il 15 dicembre 2000. EURODAC è un sistema informatico su scala comunitaria creato al fine di facilitare l'applicazione della convenzione di Dublino<sup>2</sup> intesa ad istituire un meccanismo chiaro e efficace per determinare lo Stato competente per le domande di asilo presentate in uno degli Stati membri dell'UE. La convenzione di Dublino è stata sostituita da un atto legislativo comunitario, il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (ovvero, il regolamento Dublino)<sup>3</sup>. L'EURODAC è diventato operativo il 15 gennaio 2003.

A giugno 2007 la Commissione ha pubblicato la relazione sulla valutazione del sistema Dublino<sup>4</sup> (di seguito “relazione di valutazione”) che traccia il bilancio del primo triennio (2003-2005) di funzionamento dell'EURODAC. Pur riconoscendo che il regolamento Dublino viene applicato in modo soddisfacente nell'insieme, la relazione punta il dito su alcuni problemi connessi all'efficienza delle disposizioni di legge in vigore e individua quelli che occorre affrontare per migliorare il sostegno fornito dall'EURODAC ad un'applicazione più agevole del regolamento Dublino.

Come annuncia il Piano strategico sull'asilo<sup>5</sup>, questa proposta rientra in un primo pacchetto di proposte intese a garantire un livello superiore di armonizzazione e migliori norme di protezione ai fini del sistema europeo comune di asilo. Essa è adottata contemporaneamente alla rifusione del regolamento Dublino<sup>6</sup> e della direttiva accoglienza<sup>7</sup>. Nel 2009 la Commissione intende proporre la modifica della direttiva qualifiche<sup>8</sup> e della direttiva

---

<sup>1</sup> GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1.

<sup>2</sup> GU C 254 del 19.8.1997, pag. 1.

<sup>3</sup> GU L 050 del 25.2.2003, pag. 1.

<sup>4</sup> Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio Relazione sulla valutazione del sistema di Dublino COM (2007) 299 def. {SEC(2007) 742}.

<sup>5</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano strategico sull'asilo - Un approccio integrato in materia di protezione nell'Unione europea, del 17 giugno 2008, COM(2008) 360.

<sup>6</sup> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, COM (2008) 820.

<sup>7</sup> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, COM(2008) 815.

<sup>8</sup> Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.



procedure<sup>9</sup>. Inoltre, nel primo trimestre del 2009, la Commissione proporrà la creazione di un ufficio europeo di sostegno per l'asilo inteso a prestare assistenza pratica agli Stati membri nel processo decisionale relativo alle domande di asilo. L'ufficio aiuterà anche gli Stati membri che subiscono particolari pressioni sui sistemi di asilo nazionali, soprattutto a causa della loro posizione geografica, a rispettare gli obblighi previsti dalla legislazione comunitaria fornendo consulenze specifiche e sostegno pratico.

La relazione di valutazione rileva i *continui ritardi nella trasmissione delle impronte digitali* da parte di una serie di Stati membri. Il regolamento EURODAC prevede attualmente un termine molto vago per la trasmissione delle impronte, il che nella pratica può tradursi in lungaggini notevoli. Si tratta di un problema cruciale in quanto un ritardo nella trasmissione può produrre risultati contrari ai principi di competenza sanciti dal regolamento Dublino.

La relazione di valutazione individua *una gestione insufficiente della cancellazione dei dati* dovuta all'assenza di un dispositivo efficiente che permetta agli Stati membri di scambiarsi le informazioni relative allo status del richiedente asilo. Gli Stati membri che hanno inserito dati relativi a una determinata persona spesso non sanno che un altro Stato membro d'origine ha provveduto a cancellare dati riguardanti la stessa persona e quindi non si rendono conto che dovrebbero procedere anch'essi alla cancellazione. Ne consegue uno scarso controllo del principio secondo cui i dati vanno conservati in modo tale da consentire l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti.

In base all'analisi della relazione di valutazione, *la mancanza di chiarezza nella designazione delle autorità nazionali che hanno accesso all'EURODAC* ostacola il ruolo di controllo della Commissione e del garante europeo della protezione dei dati (GEPD).

Dai dati statistici dell'EURODAC si evince che *in alcuni casi coloro cui è stato accordato asilo in uno Stato membro presentano la richiesta anche in un altro Stato membro*, o in alcuni casi la ripresentano nel medesimo Stato membro. In questi casi, il regolamento EURODAC in vigore non prevede che gli Stati membri che introducono i dati relativi ad una domanda ripresentata dispongano di questa informazione. Ne risulta che coloro che godono già diritto di asilo in uno Stato membro possono presentare domanda in un altro Stato membro, in violazione del principio secondo cui la competenza spetta ad un unico Stato membro.

Tenuto conto delle modifiche pratiche, della necessità di garantire la coerenza con l'evoluzione dell'*acquis* in materia di asilo dall'adozione del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio e del trasferimento della gestione operativa dell'EURODAC ad una nuova struttura, si rendono necessari diversi adeguamenti tecnici.

Nell'ambito di un'approfondita valutazione d'impatto sono state esaminate le diverse opzioni per ciascuno dei problemi ivi individuati. Viene pertanto proposto in questa sede di rifondere il regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio con il relativo regolamento di attuazione (CE) n. 407/2002<sup>10</sup> (di seguito "regolamento di attuazione") per garantire fra l'altro un'attuazione

---

<sup>9</sup> Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13.

<sup>10</sup> Regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, GU L 062 del 5.3.2002, pag. 1.

più efficiente del regolamento EURODAC, vegliare alla coerenza con l'*acquis* in materia di asilo così come sviluppatosi dall'adozione del regolamento, aggiornare alcune disposizioni tenendo conto degli sviluppi fattuali sopravvenuti dalla suddetta adozione, stabilire un nuovo quadro di gestione e assicurare una maggior rispetto dei dati personali.

- Contesto generale

Il programma dell'Aia invitava la Commissione a sottoporre al Consiglio e al Parlamento europeo gli strumenti giuridici relativi alla seconda fase del regime europeo comune in materia di asilo in vista della loro adozione entro il 2010.

Nella recente comunicazione dal titolo "Piano strategico sull'asilo - Un approccio integrato in materia di protezione nell'Unione europea"<sup>11</sup>, la Commissione ha ribadito l'intento di proporre modifiche al regolamento EURODAC nell'ambito della seconda fase del sistema comune europeo di asilo.

Onde garantire un certo grado di coerenza nella seconda fase della creazione del sistema comune europeo di asilo, la presente rifusione del regolamento EURODAC con il relativo regolamento di attuazione viene proposta parallelamente alla proposta di modifica del regolamento Dublino.

In assenza di un intervento risolutivo a livello dell'Unione, i problemi su esposti sono destinati a persistere dal momento che il regolamento, nella sua formulazione attuale, non basta a garantire un elevato grado di efficienza a sostegno dell'applicazione del regolamento Dublino. Gli Stati membri potrebbero essere tentati di seguire interpretazioni proprie suscettibili di impedire un'applicazione corretta e uniforme del regolamento EURODAC, dando così adito a gravi discrepanze, pregiudizievoli ai fini della certezza del diritto.

## 2. Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Il sistema Dublino è costituito dal regolamento Dublino<sup>12</sup>, dal regolamento EURODAC e dai rispettivi regolamenti di attuazione: il regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo<sup>13</sup> e il regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> COM(2008) 360, SEC(2008) 2029, SEC(2008) 2030.

<sup>12</sup> La convenzione di Dublino è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

<sup>13</sup> GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3.

<sup>14</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 1.

### 3. Coerenza con altre politiche

La presente proposta è pienamente in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 1999, con il programma dell'Aia del 2004 e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda il diritto di asilo e la protezione dei dati personali.

Il regolamento SIS II<sup>15</sup> e il regolamento VIS<sup>16</sup> affermano la necessità di istituire un'Autorità di gestione che garantisca il funzionamento di questi due sistemi informatici su larga scala. Nelle dichiarazioni comuni che accompagnano i suddetti regolamenti, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno convenuto che la succitata autorità assuma la forma di un'agenzia<sup>17</sup>. Nella valutazione d'impatto eseguita in vista della creazione della suddetta agenzia, la possibilità che tutti i sistemi informatici su larga scala siano riuniti in un'unica sede, sotto una gestione unica e girino sulla stessa piattaforma viene ritenuta tale da consentire di potenziare la produttività e ridurre i costi operativi nel lungo periodo. La valutazione d'impatto ritiene pertanto che una nuova agenzia di regolamentazione sia in realtà la migliore opzione per lo svolgimento dei compiti dell'"Autorità di gestione" del SIS II, del VIS e anche dell'EURODAC.

### 4. Conformità con la Carta dei diritti fondamentali

La presente rifusione presta debita attenzione alla tutela dei diritti fondamentali. La valutazione d'impatto allegata alla presente proposta prende in considerazione il diritto di asilo e la protezione dei dati personali.

Per quanto riguarda il diritto di asilo, le modifiche alle disposizioni del regolamento riguardanti *le informazioni da fornire ai richiedenti asilo in merito all'applicazione del sistema Dublino* fanno sì che questo diritto possa essere effettivamente esercitato.

La nuova disposizione in forza della quale gli Stati membri sono tenuti ad *indicare nell'EURODAC se agiscono in applicazione clausole discrezionali* previste dal regolamento Dublino agevola la comunicazione tra gli Stati membri e, facendo chiarezza su quale Stato membro si occupa del caso, riduce l'incertezza per il richiedente asilo.

Quanto alla protezione dei dati personali, assicurando una *gestione efficiente della cancellazione dei dati*, la presente proposta garantisce che i dati siano conservati in modo da consentire l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti. Lo stesso principio sottende alla modifica in virtù della quale *il periodo di conservazione dei dati relativi a cittadini di paesi terzi o apolidi cui sono state rilevate le impronte digitali in relazione*

---

<sup>15</sup> Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), GU L 381 del 28.12.2006, pagg. 4-23.

<sup>16</sup> Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

<sup>17</sup> Dichiarazione comune della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo sull'articolo 15 relativo alla gestione operativa del SIS II, dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 26 relativo alla gestione operativa del VIS.

*all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna* è allineato con il periodo durante il quale il regolamento Dublino attribuisce la competenza in base alle suddette informazioni.

La presente proposta risulta pertanto pienamente in linea con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda il diritto di asilo (articolo 18) e la protezione dei dati personali (articolo 8), e deve essere applicata di conseguenza.

## **5. Consultazione delle parti interessate**

A giugno 2007 la Commissione ha pubblicato il Libro verde sul futuro regime comune europeo in materia di asilo<sup>18</sup>, che individua le possibili scelte per definire il futuro assetto del regolamento Dublino e del regolamento EURODAC. In risposta all'ampia consultazione pubblica sul libro verde, sono stati inviati 89 contributi da una vasta gamma di parti interessate.

I servizi della Commissione hanno discusso i risultati della relazione di valutazione e la scaletta delle modifiche proposte al regolamento con gli Stati membri a marzo 2008, in sede di comitato per l'immigrazione e l'asilo, e con gli operatori degli Stati membri ad ottobre 2007 e aprile 2008, in occasione di due riunioni informali di esperti dedicate alle conclusioni della relazione di valutazione.

Nell'approntare le modifiche al regolamento, sono stati inoltre consultati informalmente l'ACNUR, il Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli (ECRE) e il GEDP.

## **6. Elementi giuridici della proposta**

Onde garantire un'attuazione più *efficiente* del regolamento EURODAC, si propone una più chiara definizione dei termini per la trasmissione dei dati.

Per soddisfare al meglio i requisiti connessi alla *protezione dei dati*, viene disposto che il sistema centrale informi gli Stati membri circa la necessità di procedere alla cancellazione, consentendo una migliore gestione della cancellazione dei dati dalla banca dati centrale.

Il regolamento EURODAC in vigore prevede che, dopo cinque anni dall'avvio delle attività dell'EURODAC, sia adottata una decisione in merito all'opportunità che i dati relativi ai rifugiati (finora conservati ma non consultabili) siano conservati e consultati o siano cancellati non appena l'interessato venga riconosciuto come rifugiato. Per informare gli Stati membri sullo status di quei richiedenti che hanno già ottenuto protezione internazionale in uno Stato membro, *si provvede a sbloccare i dati sui rifugiati* (in altri termini, a renderli consultabili).

Per poter facilitare ulteriormente l'applicazione del regolamento Dublino, gli Stati membri devono *indicare nell'EURODAC che applicano le clausole discrezionali* previste da quel regolamento, in altri termini lo Stato membro interessato dovrà indicare che si riconosce competente per l'esame della domanda di un richiedente per il quale non sarebbe di norma competente in base ai criteri del regolamento Dublino.

Per garantire la *coerenza con l'acquis in materia di asilo* alla luce degli sviluppi sopravvenuti dall'adozione del regolamento, la Commissione propone di estendere il campo di applicazione

---

<sup>18</sup> COM(2007) 301.

del regolamento alla protezione sussidiaria e di allinearne la terminologia a quella di altri atti in materia di asilo per quanto riguarda la definizione di straniero (“cittadino di un paese terzo o apolide”). La coerenza con il regolamento Dublino (anche per quanto riguarda le preoccupazioni connesse alla protezione dei dati, segnatamente il principio di proporzionalità) verrà garantita allineando il periodo di conservazione dei dati riguardanti cittadini di paesi terzi o apolidi cui sono state rilevate le impronte digitali in relazione all’attraversamento irregolare della frontiera esterna con il periodo durante il quale l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento Dublino attribuisce la competenza in base alle suddette informazioni (un anno).

È altresì importante aggiornare alcune disposizioni tenendo conto degli *sviluppi fattuali* sopraggiunti dall’adozione del regolamento, quali la modifica dell’atto giuridico di cui il regolamento EURODAC facilita l’applicazione (dalla convenzione di Dublino al regolamento Dublino), il trasferimento dei compiti dall’autorità comune di controllo al GEPD di più recente istituzione e il superamento della pratica inizialmente prevista, ora obsoleta, di trasmettere i dati all’unità centrale con mezzi diversi dalla trasmissione digitale (ad es. su supporto DVD o cartaceo).

In risposta alle preoccupazioni connesse alla protezione dei dati, la modifica della disposizione relativa alla *designazione delle autorità nazionali competenti* facilita un maggior rispetto dei dati personali (viene richiesto di indicare precisamente la specifica unità responsabile e di precisare in che misura il suo operato è connesso alle finalità dell’EURODAC). In uno spirito di trasparenza, l’elenco di dette autorità verrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, rispondendo così alle preoccupazioni espresse dagli interessati per quanto riguarda la protezione dei dati.

La proposta prevede di *aggiornare e definire più chiaramente le diverse fasi di gestione della banca dati* (Commissione, Autorità di gestione, sistema centrale). Il SIS II e il VIS hanno già in comune una piattaforma tecnica e si prevede, in futuro, che il sistema di confronto biometrico (BMS) sia condiviso tra SIS II, VIS e EURODAC. Fino a quando non sarà istituita un’Autorità di gestione unica per i tre sistemi, la Commissione rimarrà responsabile della gestione dell’unità centrale e dovrà garantire la sicurezza della trasmissione dei dati da e verso l’EURODAC.

Al momento dell’adozione del regolamento EURODAC si era deciso che alcune disposizioni sarebbero state contemplate in un regolamento di attuazione, per il quale il Consiglio si era riservato il diritto di adozione. La Commissione ritiene che le disposizioni contenute nei due atti siano di simile natura. I due atti sono peraltro soggetti alla medesima procedura di adozione (ovvero la codecisione). La proposta prevede pertanto di *abrogare il regolamento di attuazione e di comprenderne il contenuto nel regolamento EURODAC*.

L’unica disposizione<sup>19</sup> per la quale era prevista una procedura di comitatologia si è rivelata insignificante e, negli oltre cinque anni di funzionamento del sistema, la Commissione non ha mai convocato una riunione del relativo comitato. Viene pertanto proposto di *abolire il comitato* previsto dal regolamento.

---

<sup>19</sup> “[L’]unità centrale può essere incaricata di svolgere altri lavori statistici sulla scorta dei dati da essa trattati.” (articolo 3, paragrafo 4, del regolamento Eurodac).

## **7. Base giuridica**

La proposta modifica il regolamento (CE) n. 2725/2000 ma si fonda sulla sua stessa base giuridica, ossia l'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea.

Il titolo IV del trattato non si applica al Regno Unito e all'Irlanda, a meno che tali Stati membri non decidano altrimenti secondo le modalità indicate nel protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato ai trattati.

Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio avendo notificato che intendono partecipare alla sua adozione e applicazione a norma del suddetto protocollo. La posizione di tali Stati membri rispetto al regolamento in vigore non pregiudica l'eventuale partecipazione al regolamento modificato.

La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai trattati, non partecipa all'adozione del presente regolamento e, di conseguenza, non è vincolata da esso né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, poiché la Danimarca applica l'attuale regolamento Dublino in seguito a un accordo internazionale concluso con la CE nel 2006<sup>20</sup>, essa dovrà notificare alla Commissione, conformemente all'articolo 3 dell'accordo, la decisione di attuare o meno il contenuto delle modifiche adottate.

## **8. Conseguenze della proposta sugli Stati associati al sistema Dublino non membri dell'UE**

Parallelamente all'associazione di vari paesi terzi all'acquis di Schengen, la Comunità ha concluso o sta concludendo con questi stessi paesi accordi di associazione all'acquis Dublino/EURODAC:

- accordo di associazione dell'Islanda e della Norvegia, concluso nel 2001<sup>21</sup>;
- accordo di associazione della Svizzera, concluso il 28 febbraio 2008<sup>22</sup>;
- accordo di associazione del Liechtenstein, concluso il 28 febbraio 2008<sup>23</sup>.

---

<sup>20</sup> Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, GU L 66 dell'8.3.2006.

<sup>21</sup> Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia, GU L 93 del 3.4.2001, pag. 40.

<sup>22</sup> Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera, GU L 53 del 27.2.2008, pag. 5.

<sup>23</sup> Protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (COM(2006) 754 in attesa di conclusione).

Per stabilire diritti e obblighi tra la Danimarca (che è stata associata, come illustrato sopra, all'*acquis* Dublino/EURODAC con un accordo internazionale) e i paesi associati di cui sopra, sono stati conclusi altri due strumenti tra la Comunità e i paesi associati<sup>24</sup>.

In conformità dei tre accordi citati, i paesi associati accettano l'*acquis* Dublino/EURODAC e i relativi sviluppi, senza eccezioni. Pur non partecipando all'adozione di atti che modificano l'*acquis* Dublino o si basano su di esso (quindi neanche alla presente proposta), tali paesi devono notificare alla Commissione entro un termine stabilito se decidono di accettare o meno il contenuto di tali atti, una volta approvati dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Qualora la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera o il Liechtenstein non accettino un atto che modifica l'*acquis* Dublino/EURODAC o si basa su di esso, si applica la clausola "ghigliottina" e pertanto i rispettivi accordi cessano di avere efficacia, a meno che il comitato misto/congiunto istituito dagli accordi decida altrimenti all'unanimità.

## **9. Principio di sussidiarietà**

Dato il carattere transnazionale dei problemi connessi all'asilo e alla protezione dei rifugiati, l'UE si trova nella posizione ideale per proporre soluzioni, nell'ambito del sistema comune europeo di asilo, ai problemi attinenti al regolamento EURODAC. Sebbene il regolamento adottato nel 2000 abbia consentito di raggiungere un livello considerevole di armonizzazione, è ancora possibile perfezionare il sostegno fornito dall'EURODAC all'attuazione del regolamento Dublino. Per la gestione di una banca dati UE creata al fine di fornire assistenza all'attuazione di un regolamento che si occupa di flussi transnazionali di richiedenti asilo, l'intervento dell'UE si rende chiaramente necessario.

## **10. Principio di proporzionalità**

La valutazione d'impatto sulle modifiche da apportare al regolamento EURODAC ha esaminato ogni subopzione per la soluzione dei problemi identificati in modo da ottenere un equilibrio ideale tra utilità pratica e sforzo necessario ed è giunta alla conclusione che, privilegiando un'azione a livello UE, non si va oltre quanto è necessario alla soluzione di questi problemi, che è poi l'obiettivo perseguito.

---

<sup>24</sup> Il protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (2006/0257, concluso il 24.10.2008, non ancora pubblicato nella GU) e il protocollo all'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia (GU L 93 del 3.4.2001).

Proposta di

## REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che istituisce l'“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino  del regolamento (CE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide]**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punto 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione<sup>25</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato<sup>26</sup>,

considerando quanto segue:

---

↓ nuovo

- (1) È opportuno apportare una serie di modifiche sostanziali al regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino<sup>27</sup> e al regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino<sup>28</sup>. Per ragioni di chiarezza, è quindi opportuno provvedere alla rifusione di tali regolamenti.

---

<sup>25</sup> COM(2008) XXX.

<sup>26</sup> GU C [...], [...], p. [...].

<sup>27</sup> GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1.

<sup>28</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 1.



---

↓ 2725/2000/CE considerando 1

~~(1) Gli Stati membri hanno ratificato la convenzione di Ginevra, del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.~~

---

↓ 2725/2000/CE considerando 2  
(adattato)

~~(2) Gli Stati membri hanno concluso la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990 (in seguito denominata: "la convenzione di Dublino").~~

---

⇓ nuovo

(2) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema comune europeo d'asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nella Comunità.

(3) Si è ora conclusa la prima fase dei lavori per l'istituzione di un sistema comune europeo d'asilo che dovrebbe portare, a più lungo termine, all'instaurazione di una procedura comune e a uno status uniforme valido in tutta l'Unione per coloro che hanno ottenuto l'asilo. Il 4 novembre 2004 il Consiglio europeo adottava il programma dell'Aia, determinando gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al riguardo il programma dell'Aia invitava la Commissione a concludere la valutazione degli strumenti giuridici adottati nella prima fase e a sottoporre al Consiglio e al Parlamento europeo gli strumenti e le misure relativi alla seconda fase in vista della loro adozione entro il 2010.

---

↓ 2725/2000/CE considerando 3  
(adattato)  
⇒ nuovo

(4) Ai fini dell'applicazione ~~della convenzione di Dublino~~  del regolamento (CE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide]<sup>29</sup>  è necessario determinare l'identità dei richiedenti ~~asilo~~  protezione internazionale  e delle persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare delle frontiere esterne della

---

<sup>29</sup> COM(2008) XXX.

Comunità. È inoltre auspicabile, ai fini di un'efficace applicazione ~~della convenzione di Dublino~~  del regolamento (CE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide]  e, in particolare, dell'articolo ~~10, paragrafo 1, 18, paragrafo 1,~~ lettere b) e d), consentire a ciascuno Stato membro di accertare se ~~uno straniero~~  un cittadino di un paese terzo o un apolide  trovato illegalmente nel suo territorio abbia presentato domanda di ~~asilo~~  protezione internazionale  in un altro Stato membro.

---

↓ 2725/2000/CE considerando 4

- (5) Costituendo le impronte digitali un elemento importante per la determinazione dell'identità esatta di tali persone, occorre istituire un sistema per il confronto dei dati relativi alle loro impronte digitali.
- 

↓ 2725/2000/CE considerando 5  
⇒ nuovo

- (6) A tal fine, è necessario istituire un sistema denominato "~~Eurodac~~EURODAC", comprendente ~~un'unità~~  un sistema  centrale, ~~che opererà presso la Commissione e~~ che gestirà una banca dati centrale informatizzata di dati sulle impronte digitali, e i mezzi telematici necessari per le trasmissioni tra gli Stati membri e ~~la banca dati~~  il sistema  centrale.
- 

↓ nuovo

- (7) Per assicurare la parità di trattamento di tutti i richiedenti e beneficiari di protezione internazionale, e per garantire la coerenza con l'*acquis* dell'UE vigente in materia di asilo, in particolare con la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta e con il regolamento (CE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide], è opportuno estendere il campo di applicazione del presente regolamento onde includere i richiedenti protezione sussidiaria e i beneficiari di tale protezione.

---

↓ 2725/2000/CE considerando 6  
(adattato)  
⇒ nuovo

- (8) È altresì necessario invitare gli Stati membri a rilevare e trasmettere i dati sulle impronte digitali di tutti richiedenti protezione internazionale e di tutti gli stranieri i cittadini di paesi terzi o apolidi che vengano fermati in relazione all'attraversamento irregolare della frontiera esterna di uno Stato membro, qualora costoro abbiano almeno 14 anni di età.

---

↓ 2725/2000/CE considerando 7  
(adattato)  
⇒ nuovo

- (9) È necessario dettare disposizioni precise in ordine alla trasmissione all'unità al sistema centrale dei dati relativi a tali impronte digitali, alla registrazione, nella banca dati nel sistema centrale, dei dati suddetti e di altri dati pertinenti, alla loro conservazione, al loro confronto con altri dati relativi a impronte digitali, nonché in ordine alla trasmissione dei risultati di tali confronti e al congelamento ed alla cancellazione dei dati registrati. Dette disposizioni possono differire ed essere specificamente adattate per quanto riguarda altre categorie di stranieri i cittadini di paesi terzi o apolidi.

---

↓ 2725/2000/CE considerando 8  
(adattato)  
⇒ nuovo

- (10) Gli stranieri i cittadini di paesi terzi o apolidi che hanno presentato domanda di asilo protezione internazionale in uno Stato membro possono avere la possibilità di chiedere asilo protezione internazionale per vari anni ancora in un altro Stato membro. Pertanto, il periodo massimo durante il quale le impronte digitali devono essere conservate dall'unità nel sistema centrale dovrebbe essere piuttosto lungo. Dato che la maggior parte degli stranieri dei cittadini di paesi terzi o apolidi che hanno soggiornato nella Comunità per vari anni avranno ottenuto uno status giuridico definito ovvero avranno persino acquisito la cittadinanza di uno Stato membro al termine di tale periodo, si ritiene che dieci anni costituiscano un periodo ragionevole per la conservazione dei dati relativi alle impronte digitali.

---

↓ 2725/2000/CE considerando 9  
(adattato)

- (11) Il periodo di conservazione dovrebbe essere ridotto in talune situazioni particolari in cui non vi sia necessità di conservare i dati dattiloscopici così a lungo. I dati dattiloscopici dovrebbero essere cancellati non appena gli stranieri i cittadini di

paesi terzi o gli apolidi ☒ cui tali dati si riferiscono acquisiscono la cittadinanza di uno Stato membro.

↓ nuovo

(12) È opportuno conservare i dati di coloro le cui impronte digitali sono state inizialmente registrate nell'EURODAC al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale e ai quali è stata riconosciuta la protezione in uno Stato membro, al fine di consentire il confronto di detti dati con quelli registrati al momento della presentazione di un'altra domanda di protezione internazionale.

(13) È necessario che, per un periodo transitorio, la gestione del sistema centrale e dell'infrastruttura di comunicazione competa alla Commissione. Nel lungo termine, in seguito ad una valutazione d'impatto che vagli a fondo le alternative sotto il profilo finanziario, operativo e organizzativo, occorrerà istituire un'Autorità di gestione a tal fine.

↓ 2725/2000/CE considerando 13  
(adattato)

~~(13) Poiché spetta ai soli Stati membri sia rilevare e classificare i risultati dei confronti trasmessi dall'unità centrale, sia congelare i dati relativi alle persone ammesse e riconosciute come rifugiati e poiché tale responsabilità attiene alla sfera particolarmente delicata del trattamento dei dati personali e potrebbe influire sul godimento delle libertà individuali, vi è motivo che il Consiglio si riservi di esercitare esso stesso alcune competenze di esecuzione riguardanti in particolare l'adozione di misure che assicurino la sicurezza e l'attendibilità di tali dati.~~

↓ 2725/2000/CE considerando 14  
(adattato)

~~(14) Le misure necessarie per l'attuazione delle altre misure del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(3).~~

↓ 2725/2000/CE considerando 10  
(adattato)  
⇒ nuovo

(14) È necessario precisare chiaramente le competenze rispettive della Commissione e dell'Autorità di gestione ☐, ~~nei riguardi per quanto concerne dell'unità~~ ☐ il sistema ☐ centrale ☐ e l'infrastruttura di comunicazione ☐, e degli Stati membri per quanto concerne l'utilizzazione, la sicurezza, l'accesso e la rettifica dei dati registrati.

---

↓ 2725/2000/CE considerando 11

- (15) Mentre la responsabilità extracontrattuale della Comunità in relazione alle attività del sistema ~~Eurodac~~ EURODAC sarà disciplinata dalle pertinenti disposizioni del trattato, è necessario dettare regole specifiche per la responsabilità extracontrattuale degli Stati membri in relazione al funzionamento del sistema.

---

↓ 2725/2000/CE considerando 12

- (16) Secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo delle misure proposte, vale a dire l'istituzione ~~presso la Commissione~~ di un sistema per il confronto dei dati sulle impronte digitali, come supporto all'attuazione della politica di asilo della Comunità, non può, per sua stessa natura, essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario. Secondo il principio di proporzionalità di cui al suddetto articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo.

---

↓ 2725/2000/CE considerando 15  
(adattato)

- (17) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati<sup>30</sup>, si applica al trattamento dei dati personali effettuato  in applicazione del presente regolamento . ~~dagli Stati membri nel contesto del sistema Eurodac.~~

---

↓ 2725/2000/CE considerando 16

- ~~(16) A norma dell'articolo 286 del trattato, la direttiva 95/46/CE si applica altresì alle istituzioni e agli organismi comunitari. Poiché l'unità centrale sarà istituita presso la Commissione, la suddetta direttiva si applicherà al trattamento dei dati personali effettuato dall'unità centrale.~~

---

↓ 2725/2000/CE considerando 17

- (18) I principi sanciti dalla direttiva 95/46/CE in tema di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, in particolare il loro diritto alla tutela della vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali, andrebbero rafforzati o chiariti, in particolare in rapporto ad alcuni settori.

---

<sup>30</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

---

↓ nuovo

(19) È opportuno applicare il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati<sup>31</sup>, chiarendo tuttavia alcuni aspetti riguardanti la responsabilità del trattamento dei dati e il controllo della protezione dei dati.

---

↓ nuovo

(20) È opportuno che le autorità nazionali di controllo verifichino la liceità del trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri e che il garante europeo della protezione dei dati, istituito con decisione 2004/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla nomina dell'autorità di controllo indipendente prevista dall'articolo 286 del trattato CE<sup>32</sup>, controlli le attività delle istituzioni e degli organismi comunitari attinenti al trattamento dei dati personali, in considerazione dei compiti limitati delle istituzioni e degli organismi comunitari con riguardo ai dati stessi.

---

↓ 2725/2000/CE considerando 18  
⇒ nuovo

(21) È opportuno controllare e valutare l'attività dell'~~Eurodac~~EURODAC ⇒ ad intervalli regolari ⇐ .

---

↓ 2725/2000/CE considerando 19  
⇒ nuovo

(22) Gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema di sanzioni per punire l'uso dei dati registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale con finalità contrarie a quelle dell'~~Eurodac~~EURODAC.

---

↓ 2725/2000/CE considerando 23  
(adattato)

~~(23) Il presente regolamento dovrebbe fornire la base giuridica per le modalità di applicazione necessarie, in vista di una rapida applicazione del regolamento stesso, affinché gli Stati membri e la Commissione pervengano ai richiesti accordi tecnici. La~~

---

<sup>31</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

<sup>32</sup> GU L 12 del 17.1.2004, pag. 47.

~~Commissione dovrebbe pertanto essere incaricata di verificare la sussistenza di tali condizioni;~~

↓ nuovo

(24) È necessario che gli Stati membri siano informati della situazione di determinate procedure di asilo onde facilitare un'adeguata applicazione del regolamento (CE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide].

(25) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e deve essere applicato di conseguenza. Esso osserva i principi sanciti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto della protezione dei dati personali e del diritto di asilo e promuovere l'applicazione degli articoli 8 e 18 della Carta.

↓ 2725/2000/CE considerando 22  
(adattato)

(26) È opportuno far coincidere l'ambito di applicazione territoriale del presente regolamento con quello ~~della convenzione di Dublino~~ ☒ del regolamento (CE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] ☒.

↓ 2725/2000/CE (adattato)  
⇒ nuovo

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### *Articolo 1*

#### *Scopo dell'”~~Eurodac~~EURODAC”*

1. È istituito un sistema denominato “~~Eurodac~~EURODAC”, allo scopo di concorrere alla determinazione dello Stato membro competente, ai sensi ~~della convenzione di Dublino~~ ☒ del regolamento (CE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di

protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide],  per l'esame di una domanda di asilo  protezione internazionale  presentata in uno Stato membro  da un cittadino di un paese terzo o da un apolide,  e di facilitare inoltre l'applicazione di tale convenzione  del richiamato regolamento  secondo le disposizioni del presente regolamento.

~~2. L'Eurodac comprende:~~

~~a) l'unità centrale di cui all'articolo 3;~~

~~b) una banca dati centrale informatizzata, nella quale vengono trattati i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 11, paragrafo 2, in vista del confronto dei dati sulle impronte digitali dei richiedenti asilo e delle categorie di stranieri di cui all'articolo 8, paragrafo 1 e all'articolo 11, paragrafo 1;~~

~~c) i mezzi di trasmissione dei dati tra gli Stati membri e la banca dati centrale. Le norme cui è soggetto l'Eurodac si applicano anche alle operazioni effettuate dagli Stati membri dal momento della trasmissione dei dati all'unità centrale fino all'utilizzazione dei risultati del confronto.~~

3.2. Fatta salva l'utilizzazione dei dati destinati all'~~Eurodac~~EURODAC da parte dello Stato membro d'origine in banche dati istituite ai sensi della propria legislazione nazionale, i dati sulle impronte digitali e gli altri dati personali possono essere trattati nell'~~Eurodac~~EURODAC solo per gli scopi previsti dall'articolo ~~1532~~, paragrafo 1, della convenzione di  del regolamento  Dublino.

## Articolo 2

### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) “convenzione di  regolamento  Dublino”: ~~la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990  il regolamento (CE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide]~~ ;

b) “richiedente asilo  protezione internazionale ”: ~~lo straniero  il cittadino di un paese terzo o l'apolide  che ha presentato una domanda di asilo  protezione internazionale  o per conto del quale è stata presentata una siffatta domanda  sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva~~ ;

c) “Stato membro d'origine”:



- i) in relazione ~~ai richiedenti asilo~~ ☒ alle persone di cui all'articolo 6 ☒, lo Stato membro che trasmette i dati personali ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ☐ centrale e che riceve i risultati del confronto;
- ii) in relazione alle persone di cui all'articolo ~~8~~ 10, lo Stato membro che trasmette i dati personali ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ☐ centrale;
- iii) in relazione alle persone di cui all'articolo ~~11~~ 13, lo Stato membro che trasmette detti dati ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ☐ centrale e che riceve i risultati del confronto;
- d) ~~“rifugiato ⇒ beneficiario di protezione internazionale”~~ ☐: ☒ il cittadino di un paese terzo o l'apolide ☒ ~~la persona cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra, del 28 luglio 1951, relativa ai rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967~~ ⇒ al quale è stata riconosciuta la necessità di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2004/83/CE ☐;
- e) “risposta pertinente”: la corrispondenza constatata o le corrispondenze constatate ~~dall'unità~~ ⇒ dal sistema ☐ centrale, sulla base di un confronto, tra i dati sulle impronte digitali registrati nelle banche dati e quelli trasmessi da uno Stato membro relativi a una persona, fatto salvo l'obbligo degli Stati membri di controllare immediatamente l'esito del confronto a norma dell'articolo ~~4~~ 17, paragrafo ~~6~~ 4.
2. I termini definiti nell'articolo 2 della direttiva 95/46/CE hanno lo stesso significato nel presente regolamento.
3. Salvo diverse disposizioni, i termini definiti nell'articolo ~~1~~ 2 ~~della convenzione di~~ ☒ del regolamento ☒ Dublino hanno lo stesso significato nel presente regolamento.

### Articolo 3

#### ~~Unità centrale~~ ☒ Architettura del sistema e principi di base ☒

- ~~1. È istituita presso la Commissione un'unità centrale, alla quale è affidato il compito di gestire la banca dati centrale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) per conto degli Stati membri. L'unità centrale è dotata di un sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali.~~

⇓ nuovo

1. L'EURODAC consta di:

- a) una banca dati centrale informatizzata per le impronte digitali (sistema centrale) costituita da
- un'unità centrale,

– un sistema di continuità operativa;

b) un'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e gli Stati membri, dotata di una rete virtuale cifrata dedicata ai dati EURODAC (infrastruttura di comunicazione).

2. Ciascun Stato membro dispone di un unico sistema nazionale di dati dedicato (punto di accesso nazionale) che comunica con il sistema centrale.

---

↓ 2725/2000/CE (adattato)  
⇒ nuovo

2.3. I dati riguardanti ~~i richiedenti asilo~~ e le persone di cui agli articoli ~~8 e 11~~ 6, 10 e 13 sono trattati ~~dall'unità~~ ⇒ dal sistema ⇐ centrale per conto dello Stato membro d'origine alle condizioni indicate nel presente regolamento ☒ e sono tenuti separati con mezzi tecnici adeguati ⇐.

---

↓ 407/2002/EC articolo 5,  
paragrafo 1

~~1. L'unità centrale separa, mediante appropriati mezzi tecnici, i dati relativi ai richiedenti asilo dai dati relativi alle persone definite all'articolo 8 del regolamento Eurodac registrati nella base di dati.~~

---

↓ 2725/2000/CE articolo 1,  
paragrafo 2, terzo trattino  
⇒ nuovo

4. Le norme cui è soggetto l'~~Eurodac~~EURODAC si applicano anche alle operazioni effettuate dagli Stati membri dal momento della trasmissione dei dati ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale fino all'utilizzazione dei risultati del confronto.

---

↓ 2725/2000/CE articolo 4,  
paragrafo 1, secondo comma  
⇒ nuovo

5. La procedura di tale rilevamento è stabilita ⇒ e applicata ⇐ in conformità delle prassi nazionali dello Stato membro interessato e in conformità delle salvaguardie previste dalla ⇒ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla ⇐ ~~Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della~~ eConvenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

## Articolo 4

### *Gestione operativa a cura dell'Autorità di gestione*

1. Dopo un periodo transitorio, un organo di gestione (“Autorità di gestione”) finanziato dal bilancio generale dell’Unione europea è responsabile della gestione operativa dell’EURODAC . In cooperazione con gli Stati membri, l’Autorità di gestione provvede a che in qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori tecnologie disponibili per il sistema centrale.
2. L’Autorità di gestione è responsabile altresì dei seguenti compiti relativi all’infrastruttura di comunicazione:
  - a) controllo;
  - b) sicurezza;
  - c) coordinamento delle relazioni tra gli Stati membri e il gestore.
3. La Commissione è responsabile di tutti gli altri compiti relativi all’infrastruttura di comunicazione, in particolare:
  - a) compiti di esecuzione del bilancio;
  - b) acquisizione e rinnovo;
  - c) aspetti contrattuali.
4. Durante un periodo transitorio, prima che l’Autorità di gestione entri in funzione, la Commissione è responsabile della gestione operativa dell’EURODAC.
5. La gestione operativa dell’EURODAC consiste nell’insieme dei compiti necessari a garantire un funzionamento dell’EURODAC 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, in conformità del presente regolamento, e comprende in particolare la manutenzione e gli adeguamenti tecnici necessari a garantire che il sistema funzioni a un livello di qualità operativa soddisfacente, in particolare per quanto riguarda il tempo richiesto per l’interrogazione del sistema centrale.
6. Fatto salvo l’articolo 17 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, l’Autorità di gestione applica norme adeguate in materia di segreto professionale o altri doveri di riservatezza equivalenti ai membri del proprio personale che devono lavorare con i dati EURODAC. Questo obbligo vincola tale personale anche dopo che abbia lasciato l’incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le attività.
7. L’Autorità di gestione di cui al presente regolamento è la medesima Autorità di gestione del SIS II e del VIS.

---

↓ 2725/2000/CE (adattato)  
⇒ nuovo

Articolo 5 ~~3~~

~~Statistiche~~ ~~Unità centrale~~

~~3~~ Ogni ~~tre mesi~~ ⇒ mese ⇐ ~~l'unità centrale~~ ~~l'~~ l'Autorità di gestione ~~elabora una statistica delle statistiche~~ ~~sulle~~ sulle attività del sistema centrale ~~da cui risultano~~ ⇒ in particolare ⇐:

- a) il numero dei dati trasmessi relativi ai richiedenti ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ e alle persone di cui all'articolo ~~8~~ 10, paragrafo 1 e all'articolo ~~11~~ 13, paragrafo 1;
- b) il numero delle risposte pertinenti riguardanti i richiedenti ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ che hanno presentato domanda in un altro Stato membro;
- c) il numero delle risposte pertinenti riguardanti le persone di cui all'articolo ~~8~~ 10, paragrafo 1, che hanno presentato domanda in un momento successivo;
- c) il numero delle risposte pertinenti riguardanti le persone di cui all'articolo ~~11~~ 13, paragrafo 1, che hanno precedentemente presentato domanda in un altro Stato membro;
- e) il numero dei dati sulle impronte digitali che ~~l'unità~~ ⇒ il sistema ⇐ centrale ha dovuto ~~nuovamente~~ richiedere ⇒ ripetutamente ⇐ agli Stati membri di origine, in quanto i dati sulle impronte digitali trasmessi inizialmente non erano idonei al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali;

---

↓ nuovo

- f) il numero delle serie di dati contrassegnate conformemente all'articolo 14, paragrafo 1;
- g) il numero delle risposte pertinenti riguardanti le persone di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

---

↓ 2725/2000/CE  
⇒ nuovo

Alla fine di ogni anno viene elaborata una statistica in cui sono sintetizzati i dati delle statistiche ~~trimestrali~~ ⇒ mensili ⇐ ~~elaborate dall'inizio dell'avvio dell'attività dell'Eurodac~~ ⇒ relative all'anno in questione ⇐ e da cui risulta il numero delle

persone nei cui confronti sono state constatate risposte pertinenti, ai sensi delle lettere b), c) e d).

La statistica contiene dati separati per ciascuno Stato membro.

~~4. Secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, l'unità centrale può essere incaricata di svolgere altri lavori statistici sulla scorta dei dati da essa trattati.~~

↓ 2725/2000/CE (adattato)  
⇒ nuovo

## CAPO II

### ~~ASILE~~ **RICHIEDENTI ASILE** **PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

#### Articolo ~~6~~ 4

##### *Rilevamento, trasmissione e confronto delle impronte digitali*

1. ⇒ Dopo la presentazione di una domanda ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento Dublino , ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di ogni richiedente ~~asile~~ ⇒ protezione internazionale  di età non inferiore a 14 anni e ⇒ , entro 48 ore dalla data della domanda,  ⇒ li  trasmette ~~sollecitamente all'unità~~ ⇒ al sistema  centrale  insieme ai  i dati di cui all'articolo ~~5~~ 7, paragrafo 1, lettere da ~~eb~~ a ~~fg~~).

~~(2) I dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1 sono registrati immediatamente nella banca dati centrale dall'unità centrale oppure, nella misura in cui sono soddisfatte le condizioni tecniche necessarie a tal fine, direttamente dallo Stato membro d'origine.~~

↓ nuovo

2. In deroga al paragrafo 1, quando un richiedente protezione internazionale arriva nello Stato membro competente in seguito ad un trasferimento ai sensi del regolamento Dublino, lo Stato membro competente si limita a trasmettere una transazione che indica l'avvenuto trasferimento in relazione ai dati registrati nel sistema centrale conformemente all'articolo 6, nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale stabiliti dall'Autorità di gestione. Queste informazioni sono conservate in conformità dell'articolo 8 ai fini della trasmissione di cui all'articolo 6, paragrafo 5.

↓ 2725/2000/CE (adattato)  
⇒ nuovo

3. I dati relativi alle impronte digitali di cui all'articolo ~~5~~ 7, ~~paragrafo 1~~, lettera ~~b~~ a), trasmessi da qualsiasi Stato membro, sono ⇒ automaticamente ⇐ confrontati ~~dall'unità centrale~~ con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi da altri Stati membri e già ~~registrati~~ ⇒ conservati ⇐ ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale.
4. ~~L'unità~~ ⇒ Il sistema ⇐ centrale provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il confronto di cui al paragrafo 3 venga effettuato con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi precedentemente dallo stesso Stato membro, oltre che con i dati trasmessi dagli altri Stati membri.
5. ~~L'unità~~ ⇒ Il sistema ⇐ centrale trasmette ~~, senza indugio,~~ ⇒ automaticamente ⇐ la risposta pertinente o il risultato negativo del confronto allo Stato membro d'origine. In caso di risposta pertinente, vengono trasmessi per tutte le serie di dati corrispondenti alla risposta pertinente i dati di cui all'articolo ~~5~~ 7, ~~paragrafo 1~~, lettera ~~b~~ a) lettere da a) a f). ~~Tuttavia, i~~ ⇒ insieme al contrassegno di cui all'articolo 14, paragrafo 1, se applicabile ⇐ ~~lettera b)~~ vengono trasmessi solo se sono alla base della risposta pertinente.  
~~La trasmissione allo Stato membro d'origine del risultato del confronto può essere effettuata direttamente, sempreché siano soddisfatte le condizioni tecniche necessarie a tal fine.~~
- ~~7. Le modalità di applicazione necessarie per l'attuazione dei paragrafi da 1 a 6 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 1.~~

## Articolo ~~7~~ 5

### Registrazione dei dati

- ~~1.~~ ~~Nella banca dati~~ ⇒ Nel sistema ⇐ centrale vengono registrati unicamente i seguenti dati:
  - ~~a)~~ b) dati relativi alle impronte digitali;
  - ~~b)~~ a) Stato membro d'origine, luogo e giorno in cui è stata presentata la domanda di ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐;
  - c) sesso;
  - d) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;
  - e) data di rilevamento delle impronte digitali;
  - f) data della trasmissione dei dati ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale;
  - ~~g) data di inserimento dei dati nella banca dati centrale;~~

---

↓ nuovo

g) identificativo utente dell'operatore.

---

↓ 2725/2000/CE (adattato)  
⇒ nuovo

~~h) particolari relativi ai destinatari ai quali sono stati trasmessi i dati e data/date della/delle trasmissioni.~~

~~2. Dopo la registrazione nella banca dati centrale, l'unità centrale distrugge i supporti utilizzati per la trasmissione, a meno che lo Stato membro d'origine non ne chieda la restituzione.~~

### Articolo ~~8~~ 6

#### Conservazione dei dati

Ciascuna serie di dati di cui all'articolo ~~5~~ 7 ~~paragrafo 1~~ viene conservata presso ~~la banca dati~~ ⇒ il sistema ⇐ centrale per dieci anni a decorrere dalla data alla quale le impronte sono state rilevate.

Decorso tale termine, ~~l'unità~~ ⇒ il sistema ⇐ centrale cancella automaticamente i dati ~~dalla banca dati centrale.~~

### Articolo ~~9~~ 7

#### Cancellazione anticipata dei dati

1. I dati riguardanti le persone che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro prima della scadenza del periodo di cui all'articolo ~~6~~ 8 sono cancellati ~~dalla banca dati~~ ⇒ dal sistema ⇐ centrale, a norma dell'articolo ~~15~~ 20, paragrafo 3, non appena lo Stato membro d'origine viene a conoscenza che gli interessati hanno acquisito tale cittadinanza.

---

↓ nuovo

2. Il sistema centrale informa tutti gli Stati membri di origine della cancellazione a cura di un altro Stato membro di origine di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da quello trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 6 o all'articolo 10.

## CAPO III

### ~~STRANIERI~~ ☒ CITTADINI DI PAESI TERZI O APOLIDI ☒ FERMATI IN RELAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO IRREGOLARE DI UNA FRONTIERA ESTERNA

#### Articolo 10 <sup>8</sup>

##### *Rilevamento e trasmissione di dati relativi alle impronte digitali*

1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente, in conformità delle salvaguardie previste dalla eConvenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla eConvenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di ~~stranieri~~ ☒ cittadini di paesi terzi o apolidi ☒ di età non inferiore a quattordici anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti.
2. Lo Stato membro interessato trasmette sollecitamente ⇒ entro 48 ore dalla data del fermo ⇐ all'unità ⇒ al sistema ⇐ centrale i seguenti dati relativi ~~agli stranieri~~ ☒ ai cittadini di paesi terzi o apolidi ☒ di cui al paragrafo 1 non respinti:
  - a) dati relativi alle impronte digitali;
  - b) Stato membro d'origine, luogo e data del fermo
  - c) sesso;
  - d) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;
  - e) data di rilevamento delle impronte digitali;
  - f) data della trasmissione dei dati all'unità ⇒ al sistema ⇐ centrale;



## Articolo ~~11~~ 9

### Registrazione dei dati

1. Sono registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale i dati di cui all'articolo ~~5~~ 10, ~~paragrafo 1, lettera g)~~ e all'articolo ~~8~~, paragrafo 2.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo ~~35~~, ~~paragrafo 3~~, i dati trasmessi ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale ai sensi dell'articolo ~~8~~ 10, paragrafo 2, sono registrati all'unico scopo di confrontarli con i dati relativi ai richiedenti ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ trasmessi successivamente ~~alla stessa unità~~ ⇒ allo stesso sistema ⇐ centrale.

~~L'unità~~ ⇒ Il sistema ⇐ centrale non confronta i dati trasmessi ~~gli~~ ai sensi dell'articolo ~~8~~ 10, paragrafo 2, con dati già registrati ~~nella banca dati centrale~~ ⇒ nel sistema stesso ⇐ né con i dati che ~~le~~ gli vengono successivamente trasmessi ai sensi dell'articolo ~~8~~ 10, paragrafo 2.

2. ~~Si applicano le procedure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 5, paragrafo 2, nonché le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7.~~ Ai fini del confronto dei dati relativi ai richiedenti ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ trasmessi successivamente ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale con i dati di cui al paragrafo 1, si applicano le procedure di cui all'articolo ~~46~~, paragrafi ~~3~~ 3 e 5.

## Articolo ~~12~~ 10

### Conservazione dei dati

1. Ciascuna serie di dati riguardanti ~~gli stranieri~~ ⊗ i cittadini di paesi terzi o gli apolidi ⊗ di cui all'articolo ~~8~~ 10, paragrafo 1, viene conservata ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale per ~~due anni~~ ⇒ un anno ⇐ a decorrere dal rilevamento delle loro impronte digitali. Decorso tale termine, ~~l'unità~~ ⇒ il sistema ⇐ centrale cancella automaticamente i dati ~~dalla banca dati centrale~~.
2. I dati relativi ~~agli stranieri~~ ⊗ ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi ⊗ di cui all'articolo ~~8~~ 10, paragrafo 1, sono cancellati immediatamente ~~dalla banca dati~~ ⇒ dal sistema ⇐ centrale, a norma dell'articolo ~~15~~ 21, paragrafo 3, se lo Stato membro d'origine, prima che scada il termine di ~~due anni~~ ⇒ un anno ⇐ di cui al paragrafo 1, viene a conoscenza di una delle seguenti circostanze:
  - a) ~~allo straniero~~ ⊗ al cittadino di un paese terzo o all'apolide ⊗ è stato rilasciato un permesso di soggiorno;

- b) ~~lo straniero~~ ☒ il cittadino di un paese terzo o l'apolide ☒ ha lasciato il territorio degli Stati membri;
- c) ~~lo straniero~~ ☒ il cittadino di un paese terzo o l'apolide ☒ ha acquisito la cittadinanza di uno Stato membro.

↓ nuovo

3. Il sistema centrale informa tutti gli Stati membri di origine della cancellazione a cura di un altro Stato membro di origine, per i motivi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da quello trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 10.
4. Il sistema centrale informa tutti gli Stati membri di origine della cancellazione a cura di un altro Stato membro di origine, per il motivo di cui al paragrafo 2, lettera c), di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da quello trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 6 o all'articolo 10.

↓ 2725/2000/CE (adattato)  
⇒ nuovo

## CAPO IV

### ~~STRANIERI~~ ☒ CITTADINI DI PAESI TERZI O APOLIDI ☒ ILLEGALMENTE PRESENTI IN UNO STATO MEMBRO

#### Articolo ~~13~~

##### *Confronto dei dati sulle impronte digitali*

1. Al fine di stabilire se ~~uno straniero~~ ☒ un cittadino di un paese terzo o un apolide ☒ illegalmente presente nel suo territorio abbia precedentemente presentato una domanda ~~d'asilo~~ ⇒ di protezione internazionale ⇐ in un altro Stato membro, ciascuno Stato membro può trasmettere ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale qualsiasi dato relativo alle impronte digitali eventualmente rilevate ☒ dall'interessato ☒ ~~di tale straniero~~, purché di età non inferiore a 14 anni, insieme al numero di riferimento assegnato.

Di norma, la verifica dell'avvenuta presentazione di una domanda ~~d'asilo~~ ⇒ di protezione internazionale ⇐ in un altro Stato membro ha luogo quando:

- a) ~~lo straniero~~ ☒ il cittadino di un paese terzo o l'apolide ☒ dichiara di avere inoltrato una domanda ~~d'asilo~~ ⇒ di protezione internazionale ⇐, ma non indica lo Stato membro in cui l'ha presentata;

b) ~~lo straniero~~ ☒ il cittadino di un paese terzo o l'apolide ☒ non chiede ~~l'asilo~~  
⇒ protezione internazionale ⇐ ma rifiuta di essere rimpatriato nel suo paese di  
origine affermando che vi si troverebbe in pericolo; oppure

c) ~~lo straniero~~ ☒ il cittadino di un paese terzo o l'apolide ☒ cerca di evitare  
l'allontanamento con altri mezzi, rifiutandosi di cooperare alla propria  
identificazione, in particolare non esibendo alcun documento di identità oppure  
esibendo documenti falsi.

2. Quando partecipano alla procedura di cui al paragrafo 1, gli Stati membri  
trasmettono ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale i dati sulle impronte di tutte le dita o  
almeno degli indici e, qualora queste ultime non fossero disponibili, sulle impronte di  
tutte le altre dita ~~degli stranieri~~ ☒ dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ☒ di cui  
al paragrafo 1.

3. I dati relativi alle impronte digitali ~~dello straniero~~ ☒ dei cittadini di paesi terzi o  
degli apolidi ☒ di cui al paragrafo 1 sono trasmessi ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐  
centrale esclusivamente ai fini del confronto con i dati sulle impronte digitali dei  
richiedenti ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ trasmessi da altri Stati membri e già  
registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale.

I dati sulle impronte digitali di ~~detto straniero~~ ☒ detti cittadini di paesi terzi o  
apolidi ☒ non sono registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale né sono  
confrontati con i dati trasmessi ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale ai sensi dell'articolo  
810, paragrafo 2.

4. Ai fini del confronto dei dati sulle impronte digitali trasmessi a norma del presente  
articolo con i dati sulle impronte digitali dei richiedenti ~~asilo~~ ⇒ protezione  
internazionale ⇐ trasmessi da altri Stati membri e già registrati presso ~~l'unità~~ ⇒ il  
sistema ⇐ centrale, si applicano le procedure di cui all'articolo 46, paragrafi 31 e 5 e  
6, nonché le disposizioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 7.

~~5. Non appena i risultati del confronto sono stati trasmessi allo Stato membro d'origine,  
l'unità centrale provvede a:~~

~~a) cancellare i dati relativi alle impronte digitali e gli altri dati ad essa trasmessi ai  
sensi del paragrafo 1, e a~~

~~b) distruggere i supporti utilizzati dallo Stato membro d'origine per trasmettere i dati  
all'unità centrale, a meno che lo Stato membro d'origine non ne abbia chiesto  
la restituzione.~~

## CAPO V

### ~~RIFUGIATI RICONOSCIUTI~~ ☒ ~~BENEFICIARI DI~~ ~~PROTEZIONE INTERNAZIONALE~~ ☒

#### ~~Articolo 12~~

#### ~~Congelamento dei dati~~

~~1. I dati riguardanti richiedenti asilo registrati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, sono congelati nella banca dati centrale se tali persone sono riconosciute e ammesse come rifugiati in uno Stato membro. Il congelamento è effettuato dall'unità centrale dietro istruzione dello Stato membro d'origine.~~

~~Finché non sarà stata adottata una decisione ai sensi del paragrafo 2, le risposte pertinenti relative alle persone che sono state riconosciute e ammesse in uno Stato membro come rifugiati, non sono trasmesse. L'unità centrale comunica allo Stato membro richiedente un risultato negativo.~~

~~2. Cinque anni dopo l'avvio dell'attività dell'Eurodac, sulla base di statistiche attendibili elaborate dall'unità centrale sulle persone che hanno presentato una domanda d'asilo in uno Stato membro dopo essere state riconosciute e ammesse come rifugiati in un altro Stato membro, è adottata una decisione secondo le pertinenti disposizioni del trattato, in merito all'opportunità che i dati relativi alle persone riconosciute e ammesse come rifugiati in uno Stato membro:~~

~~a) siano conservati ai sensi dell'articolo 6, ai fini del confronto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3; ovvero~~

~~b) siano cancellati non appena la persona sia stata riconosciuta e ammessa come rifugiato.~~

~~3. Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera a) i dati congelati ai sensi del paragrafo 1 sono sbloccati e cessa di applicarsi la procedura di cui a detto paragrafo 1.~~

~~4. Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera b):~~

~~a) i dati che sono stati congelati ai sensi del paragrafo 1 sono immediatamente cancellati dall'unità centrale;~~

~~b) i dati relativi a persone successivamente riconosciute e ammesse come rifugiati sono cancellati a norma dell'articolo 15, paragrafo 3 non appena lo Stato membro d'origine viene a conoscenza che l'interessato è stato riconosciuto e ammesso come rifugiato in uno Stato membro.~~

~~5. Le modalità di applicazione relative alla procedura di completamento dei dati di cui al paragrafo 1 e all'elaborazione delle statistiche di cui al paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 1.~~

---

↓ nuovo

## Articolo 14

### Contrassegno dei dati

1. Lo Stato membro di origine che ha concesso protezione internazionale ad un richiedente i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale conformemente all'articolo 6 provvede a contrassegnare i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale definiti dall'Autorità di gestione. Il contrassegno è conservato nel sistema centrale in conformità dell'articolo 8 ai fini della trasmissione di cui all'articolo 6, paragrafo 5.
2. Lo Stato membro di origine rimuove il contrassegno precedentemente apposto ai dati di un cittadino di un paese terzo o di un apolide conformemente al paragrafo 1, se lo status dell'interessato è revocato, è cessato ovvero se ne viene rifiutato il rinnovo ai sensi dell'articolo 14 o dell'articolo 19 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio.

---

↓ 2725/2000/CE (adattato)  
⇒ nuovo

## CAPO VI

# UTILIZZAZIONE E PROTEZIONE DEI DATI, SICUREZZA E RESPONSABILITÀ

## Articolo ~~15~~ ~~13~~

### Responsabilità in materia di utilizzazione dei dati

1. Lo Stato membro d'origine è tenuto a garantire:
  - a) la legalità del rilevamento delle impronte digitali;
  - b) la legalità della trasmissione ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale dei dati sulle impronte digitali e degli altri dati di cui all'articolo ~~5~~ 7, ~~paragrafo 1~~, all'articolo ~~8~~ 10, paragrafo 2, e all'articolo ~~11~~ 13, paragrafo 2;
  - c) l'esattezza e l'attualità dei dati al momento della trasmissione ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale;

- d) ferma restando la responsabilità della Commissione, la legalità della registrazione, della conservazione, della rettifica e della cancellazione dei dati ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale;
- e) la legalità dell'uso dei risultati del confronto dei dati sulle impronte digitali trasmessi ~~dall'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale.
2. A norma dell'articolo ~~14~~19, lo Stato membro d'origine garantisce la sicurezza dei dati di cui al paragrafo 1 prima e durante la trasmissione ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale, nonché la sicurezza dei dati che esso riceve da quest'ultima.
3. Lo Stato membro d'origine è responsabile dell'identificazione definitiva dei dati ai sensi dell'articolo ~~4~~17, paragrafo ~~6~~4.
4. La Commissione provvede affinché ~~l'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale operi ai sensi delle disposizioni del presente ~~regolamento e delle relative modalità di applicazione~~. In particolare, la Commissione:
- a) adotta le misure necessarie affinché le persone che lavorano ~~nell'unità~~ ⇒ con il sistema ⇐ centrale non usino i dati ~~ivi~~ registrati presso la banca dati centrale per scopi diversi da quelli dell'~~Eurodac~~EURODAC, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1;
- ~~b) garantisce che le persone che lavorano nell'unità centrale soddisfino tutte le richieste fatte dagli Stati membri ai sensi del presente regolamento per quanto concerne la registrazione, il confronto, la rettifica e la cancellazione dei dati di cui sono responsabili;~~
- ~~b) e)~~ adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza ~~dell'unità~~ ⇒ del sistema ⇐ centrale a norma dell'articolo ~~14~~19;
- ~~c) d)~~ ~~fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 20 e~~ fatti salvi ~~ivi~~ i poteri dell'~~organo di controllo indipendente~~ del garante europeo della protezione dei dati ~~che sarà istituito ai sensi dell'articolo 286, paragrafo 2 del trattato, garantisce~~ assicura che solo le persone autorizzate a lavorare ~~nell'unità~~ ⇒ con il sistema ⇐ centrale abbiano accesso ai dati ~~ivi~~ registrati presso la banca dati centrale.

La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le misure adottate ai sensi della lettera a).

Articolo 162

*Trasmissione*

1. Le impronte digitali vengono digitalizzate e trasmesse nel formato dei dati indicato nell'allegato I. ~~L'unità centrale~~ Se necessario al ~~suo~~ funzionamento efficace ⇒ del sistema centrale ⇐, ☒ l'Autorità di gestione ☒ definisce i requisiti tecnici per la trasmissione del formato dei dati da parte degli Stati membri ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale e viceversa. ~~L'unità centrale~~ ☒ Autorità di gestione ☒ assicura che i dati relativi alle impronte digitali trasmessi dagli Stati membri possano essere confrontati dal sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali.
2. Gli Stati membri dovrebbero trasmettere i dati di cui all'articolo ~~57, paragrafo 1,~~ all'articolo 10, paragrafo 2 e all'articolo 13, paragrafo 2 ~~del regolamento Eurodac~~ per via elettronica. ⇒ I dati di cui all'articolo 7 e all'articolo 10, paragrafo 2, sono automaticamente registrati nel sistema centrale. ⇐ ~~L'unità centrale~~ Se necessario al ~~suo~~ funzionamento efficace ⇒ del sistema centrale ⇐, ☒ l'Autorità di gestione ☒ definisce i requisiti tecnici onde garantire che i dati siano correttamente trasmessi per via elettronica dagli Stati membri ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale e viceversa. ~~La trasmissione dei dati su carta utilizzando il modulo riportato nell'allegato II o mediante altri supporti (dischetti, CD-ROM o altri supporti che saranno sviluppati e generalmente utilizzati in futuro) dovrebbe rimanere limitata ai casi di prolungati guasti tecnici.~~
3. Il numero di riferimento di cui all'articolo ~~57, paragrafo 1,~~ lettera d), ~~e all'articolo 10, paragrafo 2, lettera d), del regolamento Eurodac~~ rende possibile l'attribuzione univoca dei dati a una persona e allo Stato membro che trasmette i dati. Esso inoltre rende possibile asserire se tali dati si riferiscono a ~~un richiedente asilo o a~~ una persona di cui ~~agli articoli 8 o 11 del regolamento Eurodac~~ all'articolo 10 o 13.
4. Il numero di riferimento inizia con la o le lettere di identificazione che contraddistinguono lo Stato membro che ha trasmesso i dati, conformemente alla norma di cui all'elenco dell'allegato I. La o le lettere di identificazione sono seguite dal codice che identifica la categoria di persone. I dati relativi ~~ai richiedenti asilo~~ ☒ alle persone di cui all'articolo 6 ☒ sono contrassegnati da "1", quelli relativi alle persone di cui all'articolo ~~6 10 del regolamento Eurodac~~ da "2" e quelli relativi alle persone di cui all'articolo ~~8 13 del regolamento Eurodac~~ da "3".
5. ~~L'unità centrale~~ ☒ Autorità di gestione ☒ definisce le procedure tecniche necessarie affinché gli Stati membri assicurino il ricevimento di dati univoci da parte ~~dell'unità~~ ⇒ del sistema ⇐ centrale.
- ~~4.6.~~ ~~L'unità~~ ⇒ Il sistema ⇐ centrale conferma il più rapidamente possibile il ricevimento dei dati trasmessi. A tal fine ~~L'unità centrale~~ ☒ l'Autorità di gestione ☒ definisce i

requisiti tecnici necessari ad assicurare che agli Stati membri sia fornita, se richiesta, la ricevuta di conferma.

↓ 407/2002/EC articolo 3  
⇒ nuovo

### Articolo ~~17~~

#### *Effettuazione dei confronti e trasmissione dei risultati*

1. Gli Stati membri assicurano la trasmissione di dati relativi alle impronte digitali di qualità adeguata al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali. L'~~unità centrale~~ ⇒ Autorità di gestione ⇐ definisce la qualità adeguata dei dati relativi alle impronte digitali trasmessi, se necessario ad assicurare che i risultati del confronto ~~da essa~~ effettuato ⇒ dal sistema centrale ⇐ raggiunga un livello molto elevato di accuratezza. L'~~unità~~ ⇒ Il sistema ⇐ centrale verifica, non appena possibile, la qualità dei dati relativi alle impronte digitali trasmessi. Qualora essi non siano idonei al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali, l'~~unità~~ ⇒ il sistema ⇐ centrale chiede allo Stato membro di trasmettere ~~quanto prima~~ i dati relativi alle impronte digitali qualitativamente più adeguati.
2. L'~~unità~~ ⇒ Il sistema ⇐ centrale effettua i confronti seguendo l'ordine di arrivo delle richieste. Ogni richiesta deve essere esaminata entro 24 ore. In caso di dati trasmessi per via elettronica, uno Stato membro può chiedere che, per motivi di diritto interno, i confronti ritenuti particolarmente urgenti siano effettuati entro un'ora. Qualora questi tempi non possano essere rispettati a causa di circostanze che esulano dalla responsabilità ~~dell'unità centrale~~ ⇒ dell'Autorità di gestione ⇐, l'~~unità~~ ⇒ il sistema ⇐ centrale evade la richiesta in via prioritaria non appena dette circostanze ~~sono~~ siano venute meno. In tali casi l'~~unità centrale~~ ⇒ l'Autorità di gestione ⇐, se necessario ad assicurare il suo funzionamento efficace ⇒ del sistema centrale ⇐, definisce i criteri per assicurare che le richieste siano evase in via prioritaria.
3. ⇒ L'Autorità di gestione ⇐, se necessario ad assicurare il suo funzionamento efficace ⇒ del sistema centrale ⇐, definisce le procedure operative per l'elaborazione dei dati ricevuti e per la trasmissione del risultato del confronto.

↓ 2725/2000/CE articolo 4(6)  
(adattato)  
⇒ nuovo

4. Il risultato del confronto è immediatamente controllato nello Stato membro d'origine. L'identificazione definitiva è effettuata dallo Stato membro d'origine in collaborazione con gli Stati membri interessati, a norma dell'articolo ~~15~~ 32 ~~della~~ ~~convenzione di~~ ~~☒~~ del regolamento ~~☒~~ Dublino.



Le informazioni, pervenute ~~dall'unità~~ ⇨ dal sistema ⇨ centrale, riguardanti dati comunque ritenuti inattendibili sono cancellate o distrutte non appena ne sia stata accertata l'inattendibilità.

⇩ nuovo

5. Se l'identificazione definitiva ai sensi del paragrafo 4 rivela che il risultato del confronto ricevuto dal sistema centrale è inesatto, gli Stati membri comunicano questa circostanza alla Commissione e all'Autorità di gestione.
6. Lo Stato membro che assume la competenza in conformità dell'articolo 17 del regolamento Dublino trasmette una transazione che indica tale competenza in relazione ai dati registrati nel sistema centrale conformemente all'articolo 6 del presente regolamento, nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale stabiliti dall'Autorità di gestione. Queste informazioni sono conservate in conformità dell'articolo 8 ai fini della trasmissione di cui all'articolo 6, paragrafo 5.

⇩ 407/2002/EC (adattato)  
⇨ nuovo

#### Articolo ~~184~~

##### *Comunicazione tra gli Stati membri e ~~l'unità~~ ⇨ il sistema ⇨ centrale*

I dati trasmessi dagli Stati membri ~~all'unità~~ ⇨ al sistema ⇨ centrale e viceversa utilizzano ~~i servizi generici di IDA di cui alla decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune per reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA)~~ ⇨ l'infrastruttura di comunicazione che sarà fornita dall'Autorità di gestione ⇨. ~~L'unità centrale~~ ⇨ Autorità di gestione ⇨, se necessario ad assicurare il ~~suo~~ funzionamento efficace ⇨ del sistema centrale ⇨, definisce le procedure tecniche necessarie all'utilizzo ~~dei servizi generici di IDA~~ ⇨ dell'infrastruttura di comunicazione ⇨.

~~Articolo 19~~

~~Autorità comune di controllo~~

- ~~1. È istituita un'autorità comune indipendente di controllo, composta da un massimo di due rappresentanti delle autorità di controllo di ciascuno Stato membro. Ogni delegazione dispone di un voto.~~
- ~~2. L'autorità comune di controllo ha il compito di controllare l'attività dell'unità centrale, per accertare che il trattamento o l'uso dei dati che essa conserva non leda i diritti delle persone interessate. Essa controlla inoltre la legalità delle trasmissioni agli Stati membri di dati di carattere personale effettuate tramite l'unità centrale.~~
- ~~3. L'autorità comune di controllo è competente per analizzare le difficoltà di applicazione che possono sorgere nel funzionamento dell'Eurodac, per studiare i problemi che possono presentarsi durante i controlli effettuati dalle autorità nazionali di controllo e per elaborare raccomandazioni allo scopo di trovare soluzioni comuni ai problemi rilevati.~~
- ~~4. Nell'esecuzione dei suoi compiti l'autorità comune di controllo è, se necessario, attivamente sostenuta dalle autorità nazionali di controllo.~~
- ~~5. L'autorità comune di controllo si avvale della consulenza di persone in possesso di adeguate conoscenze in materia di impronte digitali.~~
- ~~6. La Commissione assiste l'autorità comune di controllo nello svolgimento delle sue funzioni. In particolare, fornisce le informazioni che questa le richiede e le permette di consultare tutti i documenti e fascicoli, di accedere ai dati memorizzati nel sistema, nonché di avere accesso in qualsiasi momento a tutti i suoi locali.~~
- ~~7. L'autorità comune di controllo adotta all'unanimità il proprio regolamento interno. Essa è assistita da un segretariato i cui compiti sono determinati dal regolamento interno.~~
- ~~8. Le relazioni elaborate dall'autorità comune di controllo sono pubblicate e trasmesse agli organi a cui le autorità nazionali di controllo presentano le loro relazioni nonché, per informazione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. L'autorità comune di controllo può inoltre presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione osservazioni o proposte di miglioramenti in merito alle funzioni che le competono.~~
- ~~9. Nello svolgimento delle loro funzioni, i membri dell'autorità comune di controllo non ricevono istruzioni da alcun governo né organismo.~~
- ~~10. L'autorità comune di controllo è consultata sulla parte del progetto di bilancio di funzionamento dell'unità centrale dell'Eurodac che la riguarda. Il suo parere è allegato al progetto di bilancio in questione.~~

~~11. L'autorità comune di controllo è soppressa all'atto dell'istituzione dell'organo di controllo indipendente di cui all'articolo 286, paragrafo 2 del trattato. L'organo di controllo indipendente sostituisce l'autorità comune di controllo ed esercita tutti i poteri ad essa attribuiti nell'atto istitutivo.~~

#### ~~Articolo 14~~

#### ~~Sicurezza~~

~~1. Lo Stato membro d'origine adotta le misure necessarie per:~~

~~a) vietare alle persone non autorizzate l'accesso alle installazioni nazionali in cui vengono effettuate le operazioni che spettano allo Stato membro in relazione alle finalità dell'Eurodac (controllo all'ingresso dell'installazione);~~

~~b) impedire la lettura, la duplicazione, la rettifica o la cancellazione dei dati e dei supporti dei dati dell'Eurodac da parte di persone non autorizzate (controllo dei supporti dei dati);~~

~~e) garantire che sia possibile verificare e stabilire a posteriori quali dati siano stati registrati nell'Eurodac, quando e da chi (controllo della registrazione dei dati);~~

~~d) impedire la registrazione non autorizzata di dati nell'Eurodac, nonché qualsiasi modifica o cancellazione non autorizzata di dati ivi registrati (controllo dell'inserimento dei dati);~~

~~e) garantire che le persone autorizzate all'uso dell'Eurodac accedano soltanto ai dati di loro competenza (controllo dell'accesso);~~

~~f) garantire che sia possibile verificare e stabilire a quali autorità possano essere trasmessi i dati registrati nell'Eurodac mediante gli appositi dispositivi di trasmissione (controllo della trasmissione);~~

~~g) impedire la lettura, la duplicazione, la rettifica o la cancellazione non autorizzate di dati, sia durante la trasmissione diretta alla banca dati centrale o in provenienza da essa, sia durante il trasporto dei loro supporti all'unità centrale o in provenienza da essa (controllo del trasporto).~~

~~2. Per quanto riguarda il funzionamento dell'unità centrale, la Commissione è responsabile dell'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.~~

*Articolo 19*

*Sicurezza dei dati*

1. Lo Stato membro competente garantisce la sicurezza dei dati prima e durante la trasmissione al sistema centrale. Ciascuno Stato membro garantisce la sicurezza dei dati che riceve dal sistema centrale.
2. Ciascuno Stato membro, in relazione al proprio sistema nazionale, adotta le misure necessarie, compreso un piano di sicurezza, al fine di:
  - a) proteggere fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani d'emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;
  - b) negare alle persone non autorizzate l'accesso alle strutture nazionali nelle quali lo Stato membro effettua operazioni ai fini dell'EURODAC (controlli all'ingresso delle strutture);
  - c) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati);
  - d) impedire che siano inseriti dati senza autorizzazione e che sia presa visione, senza autorizzazione, di dati personali memorizzati o che essi siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo della conservazione);
  - e) impedire che i dati siano trattati nell'EURODAC senza autorizzazione e che i dati trattati nell'EURODAC siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'inserimento dei dati);
  - f) garantire che le persone autorizzate ad accedere all'EURODAC abbiano accesso solo ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso, tramite identità di utente individuali e uniche ed esclusivamente con modalità di accesso riservato (controllo dell'accesso ai dati);
  - g) garantire che tutte le autorità con diritto di accesso all'EURODAC creino profili che descrivano le funzioni e le responsabilità delle persone autorizzate ad accedere, inserire, aggiornare, cancellare e consultare i dati e mettano senza indugio tali profili a disposizione delle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 24, su richiesta di queste ultime (profili personali);
  - h) garantire la possibilità di verificare e stabilire a quali organismi possono essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature di comunicazione dei dati (controllo della comunicazione);
  - i) garantire che sia possibile verificare e stabilire quali dati siano stati trattati nell'EURODAC, quando, da chi e per quale scopo (controllo della registrazione dei dati);

j) impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che, all'atto della trasmissione di dati personali dall'EURODAC o verso il medesimo ovvero durante il trasporto dei supporti di dati, tali dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo del trasporto);

k) controllare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure organizzative relative al controllo interno per garantire l'osservanza del presente regolamento (autocontrollo).

3. L'Autorità di gestione adotta le misure necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati al paragrafo 2 per quanto riguarda il funzionamento dell'EURODAC, compresa l'adozione di un piano di sicurezza.

↓ 2725/2000/CE (adattato)  
⇒ nuovo

#### Articolo ~~20~~ 15

##### Accesso ai dati registrati nell'~~Eurodac~~ EURODAC e loro rettifica o cancellazione

1. Lo Stato membro d'origine può accedere ai dati da esso trasmessi che sono registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale, ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.

Nessuno Stato membro può consultare i dati trasmessi da un altro Stato membro né può ricevere tali dati, ad eccezione di quelli risultanti dal confronto di cui all'articolo ~~4~~ 6, paragrafo 5.

2. Le autorità degli Stati membri che, ai sensi del paragrafo 1, hanno accesso ai dati registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale sono designate da ciascuno Stato membro, ~~il quale comunica alla Commissione l'elenco di dette autorità~~ ⇒ ai fini dell'articolo 1, paragrafo 1 ⇐. ⇒ La designazione indica la specifica unità competente a svolgere i compiti connessi all'applicazione del presente regolamento. ⇐ ~~il quale~~ ⇒ Ogni Stato membro ⇐ comunica ☒ senza indugio ☒ ⇐ alla Commissione ⇒ e all'Autorità di gestione ⇐ l'elenco delle suddette autorità ⇒ e relative modifiche ⇐. ⇒ L'Autorità di gestione pubblica l'elenco consolidato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Qualora l'elenco subisca modifiche, l'Autorità di gestione pubblica una volta all'anno un elenco consolidato aggiornato. ⇐

3. Fatte salve le cancellazioni effettuate a norma dell'articolo ~~6~~ 8 o dell'articolo 12, paragrafo 1, ~~dell'articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 12, paragrafo 4, lettera a)~~, soltanto lo Stato membro d'origine ha il diritto di modificare i dati che ha trasmesso ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale, rettificandoli o integrandoli, ovvero di cancellarli.

~~Qualora registri direttamente i dati nella banca dati centrale, lo Stato membro d'origine può provvedere direttamente a modificarli o cancellarli.~~

~~Se lo Stato membro d'origine non registra direttamente i dati nella banca dati centrale, l'unità centrale li modifica o li cancella su richiesta dello stesso Stato membro.~~

4. Se uno Stato membro o l'unità centrale  $\Rightarrow$  l'Autorità di gestione  $\Leftarrow$  è in possesso di indizi dai quali risulta che dati registrati nella banca dati  $\Rightarrow$  nel sistema  $\Leftarrow$  centrale sono di fatto inesatti, ne avvisa quanto prima lo Stato membro d'origine.

Analogamente, se uno Stato membro è in possesso di indizi dai quali risulta che nella banca dati  $\Rightarrow$  nel sistema  $\Leftarrow$  centrale sono stati registrati dati in modo non conforme al presente regolamento, ne avvisa ~~parimenti~~ quanto prima  $\boxtimes$  la Commissione e  $\boxtimes$  lo Stato membro d'origine. Quest'ultimo controlla i dati in questione e, ove necessario, li modifica o cancella senza indugio.

5. L'unità centrale  $\Rightarrow$  Autorità di gestione  $\Leftarrow$  non trasferisce né rende disponibili alle autorità di un paese terzo i dati registrati nella banca dati  $\Rightarrow$  nel sistema  $\Leftarrow$  centrale, se non specificamente autorizzata nell'ambito di un accordo comunitario sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente dell'esame di una domanda ~~d'asilo~~  $\Rightarrow$  di protezione internazionale  $\Leftarrow$ .

#### ~~Articolo 21~~

#### ~~Modalità di applicazione~~

- ~~1. Il Consiglio, deliberando alla maggioranza prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato, adotta le modalità di applicazione necessarie a:~~

~~definire la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 7,~~

~~definire la procedura applicabile al congelamento dei dati, di cui all'articolo 12, paragrafo 1,~~

~~compilare le statistiche di cui all'articolo 12, paragrafo 2.~~

~~Nei casi in cui tali modalità di applicazione abbiano implicazioni finanziarie per le spese operative a carico degli Stati membri, il Consiglio delibera all'unanimità.~~

- ~~2. Le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 4 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.~~

#### ~~Articolo 21~~ ~~46~~

#### ~~Conservazione delle registrazioni da parte dell'unità centrale~~

1. L'unità centrale  $\Rightarrow$  Autorità di gestione  $\Leftarrow$  conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati avvenute nell'unità  $\Rightarrow$  nel sistema  $\Leftarrow$  centrale. Le registrazioni devono indicare lo scopo dell'accesso, la data, la durata, i dati trasmessi, i dati impiegati per l'interrogazione e il nome dell'unità che ha ~~immesso~~  $\boxtimes$  inserito  $\boxtimes$  o estratto i dati, nonché le persone responsabili.

2. Le registrazioni possono essere utilizzate esclusivamente per controllare, a fini della protezione dei dati, l'ammissibilità del trattamento dei dati, nonché per garantire la sicurezza dei dati ai sensi dell'articolo ~~14~~ 19. Le registrazioni devono essere protette da adeguate misure contro l'accesso non autorizzato e sono cancellate dopo un anno ⇒ dalla scadenza del periodo di conservazione di cui all'articolo 8 e all'articolo 12, paragrafo 1 ⇐, a meno che non siano necessarie per procedure di controllo già avviate.

⇓ nuovo

3. Ciascuno Stato membro adotta, in relazione al proprio sistema nazionale, le misure necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati ai paragrafi 1 e 2. Ciascuno Stato membro tiene altresì i registri del personale debitamente autorizzato ad inserire e a estrarre i dati.

⇓ 2725/2000/CE (adattato)

⇓ nuovo

#### ~~Articolo 22~~

#### ~~Comitato~~

~~1. La Commissione è assistita da un comitato.~~

~~2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.~~

~~Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.~~

~~3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.~~

#### Articolo ~~22~~ 17

#### *Risarcimento dei danni*

1. Le persone e gli Stati membri che hanno subito un danno in conseguenza di un trattamento illecito di dati o di qualsiasi altro atto incompatibile con le disposizioni del presente regolamento hanno diritto di ottenere un risarcimento dallo Stato membro responsabile del pregiudizio. Lo Stato membro è esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile.
2. Ogni Stato membro è responsabile per i danni causati ~~alla banca dati~~ ⇓ al sistema ⇐ centrale in caso di inosservanza da parte sua degli obblighi derivanti dal presente regolamento, tranne nel caso e nei limiti in cui ~~la Commissione~~

☒ l’Autorità di gestione o un altro Stato membro ☒ abbia omesso di adottare misure ragionevolmente idonee ad evitare i danni o a minimizzarne gli effetti.

3. Le azioni proposte contro uno Stato membro per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dalle leggi dello Stato membro convenuto.

### Articolo ~~23~~ ~~18~~

#### *Diritti delle persone interessate*

1. Lo Stato membro d’origine provvede a informare la persona soggetta al presente regolamento ⇒ per iscritto e se del caso oralmente, in una lingua che ragionevolmente si suppone a lei comprensibile ⇐:
- a) dell’identità del responsabile del trattamento ed eventualmente del suo rappresentante;
  - b) ~~delle finalità~~ ☒ dello scopo ☒ per cui i ☒ suoi ☒ dati saranno trattati nell’ambito dell’~~Eurodac~~ EURODAC ⇒ fornendo peraltro una descrizione delle finalità del regolamento Dublino, conformemente all’articolo 4 del medesimo regolamento ⇐;
  - c) dei destinatari dei dati;
  - d) riguardo alla persona di cui all’articolo 6 o all’articolo 10, dell’esistenza di un obbligo per rilevare le sue impronte digitali;
  - e) dell’esistenza ~~di un del~~ diritto di accesso ai dati che la riguardano ~~e di un diritto di rettifica di tali dati~~ ☒ e del diritto di chiedere che i dati inesatti che la riguardano siano rettificati ☒ ⇒ o che i dati che la riguardano trattati illecitamente siano cancellati, nonché il diritto di ottenere informazioni sulle procedure da seguire per esercitare tali diritti e gli estremi delle autorità nazionali di controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 1, che sono adite in materia di tutela dei dati personali ⇐.

Per quanto riguarda la persona di cui all’articolo ~~4~~ ~~6~~ o all’articolo ~~8~~ 10, le informazioni di cui alla lettera a) sono fornite all’atto del rilevamento delle sue impronte digitali.

Per quanto riguarda la persona di cui all’articolo ~~11~~ 13, le informazioni di cui alla lettera a) sono fornite al più tardi quando i dati che la concernono sono trasmessi ~~all’unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale. Quest’obbligo non sussiste nei casi in cui fornire dette informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato.

↓ nuovo

Se il richiedente protezione internazionale è un minore, gli Stati membri provvedono a comunicare le informazioni in modo consono alla sua età.



2. In ciascuno Stato membro le persone interessate possono, secondo le leggi, i regolamenti e le procedure di tale Stato, esercitare i diritti di cui all'articolo 12 della direttiva 95/46/CE.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere la comunicazione dei dati ad essi relativi registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale e dello Stato membro che li ha trasmessi ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale, fermo restando l'obbligo di fornire altre informazioni ai sensi dell'articolo 12, lettera a), della direttiva 95/46/CE. L'accesso ai dati può essere autorizzato soltanto da uno Stato membro.

3. In ciascuno Stato membro tutti gli interessati possono chiedere che i dati di fatto inesatti siano rettificati o che i dati registrati illegalmente siano cancellati. La rettifica e la cancellazione vengono effettuate senza eccessivo ritardo dallo Stato membro che ha trasmesso i dati, secondo le proprie leggi, regolamenti e procedure.
4. Se i diritti di rettifica e di cancellazione vengono esercitati in uno Stato membro diverso da quello o da quelli che hanno trasmesso i dati, le autorità di detto Stato membro prendono contatto con le autorità dello Stato membro o degli Stati membri in questione affinché questi verifichino l'esattezza dei dati, nonché la legalità della loro trasmissione e registrazione ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale.
5. Qualora risulti che i dati registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale sono di fatto inesatti o vi sono stati registrati illegalmente, lo Stato membro che li ha trasmessi li rettifica o li cancella a norma dell'articolo ~~15~~20, paragrafo 3. Lo Stato membro conferma per iscritto agli interessati, senza eccessivo indugio, di aver adottato le opportune misure per rettificare o cancellare i dati che li riguardano.
6. Ove contesti che i dati registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale sono di fatto inesatti o vi sono stati registrati illegalmente, lo Stato membro che li ha trasmessi indica per iscritto alle persone interessate, senza eccessivo indugio, i motivi per cui rifiuta di rettificare o cancellare i dati in questione.

Lo Stato membro deve anche fornire agli interessati le informazioni relative alle azioni che possono avviare se non accettano le spiegazioni fornite. Le informazioni riguardano anche le modalità per proporre ricorso o se del caso presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato membro, nonché l'assistenza finanziaria o di altro tipo disponibile secondo le leggi, i regolamenti e le procedure di tale Stato membro.

7. Ogni richiesta a norma dei paragrafi 2 e 3 deve contenere tutti i particolari necessari per l'identificazione della persona interessata, comprese le impronte digitali. Questi dati sono utilizzati unicamente ai fini dell'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 2 e 3 e vengono distrutti subito dopo.
8. Le autorità competenti degli Stati membri collaborano attivamente fra di loro per rendere rapidamente effettivo l'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.

↓ nuovo

9. Se una persona chiede la comunicazione dei dati che la riguardano in conformità del paragrafo 1, l'autorità competente conserva una registrazione della richiesta sotto forma di documento scritto, che mette senza indugio a disposizione delle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 25 su loro istanza.

↓ 2725/2000/CE (adattato)

⇒ nuovo

- ~~9.~~ 10. In ciascuno Stato membro l'autorità nazionale di controllo assiste gli interessati nell'esercizio dei loro diritti, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE.

- ~~10.~~ 11. L'autorità nazionale di controllo dello Stato membro che ha trasmesso i dati e l'autorità nazionale di controllo dello Stato membro in cui la persona interessata si trova le prestano assistenza e, a richiesta, consulenza nell'esercizio dei suoi diritti di rettifica o di cancellazione. Le autorità nazionali di controllo dei due Stati cooperano a tal fine. Le richieste di assistenza possono essere rivolte all'autorità nazionale di controllo dello Stato membro in cui la persona si trova, che le trasmette all'autorità dello Stato membro che ha trasmesso i dati. ~~La persona interessata può, inoltre, richiedere l'assistenza e la consulenza dell'autorità comune di controllo di cui all'articolo 20.~~

- ~~11.~~ 12. In ciascuno Stato membro qualsiasi persona alla quale sia stato rifiutato il diritto di accesso di cui al paragrafo 2 può proporre ricorso o, se del caso, può presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato secondo le leggi, i regolamenti e le procedure di detto Stato.

- ~~12.~~ 13. Chiunque può, secondo le leggi, i regolamenti e le procedure dello Stato membro che ha trasmesso i dati, proporre ricorso o, se del caso, presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato in merito ai dati che lo riguardano e che sono registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale, al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi del paragrafo 3. Alle autorità nazionali di controllo è fatto obbligo di prestare assistenza e, a richiesta, consulenza alla persona interessata, ai sensi del paragrafo ~~10~~11, per tutto l'iter processuale.

#### Articolo ~~24~~ 19

##### ~~⊗~~ *Vigilanza dell' ~~⊗~~ autorità nazionale di controllo*

1. Ciascuno Stato membro dispone che la o le autorità nazionali di controllo designate a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE controllino in modo indipendente, secondo la propria legislazione interna, che il trattamento dei dati a carattere personale da parte dello Stato membro in questione, nonché la loro trasmissione ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale avvengano legalmente e ai sensi del presente regolamento.

2. Ogni Stato membro garantisce che la rispettiva autorità nazionale di controllo possa avvalersi della consulenza di persone in possesso di adeguate conoscenze in materia di impronte digitali.

↓ nuovo

## Articolo 25

### *Vigilanza del garante europeo della protezione dei dati*

1. Il garante europeo della protezione dei dati controlla che le attività di trattamento dei dati personali da parte dell'Autorità di gestione siano effettuate in conformità del presente regolamento. Si applicano, di conseguenza, gli obblighi e le competenze di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001.
2. Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché almeno ogni quattro anni sia svolto un controllo delle attività di trattamento dei dati personali effettuate dall'Autorità di gestione, conformemente alle norme di revisione internazionali. Una relazione su tale controllo è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, all'Autorità di gestione, alla Commissione e alle autorità nazionali di controllo. All'Autorità di gestione è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell'adozione della relazione.

## Articolo 26

### *Cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati*

1. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, cooperano attivamente nell'ambito delle rispettive responsabilità e assicurano il controllo coordinato dell'EURODAC.
2. Se necessario, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, si scambiano informazioni pertinenti, si assistono vicendevolmente nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, studiano problemi inerenti all'esercizio di un controllo indipendente o all'esercizio dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati.
3. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono a tal fine almeno due volte l'anno. I costi di tali riunioni e la gestione delle stesse sono a carico del garante europeo della protezione dei dati. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente, se necessario. Ogni due anni è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e all'Autorità di gestione una relazione congiunta sulle attività svolte.

## CAPO VII

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo ~~27~~ 21

##### *Spese*

1. Le spese connesse all'istituzione e alla gestione ~~dell'unità centrale~~ ⇒ del sistema centrale e dell'infrastruttura di comunicazione ⇐ sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea.
2. Le spese per le unità nazionali incluse quelle per il loro collegamento con ~~la banca dati~~ ⇒ il sistema ⇐ centrale sono a carico dei singoli Stati membri.
- ~~3. Le spese di trasmissione dei dati inviati dallo Stato membro d'origine e dei risultati del confronto inviati a tale Stato sono a carico di quest'ultimo.~~

#### Articolo ~~28~~ 24

##### *Relazione annuale, monitoraggio e valutazione*

1. ~~La Commissione~~ ⇒ L'Autorità di gestione ⇐ trasmette annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attività ~~dell'unità~~ ⇒ del sistema ⇐ centrale. La relazione annuale contiene anche informazioni sulla gestione e le prestazioni dell'~~Eurodac~~ EURODAC, misurate sulla base di indicatori quantitativi predeterminati per gli obiettivi di cui al paragrafo 2.
2. ~~La Commissione~~ ⇒ L'Autorità di gestione ⇐ provvede affinché vengano attivati ~~systemi~~ ⊗ procedure ⊗ attie a monitorare il funzionamento ~~dell'unità~~ ⇒ del sistema ⇐ centrale in rapporto a determinati obiettivi di produzione, economicità e qualità del servizio.
- ~~3. La Commissione sottopone periodicamente a valutazione il funzionamento dell'unità centrale allo scopo di accertare il rapporto di efficacia dei costi rispetto agli obiettivi conseguiti e di fornire direttive per migliorare l'efficienza del suo futuro funzionamento.~~
- ~~4. Un anno dopo l'inizio dell'attività dell'Eurodac, la Commissione presenta una relazione valutativa sull'operato dell'unità centrale focalizzata sul livello della domanda in rapporto alle attese e sui problemi operativi e gestionali alla luce~~

~~dell'esperienza acquisita, allo scopo di individuare i possibili miglioramenti da introdurre nel breve termine nel suo funzionamento pratico.~~

↓ nuovo

3. Ai fini della manutenzione tecnica, delle relazioni e delle statistiche, l'Autorità di gestione ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti le operazioni di trattamento effettuate nel sistema centrale.
4. Ogni due anni l'Autorità di gestione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico del sistema centrale, ivi compresa la sua sicurezza.

↓ 2725/2000/CE  
⇒ nuovo

5. Tre anni dopo ⇒ la data di decorrenza di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, ~~⇐ dell'attività dell'Eurodac,~~ e successivamente ogni ~~sei~~ ⇒ quattro ⇐ anni, la Commissione presenta una valutazione complessiva ~~del sistema dell'EURODAC~~ nella quale analizza i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi, valuta se continuano a sussistere i motivi che ne avevano giustificato l'istituzione, ⇒ valuta l'applicazione del presente regolamento con riguardo al sistema centrale e la sicurezza del sistema centrale ⇐ e studia le eventuali implicazioni per la sua futura attività. ⇒ La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio ⇐.

↓ nuovo

6. Gli Stati membri forniscono all'Autorità di gestione e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 4 e 5.
7. L'Autorità di gestione comunica alla Commissione le informazioni necessarie per presentare le valutazioni globali di cui al paragrafo 5.

↓ 2725/2000/CE (adattato)  
⇒ nuovo

#### Articolo ~~29~~ 25

#### Sanzioni

Gli Stati membri ~~☒~~  adottano le misure necessarie per ~~☒~~  ~~garantiscono~~ garantire che ~~qualsiasi uso~~  ogni uso ~~☒~~  dei dati registrati  inseriti ~~☒~~  nella banca dati ⇒ nel

sistema ⇐ centrale contrario allo scopo dell'~~Eurodac~~EURODAC quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, ~~sia oggetto di adeguate sanzioni~~ ☒ sia passibile di sanzioni, anche a carattere amministrativo e/o penale in conformità della legislazione nazionale, che siano efficaci, proporzionate e dissuasive ☒.

### Articolo ~~30~~ 26

#### *Applicazione territoriale*

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai territori a cui non si applica la convenzione di ☒ il regolamento ☒ Dublino.

---

↓ nuovo

### Articolo 31

#### *Disposizioni transitorie*

I dati congelati nel sistema centrale in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio sono sbloccati e contrassegnati in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento alla data di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

---

↓

### Articolo 32

#### *Abrogazione*

Il regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, e il regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino sono abrogati con effetto dalla data di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

I riferimenti ai regolamenti abrogati vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

---

↓ 2725/2000/CE articolo 27  
(adattato)  
⇒ nuovo

Articolo 33 ~~27~~

Data di entrata in vigore e decorrenza dell'applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore ~~il giorno della pubblicazione~~  il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione  nella Gazzetta ufficiale ~~delle Comunità europee~~  dell'Unione europea .
2. Il presente regolamento si applica ~~ed Eurodac inizia la propria attività~~ a decorrere dalla data in cui la Commissione lo pubblica nella Gazzetta ufficiale ~~delle Comunità europee~~  dell'Unione europea , non appena siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  - a) ciascuno Stato membro abbia notificato alla Commissione di aver espletato i preparativi tecnici necessari per trasmettere dati ~~all'unità~~  al sistema  centrale, ~~secondo le modalità di applicazione adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7 e per conformarsi alle modalità di applicazione adottate ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5 e~~  conformemente al presente regolamento ;
  - e
  - b) la Commissione abbia espletato i preparativi tecnici necessari affinché ~~l'unità~~  il sistema  centrale inizi a funzionare ~~secondo le modalità di applicazione adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7 e dell'articolo 12, paragrafo 5~~  conformemente al presente regolamento .

---

↓ nuovo

3. ~~Gli Stati membri notificano alla Commissione di aver espletato i preparativi di cui al paragrafo 2, lettera a) quanto prima e in ogni caso non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.~~

---

↓ 2725/2000/CE

4. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, [...]

*Per il Parlamento europeo*  
*Il Presidente*  
[...]

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*  
[...]



---

|                          |
|--------------------------|
| ↓ 407/2002/CE<br>⇒ nuovo |
|--------------------------|

### Allegato I

#### **Formato per lo scambio dei dati relativi alle impronte digitali**

È stabilito il seguente formato per lo scambio di dati relativi alle impronte digitali:

~~ANSI/NIST-ITL 1-1993~~ ⇒ ANSI/NIST-ITL 1a-1997, Ver.3, June 2001 (INT-1) ⇐  
e qualsiasi altro futuro sviluppo di questo standard.

#### **Norma per le lettere che contraddistinguono lo Stato membro**

Si applica la seguente norma ISO: ISO 3166 — codice di 2 lettere.

**Allegato II**

## Eurodac - Fingerprint form

|    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | Reference number  |  |
| 2. | Place of the application for asylum or place where the alien was apprehended  |  |
| 3. | Date of the application for asylum or date on which the alien was apprehended |  |
| 4. | Sex   |  |
| 5. | Date on which the fingerprints were taken                                     |  |
| 6. | Date on which the data were transmitted to the Central Unit                   |  |

105 mm from top of form  
155 mm from top of form  
205 mm from top of form

### ROLLED IMPRESSIONS

|                |                     |                        |                      |                        |
|----------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| 1. Right thumb | 2. Right forefinger | 3. Right middle finger | 4. Right ring finger | 5. Right little finger |
| 50 mm          | 40 mm               | 40 mm                  | 40 mm                | 40 mm                  |
| 6. Left thumb  | 7. Left forefinger  | 8. Left middle finger  | 9. Left ring finger  | 10. Left little finger |
| 40 mm          |                     |                        |                      |                        |

### PLAIN IMPRESSIONS

|  |  |       |   |
|--|--|-------|---|
| LEFT HAND<br>Four fingers taken simultaneously | TWO THUMBS<br>Impressions taken simultaneously |       | RIGHT HAND<br>Four fingers taken simultaneously |
|  | LEFT   | RIGHT |   |
| 75 mm  | 30 mm  | 30 mm | 75 mm   |
| 65 mm  | 55 mm  |       |   |



**Allegato II**  
**Regolamenti abrogati**  
**(di cui all'articolo 32)**

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio | (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1) |
| Regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio  | (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 1.)   |

**Allegato III**  
**Tavola di concordanza**

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio   | Il presente regolamento         |
| <b>Articolo 1, paragrafo 1</b>                | <b>Articolo 1, paragrafo 1</b>  |
| <b>Articolo 1, paragrafo 2, primo comma</b>   | <b>Articolo 3, paragrafo 1</b>  |
| <b>Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma</b> | <b>Articolo 3, paragrafo 4</b>  |
| <b>Articolo 1, paragrafo 3</b>                | <b>Articolo 1, paragrafo 2</b>  |
| <b>Articolo 3, paragrafo 1</b>                | <b>Articolo 3, paragrafo 3</b>  |
| <b>Articolo 2</b>                             | <b>Articolo 2</b>               |
| <b>Articolo 3, paragrafo 2</b>                | <b>Articolo 3, paragrafo 3</b>  |
| <b>Articolo 3, paragrafo 3</b>                | <b>Articolo 5</b>               |
| <b>Articolo 3, paragrafo 4</b>                | -                               |
| <b>Articolo 4, paragrafo 1</b>                | <b>Articolo 6, paragrafo 1</b>  |
| <b>Articolo 4, paragrafo 2</b>                | <b>Soppresso</b>                |
| <b>Articolo 4, paragrafo 3</b>                | <b>Articolo 6, paragrafo 3</b>  |
| <b>Articolo 4, paragrafo 4</b>                | <b>Articolo 6, paragrafo 4</b>  |
| <b>Articolo 4, paragrafo 5</b>                | <b>Articolo 6, paragrafo 5</b>  |
| <b>Articolo 4, paragrafo 6</b>                | <b>Articolo 17, paragrafo 4</b> |
| <b>Articolo 5</b>                             | <b>Articolo 7</b>               |
| <b>Articolo 6</b>                             | <b>Articolo 8</b>               |
| <b>Articolo 7</b>                             | <b>Articolo 9</b>               |
| <b>Articolo 8</b>                             | <b>Articolo 10</b>              |
| <b>Articolo 9</b>                             | <b>Articolo 11</b>              |
| <b>Articolo 10</b>                            | <b>Articolo 12</b>              |

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Articolo 11, paragrafi 1-4</b> | <b>Articolo 13, paragrafi 1-4</b> |
| <b>Articolo 11, paragrafo 5</b>   | -                                 |
| <b>Articolo 12</b>                | <b>Articolo 14</b>                |
| <b>Articolo 13</b>                | <b>Articolo 15</b>                |
| <b>Articolo 14</b>                | <b>Articolo 19</b>                |
| <b>Articolo 15</b>                | <b>Articolo 20</b>                |
| <b>Articolo 16</b>                | <b>Articolo 21</b>                |
| <b>Articolo 17</b>                | <b>Articolo 22</b>                |
| <b>Articolo 18</b>                | <b>Articolo 23</b>                |
| <b>Articolo 19</b>                | <b>Articolo 24</b>                |
| <b>Articolo 20</b>                | <b>Articolo 25</b>                |
| <b>Articolo 21</b>                | <b>Articolo 27</b>                |
| <b>Articolo 22</b>                | -                                 |
| <b>Articolo 24</b>                | <b>Articolo 27</b>                |
| <b>Articolo 23</b>                | -                                 |
| <b>Articolo 24</b>                | <b>Articolo 28</b>                |
| <b>Articolo 25</b>                | <b>Articolo 29</b>                |
| <b>Articolo 26</b>                | <b>Articolo 30</b>                |
| <b>Articolo 27</b>                | <b>Articolo 33</b>                |
| -                                 | <b>Allegato II</b>                |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio | Il presente regolamento        |
| <b>Articolo 2</b>                          | <b>Articolo 16</b>             |
| <b>Articolo 3</b>                          | <b>Articolo 17</b>             |
| <b>Articolo 4</b>                          | <b>Articolo 18</b>             |
| <b>Articolo 5, paragrafo 1</b>             | <b>Articolo 3, paragrafo 2</b> |
| <b>Allegato I</b>                          | <b>Allegato I</b>              |
| <b>Allegato II</b>                         | -                              |

**Allegato IV**  
**SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA**

**1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:**

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. [.../...] <sup>33</sup>.

**2. QUADRO ABM / ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)**

Politica: Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (titolo 18)

Attività:

Flussi migratori - Politiche comuni in materia di immigrazione e asilo (capitolo 18.03)

**3. LINEE DI BILANCIO**

**3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa (ex linee B e A) e loro denominazione:**

Quadro finanziario 2007-2013: **Rubrica 3A**

Linea di bilancio: 18.03.11 - **Eurodac**

**3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:**

L'adozione del regolamento è prevista entro la fine del 2010.

**3.3. Caratteristiche di bilancio:**

| Linea di bilancio | Tipo di spesa     |                           | Nuovo | Contributo EFTA | Partecipazione dei paesi parte | Rubrica delle prospettive finanziarie |
|-------------------|-------------------|---------------------------|-------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 18.03.11.         | Spese non obblig. | Stanz. diss <sup>34</sup> | NO    | NO              | NO                             | 3A                                    |

<sup>33</sup> La presente scheda finanziaria legislativa riguarda unicamente i costi che si prevede saranno occasionati dai cambiamenti connessi alla presente modifica. Essa non contempla pertanto le spese connesse alla gestione ordinaria dell'EURODAC.

<sup>34</sup> Stanziamenti dissociati (SD).





#### 4. SINTESI DELLE RISORSE

##### 4.1. Risorse finanziarie

##### 4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

| Tipo di spesa | Sezione n. |  | Anno 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | n+4 | n + 5 e segg. | Totale |
|---------------|------------|--|-----------|------|------|------|-----|---------------|--------|
|---------------|------------|--|-----------|------|------|------|-----|---------------|--------|

##### Spese operative<sup>35</sup>

|                                |      |   |       |       |       |       |  |  |       |
|--------------------------------|------|---|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|
| Stanziamenti di impegno (SI)   | 8.1. | a | 0.000 | 0.115 | 0.000 | 0.000 |  |  | 0.115 |
| Stanziamenti di pagamento (SP) |      | b | 0.000 | 0.115 | 0.000 | 0.000 |  |  | 0.115 |

##### Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento<sup>36</sup>

|   |        |   |       |       |       |       |  |  |       |
|---|--------|---|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|
| Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND) | 8.2.4. | c | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |  | 0.000 |
|---|--------|---|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|

##### IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO

|                           |  |     |       |       |       |       |  |  |       |
|---------------------------|--|-----|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|
| Stanziamenti di impegno   |  | a+c | 0.000 | 0.115 | 0.000 | 0.000 |  |  | 0.115 |
| Stanziamenti di pagamento |  | b+c | 0.000 | 0.115 | 0.000 | 0.000 |  |  | 0.115 |

##### Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento<sup>37</sup>

|  |        |   |       |       |       |       |  |  |       |
|--|--------|---|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|
| Risorse umane e spese connesse (SND)   | 8.2.5. | d | 0.000 | 0.061 | 0.000 | 0.000 |  |  | 0.061 |
| Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND) | 8.2.6. | e | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |  |  | 0.002 |

##### Costo totale indicativo dell'intervento

|   |  |         |       |       |       |       |  |  |       |
|---|--|---------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|
| TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane |  | a+c+d+e | 0.000 | 0.178 | 0.000 | 0.000 |  |  | 0.178 |
|---|--|---------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|

<sup>35</sup> Spese che non rientrano nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato.

<sup>36</sup> Spese che rientrano nell'articolo xx 01 04 del Titolo xx.

<sup>37</sup> Spese che rientrano nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

|  |  |                 |       |       |       |       |  |  |       |
|--|--|-----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|
| <b>TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane</b> |  | b+c<br>+d+<br>e | 0.000 | 0.178 | 0.000 | 0.000 |  |  | 0.178 |
|--|--|-----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|

### Cofinanziamento

Nessun cofinanziamento anticipato.

Mio EUR (al terzo decimale)

| Organismo cofinanziamento di                    |                   | Anno n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 e segg. | Totale |
|---|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------------|--------|
| .....   | f                 |        |       |       |       |       |               |        |
| <b>TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento</b> | a+c<br>+d+<br>e+f |        |       |       |       |       |               |        |

#### 4.1.2. *Compatibilità con la programmazione finanziaria*

- La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore
- La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie
- La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale<sup>38</sup> (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie).

#### 4.1.3. *Incidenza finanziaria sulle entrate*

- Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate
- La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

| Linea di bilancio | Entrate                       | Prima dell'azione [Anno n-1] | Situazione a seguito dell'azione |       |       |       |       |             |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------|
|                   |                               |                              | [Anno n]                         | [n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5]<br>39 |
|                   | a) Entrate in valore assoluto |                              |                                  |       |       |       |       |             |
|                   | b) Variazione delle entrate   | Δ                            |                                  |       |       |       |       |             |

<sup>38</sup> Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

<sup>39</sup> Se la durata dell'azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.

**4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.**

| Fabbisogno annuo     | Anno 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | n + 5 |
|----------------------|-----------|------|------|------|-------|
| Totale risorse umane | 0         | 0.5  | 0    | 0    |       |

**5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI**

**5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine**

Affinché gli Stati membri possano essere informati circa lo status di quei richiedenti che in realtà hanno già ottenuto protezione internazionale presso uno Stato membro, è *necessario sbloccare i dati sui rifugiati* (ovvero renderli consultabili).

Per poter facilitare ulteriormente l'applicazione del regolamento Dublino, gli Stati membri devono *indicare nell'EURODAC che applicano le clausole discrezionali* previste da quel regolamento, in altri termini lo Stato membro interessato dovrà indicare che si riconosce competente per l'esame della domanda di un richiedente per il quale non sarebbe di norma competente in base ai criteri del regolamento Dublino.

Per garantire la *coerenza dell'acquis in materia di asilo*, si propone di estendere il campo di applicazione del regolamento alla protezione sussidiaria.

Ai fini della *coerenza dell'acquis in materia di asilo*, si propone di allineare il periodo di conservazione dei dati relativi a cittadini di paesi terzi o apolidi cui sono state rilevate le impronte digitali in relazione all'attraversamento irregolare della frontiera esterna con il periodo durante il quale l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento Dublino attribuisce la competenza in base alle suddette informazioni (un anno).

**5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari**

La proposta è intesa a superare i problemi individuati durante i cinque anni di funzionamento della banca dati comunitaria esistente.

**5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori**

Il principale obiettivo della proposta consiste nel migliorare l'efficienza dell'EURODAC e nell'affrontare meglio le preoccupazioni relative alla tutela dei dati.

Sono assunti come indicatori i dati statistici sul funzionamento dell'EURODAC, ad es. quelli relativi alle risposte mancate o errate, ai ritardi nelle trasmissioni, ecc.

#### 5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

**Gestione centralizzata**

- diretta dalla Commissione
- indiretta, con delega a:
  - agenzie esecutive
  - organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario
  - organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

**Gestione concorrente o decentrata**

- con Stati membri
- con paesi terzi

**Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)**

In futuro, la gestione operativa dell'EURODAC potrebbe essere trasferita ad un'agenzia competente per il SIS II, il VIS e altri sistemi informatici in questo settore (Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia). Per quanto riguarda l'istituzione di una tale agenzia, la Commissione intende presentare una proposta separata con relativa valutazione dei costi connessi.

## 6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

### 6.1. Sistema di controllo

Nell'ambito delle relazioni annuali sulle attività dell'unità centrale dell'EURODAC verrà verificato che le modifiche introdotte con la presente proposta diano risultati in termini di efficienza.

Il garante europeo della protezione dei dati verificherà le questioni connesse alla protezione dei dati.

### 6.2. Valutazione

#### 6.2.1. Valutazione ex-ante

La valutazione ex-ante è inclusa nella valutazione d'impatto.

#### 6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

A giugno 2007 la Commissione ha pubblicato la relazione sulla valutazione del sistema di Dublino che traccia il bilancio dei primi tre anni (2003-2005) di

funzionamento dell'EURODAC. Pur riconoscendo che il regolamento Dublino viene applicato in modo soddisfacente nell'insieme, la relazione punta il dito su alcuni problemi connessi all'efficienza delle disposizioni di legge in vigore e individua quelli che occorre affrontare per migliorare il sostegno fornito dall'EURODAC ad un'applicazione più agevole del regolamento Dublino.

6.2.3. *Modalità e periodicità delle valutazioni successive*

Viene proposto che siano effettuate valutazioni regolari a cura della Commissione e, una volta istituita, dell'Autorità di gestione.

**7. MISURE ANTIFRODE**

Per la lotta alle frodi, alla corruzione e ad altre attività illecite, si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1037/1999.

## 8. DETTAGLI SULLE RISORSE

### 8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

| (Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)  | Tipo di risultato | Costo medio | Anno 2010    |              | Anno 2011    |              | Anno 2012    |              | Anno 2013    |              | Anno n + 4   |              | Anno n + 5 e segg. |              | TOTALE       |              |
|--|-------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                   |             | di risultati | Costo totale | di risultati | Costo totale | di risultati | Costo totale | di risultati | Costo totale | di risultati | Costo totale | di risultati       | Costo totale | di risultati | Costo totale |
| <b>OBIETTIVO OPERATIVO N.1<sup>40</sup></b><br><br>Requisiti derivanti dal regolamento EURODAC |                   |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                    |              |              |              |
| <b>Azione 1</b><br>Introdurre nuove funzioni nel sistema centrale EURODAC                      |                   |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                    |              |              |              |
| Nuove funzioni – Risultato 1   |                   |             | 0.000        |              | 0.100        |              | 0.000        |              | 0.000        |              |              |              |                    |              |              | 0.100        |
| Spese generali e   |                   |             | 0.000        |              | 0.015        |              | 0.000        |              | 0.000        |              |              |              |                    |              |              | 0.015        |

<sup>40</sup>

Quale descritto nella sezione 5.3.

|                         |       |  |  |              |  |              |  |              |  |              |  |  |  |  |  |  |              |
|-------------------------|-------|--|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| spese<br>(15%)          | varie |  |  |              |  |              |  |              |  |              |  |  |  |  |  |  |              |
| <b>COSTO<br/>TOTALE</b> |       |  |  | <b>0.000</b> |  | <b>0.115</b> |  | <b>0.000</b> |  | <b>0.000</b> |  |  |  |  |  |  | <b>0.115</b> |

## 8.2. Spese amministrative

### 8.2.1. Risorse umane: numero e tipo

| Tipo di posto   |               | Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari ( <b>numero di posti/ETP</b> ) |           |           |           |            |            |
|---|---------------|---|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
|   |               | Anno 2010   | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno n + 4 | Anno n + 5 |
| Funzionari o agenti temporanei <sup>41</sup><br>(XX 01 01)            | A*/AD         | 0   | 0         | 0.0       | 0.0       |            |            |
|   | B*,<br>C*/AST | 0   | 0.5       | 0.0       | 0.0       |            |            |
| Personale finanziato <sup>42</sup><br>con l'art. XX 01 02             |               |   |           |           |           |            |            |
| Altro personale <sup>43</sup><br>finanziato con l'art. XX<br>01 04/05 |               |   |           |           |           |            |            |
| <b>TOTALE</b>   |               | 0   | 0.5       | 0         | 0         |            |            |

### 8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

Trattare le questioni amministrative e finanziarie connesse al contratto con il fornitore del sistema.

Seguire l'introduzione dei cambiamenti al sistema informatico EURODAC.

Seguire i test effettuati dagli Stati membri.

### 8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

- Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare
- Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n
- Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB
- Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

<sup>41</sup> Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

<sup>42</sup> Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

<sup>43</sup> Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.



- Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

8.2.4. *Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)*

Mio EUR (al terzo decimale)

| Linea di bilancio<br>(numero e denominazione)  | Anno<br>n | Anno<br>n + 1 | Anno<br>n + 2 | Anno<br>n + 3 | Anno<br>n + 4 | Anno<br>n + 5<br>e<br>segg. | TOTAL<br>E |
|--|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------|
| <b>1 Assistenza tecnica e amministrativa<br/>(inclusi gli afferenti costi del personale)</b> |           |               |               |               |               |                             |            |
| Agenzie esecutive <sup>44</sup>  |           |               |               |               |               |                             |            |
| Altra assistenza tecnica e amministrativa  |           |               |               |               |               |                             |            |
| - intra muros  |           |               |               |               |               |                             |            |
| - extra muros  |           |               |               |               |               |                             |            |
| <b>Totale assistenza tecnica e<br/>amministrativa</b>  |           |               |               |               |               |                             |            |

8.2.5. *Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento*

Mio EUR (al terzo decimale)

| Tipo di risorse umane   | Anno<br>2010 | Anno<br>2011 | Anno<br>2012 | Anno<br>2013 | Anno n +<br>4 | Anno n +<br>5<br>e segg. |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------|
| Funzionari e agenti<br>temporanei (18 01 01)  | 0.000        | 0.061        | 0.000        | 0.000        |               |                          |
| Personale finanziato con l'art.<br>XX 01 02 (ausiliari, END,<br>agenti contrattuali, ecc.)<br><br>(specificare la linea di<br>bilancio) |              |              |              |              |               |                          |
| <b>Totale costi risorse umane e<br/>costi connessi (NON inclusi<br/>nell'importo di riferimento)</b>                                    | <b>0.000</b> | <b>0.061</b> | <b>0.000</b> | <b>0.000</b> |               |                          |

<sup>44</sup> Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

Calcolo – *Funzionari e agenti temporanei finanziati con l'art. 18 01 01 01*

AD/AST – 122.000 EUR/anno x 0,5 persone = 61.000 EUR (2010 -2011)

8.2.6. *Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento*

Mio EUR (al terzo decimale)

|   | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno n + 5 | Anno n + 5 e segg. | TOTAL E |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------|---------|
| 18 01 02 11 01 – Missioni   | 0.000     | 0.002     | 0.000     | 0.000     |            |                    | 0.002   |
| XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze  |           |           |           |           |            |                    |         |
| XX 01 02 11 03 – Comitati <sup>45</sup>   |           |           |           |           |            |                    |         |
| XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze   |           |           |           |           |            |                    |         |
| XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione  |           |           |           |           |            |                    |         |
| <b>2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11)</b>   |           |           |           |           |            |                    |         |
| <b>3 Altre spese di natura amministrativa</b><br>(specificare indicando la linea di bilancio)   |           |           |           |           |            |                    |         |
| <b>Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento)</b> | 0.000     | 0.002     | 0.000     | 0.000     |            |                    | 0.002   |

<sup>45</sup> Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.





**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 maggio 2009 (29.05)  
(OR. en)**

---

**Fascicolo interistituzionale:**

**2008/0242 (COD)**

**2008/0243 (COD)**

**2008/0244 (COD)**

**2009/0027 (COD)**

**2009/0026 (COD)**

---

**9786/09**

**LIMITE**

**ASILE 35**

**EURODAC 17**

**CODEC 717**

---

**RELAZIONE SULLO STATO DEI LAVORI**

della: presidenza

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti / Consiglio

---

Oggetto: **Asilo**

- a) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) **(AL)**
  - b) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) **(AL)**
  - c) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/9/CE del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (rifusione) **(AL)**
  - d) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo **(AL)**
  - e) Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, sopprimendo il finanziamento di alcune azioni comunitarie e cambiando il limite di finanziamento delle stesse **(AL)**
- Relazione della presidenza sull'andamento dei lavori
-

## Introduzione

1. Nell'ottobre 2008 il Consiglio europeo ha espresso il suo impegno nel patto europeo sull'immigrazione e l'asilo al fine di completare il sistema europeo comune di asilo previsto nel programma dell'Aia inclusa la creazione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. In tale contesto, e sulla base degli attuali atti legislativi che hanno introdotto norme minime comuni nel settore dell'asilo, la Commissione ha adottato la suddetta serie di proposte di "seconda fase".
2. Il 9 dicembre 2008 la Commissione ha adottato delle proposte recanti modifica rispettivamente della direttiva sulle condizioni di accoglienza, del cosiddetto regolamento Dublino, e del regolamento EURODAC, seguite, il 18 febbraio 2009, dalla proposta di regolamento che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e dalla proposta che modifica la decisione sul Fondo europeo per i rifugiati<sup>1</sup>. La Commissione ha presentato le proposte concernenti l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo nella sessione del 26-27 febbraio del Consiglio GAI; alla presentazione è seguito un primo scambio di opinioni.
3. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, tali Stati membri non partecipano all'adozione della direttiva sulle condizioni di accoglienza e non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

A norma dell'articolo 3 del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato la propria volontà di partecipare all'adozione ed applicazione del regolamento sull'Ufficio europeo di sostegno e ai regolamenti Dublino e EURODAC.

---

<sup>1</sup> 16934/08 EURODAC 7 CODEC 1763 + ADD 1, 2, 3 - COM(2008) 825 defin.  
16929/08 ASILE 26 CODEC 1758 + ADD 1, 2, 3 + ADD 1 REV 1 (en) - COM(2008) 820 defin.  
16913/08 ASILE 25 CODEC 1755 + ADD 1, 2, 3 + REV 1 (en) + REV 2 (fr) - COM(2008) 815 defin.  
6700/08 ASILE 5 CODEC 212 + ADD 1, 2, - COM(2009) 66 defin.  
6702/09 ASILE 6 CADREFIN 7 CODEC 213 - COM(2009) 67 defin.

Le delegazioni hanno preso atto che la Danimarca, in conformità degli articoli 1 e 2 del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione di alcuna di queste proposte e non è vincolata da esse, né è soggetta alla loro applicazione.

### **Considerazioni generali**

4. Gli organi preparatori del Consiglio hanno ottenuto sostanziali progressi sulle cinque proposte. La prima lettura è stata completata in tutti i casi mentre le proposte di compromesso, preparate al fine di tenere conto delle preoccupazioni sollevate dalle delegazioni, sono già in discussione per quanto riguarda alcune delle proposte.
5. Il Parlamento europeo ha attribuito la priorità ai lavori sulle misure relative all'adozione delle risoluzioni legislative il 7 maggio preparando gli emendamenti in merito alle proposte della Commissione. La Presidenza è stata in contatto con i rappresentanti del Parlamento al fine di assicurare che il Parlamento fosse quanto possibile a conoscenza della posizione del Consiglio sulle questioni sollevate. Un esame degli emendamenti proposti è già iniziato in seno al Consiglio o inizierà in giugno. La posizione in relazione alle misure individuali è la seguente:

### **Condizioni di accoglienza**

6. La direttiva sulle condizioni di accoglienza stabilisce norme minime per l'accoglienza delle persone che chiedono protezione internazionale. Il principale obiettivo della proposta di modifica è stabilire norme più elevate di trattamento dei richiedenti asilo per quanto riguarda le condizioni di accoglienza. La Commissione mira altresì ad armonizzare le disposizioni nazionali sulle condizioni di accoglienza per limitare il fenomeno dei movimenti secondari dei richiedenti asilo fra Stati membri.
7. Le principali questioni sulle quali sono necessari ulteriori lavori a livello di Consiglio includono le definizioni di familiari, trattenimento, accesso all'occupazione, e condizioni materiali di accoglienza, incluse le condizioni di accoglienza delle persone con esigenze particolari.

8. La posizione del Parlamento diverge anche dalla posizione che si delinea in seno al Consiglio su una serie di disposizioni - trattenimento, accesso all'occupazione, ecc. - e sarà quindi necessario riconciliarle durante le ulteriori discussioni.

## **Dublino**

9. Lo scopo del regolamento Dublino è stabilire i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. L'obiettivo della proposta di modifica è migliorare l'efficienza del sistema (incluso le situazioni di particolare pressione sulle procedure di asilo degli Stati membri) nonché assicurare che le esigenze dei richiedenti siano trattate nell'ambito della procedura di determinazione della competenza.
10. Le principali questioni sulle quali sono necessari ulteriori lavori a livello di Consiglio includono: la definizione di familiari, la disposizione di sospensione temporanea dei trasferimenti, in parte i criteri di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, i ricorsi contro le decisioni di trasferimento, il trattenimento nonché taluni aspetti del capo riguardante i principi generali e le salvaguardie della persona che chiede protezione internazionale.
11. Il Parlamento sostiene in linea di massima la proposta della Commissione a tal riguardo e in taluni casi vorrebbe spingersi più lontano. Sarà quindi anche necessario cercare di ridurre la distanza tra le posizioni del Consiglio e del Parlamento su tali questioni in aggiunta a taluni altri punti.

## Eurodac

12. Lo scopo del sistema EURODAC è concorrere, tramite il confronto delle impronte digitali del cittadino di un paese terzo o dell'apolide in questione, alla determinazione dello Stato membro competente conformemente al quadro del regolamento Dublino per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da tale persona. Il sistema EURODAC aggiornato consiste di un sistema centrale che fa funzionare una banca dati centrale informatizzata sulle impronte digitali nonché dei mezzi telematici necessari per le trasmissioni tra gli Stati membri e il sistema centrale. La Commissione ha presentato la proposta di rifusione al fine di affrontare talune questioni sostanziali come l'estensione del campo di applicazione del regolamento per includere tutti i richiedenti protezione internazionale, la disposizione riguardante la gestione operativa del sistema da parte di una Autorità di gestione da stabilirsi, i termini per la raccolta e la trasmissione delle impronte digitali e la durata di conservazione dei dati.
13. Sono stati fatti considerevoli progressi nei negoziati tra le delegazioni su questa proposta e risulta limitato il numero delle questioni in sospeso a livello di Consiglio. Esse nondimeno includono la questione dei termini per la raccolta e la trasmissione dei dati relativi alle impronte digitali, il periodo di conservazione dei dati raccolti in merito a coloro che sono fermati in relazione all'attraversamento illegale di una frontiera esterna, l'età a partire dalla quale dovrebbero essere rilevate le impronte digitali e se debba essere resa obbligatoria la raccolta e la conservazione dei dati relativi alle impronte digitali di coloro che sono risultati illegalmente presenti in uno Stato membro.
14. La posizione del Parlamento differisce dalla posizione che si delinea in seno al Consiglio su un certo numero tra le suddette questioni, ma i punti di divergenza tra Consiglio e Parlamento sono nondimeno più limitati rispetto alle altre proposte.



## **Ufficio europeo di sostegno per l'asilo**

15. La proposta che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e la proposta correlata che modifica la decisione sul Fondo europeo per i rifugiati mirano ad aiutare a migliorare l'attuazione del sistema europeo comune di asilo, migliorando la cooperazione pratica tra gli Stati membri in materia di asilo e di fornitura e/o di coordinamento del supporto operativo agli Stati membri che subiscono pressioni specifiche e sproporzionate sui loro sistemi d'asilo nazionali.
16. Sono stati fatti considerevoli progressi nei negoziati tra le delegazioni a livello di Consiglio sulle due proposte relative all'istituzione dell'Ufficio europeo di sostegno e anche in questo caso risulta limitato il numero delle questioni in sospeso. Esse includono la questione del finanziamento, le informazioni da mettere a disposizione dell'Ufficio e le questioni connesse con le disposizioni proposte in relazione agli Stati membri che subiscono pressioni specifiche e sproporzionate sui loro sistemi d'asilo nazionali.
17. Le questioni sollevate dagli emendamenti presentati dal Parlamento includono la preferenza di quest'ultimo per un meccanismo vincolante di solidarietà e il ruolo del Parlamento rispetto all'Ufficio.

## **Conclusioni**

18. Riguardo alle cinque proposte legislative nel settore dell'asilo, e fatto salvo l'accordo del Coreper, si invita il Consiglio a:
  - prendere atto dei progressi finora ottenuti,
  - dare mandato agli organi preparatori del Consiglio di proseguire i lavori, tenendo conto delle risoluzioni legislative adottate dal Parlamento europeo, al fine di raggiungere il necessario livello di accordo in seno al Consiglio e di avviare ulteriori contatti con il Parlamento europeo.



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 maggio 2009 (27.05)  
(OR. en)**

**9330/09**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2008/0242 (COD)**

---

---

**CODEC 664  
EURODAC 14**

**NOTA**

---

del: Segretariato generale del Consiglio  
al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti/Consiglio

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. .../.... [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] (rifusione)  
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo  
(Strasburgo, 4-7 maggio 2009)

---

**I. INTRODUZIONE**

Il relatore, on. Nicolae VLAD POPA (PPE/DE - RO) ha presentato una relazione a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni comprendente 42 emendamenti (emendamenti 1-42). Inoltre il gruppo politico PSE ha presentato un emendamento (emendamento 43 riv.) e i gruppi politici PSE e Verts/ALE hanno presentato un altro emendamento (emendamento 44 riv.).

## **II. DIBATTITO**

Per i dettagli relativi al dibattito svoltosi il 6 maggio 2009, cfr. doc. 9334/09.

## **III. VOTAZIONE**

Nella votazione che ha avuto luogo il 7 maggio 2009 la plenaria ha adottato 36 emendamenti (emendamenti 1, 3-6, 8-23, 25-33, 35, 37-40, 42) alla proposta della Commissione.

Il testo della risoluzione legislativa del Parlamento europeo e gli emendamenti adottati figurano nell'allegato della presente nota.

---

## **Creazione del sistema "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali (rifusione) \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. .../.... [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] (rifusione) (COM(2008)0825 – C6-0475/2008 – 2008/0242(COD))**

**(Procedura di codecisione - rifusione)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0825),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 63, punto 1, lettera a), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0475/2008),
  - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi<sup>1</sup>,
  - vista la lettera in data 3 aprile 2009 della commissione giuridica alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento,
  - visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0283/2009),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione, e quale emendata in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>1</sup> GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

## Emendamento 1

### Proposta di regolamento Considerando 2

#### *Testo della Commissione*

(2) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema comune europeo d'asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, ***spinti dalle circostanze***, cercano legittimamente protezione nella Comunità.

#### *Emendamento*

(2) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema comune europeo d'asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti cercano legittimamente protezione ***internazionale*** nella Comunità.

## Emendamento 3

### Proposta di regolamento Considerando 9

#### *Testo della Commissione*

(9) È necessario dettare disposizioni precise in ordine alla trasmissione al sistema centrale dei dati relativi a tali impronte digitali, alla registrazione, nel sistema centrale, dei dati suddetti e di altri dati pertinenti, alla loro conservazione, al loro confronto con altri dati relativi a impronte digitali, nonché in ordine alla trasmissione dei risultati di tali confronti e ***al congelamento*** ed alla cancellazione dei dati registrati. Dette disposizioni possono differire ed essere specificamente adattate per quanto riguarda altre categorie di cittadini di paesi terzi o apolidi.

#### *Emendamento*

(9) È necessario dettare disposizioni precise in ordine alla trasmissione al sistema centrale dei dati relativi a tali impronte digitali, alla registrazione, nel sistema centrale, dei dati suddetti e di altri dati pertinenti, alla loro conservazione, al loro confronto con altri dati relativi a impronte digitali, nonché in ordine alla trasmissione dei risultati di tali confronti e ***al contrassegno*** e alla cancellazione dei dati registrati. Dette disposizioni possono differire ed essere specificamente adattate per quanto riguarda altre categorie di cittadini di paesi terzi o apolidi.

## Emendamento 4

### Proposta di regolamento Considerando 11

#### *Testo della Commissione*

(11) Il periodo di conservazione dovrebbe essere ridotto in talune situazioni particolari in cui non vi sia necessità di

#### *Emendamento*

(11) Il periodo di conservazione dovrebbe essere ridotto in talune situazioni particolari in cui non vi sia necessità di

conservare i dati dattiloscopici così a lungo. I dati dattiloscopici dovrebbero essere cancellati non appena i cittadini di paesi terzi o gli apolidi cui tali dati si riferiscono acquisiscono la cittadinanza di uno Stato membro.

conservare i dati dattiloscopici così a lungo. I dati dattiloscopici dovrebbero essere cancellati non appena i cittadini di paesi terzi o gli apolidi cui tali dati si riferiscono acquisiscono la cittadinanza di uno Stato membro ***od ottengono un permesso di soggiorno di lunga durata in uno Stato membro ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo***<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> *GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.*

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento Considerando 19

#### *Testo della Commissione*

(19) ***È opportuno applicare*** il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, *chiarendo* tuttavia alcuni aspetti riguardanti la responsabilità del trattamento dei dati e il controllo della protezione dei dati.

#### *Emendamento*

(19) Il ***trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari in applicazione del presente regolamento è disciplinato dal*** regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. *Occorre* tuttavia *chiarire* alcuni aspetti riguardanti la responsabilità del trattamento dei dati e il controllo della protezione dei dati.

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 22

#### *Testo della Commissione*

(22) Gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema di sanzioni per punire l'uso dei dati ***registrati*** nel sistema centrale con finalità contrarie a quelle dell'*EURODAC*.

#### *Emendamento*

(22) Gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema di sanzioni ***efficaci, proporzionate e dissuasive*** per punire l'uso dei dati ***inseriti*** nel sistema centrale con finalità contrarie a quelle dell'*Eurodac*.

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 7

##### *Testo della Commissione*

7. L'Autorità di gestione di cui al presente regolamento è la medesima Autorità di gestione del SIS II e del VIS.

##### *Emendamento*

7. L'Autorità di gestione di cui al presente regolamento è la medesima Autorità di gestione **dell'Eurodac**, del SIS II e del VIS.

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 7 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**7 bis. L'istituzione dell'Autorità di gestione e l'interoperabilità delle diverse banche dati per le quali è competente non pregiudicano la gestione separata e discreta di tali banche dati.**

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

Alla fine di ogni anno viene elaborata una statistica in cui sono sintetizzati i dati delle statistiche mensili relative all'anno in questione e da cui risulta il numero delle persone nei cui confronti sono state constatate risposte pertinenti, ai sensi delle lettere b), c) e d).

##### *Emendamento*

Alla fine di ogni anno viene elaborata una statistica in cui sono sintetizzati i dati delle statistiche mensili relative all'anno in questione e da cui risulta il numero delle persone nei cui confronti sono state constatate risposte pertinenti, ai sensi delle lettere b), c), d) e g).

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – titolo e paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

Rilevamento, trasmissione e confronto  
**delle impronte digitali**

##### *Emendamento*

Rilevamento, trasmissione e confronto **dei dati dattiloscopici**

1. **Dopo la** presentazione di una domanda ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento Dublino, ciascuno Stato membro procede **tempestivamente** al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore a 14 anni e, entro **48 ore dalla data della domanda**, **li** trasmette al sistema centrale insieme ai dati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a g).

1. **Entro 48 ore dalla** presentazione di una domanda ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento Dublino, ciascuno Stato membro procede al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore a 14 anni e, entro **24 ore dal rilevamento delle impronte digitali**, trasmette al sistema centrale **i dati dattiloscopici** insieme ai dati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a g) **del presente regolamento**.

***In via eccezionale, quando le impronte digitali sono danneggiate in modo grave ma solo temporaneo e non possono fornire dati dattiloscopici utili, ovvero quando è necessario imporre un periodo di quarantena a causa di una grave malattia contagiosa, il periodo di 48 ore per il rilevamento delle impronte digitali dei richiedenti protezione internazionale di cui al presente paragrafo può essere prorogato sino a un massimo di tre settimane. Gli Stati membri possono altresì prorogare il periodo di 48 ore in presenza di casi fondati e dimostrati di forza maggiore, fintanto che tali circostanze persistono. Il periodo di 24 ore per la trasmissione dei dati richiesti si applica di conseguenza.***

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. In deroga al paragrafo 1, quando un richiedente protezione internazionale arriva nello Stato membro competente in seguito ad un trasferimento ai sensi del regolamento Dublino, lo Stato membro competente si limita a **trasmettere una transazione che indica** l'avvenuto trasferimento in relazione ai dati registrati nel sistema centrale conformemente **all'articolo 6**, nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale stabiliti dall'Autorità di gestione.

#### *Emendamento*

2. In deroga al paragrafo 1, quando un richiedente protezione internazionale arriva nello Stato membro competente **ad esaminare la domanda di protezione internazionale** in seguito ad un trasferimento ai sensi **dell'articolo 23** del regolamento Dublino, lo Stato membro competente si limita a **indicare** l'avvenuto trasferimento in relazione ai dati registrati nel sistema centrale conformemente **all'articolo 7 del presente regolamento**, nel rispetto dei requisiti della



Queste *informazione* sono conservate in conformità dell'articolo 8 ai fini della trasmissione di cui *all'articolo 6*, paragrafo 5.

comunicazione elettronica con il sistema centrale stabiliti dall'Autorità di gestione. Queste *informazioni* sono conservate in conformità dell'articolo 8 ai fini della trasmissione di cui *al* paragrafo 5 *del presente articolo*.

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. Il sistema centrale trasmette automaticamente la risposta pertinente o il risultato negativo del confronto allo Stato membro d'origine. In caso di risposta pertinente, vengono trasmessi per tutte le serie di dati corrispondenti alla risposta pertinente i dati di cui all'articolo 7, lettere da a) a *f)*, insieme al contrassegno di cui all'articolo 14, paragrafo 1, se applicabile.

#### *Emendamento*

5. Il sistema centrale trasmette automaticamente la risposta pertinente o il risultato negativo del confronto allo Stato membro d'origine. In caso di risposta pertinente, vengono trasmessi per tutte le serie di dati corrispondenti alla risposta pertinente i dati di cui all'articolo 7, lettere da a) a *g)*, insieme al contrassegno di cui all'articolo 14, paragrafo 1, se applicabile.

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. I dati riguardanti le persone che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 8 sono cancellati dal sistema centrale, a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, non appena lo Stato membro d'origine viene a conoscenza che gli interessati hanno acquisito tale cittadinanza.

#### *Emendamento*

1. I dati riguardanti le persone che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro, *o alle quali uno Stato membro ha rilasciato un permesso di soggiorno di lunga durata ai sensi della direttiva 2003/109/CE*, prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 8 sono cancellati dal sistema centrale, a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, non appena lo Stato membro d'origine viene a conoscenza che gli interessati hanno acquisito tale cittadinanza *ovvero che è stato rilasciato loro siffatto permesso*.

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento

#### Articolo 9 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Il sistema centrale informa tutti gli Stati membri di origine della cancellazione a cura di un altro Stato membro di origine di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da **quello** trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 6 o all'articolo 10.

##### *Emendamento*

2. Il sistema centrale informa tutti gli Stati membri di origine della cancellazione a cura di un altro Stato membro di origine, **per il motivo di cui al paragrafo 1**, di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da **essi** trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 6 o all'articolo 10.

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento

#### Articolo 10 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Ciascuno Stato membro procede **tempestivamente**, in conformità delle salvaguardie previste dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a quattordici anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti.

##### *Emendamento*

1. Ciascuno Stato membro procede **entro 48 ore dalla data del fermo**, in conformità delle salvaguardie previste dalla Convenzione europea *per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a quattordici anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti.

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento

#### Articolo 10 – paragrafo 2 – alinea

##### *Testo della Commissione*

2. Lo Stato membro interessato trasmette **entro 48 ore dalla data del fermo** al sistema centrale i seguenti dati relativi **ai cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al**

##### *Emendamento*

2. **Entro 24 ore dal rilevamento delle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1**, lo Stato membro interessato trasmette al sistema

*paragrafo 1 non respinti:*

centrale i seguenti dati relativi *alle persone in questione*:

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento

#### Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***In via eccezionale, quando le impronte digitali sono danneggiate in modo grave ma solo temporaneo e non possono fornire dati dattiloscopici utili, ovvero quando è necessario imporre un periodo di quarantena a causa di una grave malattia contagiosa, il periodo di 48 ore per il rilevamento delle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1 può essere prorogato sino a un massimo di tre settimane. Gli Stati membri possono altresì prorogare il periodo di 48 ore in presenza di casi fondati e dimostrati di forza maggiore, fintanto che tali circostanze persistono. Il periodo di 24 ore per la trasmissione dei dati richiesti si applica di conseguenza.***

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento

#### Articolo 12 – paragrafo 2 – alinea

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. I dati relativi ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, sono cancellati ***immediatamente*** dal sistema centrale, a norma ***dell'articolo 21, paragrafo 3, se*** lo Stato membro d'origine, prima che scada il termine ***di un anno*** di cui al paragrafo 1, viene a conoscenza di una delle seguenti circostanze:

2. I dati relativi ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, sono cancellati dal sistema centrale, a norma ***dell'articolo 20, paragrafo 3, non appena*** lo Stato membro d'origine, prima che scada il termine di cui al paragrafo 1 ***del presente articolo***, viene a conoscenza di una delle seguenti circostanze:

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Il sistema centrale informa tutti gli Stati membri di origine della cancellazione a cura di un altro Stato membro di origine, per i motivi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da **quello** trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 10.

#### *Emendamento*

3. Il sistema centrale informa tutti gli Stati membri di origine della cancellazione a cura di un altro Stato membro di origine, per i motivi di cui al paragrafo 2, lettere a) **o** b), di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da **essi** trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 10.

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Il sistema centrale informa tutti gli Stati membri di origine della cancellazione a cura di un altro Stato membro di origine, per il motivo di cui al paragrafo 2, lettera c), di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da **quello** trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 6 o all'articolo 10.

#### *Emendamento*

4. Il sistema centrale informa tutti gli Stati membri di origine della cancellazione a cura di un altro Stato membro di origine, per il motivo di cui al paragrafo 2, lettera c), di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da **essi** trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 6 o all'articolo 10.

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Lo Stato membro di origine che ha concesso protezione internazionale ad un richiedente i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale conformemente **all'articolo 6** provvede a contrassegnare i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale definiti dall'Autorità di gestione. Il contrassegno è conservato nel sistema centrale in conformità dell'articolo 8 ai fini della

#### *Emendamento*

1. Lo Stato membro di origine che ha concesso protezione internazionale ad un richiedente i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale conformemente **all'articolo 7** provvede a contrassegnare i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale definiti dall'Autorità di gestione. Il contrassegno è conservato nel sistema centrale in conformità dell'articolo 8 ai fini della

trasmissione di cui all'articolo 6,  
paragrafo 5.

trasmissione di cui all'articolo 6,  
paragrafo 5.

## Emendamento 23

### Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Lo Stato membro di origine rimuove il contrassegno precedentemente apposto ai dati di un cittadino di un paese terzo o di un apolide conformemente al paragrafo 1, se lo status dell'interessato è revocato, è cessato ovvero se ne viene rifiutato il rinnovo ai sensi dell'articolo 14 o dell'articolo 19 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio.

#### *Emendamento*

2. Lo Stato membro di origine rimuove il contrassegno precedentemente apposto ai dati di un cittadino di un paese terzo o di un apolide conformemente al paragrafo 1, se lo status dell'interessato è revocato, è cessato ovvero se ne viene rifiutato il rinnovo ai sensi dell'articolo 14 o dell'articolo 19 della direttiva 2004/83/CE **o se l'interessato cessa di essere un rifugiato o di aver diritto alla protezione sussidiaria ai sensi, rispettivamente, degli articoli 11 e 16 della suddetta direttiva.**

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Il numero di riferimento di cui all'articolo 7, lettera d), **e** all'articolo 10, paragrafo 2, lettera d), rende possibile l'attribuzione univoca dei dati a una persona e allo Stato membro che **trasmette** i dati. Esso inoltre rende possibile asserire se tali dati si riferiscono a una persona di cui all'articolo 10 o 13.

#### *Emendamento*

3. Il numero di riferimento di cui all'articolo 7, lettera d), all'articolo 10, paragrafo 2, lettera d), **e all'articolo 13, paragrafo 1**, rende possibile l'attribuzione univoca dei dati a una persona e allo Stato membro che **ha trasmesso** i dati. Esso inoltre rende possibile asserire se tali dati si riferiscono a una persona di cui all'articolo 6, 10 o 13.

## Emendamento 26

### Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Il sistema centrale effettua i confronti seguendo l'ordine di arrivo delle richieste.

#### *Emendamento*

2. Il sistema centrale effettua i confronti seguendo l'ordine di arrivo delle richieste.

Ogni richiesta deve essere esaminata entro 24 ore. ***In caso di dati trasmessi per via elettronica***, uno Stato membro può chiedere che, per motivi di diritto interno, i confronti ritenuti particolarmente urgenti siano effettuati entro un'ora. Qualora questi tempi non possano essere rispettati a causa di circostanze che esulano dalla responsabilità dell'Autorità di gestione, il sistema centrale evade la richiesta in via prioritaria non appena dette circostanze siano venute meno. In tali casi l'Autorità di gestione, se necessario ad assicurare il funzionamento efficace del sistema centrale, definisce i criteri per assicurare che le richieste siano evase in via prioritaria.

Ogni richiesta deve essere esaminata entro 24 ore. Uno Stato membro può chiedere che, per motivi di diritto interno, i confronti ritenuti particolarmente urgenti siano effettuati entro un'ora. Qualora questi tempi non possano essere rispettati a causa di circostanze che esulano dalla responsabilità dell'Autorità di gestione, il sistema centrale evade la richiesta in via prioritaria non appena dette circostanze siano venute meno. In tali casi l'Autorità di gestione, se necessario ad assicurare il funzionamento efficace del sistema centrale, definisce i criteri per assicurare che le richieste siano evase in via prioritaria.

## **Emendamento 27**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 2**

##### *Testo della Commissione*

Le informazioni, pervenute dal sistema centrale, riguardanti dati comunque ritenuti inattendibili sono cancellate ***o distrutte*** non appena ne sia stata accertata l'inattendibilità.

##### *Emendamento*

Le informazioni, pervenute dal sistema centrale, riguardanti dati comunque ritenuti inattendibili sono cancellate non appena ne sia stata accertata l'inattendibilità.

## **Emendamento 28**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 17 – paragrafo 5**

##### *Testo della Commissione*

5. Se l'identificazione definitiva ai sensi del paragrafo 4 rivela che il risultato del confronto ricevuto dal sistema centrale è inesatto, gli Stati membri comunicano questa circostanza alla Commissione ***e*** all'Autorità di gestione.

##### *Emendamento*

5. Se l'identificazione definitiva ai sensi del paragrafo 4 rivela che il risultato del confronto ricevuto dal sistema centrale è inesatto, gli Stati membri comunicano questa circostanza alla Commissione, all'Autorità di gestione ***e al garante europeo della protezione dei dati***.

## Emendamento 29

### Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. Lo Stato membro che assume la competenza in conformità dell'articolo 17 del regolamento Dublino **trasmette una transazione che** indica tale competenza in relazione ai dati registrati nel sistema centrale conformemente **all'articolo 6** del presente regolamento, nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale stabiliti dall'Autorità di gestione. Queste informazione sono conservate in conformità dell'articolo 8 ai fini della trasmissione di cui all'articolo 6, paragrafo 5.

#### *Emendamento*

6. Lo Stato membro che assume la competenza in conformità dell'articolo 17 del regolamento Dublino indica tale *circostanza* in relazione ai dati registrati nel sistema centrale conformemente **all'articolo 7** del presente regolamento, nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale stabiliti dall'Autorità di gestione. Queste informazione sono conservate in conformità dell'articolo 8 ai fini della trasmissione di cui all'articolo 6, paragrafo 5.

*(Il presente paragrafo va inserito all'articolo 6 quale nuovo paragrafo 2 bis.)*

## Emendamento 30

### Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Lo Stato membro **competente** garantisce la sicurezza dei dati prima e durante la trasmissione al sistema centrale. Ciascuno Stato membro garantisce la sicurezza dei dati che riceve dal sistema centrale.

#### *Emendamento*

1. Lo Stato membro **d'origine** garantisce la sicurezza dei dati prima e durante la trasmissione al sistema centrale. Ciascuno Stato membro garantisce la sicurezza dei dati che riceve dal sistema centrale.

## Emendamento 31

### Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**2 bis. Tutte le autorità che partecipano al sistema Eurodac impediscono l'accesso o il trasferimento dei dati registrati in Eurodac alle autorità di un paese terzo non autorizzato, in particolare allo Stato di origine delle persone soggette al**

*presente regolamento.*

## **Emendamento 32**

### **Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. L'Autorità di gestione fissa una serie di requisiti comuni che le persone autorizzate ad accedere a Eurodac devono soddisfare.**

## **Emendamento 33**

### **Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Le autorità degli Stati membri che, ai sensi del paragrafo 1, hanno accesso ai dati registrati nel sistema centrale sono designate da ciascuno Stato membro ai fini dell'articolo 1, paragrafo 1. La designazione indica la specifica unità competente a svolgere i compiti connessi all'applicazione del presente regolamento. Ogni Stato membro comunica senza indugio alla Commissione e all'Autorità di gestione l'elenco delle suddette autorità e relative modifiche. L'Autorità di gestione pubblica l'elenco consolidato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Qualora l'elenco subisca modifiche, l'Autorità di gestione pubblica una volta all'anno un elenco consolidato aggiornato.

2. Le autorità degli Stati membri che, ai sensi del paragrafo 1, hanno accesso ai dati registrati nel sistema centrale sono designate da ciascuno Stato membro ai fini dell'articolo 1, paragrafo 1. La designazione indica la specifica unità competente a svolgere i compiti connessi all'applicazione del presente regolamento. Ogni Stato membro comunica senza indugio alla Commissione e all'Autorità di gestione l'elenco delle suddette autorità e le relative modifiche, **che devono essere segnalate entro trenta giorni dalla modifica dell'elenco.** L'Autorità di gestione pubblica l'elenco consolidato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Qualora l'elenco subisca modifiche, l'Autorità di gestione pubblica una volta all'anno un elenco consolidato aggiornato.

## **Emendamento 35**

### **Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Lo Stato membro d'origine provvede a

1. Lo Stato membro d'origine provvede a



informare la persona soggetta al presente regolamento per iscritto e se del caso oralmente, in una lingua **che ragionevolmente si suppone** a lei comprensibile:

informare la persona soggetta al presente regolamento per iscritto e se del caso oralmente, in una lingua a lei comprensibile **o che si può ragionevolmente supporre tale**:

### Emendamento 37

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

##### *Testo della Commissione*

e) **dell'esistenza** del diritto di accesso ai dati che la riguardano e del diritto di chiedere che i dati inesatti che la riguardano siano rettificati o che i dati che la riguardano trattati illecitamente siano cancellati, nonché **il diritto di ottenere informazioni sulle** procedure da seguire per esercitare tali diritti **e** gli estremi delle autorità nazionali di controllo di cui **all'articolo 25, paragrafo 1**, che sono adite in materia di tutela dei dati personali.

##### *Emendamento*

e) del diritto di accesso ai dati che la riguardano e del diritto di chiedere che i dati inesatti che la riguardano siano rettificati o che i dati che la riguardano trattati illecitamente siano cancellati, nonché **delle** procedure da seguire per esercitare tali diritti, **inclusi** gli estremi **del responsabile del trattamento e** delle autorità nazionali di controllo di cui **all'articolo 24** che sono adite in materia di tutela dei dati personali.

### Emendamento 38

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 4

##### *Testo della Commissione*

Se **il richiedente protezione internazionale** è un minore, gli Stati membri provvedono a comunicare le informazioni in modo consono alla sua età.

##### *Emendamento*

Se **la persona soggetta al presente regolamento** è un minore, gli Stati membri provvedono a comunicare le informazioni in modo consono alla sua età.

### Emendamento 39

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 23 – paragrafo 9

##### *Testo della Commissione*

9. Se una persona chiede la comunicazione dei dati che la riguardano in conformità del **paragrafo 1**, l'autorità competente conserva una registrazione della richiesta sotto forma di documento scritto, che mette

##### *Emendamento*

9. Se una persona chiede la comunicazione dei dati che la riguardano in conformità del **paragrafo 2**, l'autorità competente conserva una registrazione della richiesta sotto forma di documento scritto, che mette

senza indugio a disposizione delle autorità nazionali di controllo di cui **all'articolo 25** su loro istanza.

senza indugio a disposizione delle autorità nazionali di controllo di cui **all'articolo 24** su loro istanza.

#### **Emendamento 40**

##### **Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1**

###### *Testo della Commissione*

1. Il garante europeo della protezione dei dati controlla che le attività di trattamento dei dati personali da parte dell'Autorità di gestione siano effettuate in conformità del presente regolamento. Si applicano, di conseguenza, gli obblighi e le competenze di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001.

###### *Emendamento*

1. Il garante europeo della protezione dei dati controlla che le attività di trattamento dei dati personali da parte dell'Autorità di gestione siano effettuate in conformità del presente regolamento. Si applicano, di conseguenza, gli obblighi e le competenze di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001. ***Il garante europeo della protezione dei dati può chiedere all'Autorità di gestione qualsiasi informazione che ritenga necessaria per lo svolgimento delle funzioni che gli sono conferite ai sensi di detto regolamento.***

#### **Emendamento 42**

##### **Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

***3 bis. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 4, paragrafo 4, i riferimenti, nel presente regolamento, all'Autorità di gestione si intendono fatti alla Commissione.***





COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 6.6.2007  
COM(2007) 299 definitivo

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE  
AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO**

**Relazione sulla valutazione del sistema di Dublino**

{SEC(2007) 742}

# RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

## sulla valutazione del sistema di Dublino

### 1. INTRODUZIONE

#### 1.1. Il sistema di Dublino

Il "sistema di Dublino" mira a determinare lo Stato membro responsabile dell'esame di una domanda di asilo presentata da un cittadino di paese terzo nel territorio di uno degli Stati membri dell'UE, della Norvegia e dell'Islanda.<sup>1</sup>

Rientrano nel sistema di Dublino il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (regolamento di Dublino)<sup>2</sup> e il relativo regolamento di attuazione,<sup>3</sup> e il regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (il regolamento EURODAC)<sup>4</sup> e il relativo regolamento di attuazione.<sup>5</sup>

Il campo di applicazione territoriale del sistema di Dublino è stato esteso alla Svizzera grazie ad un accordo internazionale, che finora è applicabile soltanto in via provvisoria.

#### 1.2. Campo di applicazione e obiettivi della relazione

Il regolamento di Dublino e il regolamento EURODAC stabiliscono che dopo tre anni dalla loro entrata in vigore la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla loro applicazione, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche. Dato che il regolamento EURODAC crea uno strumento per l'efficace applicazione del regolamento di Dublino, è stato deciso di fondere le due valutazioni in una relazione globale.

La presente relazione intende valutare l'applicazione di entrambi i regolamenti, dall'entrata in vigore alla fine del 2005 ("periodo di riferimento"). Si propone inoltre di misurare i flussi registrati nel quadro dell'applicazione del sistema di Dublino ("flussi di Dublino") rispetto alla popolazione complessiva dei richiedenti asilo negli Stati membri. La relazione si suddivide in due documenti: una **relazione**, che illustra i principali risultati e le conclusioni dell'analisi

---

<sup>1</sup> Fino al 21 febbraio 2006, la Danimarca non applicava il regolamento di Dublino. Pertanto, nella presente relazione per Stati membri si intendono tutti gli Stati membri dell'UE tranne la Danimarca, più la Norvegia e l'Islanda.

<sup>2</sup> GU L 50 del 25.2.2003.

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 (GU L 222 del 5.9.2003).

<sup>4</sup> GU L 316 del 15.12.2000.

<sup>5</sup> Regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 (GU L 62 del 5.3.2002).

svolta dai servizi della Commissione, e un **documento di lavoro dei servizi della Commissione**<sup>6</sup>, in cui sono approfonditi i vari aspetti dell'analisi.

Le conclusioni della relazione contribuiranno al processo di valutazione delle politiche dell'UE in materia di libertà, sicurezza e giustizia, come previsto nella comunicazione della Commissione del 28 giugno 2006.<sup>7</sup>

## **2. APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI DUBLINO**

### **2.1. Introduzione**

Conformemente al **regolamento di Dublino**, gli Stati membri devono determinare, in base a criteri obiettivi e gerarchici, lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata nel loro territorio. Se dall'esame dei criteri risulta competente un altro Stato membro, può essere chiesto a quest'ultimo di "prendere in carico" il richiedente asilo e quindi di esaminarne la domanda. Se questo secondo Stato membro si riconosce competente, il primo Stato membro è tenuto a provvedere al trasferimento del richiedente asilo.

Se uno Stato membro ha già esaminato o ha iniziato l'esame di una domanda di asilo, gli si può chiedere di "riprendere in carico" il richiedente asilo che si trovi in un altro Stato membro senza autorizzazione, per completare l'esame della domanda di asilo o prendere le misure opportune per il rimpatrio nel paese d'origine. Se il primo Stato membro si riconosce competente, il secondo Stato membro – quello in cui il richiedente asilo risiede illegalmente - è tenuto ad assicurarne il trasferimento nello Stato membro competente.

Il **regolamento EURODAC** ha creato uno strumento che agevola l'applicazione del regolamento di Dublino rilevando e confrontando le impronte digitali dei richiedenti asilo. Gli Stati membri devono rilevare le impronte digitali di ogni cittadino di paese terzo di età superiore a 14 anni che chiede asilo nel loro territorio o che è fermato mentre attraversa clandestinamente la loro frontiera esterna. Possono anche rilevare le impronte digitali degli stranieri in posizione irregolare nel loro territorio per accertare se abbiano presentato domanda d'asilo (nel loro territorio o in quello di un altro Stato membro). I dati raccolti devono essere immediatamente inviati all'unità centrale EURODAC, gestita dalla Commissione, che li inserirà nella banca dati centrale e li confronterà con i dati già immagazzinati. Dal confronto possono emergere "risposte positive" (hit), se i dati introdotti corrispondono a dati già registrati. Se risulta che il richiedente ha già presentato domanda di asilo o che è entrato clandestinamente nel territorio di un altro Stato membro, gli Stati membri possono agire insieme conformemente al regolamento di Dublino.

### **2.2. Cifre e conclusioni generali**

Per quanto riguarda l'applicazione del regolamento di Dublino, l'analisi delle **statistiche** fornite dagli Stati membri si è rivelata estremamente complessa. Come illustra più nel dettaglio il documento di lavoro, una delle principali difficoltà è la notevole disparità tra il numero di domande e di decisioni che ciascuno Stato membro riferisce di avere ricevuto da altri Stati membri (dati in entrata) e il numero di domande e decisioni che ciascuno Stato membro riferisce di avere inviato ad altri Stati membri (dati in uscita). Le quantità di dati

---

<sup>6</sup> SEC (2007) 742.

<sup>7</sup> COM (2006) 332 def.

dovrebbero in effetti coincidere, invece, a causa delle diverse interpretazioni dei dati da registrare e dell'incompletezza di alcuni dati, le due cifre non corrispondono. Per evitare confusione, la presente relazione si basa soltanto sui dati in uscita, mentre nel documento di lavoro è stata fatta una distinzione fra dati in entrata, da un lato, e dati in uscita, dall'altro.

Questo problema sottolinea l'importanza di disporre di un quadro statistico concordato di comune accordo nel settore dell'asilo e dell'immigrazione, cosa che il regolamento relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazioni e di protezione internazionale contribuirà a realizzare, una volta adottato<sup>8</sup>.

| <b>Applicazione del regolamento di Dublino<br/>Settembre 2003-Dicembre 2005</b>  |                     |
|--|---------------------|
| Domande  | 55.310 <sup>1</sup> |
| Domande nel quadro di EURODAC  | 28.393 <sup>2</sup> |
| Domande accettate  | 40.180 <sup>1</sup> |
| Domande respinte   | 10.536 <sup>1</sup> |
| Trasferimenti  | 16.842 <sup>3</sup> |
| <small><sup>1</sup> Per IT, UK, LU e ES dati disponibili dal gennaio 2004. Per FR nessun dato disponibile.<br/> <sup>2</sup> Per IT, UK e ES dati disponibili dal gennaio 2004. Per FR, LU e SE: nessun dato disponibile.<br/> <sup>3</sup> Per IT, UK, LU e ES dati disponibili dal gennaio 2004. Per FR, SE e BE: nessun dato disponibile.</small> |                     |


In base ai dati trasmessi dagli Stati membri, sono state inviate più di 55.300 **domande** di trasferimento (l'11,5% del numero complessivo di domande di asilo -589.499- *in tutti gli Stati membri* per lo stesso periodo).

Il 72% delle domande è stato **accettato**; in altre parole, in 40.180 casi un altro Stato membro ha accettato di assumere la responsabilità di un richiedente asilo.

Tuttavia, gli Stati membri hanno **trasferito** effettivamente soltanto 16.842 richiedenti asilo (nel documento di lavoro figurano ulteriori dettagli su questa cifra e su cosa rappresenta in percentuale del numero complessivo di domande accettate). La questione dei trasferimenti dei richiedenti asilo potrebbe, pertanto, essere considerata uno dei principali ostacoli all'efficace applicazione del sistema di Dublino.

Per quanto riguarda EURODAC, le statistiche sono molto più affidabili, perché i dati sono stati forniti automaticamente dall'unità centrale. Nella tabella qui sotto figura l'evoluzione dei tre tipi di operazioni che gli Stati membri trasmettono all'unità centrale EURODAC.

<sup>8</sup> COM (2005) 375 del 14.9.2005.



Nel periodo di riferimento, sono stati trasmessi con successo i dati relativi a 657.753 richiedenti asilo ("**operazioni di categoria 1**"). Il numero di queste operazioni è diminuito notevolmente (2003: 238.325; 2004: 232.205; 2005: 187.223), calo ancora più significativo se si considera che dal 1° maggio 2004 10 nuovi Stati membri hanno iniziato ad applicare il regolamento EURODAC e che le cifre non comprendono soltanto le "nuove" domande di asilo, ma anche le domande multiple. Ciò riflette il calo generale delle domande di asilo registrato da qualche anno nell'Unione europea.

Nel 2005, il confronto fra i dati relativi ai nuovi richiedenti asilo e quelli già raccolti mostrava che il 16% dei casi era costituito da "**domande multiple**" (il richiedente asilo aveva già presentato una domanda o nello stesso o in un altro Stato membro).

Nello stesso periodo di riferimento, nella banca dati centrale sono stati registrati i dati relativi a 48.657 cittadini di paesi terzi fermati mentre attraversavano clandestinamente una frontiera esterna ("**operazioni di categoria 2**"). Il numero di queste operazioni aumenta notevolmente di anno in anno, ma è ancora incredibilmente basso se si considera la forte pressione migratoria irregolare alle frontiere esterne dell'Unione europea.

Sempre per quanto riguarda lo stesso periodo di riferimento, sono stati registrati i dati relativi a 101.884 cittadini di paesi terzi in posizione irregolare nel territorio di uno Stato membro ("**operazioni di categoria 3**"). Queste cifre aumentano di anno in anno, dimostrando il crescente interesse degli Stati membri per questo tipo di controllo.



## 2.3. Attuazione pratica e miglioramenti possibili

### 2.3.1. Applicazione del regolamento di Dublino

Dalla valutazione è emerso che il regolamento di Dublino è generalmente applicato in maniera soddisfacente e che offre un sistema efficace per determinare la competenza per l'esame delle domande di asilo. Tuttavia, sono stati individuati alcuni problemi, illustrati qui di seguito e approfonditi nel documento di lavoro.

#### *Accesso effettivo alle procedure*

In virtù del regolamento di Dublino, lo Stato membro di cui è stabilita la competenza ha l'obbligo di esaminare la domanda di asilo. Mentre la maggior parte degli Stati membri interpreta correttamente questa disposizione come obbligo a procedere all'esame completo delle esigenze di protezione del richiedente asilo, stando ai dati a disposizione della Commissione, ci sarebbe uno Stato membro che in determinate circostanze non effettua questo esame quando riprende in carico un richiedente asilo da un altro Stato membro.

**Va rammentato che con "esame di una domanda di asilo" come definito dal regolamento di Dublino si intende, senza eccezioni, valutare se un richiedente asilo possa essere considerato un rifugiato ai sensi della direttiva sulla qualifica di rifugiato<sup>9</sup>.**

#### *Coerenza con l'acquis UE sull'asilo*

Il regolamento di Dublino non si applica ai richiedenti (o ai beneficiari di) protezione sussidiaria. Ciò ha ripercussioni estremamente negative per quei richiedenti asilo che non possono ottenere il ricongiungimento con i familiari che beneficiano di protezione sussidiaria in un altro Stato membro. Il motivo principale per cui la protezione sussidiaria non è stata inserita nel regolamento di Dublino è che all'epoca della sua adozione questo concetto non faceva ancora parte dell'acquis dell'Unione europea sull'asilo. Tuttavia, con l'adozione della direttiva sulla qualifica di rifugiato tale concetto è diventato parte integrante del quadro legislativo europeo sull'asilo e dovrebbe essere tenuto in considerazione in tutti gli strumenti sull'asilo.

La Commissione intende proporre l'estensione del campo di applicazione del regolamento di Dublino alla protezione sussidiaria.

#### *Applicazione uniforme*

Per garantire il corretto funzionamento del regolamento di Dublino, è essenziale che le sue norme e i suoi criteri siano applicati in maniera uniforme. Tuttavia, non sempre gli Stati membri concordano sulle circostanze in cui dovrebbero essere applicate alcune disposizioni.

Interpretazioni divergenti sono state osservate in particolare per quanto riguarda l'applicazione della **clausola di sovranità** (articolo 3, paragrafo 2 del regolamento di Dublino), che consente agli Stati membri di assumersi la responsabilità di un determinato caso anche se i criteri di

---

<sup>9</sup> Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12).

Dublino designerebbero come competente un altro Stato membro, e la **clausola umanitaria** (articolo 15 del regolamento di Dublino), che consente agli Stati membri di procedere al ricongiungimento familiare, anche se l'applicazione rigida dei criteri non lo permetterebbe.

Gli Stati membri applicano la clausola di sovranità per ragioni diverse, che vanno da quelle umanitarie a quelle puramente pratiche.

**L'applicazione della clausola di sovranità per motivi umanitari va incoraggiata, perché questo sembra rispondere all'obiettivo soggiacente della disposizione.**

Il regolamento di Dublino, nella sua forma attuale, non prevede il consenso del richiedente asilo per l'applicazione della clausola di sovranità. In alcune circostanze, questa disposizione ha avuto ripercussioni negative soprattutto quando ha impedito il ricongiungimento familiare dei richiedenti asilo con i loro familiari residenti in altri Stati membri.

Per quanto riguarda la clausola umanitaria, in alcuni casi non sono specificate con precisione le circostanze in cui debba essere applicata, in particolare se possa essere applicata su istanza del richiedente asilo e se si applichino termini per l'invio delle domande da uno Stato membro all'altro.

La Commissione proporrà di specificare meglio le circostanze e le procedure di applicazione della clausola di sovranità e di quella umanitaria, in particolare di fissare termini applicabili alle domande e di subordinare l'applicazione della clausola di sovranità al consenso del richiedente asilo interessato.

Alcuni Stati membri hanno incontrato difficoltà nell'applicare le disposizioni previste per la cessazione della competenza (articolo 10, paragrafo 1, articolo 16, paragrafi 3 e 4, articolo 20, paragrafo 2 del regolamento di Dublino). A tale riguardo, un chiarimento delle disposizioni applicabili potrebbe contribuire a superare tali difficoltà.

La Commissione proporrà di chiarire le circostanze in cui cessa la competenza di uno Stato membro.

Infine, esistono interpretazioni divergenti per quanto riguarda le domande di ripresa in carico di un minore non accompagnato che abbia chiesto precedentemente asilo in un altro Stato membro (articolo 6 del regolamento di Dublino). Alcuni Stati membri evitano di chiedere la ripresa in carico di un minore non accompagnato.

**Anche se la possibilità di presentare domande di ripresa in carico non dovrebbe essere esclusa nel caso dei minori non accompagnati, dovrebbe comunque prevalere l'interesse superiore del minore.**

La Commissione chiarirà successivamente l'applicabilità delle norme di Dublino ai minori non accompagnati.

*Prove*

È spesso difficile produrre le prove necessarie a sostegno di una domanda di ripresa in carico di un richiedente asilo.

Questo fatto ha avuto ripercussioni particolarmente negative sull'applicazione dei criteri di tutela dell'unità del nucleo familiare, mettendo così in pericolo l'attuazione pratica di una delle principali disposizioni del regolamento di Dublino.

Un'analoga difficoltà è stata osservata per quanto riguarda l'applicazione del criterio dell'ingresso illegale nel territorio dell'Unione europea (articolo 10, paragrafo 1 del regolamento di Dublino), visto che si tende ad accettare soltanto la prova EURODAC.

Ciononostante, gli Stati membri hanno concordato un elenco degli elementi di prova e delle prove indiziarie, allegato al regolamento di attuazione.

**Pur comprendendo l'importanza di basarsi su prove certe per evitare abusi del sistema, in particolare rispetto al ricongiungimento familiare, la Commissione ritiene che gli Stati membri dovrebbero applicare il regolamento di Dublino e le sue modalità di attuazione integralmente, usando tutti i mezzi di prova previsti, comprese le dichiarazioni credibili e verificabili del richiedente asilo.**

#### *Termini*

Alcuni Stati membri ritengono che la mancanza di un termine per la presentazione di una domanda di ripresa in carico di un richiedente asilo incida negativamente sull'efficacia del sistema.

Inoltre, non sono soddisfatti del termine di sei settimane previsto per rispondere ad una domanda di **informazioni**, che ritengono eccessivo tenuto conto dell'importanza di queste prove.

|  |
|--|
| La Commissione proporrà dei termini per la presentazione delle domande di ripresa in carico e ridurrà a quattro settimane i termini per rispondere alle domande di informazioni. |
|--|

#### *Trasferimenti*

La bassa percentuale dei trasferimenti di richiedenti asilo effettuati rispetto a quelli accettati mette notevolmente in pericolo l'efficacia del sistema. Gli Stati membri spiegano il fenomeno con il fatto che i richiedenti asilo spesso diventano irreperibili dopo aver ricevuto una decisione di trasferimento.

Dalle statistiche è emerso che alcuni Stati membri effettuano tra loro un numero equivalente di trasferimenti di richiedenti asilo. Se gli Stati membri potessero istituire meccanismi per limitare il numero dei trasferimenti, sarebbe possibile ridurre il lavoro e i costi operativi dei dipartimenti responsabili. Si potrebbero inoltre evitare ulteriori movimenti secondari dopo i trasferimenti.

|   |
|---|
| La Commissione valuterà la possibilità per gli Stati membri di concludere accordi bilaterali per "annullare" lo scambio di uno stesso numero di richiedenti asilo in circostanze ben determinate. |
|---|

#### *Aumento delle misure di custodia cautelare*

Sempre più spesso gli Stati membri introducono misure di custodia cautelare per i destinatari di una decisione di trasferimento onde evitare fughe prima del trasferimento.

**Pur riconoscendo l'esigenza di trovare soluzioni che migliorino l'efficacia dei trasferimenti, la Commissione rammenta che le misure di custodia cautelare dovrebbero essere applicate soltanto in casi estremi, quando non sono attesi risultati soddisfacenti da tutte le altre possibili misure ed esistono ragioni obiettive per credere in un rischio elevato di fuga del richiedente asilo. In ogni caso, bisognerebbe tenere sempre debito conto della situazione delle famiglie, delle persone che presentano problemi di salute, delle donne e dei minori non accompagnati.**

#### *Applicazione non corretta*

È stata riscontrata l'applicazione non corretta del regolamento soprattutto in relazione ad aspetti procedurali, come il mancato rispetto dei **termini** per la presentazione delle domande e per l'invio delle risposte.

**Gli Stati membri dovrebbero rispettare rigorosamente i termini stabiliti nel regolamento di Dublino, tenendo presente che, se non giunge risposta entro i termini stabiliti, la domanda è implicitamente accettata e che i richiedenti asilo possono contestare alle autorità degli Stati membri l'inosservanza di un termine.**

Un altro problema riguarda l'uso non sistematico da parte di alcuni Stati membri dello strumento protetto di comunicazione bilaterale chiamato **DubliNet**. Considerata la natura delle informazioni trasmesse, potrebbero insorgere problemi per quanto riguarda la protezione dei dati.

**La Commissione rammenta che l'uso di DubliNet è sempre obbligatorio, tranne nei casi previsti all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma del regolamento di attuazione.**

#### *2.3.2. Applicazione del regolamento EURODAC*

Per quanto riguarda il regolamento EURODAC, anche se tutti gli Stati membri lo applicano nel complesso in maniera soddisfacente, l'applicazione pratica di alcune disposizioni pone dei problemi.

#### *Termini*

In virtù del regolamento EURODAC gli Stati membri sono tenuti a trasmettere tempestivamente i dati all'unità centrale EURODAC (articolo 4, paragrafo 1 e articolo 8, paragrafo 1), ma, a quanto pare, occorrono talvolta anche 30 giorni per l'invio. Dato che un ritardo nella trasmissione può determinare un errore nella determinazione dello Stato membro competente, è estremamente importante che gli Stati membri riducano questi tempi.

|  |
|--|
| La Commissione proporrà di fissare un termine chiaro per la trasmissione dei dati all'unità centrale EURODAC |
|--|

#### *Raccolta dei dati*

Come già affermato, la Commissione giudica sorprendentemente basso il numero di **ingressi irregolari** registrati (48.657). Sorge quindi un dubbio sull'efficace applicazione dell'obbligo di rilevare le impronte digitali di tutti che coloro che attraversano clandestinamente le frontiere dell'Unione. Dato che queste informazioni sono fondamentali per l'applicazione

efficace di una delle condizioni previste nel regolamento di Dublino, gli Stati membri dovrebbero conformarsi rigidamente a questo obbligo.

La Commissione potrebbe prendere in considerazione l'inosservanza sistematica dell'obbligo di rilevare le impronte digitali a tutti i clandestini quando riesaminerà l'attuazione del programma quadro di solidarietà e gestione dei flussi migratori nel 2010, in particolare i criteri di distribuzione corrispondenti applicabili ai diversi fondi.

### *Qualità*

Dalle statistiche è emerso che il 6% dei dati è respinto perché di scarsa qualità. La qualità dei dati inviati all'unità centrale EURODAC potrebbe essere migliorata attraverso una formazione specifica, controlli di qualità locali e l'uso delle attrezzature più moderne, come i live scanner. A tal fine, gli Stati membri sono invitati ad usare i fondi comunitari disponibili.

La Commissione organizzerà seminari di formazione per le amministrazioni degli Stati membri allo scopo di migliorare la qualità dei dati raccolti.

### *Cancellazione*

Altre difficoltà si presentano per quanto riguarda l'obbligo di cancellare alcuni dati (articoli 7 e 10, paragrafo 2 del regolamento EURODAC), per esempio nei casi in cui un richiedente asilo ottiene la cittadinanza. Purtroppo, la cancellazione non è effettuata sistematicamente, soprattutto perché lo Stato membro che ha inserito i dati non è informato della nuova posizione dell'interessato.

La Commissione proporrà l'introduzione di codici specifici per ciascun tipo di cancellazione, per monitorare meglio il rispetto di questo obbligo, e di modalità per lo scambio sistematico di informazioni in caso di cambiamento di status del richiedente asilo.

### *Protezione dei dati*

Altri problemi riguardano la corretta applicazione delle norme per il rispetto dei dati personali, in particolare quelli che consentono agli interessati di chiedere agli Stati membri di controllare l'esattezza delle informazioni che li riguardano nella banca dati EURODAC (effettuando le cosiddette "ricerche speciali", articolo 18 del regolamento EURODAC). Durante il periodo di riferimento, sono state effettuate più di 3700 ricerche speciali, un numero sorprendentemente elevato.

**La Commissione rammenta che queste ricerche sono rigorosamente limitate all'applicazione delle norme sulla protezione dei dati.**

#### *2.3.3. Il sostegno di EURODAC al regolamento di Dublino*

L'obiettivo del regolamento EURODAC è agevolare l'applicazione del regolamento di Dublino. È pertanto interessante valutare se EURODAC abbia effettivamente contribuito alla realizzazione degli obiettivi del regolamento di Dublino.

Come già notato, nel 2005 le domande di asilo erano in effetti, nel 16% dei casi, **domande multiple**. Ciò potrebbe significare che il sistema di Dublino non ha avuto l'atteso effetto dissuasivo contro il fenomeno del cosiddetto "asylum shopping". Molti richiedenti asilo

cercano di ottenere una decisione favorevole presentando più di una domanda. Per contribuire a prevenire il fenomeno, si potrebbe stabilire una disposizione per informare correttamente i richiedenti asilo sulle conseguenze derivanti dalla presentazione di domande multiple.

Per quanto riguarda le **prove dell'ingresso irregolare**, occorrerebbe ribadire una volta di più che soltanto se tutti gli Stati membri rispetteranno l'obbligo di raccogliere i dati relativi a ciascuno straniero che entra illegalmente nell'Unione europea, il regolamento EURODAC agevolerà effettivamente l'applicazione del regolamento di Dublino.

Infine, è stato osservato che gli Stati membri ricevono molto spesso dall'unità centrale EURODAC **hit multipli**, il che significa che i dati relativi al richiedente asilo sono stati registrati da più Stati membri. Sulla base di queste informazioni, non è sempre facile determinare quale sia lo Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo, soprattutto entro i termini stabiliti.

Per semplificare l'analisi degli hit multipli, la Commissione proporrà l'introduzione di meccanismi attraverso i quali gli Stati membri si terranno informati reciprocamente sulla situazione delle persone i cui dati sono registrati in EURODAC, oltre a modifiche tecniche al meccanismo di trasmissione dei dati all'unità centrale EURODAC, in particolare per inserire più informazioni sulla posizione dei richiedenti asilo.

#### *2.3.4. Possibili sviluppi futuri del regolamento EURODAC*

Il principale obiettivo del regolamento EURODAC è permettere di determinare rapidamente lo Stato membro responsabile per l'esame di una domanda d'asilo. Le informazioni contenute nella banca dati EURODAC potrebbero però rivelarsi altrettanto utili per contribuire ad evitare abusi del sistema di asilo.

Gli Stati membri sono tenuti a conservare le impronte digitali degli stranieri fermati mentre attraversano illegalmente le loro frontiere esterne, ma non quelle degli stranieri in posizione irregolare nel loro territorio.

Gli Stati membri sono invece chiaramente interessati a usare i dati relativi ai cittadini di paesi terzi in posizione irregolare nel loro territorio, come dimostrano le cifre per il periodo 2003-2005. Inoltre, esiste una notevole discrepanza tra il numero di stranieri in posizione irregolare in uno Stato membro (101.884) e il numero di stranieri fermato mentre attraversa illegalmente una frontiera esterna (48.657): per questo si propone di conservare i dati relativi agli stranieri irregolari. Questi dati saranno utili all'atto dell'esame delle domande di asilo, per esempio per impedire abusi del sistema grazie alla verifica delle dichiarazioni rese dai richiedenti. Potrebbero essere conservati, come avviene per i dati relativi agli stranieri che attraversano illegalmente una frontiera, per un periodo iniziale di due anni, eventualmente prolungabile in caso gli interessati siano nuovamente fermati.

La Commissione vuole proporre di conservare i dati delle persone trovate in posizione irregolare nel territorio dell'UE.

Inoltre, la Commissione esaminerà, grazie a nuove analisi e ad una valutazione d'impatto completa, la possibilità di estendere il campo di applicazione di EURODAC per usarne i dati a fini di attività di contrasto e lotta contro l'immigrazione clandestina.

### 3. ANALISI DEI FLUSSI DI DUBLINO

| <b>Flussi di Dublino nel 2005</b> |    |                                 |                                |
|-----------------------------------|----|---------------------------------|--------------------------------|
|                                   |    | <b>trasferimenti in entrata</b> | <b>trasferimenti in uscita</b> |
| 1.                                | DE | 2716                            | 2748                           |
| 2.                                | PL | 1196                            | 148                            |
| 3.                                | NL | 862                             | 982                            |
| 4.                                | SK | 453                             | 32                             |
| 5.                                | IT | 419                             | 47                             |
| 6.                                | UK | 366                             | 1824                           |
| 7.                                | GR | 350                             | 6                              |
| 8.                                | ES | 315                             | 52                             |
| 9.                                | AT | 805                             | 589                            |
| 10.                               | HU | 160                             | 6                              |
| 11.                               | CZ | 114                             | 359                            |
| 12.                               | SI | 87                              | 5                              |
| 13.                               | LU | 72                              | 257                            |
| 14.                               | IE | 45                              | 262                            |
| 15.                               | MT | 39                              | 1                              |
| 16.                               | PT | 16                              | 5                              |
| 17.                               | LT | 15                              | 4                              |
| 18.                               | LV | 2                               | 0                              |
| 19.                               | CY | 2                               | 0                              |
| 20.                               | EE | 1                               | 1                              |
| 21.                               | IS | 1                               | 19                             |
| 22.                               | BE | 180                             | N/A                            |
| 23.                               | FI | N/A                             | 735                            |
| 24.                               | SE | N/A                             | N/A                            |
| 25.                               | NO | N/A                             | 848                            |
| 26.                               | FR | N/A                             | N/A                            |

Contrariamente all'idea ampiamente diffusa secondo cui la maggior parte dei trasferimenti sarebbe diretta verso gli Stati membri situati su una frontiera esterna dell'UE, risulta invece che la ripartizione complessiva tra questi e gli altri Stati membri è abbastanza equilibrata. Nel 2005, il numero complessivo dei trasferimenti verso gli Stati membri situati alle frontiere esterne dell'Unione europea era 3055, contro i 5161 trasferimenti verso gli altri Stati membri.

Nel documento di lavoro figura un'analisi particolareggiata in cui si cerca di determinare in quale misura i flussi di Dublino abbiano condizionato i richiedenti asilo negli Stati membri. In sintesi, risulta che i trasferimenti di Dublino non hanno fatto aumentare o diminuire il numero complessivo dei richiedenti asilo di più del 5% nella maggior parte degli Stati membri. Tuttavia, nel caso della Polonia, l'aumento si aggira intorno al 20% e nel caso della Slovacchia, della Lituania, della Lettonia, dell'Ungheria e del Portogallo è stato del 10% circa. D'altro canto, per quanto riguarda il Lussemburgo e l'Islanda, il numero di richiedenti asilo è diminuito di circa il 20%.

Questa tendenza si conferma anche nel caso ipotetico in cui fossero effettuati tutti i trasferimenti accettati, seppure con un impatto molto più elevato nei casi dell'Ungheria, della Polonia e della Slovacchia (aumento di circa il 40%). Ciononostante, anche in questo caso, ci sarebbero più trasferimenti verso gli Stati membri non di frontiera (13968) che verso quelli di frontiera (7829).

Va notato, tuttavia, che la maggior parte dei trasferimenti consiste in "riprese in carico",<sup>10</sup> che perlopiù non corrispondono a nuove domande di asilo per gli Stati membri di destinazione, trattandosi di domande già registrate nelle statistiche e il cui esame era iniziato.

È opportuno notare inoltre che i risultati delle ricerche relative alle "operazioni di categoria 1" rispetto a quelle relative alle "operazioni di categoria 2" mostrano che i richiedenti asilo entrati illegalmente nel territorio dell'UE prima di presentare domanda sono transitati soprattutto per la Spagna, l'Italia e la Grecia. Tuttavia, la maggior parte delle persone fermate alla frontiera di questi Stati membri ha poi chiesto asilo nello stesso Stato in cui è entrata irregolarmente. D'altro canto, quelli che non hanno presentato domanda di asilo e hanno proseguito il viaggio si sono diretti principalmente nel Regno Unito e in Francia.

#### **4. CONCLUSIONI**

Nel complesso, gli obiettivi del sistema di Dublino, in particolare la creazione di un meccanismo chiaro ed efficace per determinare lo Stato membro competente per l'esame delle domande di asilo, sono stati in larga misura realizzati.

Mancando dati precisi non è stato possibile valutare un elemento importante del sistema di Dublino, cioè il suo costo. Gli Stati membri ritengono però molto importante realizzare gli obiettivi strategici del sistema, a prescindere dalle sue implicazioni finanziarie.

Permangono tuttavia alcuni timori, sia per quanto riguarda l'attuazione pratica che l'efficacia del sistema. Pertanto, la Commissione proporrà le misure necessarie a risolvere le questioni in sospeso e a migliorare ulteriormente l'efficacia del sistema.

La presente valutazione rappresenta il primo passo verso un dibattito sul futuro della politica comune europea sull'asilo, che inizierà con la pubblicazione di un Libro verde esaustivo della Commissione nel giugno 2007.

---

<sup>10</sup> Cfr. tabella 2 del documento di lavoro.





## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 2725/2000 DEL CONSIGLIO  
dell'11 dicembre 2000  
che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della  
convenzione di Dublino**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punto 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri hanno ratificato la convenzione di Ginevra, del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.
- (2) Gli Stati membri hanno concluso la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990 (in seguito denominata: «la convenzione di Dublino») <sup>(2)</sup>.
- (3) Ai fini dell'applicazione della convenzione di Dublino è necessario determinare l'identità dei richiedenti asilo e delle persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare delle frontiere esterne della Comunità. È inoltre auspicabile, ai fini di un'efficace applicazione della convenzione di Dublino e, in particolare, dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere c) ed e), consentire a ciascuno Stato membro di accertare se uno straniero trovato illegalmente nel suo territorio abbia presentato domanda di asilo in un altro Stato membro.
- (4) Costituendo le impronte digitali un elemento importante per la determinazione dell'identità esatta di tali persone, occorre istituire un sistema per il confronto dei dati relativi alle loro impronte digitali.
- (5) A tal fine, è necessario istituire un sistema denominato «Eurodac», comprendente un'unità centrale, che opererà presso la Commissione e che gestirà una banca dati centrale informatizzata di dati sulle impronte digitali, e i

mezzi telematici necessari per le trasmissioni tra gli Stati membri e la banca dati centrale.

- (6) È altresì necessario invitare gli Stati membri a rilevare tempestivamente le impronte digitali di tutti i richiedenti asilo e di tutti gli stranieri che vengano fermati in relazione all'attraversamento irregolare della frontiera esterna di uno Stato membro, qualora costoro abbiano almeno 14 anni di età.
- (7) È necessario dettare disposizioni precise in ordine alla trasmissione all'unità centrale dei dati relativi a tali impronte digitali, alla registrazione, nella banca dati centrale, dei dati suddetti e di altri dati pertinenti, alla loro memorizzazione, al loro confronto con altri dati relativi a impronte digitali, nonché in ordine alla trasmissione dei risultati di tali confronti e al congelamento ed alla cancellazione dei dati registrati. Dette disposizioni possono differire ed essere specificamente adattate per quanto riguarda altre categorie di stranieri.
- (8) Gli stranieri che hanno presentato domanda di asilo in uno Stato membro possono avere la possibilità di chiedere asilo per vari anni ancora in un altro Stato membro. Pertanto, il periodo massimo durante il quale le impronte digitali devono essere conservate dall'unità centrale dovrebbe essere piuttosto lungo. Dato che la maggior parte degli stranieri che hanno soggiornato nella Comunità per vari anni avranno ottenuto uno status giuridico definito ovvero avranno persino acquisito la cittadinanza di uno Stato membro al termine di tale periodo, si ritiene che dieci anni costituiscano un periodo ragionevole per la conservazione dei dati relativi alle impronte digitali.
- (9) Il periodo di conservazione dovrebbe essere ridotto in talune situazioni particolari in cui non vi sia necessità di conservare i dati dattiloscopici così a lungo. I dati dattiloscopici dovrebbero essere cancellati non appena gli stranieri cui tali dati si riferiscono acquisiscono la cittadinanza di uno Stato membro.

<sup>(1)</sup> GU C 189 del 7.7.2000, pag. 105 e pag. 227 e parere espresso il 21 settembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU C 254 del 19.8.1997, pag. 1.

- (10) È necessario precisare chiaramente le competenze rispettive della Commissione e degli Stati membri nei riguardi dell'unità centrale per quanto concerne l'utilizzazione, la sicurezza, l'accesso e la rettifica dei dati registrati.
- (11) Mentre la responsabilità extracontrattuale della Comunità in relazione alle attività del sistema Eurodac sarà disciplinata dalle pertinenti disposizioni del trattato, è necessario dettare regole specifiche per la responsabilità extracontrattuale degli Stati membri in relazione al funzionamento del sistema.
- (12) Secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo delle misure proposte, vale a dire l'istituzione presso la Commissione di un sistema per il confronto dei dati sulle impronte digitali, come supporto all'attuazione della politica di asilo della Comunità, non può, per sua stessa natura, essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario. Secondo il principio di proporzionalità di cui al suddetto articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo.
- (13) Poiché spetta ai soli Stati membri sia rilevare e classificare i risultati dei confronti trasmessi dall'unità centrale, sia congelare i dati relativi alle persone ammesse e riconosciute come rifugiati e poiché tale responsabilità attiene alla sfera particolarmente delicata del trattamento dei dati personali e potrebbe influire sul godimento delle libertà individuali, vi è motivo che il Consiglio si riservi di esercitare esso stesso alcune competenze di esecuzione riguardanti in particolare l'adozione di misure che assicurino la sicurezza e l'attendibilità di tali dati.
- (14) Le misure necessarie per l'attuazione delle altre misure del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(1)</sup>.
- (15) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati <sup>(2)</sup>, si applica al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel contesto del sistema Eurodac.
- (16) A norma dell'articolo 286 del trattato, la direttiva 95/46/CE si applica altresì alle istituzioni e agli organismi comunitari. Poiché l'unità centrale sarà istituita presso la Commissione, la suddetta direttiva si applicherà al trattamento dei dati personali effettuato dall'unità centrale.
- (17) I principi sanciti dalla direttiva 95/46/CE in tema di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, in particolare il loro diritto alla tutela della vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali, andrebbero rafforzati o chiariti, in particolare in rapporto ad alcuni settori.
- (18) È opportuno controllare e valutare l'attività dell'Eurodac.
- (19) Gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema di sanzioni per punire l'uso dei dati registrati nella banca dati centrale con finalità contrarie a quelle dell'Eurodac.
- (20) Il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato, a norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, che desiderano partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.
- (21) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati, non partecipa all'adozione del presente regolamento e, di conseguenza, non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione.
- (22) È opportuno far coincidere l'ambito di applicazione territoriale del presente regolamento con quello della convenzione di Dublino.
- (23) Il presente regolamento dovrebbe fornire la base giuridica per le modalità di applicazione necessarie, in vista di una rapida applicazione del regolamento stesso, affinché gli Stati membri e la Commissione pervengano ai richiesti accordi tecnici. La Commissione dovrebbe pertanto essere incaricata di verificare la sussistenza di tali condizioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 1

#### Scopo dell'«Eurodac»

1. È istituito un sistema denominato «Eurodac», allo scopo di concorrere alla determinazione dello Stato membro competente, ai sensi della convenzione di Dublino, per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro e di facilitare inoltre l'applicazione di tale convenzione secondo le disposizioni del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

2. L'Eurodac comprende:

- a) l'unità centrale di cui all'articolo 3;
- b) una banca dati centrale informatizzata, nella quale vengono trattati i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 11, paragrafo 2, in vista del confronto dei dati sulle impronte digitali dei richiedenti asilo e delle categorie di stranieri di cui all'articolo 8, paragrafo 1 e all'articolo 11, paragrafo 1;
- c) i mezzi di trasmissione dei dati tra gli Stati membri e la banca dati centrale.

Le norme cui è soggetto l'Eurodac si applicano anche alle operazioni effettuate dagli Stati membri dal momento della trasmissione dei dati all'unità centrale fino all'utilizzazione dei risultati del confronto.

3. Fatta salva l'utilizzazione dei dati destinati all'Eurodac da parte dello Stato membro d'origine in banche dati istituite ai sensi della propria legislazione nazionale, i dati sulle impronte digitali e gli altri dati personali possono essere trattati nell'Eurodac solo per gli scopi previsti dall'articolo 15, paragrafo 1, della convenzione di Dublino.

#### Articolo 2

### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - a) «convenzione di Dublino»: la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990;
  - b) «richiedente asilo»: lo straniero che ha presentato una domanda di asilo o per conto del quale è stata presentata una siffatta domanda;
  - c) «Stato membro d'origine»:
    - i) in relazione ai richiedenti asilo, lo Stato membro che trasmette i dati personali all'unità centrale e che riceve i risultati del confronto;
    - ii) in relazione alle persone di cui all'articolo 8, lo Stato membro che trasmette i dati personali all'unità centrale;
    - iii) in relazione alle persone di cui all'articolo 11, lo Stato membro che trasmette detti dati all'unità centrale e che riceve i risultati del confronto;
  - d) «rifugiato»: la persona cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra, del 28 luglio 1951, relativa ai rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;
  - e) «risposta pertinente»: la corrispondenza constatata o le corrispondenze constatate dall'unità centrale, sulla base di un confronto, tra i dati sulle impronte digitali registrati nelle banche dati e quelli trasmessi da uno Stato membro relativi a una persona, fatto salvo l'obbligo degli Stati membri di

controllare immediatamente l'esito del confronto a norma dell'articolo 4, paragrafo 6.

2. I termini definiti nell'articolo 2 della direttiva 95/46/CE hanno lo stesso significato nel presente regolamento.

3. Salvo diverse disposizioni, i termini definiti nell'articolo 1 della convenzione di Dublino hanno lo stesso significato nel presente regolamento.

#### Articolo 3

### Unità centrale

1. È istituita presso la Commissione un'unità centrale, alla quale è affidato il compito di gestire la banca dati centrale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) per conto degli Stati membri. L'unità centrale è dotata di un sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali.

2. I dati riguardanti i richiedenti asilo e le persone di cui agli articoli 8 e 11 sono trattati dall'unità centrale per conto dello Stato membro d'origine alle condizioni indicate nel presente regolamento.

3. Ogni tre mesi l'unità centrale elabora una statistica da cui risultano:

- a) il numero dei dati trasmessi relativi ai richiedenti asilo e alle persone di cui all'articolo 8, paragrafo 1 e all'articolo 11, paragrafo 1;
- b) il numero delle risposte pertinenti riguardanti i richiedenti asilo che hanno presentato domanda in un altro Stato membro;
- c) il numero delle risposte pertinenti riguardanti le persone di cui all'articolo 8, paragrafo 1 che hanno presentato domanda in un momento successivo;
- d) il numero delle risposte pertinenti riguardanti le persone di cui all'articolo 11, paragrafo 1 che avevano presentato in precedenza domanda in un altro Stato membro;
- e) il numero dei dati sulle impronte digitali che l'unità centrale ha dovuto nuovamente richiedere agli Stati membri di origine, in quanto i dati sulle impronte digitali trasmessi inizialmente non erano idonei al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali.

Alla fine di ogni anno viene elaborata una statistica in cui sono sintetizzati i dati delle statistiche trimestrali elaborate dall'inizio dell'avvio dell'attività dell'Eurodac e da cui risulta il numero delle persone nei cui confronti sono state constatate risposte pertinenti, ai sensi delle lettere b), c) e d).

La statistica contiene dati separati per ciascuno Stato membro.

4. Secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, l'unità centrale può essere incaricata di svolgere altri lavori statistici sulla scorta dei dati da essa trattati.

## CAPO II

**RICHIEDENTI ASILO***Articolo 4***Rilevamento, trasmissione e confronto delle impronte digitali**

1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di ogni richiedente asilo di età non inferiore a 14 anni e trasmette sollecitamente all'unità centrale i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a f). La procedura di tale rilevamento è stabilita in conformità delle prassi nazionali dello Stato membro interessato e in conformità delle salvaguardie previste dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo e della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

2. I dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1 sono registrati immediatamente nella banca dati centrale dall'unità centrale oppure, nella misura in cui sono soddisfatte le condizioni tecniche necessarie a tal fine, direttamente dallo Stato membro d'origine.

3. I dati relativi alle impronte digitali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), trasmessi da qualsiasi Stato membro, sono confrontati dall'unità centrale con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi da altri Stati membri e già registrati nella banca dati centrale.

4. L'unità centrale provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il confronto di cui al paragrafo 3 venga effettuato con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi precedentemente dallo stesso Stato membro, oltre che con i dati trasmessi dagli altri Stati membri.

5. L'unità centrale trasmette, senza indugio, la risposta pertinente o il risultato negativo del confronto allo Stato membro d'origine. In caso di risposta pertinente, vengono trasmessi per tutte le serie di dati corrispondenti alla risposta pertinente i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Tuttavia, i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) vengono trasmessi solo se sono alla base della risposta pertinente.

La trasmissione allo Stato membro d'origine del risultato del confronto può essere effettuata direttamente, sempreché siano soddisfatte le condizioni tecniche necessarie a tal fine.

6. Il risultato del confronto è immediatamente controllato nello Stato membro d'origine. L'identificazione definitiva è effettuata dallo Stato membro d'origine in collaborazione con gli Stati membri interessati, a norma dell'articolo 15 della convenzione di Dublino.

Le informazioni, pervenute dall'unità centrale, riguardanti dati comunque ritenuti inattendibili sono cancellate o distrutte non appena ne sia stata accertata l'inattendibilità.

7. Le modalità di applicazione necessarie per l'attuazione dei paragrafi da 1 a 6 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 1.

*Articolo 5***Registrazione dei dati**

1. Nella banca dati centrale vengono registrati unicamente i seguenti dati:

- a) Stato membro d'origine, luogo e giorno in cui è stata presentata la domanda di asilo;
- b) dati relativi alle impronte digitali;
- c) sesso;
- d) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;
- e) data di rilevamento delle impronte digitali;
- f) data della trasmissione dei dati all'unità centrale;
- g) data di inserimento dei dati nella banca dati centrale;
- h) particolari relativi ai destinatari ai quali sono stati trasmessi i dati e data/date della/delle trasmissioni.

2. Dopo la registrazione nella banca dati centrale, l'unità centrale distrugge i supporti utilizzati per la trasmissione, a meno che lo Stato membro d'origine non ne chieda la restituzione.

*Articolo 6***Conservazione dei dati**

Ciascuna serie di dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1 viene conservata presso la banca dati centrale per dieci anni a decorrere dalla data alla quale le impronte sono state rilevate.

Decorso tale termine, l'unità centrale cancella automaticamente i dati della banca dati centrale.

*Articolo 7***Cancellazione anticipata dei dati**

I dati riguardanti le persone che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 6 sono cancellati dalla banca dati centrale, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3 non appena lo Stato membro d'origine viene a conoscenza che gli interessati hanno acquisito tale cittadinanza.

## CAPO III

**STRANIERI FERMATI IN RELAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO IRREGOLARE DI UNA FRONTIERA ESTERNA***Articolo 8***Rilevamento e trasmissione di dati relativi alle impronte digitali**

1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente, in conformità delle salvaguardie previste dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di stranieri di età non inferiore a quattordici anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti.

2. Lo Stato membro interessato trasmette sollecitamente all'unità centrale i seguenti dati relativi agli stranieri di cui al paragrafo 1 non respinti:

- a) Stato membro d'origine, luogo e data del fermo;
- b) dati relativi alle impronte digitali;
- c) sesso;
- d) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;
- e) data di rilevamento delle impronte digitali;
- f) data della trasmissione dei dati all'unità centrale.

#### Articolo 9

##### Registrazione dei dati

1. Sono registrati nella banca dati centrale i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g) e all'articolo 8, paragrafo 2.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, i dati trasmessi all'unità centrale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 sono registrati all'unico scopo di confrontarli con i dati relativi ai richiedenti asilo trasmessi successivamente alla stessa unità centrale.

L'unità centrale non confronta i dati trasmissibili ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 con dati già registrati nella banca dati centrale né con i dati che le vengono successivamente trasmessi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.

2. Si applicano le procedure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 5, paragrafo 2, nonché le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7. Ai fini del confronto dei dati relativi ai richiedenti asilo trasmessi successivamente all'unità centrale con i dati di cui al paragrafo 1, si applicano le procedure di cui all'articolo 4, paragrafi 3, 5 e 6.

#### Articolo 10

##### Conservazione dei dati

1. Ciascuna serie di dati riguardanti gli stranieri di cui all'articolo 8, paragrafo 1 viene conservata nella banca dati centrale per due anni a decorrere dal rilevamento delle loro impronte digitali. Decorso tale termine, l'unità centrale cancella automaticamente i dati dalla banca dati centrale.

2. I dati relativi agli stranieri di cui all'articolo 8, paragrafo 1 sono cancellati immediatamente dalla banca dati centrale, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, se lo Stato membro d'origine, prima che scada il termine di due anni di cui al paragrafo 1, viene a conoscenza di una delle seguenti circostanze:

- a) allo straniero è stato rilasciato un permesso di soggiorno;
- b) lo straniero ha lasciato il territorio degli Stati membri;
- c) lo straniero ha acquisito la cittadinanza di uno Stato membro.

#### CAPO IV

##### STRANIERI ILLEGALMENTE PRESENTI IN UNO STATO MEMBRO

#### Articolo 11

##### Confronto dei dati sulle impronte digitali

1. Al fine di stabilire se uno straniero illegalmente presente nel suo territorio abbia precedentemente presentato una domanda d'asilo in un altro Stato membro, ciascuno Stato membro può trasmettere all'unità centrale qualsiasi dato relativo alle impronte digitali eventualmente rilevate di tale straniero, purché di età non inferiore a 14 anni, insieme al numero di riferimento assegnato.

Di norma, la verifica dell'avvenuta presentazione di una domanda d'asilo in un altro Stato membro ha luogo quando:

- a) lo straniero dichiara di avere inoltrato una domanda d'asilo, ma non indica lo Stato membro in cui l'ha presentata;
- b) lo straniero non chiede l'asilo ma rifiuta di essere rimpatriato nel suo paese di origine affermando che vi si troverebbe in pericolo; oppure
- c) lo straniero cerca di evitare l'allontanamento con altri mezzi, rifiutandosi di cooperare alla propria identificazione, in particolare non esibendo alcun documento di identità oppure esibendo documenti falsi.

2. Quando partecipano alla procedura di cui al paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono all'unità centrale i dati sulle impronte di tutte le dita o almeno degli indici e, qualora queste ultime non fossero disponibili, sulle impronte di tutte le altre dita degli stranieri di cui al paragrafo 1.

3. I dati relativi alle impronte digitali dello straniero di cui al paragrafo 1 sono trasmessi all'unità centrale esclusivamente ai fini del confronto con i dati sulle impronte digitali dei richiedenti asilo trasmessi da altri Stati membri e già registrati nella banca dati centrale.

I dati sulle impronte digitali di detto straniero non sono registrati nella banca dati centrale né sono confrontati con i dati trasmessi all'unità centrale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.

4. Ai fini del confronto dei dati sulle impronte digitali trasmessi a norma del presente articolo con i dati sulle impronte digitali dei richiedenti asilo trasmessi da altri Stati membri e già registrati presso l'unità centrale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4, paragrafi 3, 5 e 6, nonché le disposizioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 7.

5. Non appena i risultati del confronto sono stati trasmessi allo Stato membro d'origine, l'unità centrale provvede a:

- a) cancellare i dati relativi alle impronte digitali e gli altri dati ad essa trasmessi ai sensi del paragrafo 1, e a
- b) distruggere i supporti utilizzati dallo Stato membro d'origine per trasmettere i dati all'unità centrale, a meno che lo Stato membro d'origine non ne abbia chiesto la restituzione.

## CAPO V

## RIFUGIATI RICONOSCIUTI

## Articolo 12

## Congelamento dei dati

1. I dati riguardanti richiedenti asilo registrati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, sono congelati nella banca dati centrale se tali persone sono riconosciute e ammesse come rifugiati in uno Stato membro. Il congelamento è effettuato dall'unità centrale dietro istruzione dello Stato membro d'origine.

Finché non sarà stata adottata una decisione ai sensi del paragrafo 2, le risposte pertinenti relative alle persone che sono state riconosciute e ammesse in uno Stato membro come rifugiati, non sono trasmesse. L'unità centrale comunica allo Stato membro richiedente un risultato negativo.

2. Cinque anni dopo l'avvio dell'attività dell'Eurodac, sulla base di statistiche attendibili elaborate dall'unità centrale sulle persone che hanno presentato una domanda d'asilo in uno Stato membro dopo essere state riconosciute e ammesse come rifugiati in un altro Stato membro, è adottata una decisione secondo le pertinenti disposizioni del trattato, in merito all'opportunità che i dati relativi alle persone riconosciute e ammesse come rifugiati in uno Stato membro:

- a) siano conservati ai sensi dell'articolo 6, ai fini del confronto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3; ovvero
- b) siano cancellati non appena la persona sia stata riconosciuta e ammessa come rifugiato.

3. Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera a) i dati congelati ai sensi del paragrafo 1 sono sbloccati e cessa di applicarsi la procedura di cui a detto paragrafo 1.

4. Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera b):

- a) i dati che sono stati congelati ai sensi del paragrafo 1 sono immediatamente cancellati dall'unità centrale;
- b) i dati relativi a persone successivamente riconosciute e ammesse come rifugiati sono cancellati a norma dell'articolo 15, paragrafo 3 non appena lo Stato membro d'origine viene a conoscenza che l'interessato è stato riconosciuto e ammesso come rifugiato in uno Stato membro.

5. Le modalità di applicazione relative alla procedura di completamento dei dati di cui al paragrafo 1 e all'elaborazione delle statistiche di cui al paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 1.

## CAPO VI

## UTILIZZAZIONE E PROTEZIONE DEI DATI, SICUREZZA E RESPONSABILITÀ

## Articolo 13

## Responsabilità in materia di utilizzazione dei dati

1. Lo Stato membro d'origine è tenuto a garantire:
- a) la legalità del rilevamento delle impronte digitali;

b) la legalità della trasmissione all'unità centrale dei dati sulle impronte digitali e degli altri dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 11, paragrafo 2;

c) l'esattezza e l'attualità dei dati al momento della trasmissione all'unità centrale;

d) ferma restando la responsabilità della Commissione, la legalità della registrazione, della conservazione, della rettifica e della cancellazione dei dati nella banca dati centrale;

e) la legalità dell'uso dei risultati del confronto dei dati sulle impronte digitali trasmessi dall'unità centrale.

2. A norma dell'articolo 14, lo Stato membro d'origine garantisce la sicurezza dei dati di cui al paragrafo 1 prima e durante la trasmissione all'unità centrale, nonché la sicurezza dei dati che esso riceve da quest'ultima.

3. Lo Stato membro d'origine è responsabile dell'identificazione definitiva dei dati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6.

4. La Commissione provvede affinché l'unità centrale operi ai sensi delle disposizioni del presente regolamento e delle relative modalità di applicazione. In particolare, la Commissione:

a) adotta le misure necessarie affinché le persone che lavorano nell'unità centrale non usino i dati registrati presso la banca dati centrale per scopi diversi da quelli dell'Eurodac, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1;

b) garantisce che le persone che lavorano nell'unità centrale soddisfino tutte le richieste fatte dagli Stati membri ai sensi del presente regolamento per quanto concerne la registrazione, il confronto, la rettifica e la cancellazione dei dati di cui sono responsabili;

c) adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza dell'unità centrale a norma dell'articolo 14;

d) fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 20 e i poteri dell'organo di controllo indipendente che sarà istituito ai sensi dell'articolo 286, paragrafo 2 del trattato, garantisce che solo le persone autorizzate a lavorare nell'unità centrale abbiano accesso ai dati registrati presso la banca dati centrale.

La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le misure adottate ai sensi della lettera a).

## Articolo 14

## Sicurezza

1. Lo Stato membro d'origine adotta le misure necessarie per:

- a) vietare alle persone non autorizzate l'accesso alle installazioni nazionali in cui vengono effettuate le operazioni che spettano allo Stato membro in relazione alle finalità dell'Eurodac (controllo all'ingresso dell'installazione);

- b) impedire la lettura, la duplicazione, la rettifica o la cancellazione dei dati e dei supporti dei dati dell'Eurodac da parte di persone non autorizzate (controllo dei supporti dei dati);
- c) garantire che sia possibile verificare e stabilire a posteriori quali dati siano stati registrati nell'Eurodac, quando e da chi (controllo della registrazione dei dati);
- d) impedire la registrazione non autorizzata di dati nell'Eurodac, nonché qualsiasi modifica o cancellazione non autorizzata di dati ivi registrati (controllo dell'inserimento dei dati);
- e) garantire che le persone autorizzate all'uso dell'Eurodac accedano soltanto ai dati di loro competenza (controllo dell'accesso);
- f) garantire che sia possibile verificare e stabilire a quali autorità possano essere trasmessi i dati registrati nell'Eurodac mediante gli appositi dispositivi di trasmissione (controllo della trasmissione);
- g) impedire la lettura, la duplicazione, la rettifica o la cancellazione non autorizzate di dati, sia durante la trasmissione diretta alla banca dati centrale o in provenienza da essa, sia durante il trasporto dei loro supporti all'unità centrale o in provenienza da essa (controllo del trasporto).

2. Per quanto riguarda il funzionamento dell'unità centrale, la Commissione è responsabile dell'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.

#### Articolo 15

#### **Accesso ai dati registrati nell'Eurodac e loro rettifica o cancellazione**

1. Lo Stato membro d'origine può accedere ai dati da esso trasmessi che sono registrati nella banca dati centrale, ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.

Nessuno Stato membro può consultare i dati trasmessi da un altro Stato membro né può ricevere tali dati, ad eccezione di quelli risultanti dal confronto di cui all'articolo 4, paragrafo 5.

2. Le autorità degli Stati membri che, ai sensi del paragrafo 1, hanno accesso ai dati registrati nella banca dati centrale sono designate da ciascuno Stato membro, il quale comunica alla Commissione l'elenco di dette autorità.

3. Fatte salve le cancellazioni effettuate a norma dell'articolo 6, dell'articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 12, paragrafo 4, lettera a), soltanto lo Stato membro d'origine ha il diritto di modificare i dati che ha trasmesso all'unità centrale, rettificandoli o integrandoli, ovvero di cancellarli.

Qualora registri direttamente i dati nella banca dati centrale, lo Stato membro d'origine può provvedere direttamente a modificarli o cancellarli.

Se lo Stato membro d'origine non registra direttamente i dati nella banca dati centrale, l'unità centrale li modifica o li cancella su richiesta dello stesso Stato membro.

4. Se uno Stato membro o l'unità centrale è in possesso di indizi dai quali risulta che dati registrati nella banca dati centrale sono di fatto inesatti, ne avvisa quanto prima lo Stato membro d'origine.

Analogamente, se uno Stato membro è in possesso di indizi dai quali risulta che nella banca dati centrale sono stati registrati dati in modo non conforme al presente regolamento, ne avvisa parimenti quanto prima lo Stato membro d'origine. Quest'ultimo controlla i dati in questione e, ove necessario, li modifica o cancella senza indugio.

5. L'unità centrale non trasferisce né rende disponibili alle autorità di un paese terzo i dati registrati nella banca dati centrale, se non specificamente autorizzata nell'ambito di un accordo comunitario sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente dell'esame di una domanda d'asilo.

#### Articolo 16

#### **Conservazione delle registrazioni da parte dell'unità centrale**

1. L'unità centrale conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati avvenute nell'unità centrale. Le registrazioni devono indicare lo scopo dell'accesso, la data, la durata, i dati trasmessi, i dati impiegati per l'interrogazione e il nome dell'unità che ha immesso o estratto i dati, nonché le persone responsabili.

2. Le registrazioni possono essere utilizzate esclusivamente per controllare, a fini di protezione dei dati, l'ammissibilità del trattamento dei dati, nonché per garantire la sicurezza dei dati ai sensi dell'articolo 14. Le registrazioni devono essere protette da adeguate misure contro l'accesso non autorizzato e sono cancellate dopo un anno, a meno che non siano necessarie per procedure di controllo già avviate.

#### Articolo 17

#### **Risarcimento dei danni**

1. Le persone e gli Stati membri che hanno subito un danno in conseguenza di un trattamento illecito di dati o di qualsiasi altro atto incompatibile con le disposizioni del presente regolamento hanno diritto di ottenere un risarcimento dallo Stato membro responsabile del pregiudizio. Lo Stato membro è esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile.

2. Ogni Stato membro è responsabile per i danni causati alla banca dati centrale in caso di inosservanza da parte sua degli obblighi derivanti dal presente regolamento, tranne nel caso e nei limiti in cui la Commissione abbia omesso di adottare misure ragionevolmente idonee ad evitare i danni o a minimizzarne gli effetti.



3. Le azioni proposte contro uno Stato membro per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dalle leggi dello Stato membro convenuto.

#### Articolo 18

### Diritti delle persone interessate

1. Lo Stato membro d'origine provvede a informare la persona soggetta al presente regolamento:

- a) dell'identità del responsabile del trattamento ed eventualmente del suo rappresentante;
- b) delle finalità per cui i dati saranno trattati nell'ambito dell'Eurodac;
- c) dei destinatari dei dati;
- d) riguardo alla persona di cui all'articolo 8, dell'esistenza di un obbligo per rilevare le sue impronte digitali;
- e) dell'esistenza di un diritto di accesso ai dati che la riguardano e di un diritto di rettifica di tali dati.

Per quanto riguarda la persona di cui all'articolo 4 o all'articolo 8, le informazioni di cui alla lettera a) sono fornite all'atto del rilevamento delle sue impronte digitali.

Per quanto riguarda la persona di cui all'articolo 11, le informazioni di cui alla lettera a) sono fornite al più tardi quando i dati che la concernono sono trasmessi all'unità centrale. Quest'obbligo non sussiste nei casi in cui fornire dette informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato.

2. In ciascuno Stato membro le persone interessate possono, secondo le leggi, i regolamenti e le procedure di tale Stato, esercitare i diritti di cui all'articolo 12 della direttiva 95/46/CE.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere la comunicazione dei dati ad essi relativi registrati nella banca dati centrale e dello Stato membro che li ha trasmessi all'unità centrale, fermo restando l'obbligo di fornire altre informazioni ai sensi dell'articolo 12, lettera a) della direttiva 95/46/CE. L'accesso ai dati può essere autorizzato soltanto da uno Stato membro.

3. In ciascuno Stato membro tutti gli interessati possono chiedere che i dati di fatto inesatti siano rettificati o che i dati registrati illegalmente siano cancellati. La rettifica e la cancellazione vengono effettuate senza eccessivo ritardo dallo Stato membro che ha trasmesso i dati, secondo le proprie leggi, regolamenti e procedure.

4. Se i diritti di rettifica e di cancellazione vengono esercitati in uno Stato membro diverso da quello o da quelli che hanno trasmesso i dati, le autorità di detto Stato membro prendono contatto con le autorità dello Stato membro o degli Stati membri in questione affinché questi verifichino l'esattezza dei dati, nonché la legalità della loro trasmissione e registrazione nella banca dati centrale.

5. Qualora risulti che i dati registrati nella banca dati centrale sono di fatto inesatti o vi sono stati registrati illegalmente, lo Stato membro che li ha trasmessi li rettifica o li cancella a norma dell'articolo 15, paragrafo 3. Lo Stato membro conferma per iscritto agli interessati, senza eccessivo indugio, di aver adottato le opportune misure per rettificare o cancellare i dati che li riguardano.

6. Ove contesti che i dati registrati nella banca dati centrale sono di fatto inesatti o vi sono stati registrati illegalmente, lo Stato membro che li ha trasmessi indica per iscritto alle persone interessate, senza eccessivo indugio, i motivi per cui rifiuta di rettificare o cancellare i dati in questione.

Lo Stato membro deve anche fornire agli interessati le informazioni relative alle azioni che possono avviare se non accettano le spiegazioni fornite. Le informazioni riguardano anche le modalità per proporre ricorso o se del caso presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato membro, nonché l'assistenza finanziaria o di altro tipo disponibile secondo le leggi, i regolamenti e le procedure di tale Stato membro.

7. Ogni richiesta a norma dei paragrafi 2 e 3 deve contenere tutti i particolari necessari per l'identificazione della persona interessata, comprese le impronte digitali. Questi dati sono utilizzati unicamente ai fini dell'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 2 e 3 e vengono distrutti subito dopo.

8. Le autorità competenti degli Stati membri collaborano attivamente fra di loro per rendere rapidamente effettivo l'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.

9. In ciascuno Stato membro l'autorità nazionale di controllo assiste gli interessati nell'esercizio dei loro diritti, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4 della direttiva 95/46/CE.

10. L'autorità nazionale di controllo dello Stato membro che ha trasmesso i dati e l'autorità nazionale di controllo dello Stato membro in cui la persona interessata si trova le prestano assistenza e, a richiesta, consulenza nell'esercizio dei suoi diritti di rettifica o di cancellazione. Le autorità nazionali di controllo dei due Stati cooperano a tal fine. Le richieste di assistenza possono essere rivolte all'autorità nazionale di controllo dello Stato membro in cui la persona si trova, che le trasmette all'autorità dello Stato membro che ha trasmesso i dati. La persona interessata può, inoltre, richiedere l'assistenza e la consulenza dell'autorità comune di controllo di cui all'articolo 20.

11. In ciascuno Stato membro qualsiasi persona alla quale sia stato rifiutato il diritto di accesso di cui al paragrafo 2 può proporre ricorso o, se del caso, può presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato secondo le leggi, i regolamenti e le procedure di detto Stato.

12. Chiunque può, secondo le leggi, i regolamenti e le procedure dello Stato membro che ha trasmesso i dati, proporre ricorso o, se del caso, presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato in merito ai dati che lo riguardano e che sono registrati nella banca dati centrale, al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi del paragrafo 3. Alle autorità nazionali di controllo è fatto obbligo di prestare assistenza e, a richiesta, consulenza alla persona interessata, ai sensi del paragrafo 10, per tutto l'iter processuale.

#### Articolo 19

##### Autorità nazionale di controllo

1. Ciascuno Stato membro dispone che la o le autorità nazionali di controllo designate a norma dell'articolo 28, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE controllino in modo indipendente, secondo la propria legislazione interna, che il trattamento dei dati a carattere personale da parte dello Stato membro in questione, nonché la loro trasmissione all'unità centrale avvengano legalmente e ai sensi del presente regolamento.

2. Ogni Stato membro garantisce che la rispettiva autorità nazionale di controllo possa avvalersi della consulenza di persone in possesso di adeguate conoscenze in materia di impronte digitali.

#### Articolo 20

##### Autorità comune di controllo

1. È istituita un'autorità comune indipendente di controllo, composta da un massimo di due rappresentanti delle autorità di controllo di ciascuno Stato membro. Ogni delegazione dispone di un voto.

2. L'autorità comune di controllo ha il compito di controllare l'attività dell'unità centrale, per accertare che il trattamento o l'uso dei dati che essa conserva non leda i diritti delle persone interessate. Essa controlla inoltre la legalità delle trasmissioni agli Stati membri di dati di carattere personale effettuate tramite l'unità centrale.

3. L'autorità comune di controllo è competente per analizzare le difficoltà di applicazione che possono sorgere nel funzionamento dell'Eurodac, per studiare i problemi che possono presentarsi durante i controlli effettuati dalle autorità nazionali di controllo e per elaborare raccomandazioni allo scopo di trovare soluzioni comuni ai problemi rilevati.

4. Nell'esecuzione dei suoi compiti l'autorità comune di controllo è, se necessario, attivamente sostenuta dalle autorità nazionali di controllo.

5. L'autorità comune di controllo si avvale della consulenza di persone in possesso di adeguate conoscenze in materia di impronte digitali.

6. La Commissione assiste l'autorità comune di controllo nello svolgimento delle sue funzioni. In particolare, fornisce le informazioni che questa le richiede e le permette di consultare tutti i documenti e fascicoli, di accedere ai dati memorizzati nel sistema, nonché di avere accesso in qualsiasi momento a tutti i suoi locali.

7. L'autorità comune di controllo adotta all'unanimità il proprio regolamento interno. Essa è assistita da un segretariato i cui compiti sono determinati dal regolamento interno.

8. Le relazioni elaborate dall'autorità comune di controllo sono pubblicate e trasmesse agli organi a cui le autorità nazionali di controllo presentano le loro relazioni nonché, per informazione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. L'autorità comune di controllo può inoltre presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione osservazioni o proposte di miglioramenti in merito alle funzioni che le competono.

9. Nello svolgimento delle loro funzioni, i membri dell'autorità comune di controllo non ricevono istruzioni da alcun governo né organismo.

10. L'autorità comune di controllo è consultata sulla parte del progetto di bilancio di funzionamento dell'unità centrale dell'Eurodac che la riguarda. Il suo parere è allegato al progetto di bilancio in questione.

11. L'autorità comune di controllo è soppressa all'atto dell'istituzione dell'organo di controllo indipendente di cui all'articolo 286, paragrafo 2 del trattato. L'organo di controllo indipendente sostituisce l'autorità comune di controllo ed esercita tutti i poteri ad essa attribuiti nell'atto istitutivo.

#### CAPO VII

##### DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 21

##### Spese

1. Le spese connesse all'istituzione e alla gestione dell'unità centrale sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

2. Le spese per le unità nazionali incluse quelle per il loro collegamento con la banca dati centrale sono a carico dei singoli Stati membri.

3. Le spese di trasmissione dei dati inviati dallo Stato membro d'origine e dei risultati del confronto inviati a tale Stato sono a carico di quest'ultimo.

#### Articolo 22

##### Modalità di applicazione

1. Il Consiglio, deliberando alla maggioranza prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato, adotta le modalità di applicazione necessarie a:

- definire la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 7,
- definire la procedura applicabile al congelamento dei dati, di cui all'articolo 12, paragrafo 1,
- compilare le statistiche di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Nei casi in cui tali modalità di applicazione abbiano implicazioni finanziarie per le spese operative a carico degli Stati membri, il Consiglio delibera all'unanimità.

2. Le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 4 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

#### Articolo 23

##### Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

#### Articolo 24

##### Relazione annuale, monitoraggio e valutazione

1. La Commissione trasmette annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attività dell'unità centrale. La relazione annuale contiene anche informazioni sulla gestione e le prestazioni dell'Eurodac, misurate sulla base di indicatori quantitativi predeterminati per gli obiettivi di cui al paragrafo 2.

2. La Commissione provvede affinché vengano attivati sistemi atti a monitorare il funzionamento dell'unità centrale in rapporto a determinati obiettivi di produzione, economicità e qualità del servizio.

3. La Commissione sottopone periodicamente a valutazione il funzionamento dell'unità centrale allo scopo di accertare il rapporto di efficacia dei costi rispetto agli obiettivi conseguiti e di fornire direttive per migliorare l'efficienza del suo futuro funzionamento.

4. Un anno dopo l'inizio dell'attività dell'Eurodac, la Commissione presenta una relazione valutativa sull'operato dell'unità centrale focalizzata sul livello della domanda in rapporto alle attese e sui problemi operativi e gestionali alla

luce dell'esperienza acquisita, allo scopo di individuare i possibili miglioramenti da introdurre nel breve termine nel suo funzionamento pratico.

5. Tre anni dopo l'inizio dell'attività dell'Eurodac, e successivamente ogni sei anni, la Commissione presenta una valutazione complessiva del sistema, nella quale analizza i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi, valuta se continuano a sussistere i motivi che ne avevano giustificato l'istituzione e studia le eventuali implicazioni per la sua futura attività.

#### Articolo 25

##### Sanzioni

Gli Stati membri garantiscono che qualsiasi uso dei dati registrati nella banca dati centrale contrario allo scopo dell'Eurodac quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, sia oggetto di adeguate sanzioni.

#### Articolo 26

##### Applicazione territoriale

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai territori a cui non si applica la convenzione di Dublino.

#### Articolo 27

##### Data di entrata in vigore e decorrenza dell'applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Il presente regolamento si applica ed Eurodac inizia la propria attività a decorrere dalla data in cui la Commissione lo pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, non appena siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) ciascuno Stato membro abbia notificato alla Commissione di aver espletato i preparativi tecnici necessari per trasmettere dati all'unità centrale, secondo le modalità di applicazione adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7 e per conformarsi alle modalità di applicazione adottate ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5 e
- b) la Commissione abbia espletato i preparativi tecnici necessari affinché l'unità centrale inizi a funzionare secondo le modalità di applicazione adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7 e dell'articolo 12, paragrafo 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VÉDRINE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 407/2002 DEL CONSIGLIO**

**del 28 febbraio 2002**

**che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Articolo 2

visto il regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (in prosieguo «regolamento Eurodac») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

**Trasmissione**

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento Eurodac prevede che il Consiglio adotti le modalità di applicazione necessarie a definire la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 7 e la procedura applicabile al congelamento dei dati di cui all'articolo 12, paragrafo 1, e a compilare le statistiche di cui all'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento Eurodac.
- (2) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione del presente regolamento e di conseguenza non è vincolata ad esso né è soggetta alla sua applicazione,

1. Le impronte digitali vengono digitalizzate e trasmesse nel formato dei dati indicato nell'allegato I. L'unità centrale, se necessario al suo funzionamento efficace, definisce i requisiti tecnici per la trasmissione del formato dei dati da parte degli Stati membri all'unità centrale e viceversa. L'unità centrale assicura che i dati relativi alle impronte digitali trasmessi dagli Stati membri possano essere confrontati dal sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali.

2. Gli Stati membri dovrebbero trasmettere i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento Eurodac per via elettronica. L'unità centrale, se necessario al suo funzionamento efficace, definisce i requisiti tecnici per assicurare che i dati possano essere adeguatamente trasmessi per via elettronica dagli Stati membri all'unità centrale e viceversa. La trasmissione dei dati su carta utilizzando il modulo riportato nell'allegato II o mediante altri supporti (dischetti, CD-ROM o altri supporti che saranno sviluppati e generalmente utilizzati in futuro) dovrebbe rimanere limitata ai casi di prolungati guasti tecnici.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

**Definizioni**

Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

- a) «unità centrale», l'unità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento Eurodac;
- b) «base di dati», la base di dati centrale informatizzata di cui all'articolo 1, paragrafo 2 lettera b), del regolamento Eurodac;
- c) «confronto», la procedura di verifica della corrispondenza dei dati relativi alle impronte digitali registrati nella base di dati con quelli trasmessi da uno Stato membro.

3. Il numero di riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) del regolamento Eurodac rende possibile l'attribuzione univoca dei dati a una persona e allo Stato membro che trasmette i dati. Esso inoltre rende possibile asserire se tali dati si riferiscono a un richiedente asilo o a una persona di cui agli articoli 8 o 11 del regolamento Eurodac. Il numero di riferimento inizia con la o le lettere di identificazione che contraddistinguono lo Stato membro che ha trasmesso i dati, conformemente alla norma di cui all'elenco dell'allegato I. La o le lettere di identificazione sono seguite dal codice che identifica la categoria di persone. I dati relativi ai richiedenti asilo sono contrassegnati da «1», quelli relativi alle persone di cui all'articolo 8 del regolamento Eurodac da «2» e quelli relativi alle persone di cui all'articolo 11 del regolamento Eurodac da «3». L'unità centrale definisce le procedure tecniche necessarie affinché gli Stati membri assicurino il ricevimento di dati univoci da parte dell'unità centrale.

<sup>(1)</sup> GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1.

4. L'unità centrale conferma il più rapidamente possibile il ricevimento dei dati trasmessi. A tal fine l'unità centrale definisce i requisiti tecnici necessari ad assicurare che agli Stati membri sia fornita, se richiesta, la ricevuta di conferma.

### Articolo 3

#### Effettuazione dei confronti e trasmissione dei risultati

1. Gli Stati membri assicurano la trasmissione di dati relativi alle impronte digitali di qualità adeguata al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali. L'unità centrale definisce la qualità adeguata dei dati relativi alle impronte digitali trasmessi, se necessario ad assicurare che i risultati del confronto da essa effettuato raggiunga un livello molto elevato di accuratezza. L'unità centrale verifica, non appena possibile, la qualità dei dati relativi alle impronte digitali trasmessi. Qualora essi non siano idonei al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali, l'unità centrale chiede allo Stato membro di trasmettere quanto prima dati relativi alle impronte digitali qualitativamente più adeguati.

2. L'unità centrale effettua i confronti seguendo l'ordine di arrivo delle richieste. Ogni richiesta deve essere esaminata entro 24 ore. In caso di dati trasmessi per via elettronica, uno Stato membro può chiedere che, per motivi di diritto interno, i confronti ritenuti particolarmente urgenti siano effettuati entro un'ora. Qualora questi tempi non possano essere rispettati a causa di circostanze che esulano dalla responsabilità dell'unità centrale, l'unità centrale evade la richiesta in via prioritaria non appena dette circostanze sono venute meno. In tali casi l'unità centrale, se necessario ad assicurare il suo funzionamento efficace, definisce i criteri per assicurare che le richieste siano evase in via prioritaria.

3. L'unità centrale, se necessario ad assicurare il suo funzionamento efficace, definisce le procedure operative per l'elaborazione dei dati ricevuti e per la trasmissione del risultato del confronto.

### Articolo 4

#### Comunicazione tra gli Stati membri e l'unità centrale

I dati trasmessi dagli Stati membri all'unità centrale e viceversa utilizzano i servizi generici di IDA di cui alla decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12

luglio 1999, relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune per reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA) <sup>(1)</sup>. L'unità centrale, se necessario ad assicurare il suo funzionamento efficace, definisce le procedure tecniche necessarie all'utilizzo dei servizi generici di IDA.

### Articolo 5

#### Altri compiti dell'unità centrale

1. L'unità centrale separa, mediante appropriati mezzi tecnici, i dati relativi ai richiedenti asilo dai dati relativi alle persone definite all'articolo 8 del regolamento Eurodac registrati nella base di dati.

2. In base a una comunicazione dello Stato membro, l'unità centrale contrassegna adeguatamente i dati delle persone che sono state riconosciute e ammesse come rifugiati e separa tali dati, con mezzi tecnici appropriati, dagli altri dati registrati nella base di dati. Qualora sia adottata una decisione conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) del regolamento Eurodac, la prima frase cessa di applicarsi. L'unità centrale elimina i contrassegni esistenti e sopprime la separazione dei dati.

3. Quattro anni e sei mesi dopo l'avvio dell'attività dell'Eurodac, l'unità centrale elabora una statistica da cui risultano:

- a) il numero delle persone riconosciute e ammesse come rifugiati in uno Stato membro, hanno presentato una ulteriore domanda d'asilo in un altro Stato membro;
- b) il numero delle persone riconosciute e ammesse come rifugiati in più Stati membri;
- c) gli Stati membri in cui i rifugiati hanno presentato un'ulteriore domanda d'asilo, specificando:
  - per Stato membro, il numero dei richiedenti asilo che, pur godendo dello status di rifugiato in detto Stato, hanno presentato domanda d'asilo in un altro Stato membro, e loro numero per Stato membro,
  - per Stato membro, il numero dei richiedenti asilo che hanno già ottenuto lo status di rifugiato in un altro Stato membro, e loro numero per Stato membro.

4. L'unità centrale assicura che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento Eurodac, i confronti effettuati in base a una richiesta di uno Stato membro possano riguardare anche i dati precedentemente trasmessi da questo stesso Stato membro.

<sup>(1)</sup> GU L 203 del 3.8.1999, pag. 1.

*Articolo 6***Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
2. Il Consiglio riesamina l'applicazione del presente regolamento entro quattro anni dall'avvio dell'attività dell'Eurodac.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2002.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. ACEBES PANIAGUA

---

*ALLEGATO I***Formato per lo scambio dei dati relativi alle impronte digitali**

È stabilito il seguente formato per lo scambio di dati relativi alle impronte digitali:

ANSI/NIST-CSL 1 1993

e qualsiasi altro futuro sviluppo di questo standard.

**Norma per le lettere che contraddistinguono lo Stato membro**

Si applica la seguente norma ISO:


ISO 3166 — codice di 2 lettere

---


ALLEGATO II

# Modulo Eurodac per le impronte digitali


|    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | Numero di riferimento  |  |
| 2. | Luogo di presentazione della domanda d'asilo o luogo in cui il cittadino straniero è stato fermato   |  |
| 3. | Data di presentazione della domanda d'asilo o data alla quale il cittadino straniero è stato fermato |  |
| 4. | Sesso  |  |
| 5. | Data alla quale sono state rilevate le impronte digitali   |  |
| 6. | Data alla quale i dati sono stati trasmessi all'unità centrale                                       |  |



## IMPRONTE ASSUNTE PER ROTAZIONE



## IMPRONTE ASSUNTE PER SOVRAPPOSIZIONE







## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 343/2003 DEL CONSIGLIO**

**del 18 febbraio 2003**

**che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, primo comma, punto 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un regime europeo comune in materia di asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nella Comunità.
- (2) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha deciso di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull'applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e di garantire in tal modo che nessuno sia rinvio in un paese nel quale rischia di essere nuovamente esposto alla persecuzione, in ottemperanza al principio di non respingimento. Sotto tale profilo, e senza pregiudizio dei criteri di competenza definiti nel presente regolamento, gli Stati membri, tutti rispettosi del principio di non respingimento, sono considerati Stati sicuri per i cittadini di paesi terzi.
- (3) Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il regime europeo comune in materia di asilo dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo.
- (4) Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al

fine di garantire l'effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento dello status di rifugiato e non dovrebbe pregiudicare l'obiettivo di un rapido espletamento delle domande d'asilo.

- (5) Nel contesto della progressiva realizzazione di un regime europeo comune in materia di asilo che potrebbe portare, a termine, all'introduzione di una procedura comune e uno status uniforme e valido in tutta l'Unione per le persone alle quali è stato riconosciuto il diritto d'asilo, è opportuno, nella presente fase, pur apportando i necessari miglioramenti individuati alla luce dell'esperienza, ribadire i principi che ispirano la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990 <sup>(4)</sup> (di seguito «convenzione di Dublino»), la cui attuazione ha stimolato il processo d'armonizzazione delle politiche in materia di asilo.
- (6) L'unità del nucleo familiare dovrebbe essere preservata, nella misura compatibile con gli altri obiettivi perseguiti attraverso l'individuazione dei criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo.
- (7) Il trattamento congiunto delle domande d'asilo degli appartenenti alla stessa famiglia da parte di un unico Stato membro consente di assicurare un esame approfondito delle domande e la coerenza delle decisioni adottate nei loro confronti. Nondimeno, gli Stati membri dovrebbero poter derogare ai criteri di competenza per permettere la riunione dei membri di una stessa famiglia quando ciò è reso necessario da motivi umanitari.
- (8) La progressiva instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, entro il quale è garantita la libera circolazione delle persone in forza del trattato che istituisce la Comunità europea, e la definizione di politiche comunitarie relative alle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini dei paesi terzi, compresi gli sforzi comuni per la gestione delle frontiere esterne, rende necessario instaurare un equilibrio tra i criteri di competenza in uno spirito di solidarietà.

<sup>(1)</sup> GU C 304 E del 30.10.2001, pag. 192.

<sup>(2)</sup> Parere reso il 9 aprile 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU C 125 del 27.5.2002, pag. 28.

<sup>(4)</sup> GU C 254 del 19.8.1997, pag. 1.

- (9) Si può facilitare l'attuazione del presente regolamento e rafforzarne l'efficacia attraverso accordi bilaterali tra Stati membri volti a migliorare le comunicazioni tra i servizi competenti, ridurre le scadenze procedurali o semplificare il trattamento delle richieste di prendere o riprendere in carico i richiedenti asilo o stabilire le modalità per l'esecuzione dei trasferimenti.
- (10) Si dovrebbe garantire la continuità tra il meccanismo di determinazione dello Stato competente istituito dalla convenzione di Dublino e quello previsto dal presente regolamento. Inoltre, occorre garantire la coerenza tra il presente regolamento e il regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce il sistema «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino <sup>(1)</sup>.
- (11) Il funzionamento del sistema Eurodac quale istituito dal regolamento (CE) n. 2725/2000 e in particolare l'attuazione degli articoli 4 e 8 dovrebbero facilitare l'attuazione del presente regolamento.
- (12) Per quanto riguarda il trattamento di persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti giuridici internazionali di cui sono parti.
- (13) Le misure di attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(2)</sup>.
- (14) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe formare oggetto di periodiche valutazioni.
- (15) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi che sono riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea <sup>(3)</sup>. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto del diritto d'asilo garantito dall'articolo 18.
- (16) Poiché l'obiettivo dell'azione prevista, ossia l'introduzione di criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, può essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire conformemente al principio di sussidiarietà enunciato dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (17) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato, con lettera del 30 ottobre 2001, la propria volontà di partecipare all'adozione ed applicazione della presente direttiva.
- (18) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione del presente regolamento e di conseguenza non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione.
- (19) La convenzione di Dublino resta in vigore e continua ad applicarsi tra la Danimarca e gli Stati membri vincolati dal presente regolamento finché non sarà concluso un accordo che consenta la partecipazione della Danimarca al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### CAPO I

#### OGGETTO E DEFINIZIONI

##### Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.

##### Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «cittadino di un paese terzo»: qualsiasi persona che non è un cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea;
- b) «convenzione di Ginevra»: la convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;
- c) «domanda d'asilo»: la domanda presentata da un cittadino di un paese terzo che può considerarsi una richiesta di protezione internazionale da parte di uno Stato membro, a norma della convenzione di Ginevra. Tutte le domande di protezione internazionale sono considerate domande di asilo, salvo che il cittadino di un paese terzo solleciti esplicitamente un distinto tipo di protezione, che può essere richiesto con domanda separata;
- d) «richiedente» o «richiedente asilo»: il cittadino di un paese terzo che ha presentato una domanda di asilo in merito alla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;

<sup>(1)</sup> GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

- e) «esame di una domanda d'asilo»: l'insieme delle misure d'esame, le decisioni o le sentenze pronunciate dalle autorità competenti su una domanda d'asilo conformemente alla legislazione interna, ad eccezione delle procedure volte a determinare quale sia lo Stato competente in applicazione delle disposizioni del presente regolamento;
- f) «ritiro della domanda d'asilo»: l'azione con la quale il richiedente asilo mette termine alle procedure avviate con la presentazione della sua domanda d'asilo, conformemente alla legislazione interna, esplicitamente o tacitamente;
- g) «rifugiato»: qualsiasi cittadino di un paese terzo al quale è stato riconosciuto lo status definito dalla convenzione di Ginevra ed ammesso a risiedere in quanto tale nel territorio di uno Stato membro;
- h) «minori non accompagnati»: le persone non coniugate di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per esse in base alla legge o agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per esse responsabile, ovvero i minori che sono lasciati senza accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati membri;
- i) «familiari»: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare del richiedente asilo già costituito nel paese di origine che si trovano nel territorio degli Stati membri:
- i) il coniuge del richiedente asilo o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della legge sugli stranieri;
  - ii) i figli minori di coppie di cui al punto i) o del richiedente, a condizione che non siano coniugati e siano a carico, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale;
  - iii) il padre, la madre o il tutore quando il richiedente o rifugiato è minorenne e non coniugato;
- j) «titolo di soggiorno»: qualsiasi permesso rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che autorizza il soggiorno di un cittadino di un paese terzo nel suo territorio, compresi i documenti che consentono all'interessato di soggiornare nel territorio nazionale nell'ambito di un regime di protezione temporanea o fino a quando avranno termine le circostanze che ostano all'esecuzione di un provvedimento di allontanamento, ad eccezione dei visti e delle autorizzazioni di soggiorno rilasciati nel periodo necessario a determinare lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento o durante l'istruzione di una domanda d'asilo o di una richiesta di permesso di soggiorno;
- k) «visto»: l'autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria per il transito o per l'ingresso ai fini di soggiorno in tale Stato membro o in diversi Stati membri. La natura del visto è illustrata dalle seguenti definizioni:
- ii) «visto per soggiorno di breve durata»: l'autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria per l'ingresso ai fini di un soggiorno nel territorio di tale Stato membro o di più Stati membri per un periodo di durata inferiore ai tre mesi;
  - iii) «visto di transito»: l'autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria per l'ingresso ai fini di transito attraverso il territorio di tale Stato membro o di diversi Stati membri, ad eccezione del transito aeroportuale;
  - iv) «visto di transito aeroportuale»: l'autorizzazione o la decisione che permette al cittadino di un paese terzo, soggetto specificamente a tale obbligo, di attraversare la zona di transito di un aeroporto, vale a dire senza accedere al territorio nazionale dello Stato membro interessato, in occasione di uno scalo o di un trasferimento tra due tratte di un volo internazionale.

## CAPO II

## PRINCIPI GENERALI

## Articolo 3

1. Gli Stati membri esaminano la domanda di asilo di un cittadino di un paese terzo presentata alla frontiera o nel rispettivo territorio. Una domanda d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III.

2. In deroga al paragrafo 1, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda d'asilo presentata da un cittadino di un paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento. In tale ipotesi, detto Stato membro diventa lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento e assume gli obblighi connessi a tale competenza. Eventualmente, esso ne informa lo Stato membro anteriormente competente, lo Stato membro che ha in corso la procedura volta a determinare lo Stato membro competente o quello al quale è stato chiesto di prendere o riprendere in carico il richiedente asilo.

3. Ogni Stato membro mantiene la possibilità, conformemente alla propria legislazione nazionale, di inviare un richiedente asilo in un paese, nel rispetto delle disposizioni della convenzione di Ginevra.

4. Il richiedente asilo è informato per iscritto in una lingua che possa essere sufficientemente compresa dallo stesso, dell'applicazione del presente regolamento, delle date e degli effetti pertinenti.

## Articolo 4

1. Il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento è avviato non appena una domanda d'asilo è presentata per la prima volta in uno Stato membro.

2. La domanda d'asilo si considera presentata non appena le autorità competenti dello Stato membro interessato ricevono un formulario presentato dal richiedente asilo o un verbale redatto dalle autorità. Nel caso di domanda non scritta, il periodo che intercorre dalla dichiarazione di volontà e la stesura del relativo verbale deve essere quanto più breve possibile.

3. Ai fini del presente regolamento, la situazione del minore che accompagna il richiedente asilo e risponde alla definizione di familiare ai sensi dell'articolo 2, lettera i), è indissociabile da quella del genitore o tutore e rientra nella competenza dello Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo del suddetto genitore o tutore, anche se il minore non è personalmente un richiedente asilo. Lo stesso trattamento è riservato ai figli nati dopo che i richiedenti sono giunti nel territorio degli Stati membri senza che sia necessario cominciare una nuova procedura di presa in carico degli stessi.

4. Quando una domanda d'asilo è presentata alle autorità competenti di uno Stato membro da un richiedente che si trova nel territorio di un altro Stato membro, la determinazione dello Stato membro competente spetta allo Stato membro nel cui territorio si trova il richiedente asilo. Tale Stato membro è informato tempestivamente dallo Stato membro che ha ricevuto la domanda d'asilo e, ai fini del presente regolamento, è considerato lo Stato nel quale la domanda è stata presentata.

Il richiedente è informato per iscritto di tale comunicazione e della data alla quale essa è avvenuta.

5. Lo Stato membro nel quale è stata presentata la domanda d'asilo è tenuto, alle condizioni di cui all'articolo 20 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda, a riprendere in carico il richiedente asilo che si trova in un altro Stato membro e ha presentato colà una nuova domanda d'asilo dopo aver ritirato la domanda di asilo durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente.

Tale obbligo viene meno se il richiedente asilo ha lasciato nel frattempo i territori degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi o se uno Stato membro gli ha rilasciato un titolo di soggiorno.

### CAPO III

#### GERARCHIA DEI CRITERI

##### Articolo 5

1. I criteri per la determinazione dello Stato membro competente si applicano nell'ordine nel quale sono definiti dal presente capo.

2. La determinazione dello Stato membro competente in applicazione di tali criteri avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente asilo ha presentato domanda di asilo per la prima volta in uno Stato membro.

##### Articolo 6

Se il richiedente asilo è un minore non accompagnato, è competente per l'esame della domanda di asilo lo Stato membro nel quale si trova legalmente un suo familiare, purché ciò sia nel miglior interesse del minore.

In mancanza di un familiare, è competente per l'esame della domanda lo Stato membro in cui il minore ha presentato la domanda d'asilo.

##### Articolo 7

Se un familiare del richiedente asilo, a prescindere dal fatto che la famiglia fosse già costituita nel paese di origine, è stato autorizzato a soggiornare in qualità di rifugiato in uno Stato membro, tale Stato membro è competente per l'esame della domanda d'asilo, purché gli interessati lo desiderino.

##### Articolo 8

Se un familiare di un richiedente asilo ha presentato in uno Stato membro una domanda sulla quale non è ancora stata presa una prima decisione di merito, l'esame della domanda d'asilo compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati lo desiderino.

##### Articolo 9

1. Se il richiedente asilo è titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo è quello che ha rilasciato tale titolo.

2. Se il richiedente asilo è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo è quello che ha rilasciato il visto, a meno che il visto non sia stato rilasciato in rappresentanza o su autorizzazione scritta di un altro Stato membro. In tal caso, l'esame della domanda d'asilo compete a quest'ultimo. Allorché uno Stato membro consulta preventivamente, per ragioni segnatamente di sicurezza, l'autorità centrale di un altro Stato membro, la risposta di quest'ultimo alla consultazione non costituisce un'autorizzazione scritta ai sensi della presente disposizione.

3. Se il richiedente asilo è titolare di più titoli di soggiorno o visti in corso di validità, rilasciati da vari Stati membri, lo Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo è, nell'ordine:

a) lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno che conferisce il diritto di soggiorno più lungo o, se la validità temporale è identica, lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno la cui scadenza è più lontana;

b) lo Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana, quando i visti sono di analoga natura;

c) quando si tratta di visti di natura diversa, lo Stato membro che ha rilasciato il visto di validità più lunga o, in caso di validità identica, lo Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana.

4. Se il richiedente asilo è titolare soltanto di uno o più titoli di soggiorno scaduti da meno di due anni o di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, si applicano i paragrafi 1, 2 e 3 fino a che il richiedente asilo non abbia lasciato i territori degli Stati membri.

Qualora il richiedente asilo sia titolare di uno o più titoli di soggiorno scaduti da oltre due anni o di uno o più visti scaduti da oltre sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro e non abbia lasciato i territori degli Stati membri, è competente lo Stato membro in cui è presentata la domanda.

5. Il fatto che il titolo di soggiorno o il visto sia stato rilasciato ad un cittadino di un paese terzo che ha declinato una identità falsa o usurpata o dietro presentazione di documenti falsificati, contraffatti o non validi non osta all'attribuzione della competenza allo Stato membro che lo ha rilasciato. Tuttavia, lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto non è competente se può dimostrare che la frode è avvenuta successivamente al rilascio del titolo o del visto.

#### Articolo 10

1. Quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle prove indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'articolo 18, paragrafo 3, inclusi i dati di cui al capo III del regolamento (CE) n. 2725/2000, che il richiedente asilo ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda d'asilo. Questa responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera.

2. Quando uno Stato membro non può o non può più essere ritenuto responsabile ai sensi del paragrafo 1 e quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle prove indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'articolo 18, paragrafo 3, che il richiedente asilo — entrato illegalmente nei territori degli Stati membri o del quale non si possano accertare le circostanze dell'ingresso — all'atto della presentazione della domanda ha soggiornato in precedenza per un periodo continuato di almeno cinque mesi in uno Stato membro, detto Stato membro è competente per l'esame della domanda d'asilo.

Se il richiedente asilo ha soggiornato per periodi di almeno cinque mesi in vari Stati membri, lo Stato membro in cui ciò si è verificato per l'ultima volta è competente per l'esame della domanda d'asilo.

#### Articolo 11

1. Se un cittadino di un paese terzo entra nel territorio di uno Stato membro in cui è dispensato dal visto, l'esame della domanda di asilo compete in questo caso a tale Stato membro.

2. Il principio di cui al paragrafo 1 non si applica se il cittadino di un paese terzo presenta la domanda d'asilo in un altro Stato membro in cui è parimenti dispensato dal visto per l'ingresso nel suo territorio. In questo caso quest'ultimo Stato membro è competente per l'esame della domanda.

#### Articolo 12

Quando la domanda d'asilo è presentata in una zona internazionale di transito di un aeroporto di uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo, detto Stato membro è competente per l'esame della domanda.

#### Articolo 13

Quando lo Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata.

#### Articolo 14

Quando diversi membri di una famiglia presentano una domanda d'asilo nel medesimo Stato membro simultaneamente, o in date sufficientemente ravvicinate perché le procedure di determinazione dello Stato competente possano essere svolte congiuntamente, e se l'applicazione dei criteri enunciati nel presente regolamento porterebbe a trattarle separatamente, la determinazione dello Stato competente si basa sulle seguenti disposizioni:

- a) è competente per l'esame delle domande d'asilo di tutti gli appartenenti alla medesima famiglia lo Stato membro che i criteri designano come competente per prendere in carico il maggior numero di familiari;
- b) negli altri casi, è competente lo Stato membro che i criteri designano come competente per l'esame della domanda del familiare più anziano.

#### CAPO IV

#### CLAUSOLA UMANITARIA

#### Articolo 15

1. Qualsiasi Stato membro può, pur non essendo competente in applicazione dei criteri definiti dal presente regolamento, procedere al ricongiungimento dei membri di una stessa famiglia nonché di altri parenti a carico, per ragioni umanitarie, fondate in particolare su motivi familiari o culturali. In tal caso detto Stato membro esamina, su richiesta di un altro Stato membro, la domanda di asilo dell'interessato. Le persone interessate debbono acconsentire.

2. Nel caso in cui la persona interessata sia dipendente dall'assistenza dell'altra a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, serio handicap o età avanzata, gli Stati membri possono lasciare insieme o ricongiungere il richiedente asilo e un altro parente che si trovi nel territorio di uno degli Stati membri, a condizione che i legami familiari esistessero nel paese d'origine.

3. Se il richiedente asilo è un minore non accompagnato in un altro Stato membro che ha uno o più parenti che possono occuparsi di lui/lei, gli Stati membri cercano di ricongiungere il minore con il(i) parente(i), a meno che ciò sia in contrasto con il miglior interesse del minore.

4. Se lo Stato membro richiesto acconsente a tale richiesta, la competenza dell'esame della domanda gli è trasferita.

5. Le condizioni e procedure d'applicazione del presente articolo, ed anche, eventualmente, meccanismi di conciliazione intesi a comporre le divergenze tra Stati membri circa la necessità o il luogo nel quale procedere al ricongiungimento delle persone interessate, sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

#### CAPO V

### OBBLIGO DI PRENDERE O RIPRENDERE IN CARICO UN RICHIEDENTE ASILO

#### Articolo 16

1. Lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo in forza del presente regolamento è tenuto a:

- a) prendere in carico, alle condizioni specificate negli articoli da 17 a 19, il richiedente asilo che ha presentato domanda d'asilo in un altro Stato membro;
- b) portare a termine l'esame della domanda d'asilo;
- c) riprendere in carico, alle condizioni di cui all'articolo 20, il richiedente asilo la cui domanda è in corso d'esame e che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza esserne stato autorizzato;
- d) riprendere in carico, alle condizioni di cui all'articolo 20, il richiedente asilo che ha ritirato la sua domanda in corso d'esame e che ha presentato una domanda d'asilo in un altro Stato membro;
- e) riprendere in carico, alle condizioni di cui all'articolo 20, il cittadino di un paese terzo del quale ha respinto la domanda e che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza esserne stato autorizzato.

2. Se uno Stato membro rilascia al richiedente asilo un titolo di soggiorno, gli obblighi previsti al paragrafo 1 ricadono su detto Stato membro.

3. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 vengono meno se il cittadino di un paese terzo si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che detto cittadino di un paese terzo non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente.

4. Gli obblighi previsti al paragrafo 1, lettere d) ed e), vengono meno, inoltre, non appena lo Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo ha adottato ed effettivamente messo in atto, a seguito del ritiro o del rigetto della domanda d'asilo, le disposizioni necessarie perché il cittadino di un paese terzo rientri nel suo paese d'origine o in un altro paese in cui poteva legalmente recarsi.

#### Articolo 17

1. Lo Stato membro che ha ricevuto una domanda d'asilo e ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa può interpellare tale Stato membro affinché prenda in carico il richiedente asilo quanto prima e, al più tardi, entro tre mesi dopo la presentazione della domanda d'asilo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2.

Se la richiesta di prendere in carico il richiedente asilo non è formulata entro tre mesi, la competenza dell'esame della domanda d'asilo spetta allo Stato membro al quale la domanda è stata presentata.

2. Lo Stato membro richiedente può sollecitare una risposta urgente nei casi in cui la domanda d'asilo sia stata presentata a seguito di un rifiuto d'ingresso o di soggiorno, di un arresto per soggiorno irregolare o della notificazione o dell'esecuzione di un provvedimento di allontanamento e/o nel caso in cui il richiedente asilo sia detenuto.

La richiesta riporta i motivi che giustificano una risposta urgente e il termine entro il quale tale risposta è attesa. Tale termine è pari ad almeno una settimana.

3. In entrambi i casi, la richiesta di presa in carico da parte di un altro Stato membro viene effettuata utilizzando un formulario uniforme ed accludendo elementi di prova o circostanze indiziarie quali descritti nei due elenchi dell'articolo 18, paragrafo 3, e/o elementi pertinenti tratti dalla dichiarazione del richiedente asilo, che permettano alle autorità dello Stato richiesto di verificare la competenza di questo in base ai criteri definiti dal presente regolamento.

Le norme relative all'emissione e alle modalità di trasmissione delle richieste sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

#### Articolo 18

1. Lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie, in particolare nei suoi archivi, e delibera sulla richiesta di presa in carico di un richiedente entro due mesi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la richiesta.

2. Nella procedura di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo stabilita nel presente regolamento, sono utilizzati elementi di prova e prove indiziarie.

3. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, sono compilati due elenchi, da riesaminare periodicamente, ove figurano gli elementi di prova e le prove indiziarie conformemente ai seguenti criteri:

a) Prove:

- i) Si tratta di prove formali che determinano la competenza ai sensi del presente regolamento, finché non siano confutate da prove contrarie.
- ii) Gli Stati membri forniscono al comitato di cui all'articolo 27 modelli dei diversi tipi di documenti amministrativi, conformemente alla tipologia stabilita nell'elenco di prove formali.

b) Prove indiziarie:

- i) Si tratta di elementi indicativi che, pur essendo oppugnabili, possono essere sufficienti, in alcuni casi, a seconda del valore probatorio ad essi attribuito.
- ii) Il loro valore probatorio, in relazione alla competenza per l'esecuzione della procedura di asilo, è esaminato caso per caso.

4. Il requisito della prova non dovrebbe andare oltre quanto necessario ai fini della corretta applicazione del presente regolamento.

5. In mancanza di prove formali, lo Stato membro richiesto si dichiara competente se le prove indiziarie sono coerenti, verificabili e sufficientemente particolareggiate per stabilire la competenza.

6. Se lo Stato membro richiedente ha invocato l'urgenza, conformemente alle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2, lo Stato membro richiesto compie ogni sforzo al fine di rispettare il termine indicato. In casi eccezionali, quando è possibile dimostrare che l'esame di una richiesta ai fini della presa in carico di un richiedente è particolarmente complessa, lo Stato membro richiesto può fornire la risposta dopo il termine richiesto, ma comunque entro un mese. In tali situazioni lo Stato membro richiesto deve comunicare la propria decisione di differire la risposta allo Stato richiedente entro il termine originariamente richiesto.

7. La mancata risposta entro la scadenza del termine di due mesi citato al paragrafo 1 e di quello di un mese citato al paragrafo 6 equivale all'accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di prendere in carico la persona, comprese le disposizioni appropriate all'arrivo della stessa.

#### Articolo 19

1. Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere in carico il richiedente asilo, lo Stato membro nel quale la domanda d'asilo è stata presentata notifica al richiedente asilo la decisione di non esaminare la domanda e l'obbligo del trasferimento del richiedente verso lo Stato membro competente.

2. La decisione menzionata al paragrafo 1 è motivata. Essa è corredata dei termini relativi all'esecuzione del trasferimento e contiene, se necessario, le informazioni relative al luogo e alla data in cui il richiedente deve presentarsi, nel caso in cui si rechi nello Stato membro competente con i propri mezzi. La decisione può formare oggetto di ricorso o revisione. Il ricorso o la revisione della decisione non ha effetto sospensivo ai fini

dell'esecuzione del trasferimento a meno che il giudice o l'organo giurisdizionale competente non decida in tal senso caso per caso se la legislazione nazionale lo consente.

3. Il trasferimento del richiedente asilo dallo Stato membro nel quale la domanda d'asilo è stata presentata verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale del primo Stato membro, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall'accettazione della richiesta di presa in carico o della decisione su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo.

Se necessario, lo Stato membro richiedente rilascia al richiedente asilo un lasciapassare conforme al modello adottato con la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Lo Stato membro competente informa lo Stato membro richiedente dell'arrivo a destinazione del richiedente asilo o, eventualmente, del fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti.

4. Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, la competenza ricade sullo Stato membro nel quale la domanda d'asilo è stata presentata. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione del richiedente asilo, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora il richiedente asilo si sia reso irreperibile.

5. Norme complementari concernenti l'esecuzione dei trasferimenti possono essere adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

#### Articolo 20

1. La ripresa in carico di un richiedente asilo in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), è effettuata con le seguenti modalità:

- a) la richiesta in tal senso deve contenere indicazioni che permettano allo Stato membro richiesto di verificare se è competente;
- b) lo Stato membro richiesto è tenuto a procedere alle verifiche necessarie e rispondere a tale richiesta quanto prima e senza comunque superare il termine di un mese dalla data in cui è investito della questione. Quando la richiesta è basata su dati ottenuti dal sistema Eurodac, tale termine è ridotto a due settimane;
- c) se lo Stato membro richiesto non comunica la propria decisione entro il termine di un mese o di due settimane di cui alla lettera b), si ritiene che abbia accettato di riprendere in carico il richiedente asilo;
- d) lo Stato membro che accetta di riprendere in carico il richiedente asilo è tenuto a riammetterlo nel suo territorio. Il trasferimento avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e, al più tardi, entro sei mesi dall'accettazione della richiesta di presa in carico da parte di un altro Stato membro o della decisione su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo;



e) lo Stato membro richiedente notifica al richiedente asilo la decisione relativa alla richiesta allo Stato membro competente di riprenderlo in carico. Detta decisione è motivata. Essa è corredata dei termini relativi all'esecuzione del trasferimento e contiene, se necessario, le informazioni relative al luogo e alla data in cui il richiedente deve presentarsi, nel caso si rechi nello Stato membro competente con i propri mezzi. La decisione può formare oggetto di ricorso o revisione. Il ricorso o la revisione della decisione non ha effetto sospensivo ai fini dell'esecuzione del trasferimento eccetto quando il giudice o l'organo giurisdizionale competente decida in tal senso caso per caso se la legislazione nazionale lo consente.

Se necessario, lo Stato membro richiedente rilascia al richiedente asilo un lasciapassare conforme al modello adottato con la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Lo Stato membro competente informa lo Stato membro richiedente dell'arrivo a destinazione del richiedente asilo o, eventualmente, del fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti.

2. Se il trasferimento non avviene entro sei mesi, la competenza ricade sullo Stato membro nel quale è stata presentata la domanda d'asilo. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento o l'esame della domanda a causa della detenzione del richiedente asilo, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora il richiedente asilo si sia reso irreperibile.

3. Le norme relative alle prove e agli indizi, alla loro interpretazione, nonché all'emissione ed alle modalità di trasmissione delle richieste sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

4. Norme complementari concernenti l'esecuzione dei trasferimenti possono essere adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

## CAPO VI

### COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

#### Articolo 21

1. Ciascuno Stato membro comunica allo Stato membro che ne faccia richiesta i dati di carattere personale riguardanti il richiedente asilo che sono idonei, pertinenti e non eccessivi ai fini:

- a) della determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo;
- b) dell'esame della domanda d'asilo;
- c) dell'attuazione di qualsiasi obbligo derivante dal presente regolamento.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono riguardare soltanto:

- a) i dati relativi all'identificazione del richiedente e, eventualmente, dei suoi familiari (cognome, nome — eventualmente, cognome precedente — soprannomi o pseudonimi, nazionalità — attuale e precedente — data e luogo di nascita);

b) i documenti d'identità e di viaggio (riferimento, periodo di validità, date di rilascio, autorità di rilascio, luogo di rilascio, ecc.);

c) gli altri elementi necessari per stabilire l'identità del richiedente, comprese le impronte digitali trattate a norma delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2725/2000;

d) i luoghi di soggiorno e gli itinerari di viaggio;

e) i titoli di soggiorno o i visti rilasciati da uno Stato membro;

f) il luogo nel quale la domanda è stata presentata;

g) la data di presentazione di un'eventuale domanda d'asilo precedente, la data di presentazione della domanda attuale, lo stato di avanzamento della procedura e l'eventuale decisione adottata.

3. Inoltre, e sempre che ciò sia necessario ai fini dell'esame della domanda di asilo, lo Stato membro competente può chiedere a un altro Stato membro di comunicargli le ragioni invocate dal richiedente asilo a sostegno della sua domanda e le ragioni dell'eventuale decisione adottata nei suoi confronti. Lo Stato membro interpellato può rifiutare di dare seguito alla richiesta se la comunicazione delle informazioni può ledere gli interessi fondamentali dello Stato membro o la protezione delle libertà e dei diritti fondamentali della persona interessata o di terzi. In ogni caso, la comunicazione di dette informazioni è subordinata al consenso scritto del richiedente asilo.

4. Qualsiasi richiesta di informazioni è motivata e, quando ha per oggetto la verifica dell'esistenza di un criterio che potrebbe determinare la competenza dello Stato membro interpellato, indica su quale indizio, comprese le informazioni pertinenti, provenienti da fonti affidabili, sulle modalità e sui mezzi con cui i richiedenti asilo entrano nei territori degli Stati membri, o elemento circostanziato e verificabile delle dichiarazioni del richiedente asilo essa si fonda, fermo restando che tali informazioni pertinenti provenienti da fonti affidabili non sono di per sé sufficienti a determinare la responsabilità e la competenza di uno Stato membro ai sensi del presente regolamento, ma che possono contribuire alla valutazione degli ulteriori indizi relativi al singolo richiedente asilo.

5. Lo Stato membro interpellato è tenuto a rispondere entro sei settimane.

6. Lo scambio di informazioni avviene dietro richiesta di uno Stato membro e può avere luogo soltanto tra le autorità di cui lo Stato membro ha dato comunicazione alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

7. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate soltanto ai fini previsti al paragrafo 1. In ciascuno Stato membro, tali informazioni possono, secondo la loro natura e secondo la competenza dell'autorità destinataria, essere comunicate soltanto alle autorità e giurisdizioni incaricate:

a) della determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo;

b) dell'esame della domanda d'asilo;

c) dell'attuazione di qualsiasi obbligo derivante dal presente regolamento.

8. Lo Stato membro che trasmette i dati ne garantisce l'esattezza e l'aggiornamento. Se risulta che detto Stato membro ha trasmesso dati inesatti o che non avrebbero dovuto essere trasmessi, gli Stati membri destinatari ne sono informati immediatamente. Essi sono tenuti a rettificare tali informazioni o a cancellarle.

9. Il richiedente asilo ha il diritto, dietro richiesta, di conoscere i dati trattati che lo riguardano.

Se constata che dette informazioni sono state trattate in violazione delle disposizioni del presente regolamento o della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati<sup>(1)</sup>, soprattutto perché incomplete o inesatte, ha il diritto di ottenerne la rettifica, la cancellazione o il congelamento.

L'autorità che effettua la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati ne dà comunicazione, a seconda dei casi, allo Stato membro emittente o destinatario delle informazioni.

10. In ciascuno Stato membro interessato è fatta menzione, nel fascicolo intestato alla persona interessata e/o in un registro, della trasmissione e della ricezione delle informazioni scambiate.

11. I dati scambiati sono conservati per una durata non superiore a quanto necessario ai fini per i quali sono scambiati.

12. Se i dati non sono trattati automaticamente o non sono contenuti o non sono destinati ad essere inseriti in un archivio, ciascuno Stato membro dovrebbe adottare misure idonee per garantire il rispetto del presente articolo mediante idonei mezzi di controllo.

#### Articolo 22

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità responsabili dell'esecuzione degli obblighi risultanti dal presente regolamento e provvedono affinché esse dispongano delle risorse necessarie per lo svolgimento dei loro compiti e in particolare per rispondere entro i termini previsti alle richieste di informazione, alle richieste di presa in carico e alle richieste di ripresa in carico dei richiedenti asilo.

2. Norme relative all'istituzione di linee di comunicazione elettronica sicure tra le autorità di cui al paragrafo 1, per inviare richieste e garantire che il mittente riceva automaticamente un avviso di ricevimento per via elettronica, sono fissate conformemente alla procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

#### Articolo 23

1. Gli Stati membri possono concludere tra loro accordi amministrativi bilaterali relativi alle modalità pratiche di esecuzione del presente regolamento, al fine di facilitarne l'attuazione e aumentarne l'efficacia. Detti accordi possono avere per oggetto:

a) scambi di ufficiali di collegamento;

b) una semplificazione delle procedure e un accorciamento dei termini applicabili alla trasmissione e all'esame delle richieste di presa in carico o di ripresa in carico dei richiedenti asilo.

2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 sono comunicati alla Commissione. La commissione verifica che gli accordi di cui al paragrafo 1, lettera b), non siano contrari alle disposizioni del presente regolamento.

### CAPO VII

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### Articolo 24

1. Il presente regolamento sostituisce la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990 (convenzione di Dublino).

2. Tuttavia, per garantire la continuità del meccanismo di determinazione dello Stato membro competente della domanda d'asilo, quando la domanda d'asilo è stata presentata dopo la data citata all'articolo 29, secondo comma, i fatti che potrebbero determinare la competenza di uno Stato membro in virtù delle disposizioni del presente regolamento sono presi in considerazione anche se precedenti a tale data, ad esclusione di quelli indicati all'articolo 10, paragrafo 2.

3. Quando, nel regolamento (CE) n. 2725/2000, è fatto riferimento alla convenzione di Dublino, tale riferimento s'intende fatto al presente regolamento.

##### Articolo 25

1. I termini previsti dal presente regolamento si calcolano nel modo seguente:

a) se un termine espresso in giorni, in settimane o in mesi deve essere calcolato dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è incluso nel termine;

b) un termine espresso in settimane o in mesi scade con lo spirare del giorno che, nell'ultima settimana o nell'ultimo mese ha lo stesso nome o lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l'evento o è stato compiuto l'atto a partire dai quali il termine dev'essere calcolato. Se in un termine espresso in mesi il giorno determinato per la sua scadenza manca nell'ultimo mese, il termine scade con lo spirare dell'ultimo giorno di detto mese;

c) i termini comprendono i sabati, le domeniche e i giorni festivi legali nello Stato membro interessato.

2. Le richieste e le risposte sono inviate utilizzando metodi che consentano di ottenere prova del ricevimento.

<sup>(1)</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

*Articolo 26*

Per quanto riguarda la Repubblica francese, le disposizioni del presente regolamento sono applicabili soltanto al suo territorio europeo.

*Articolo 27*

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 28*

Entro tre anni dalla data di cui all'articolo 29, primo comma, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione qualsiasi informazione utile per la stesura della relazione al più tardi sei mesi prima di detta data.

Successivamente alla presentazione di tale relazione, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento contemporaneamente alla presentazione delle relazioni sull'attuazione del sistema Eurodac di cui all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2725/2000.

*Articolo 29*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica alle domande d'asilo presentate a partire dal primo giorno del sesto mese successivo alla sua entrata in vigore e, da tale data, si applica ad ogni richiesta di presa in carico o di ripresa in carico di richiedenti asilo indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. Per le domande presentate prima di tale data, lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo è individuato conformemente ai criteri enunciati nella convenzione di Dublino.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2003.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

N. CHRISTODOULAKIS